

Antonio Cavalieri e confluita nell'azienda Autolinee Federico S.p.A., indispensabile a garantire il trasporto dell'utenza dell'Aeroporto di Reggio Calabria a Messina e viceversa;

— che quanto evidenziato giustifica e legittima il provvedimento della Regione autorizzante il subentro della titolarità della concessione dell'autolinea biregionale in parola da parte dell'azienda Autolinee Federico S.p.A. atteso che quest'ultima ha assunto l'obbligo di continuare la gestione del servizio di che trattasi con le stesse norme e modalità contenute nel provvedimento concessorio e nei patti concessionali vigenti, nonché con l'impiego dell'unico autobus e del personale dell'azienda Autoservizi Antonio Cavalieri in atto adibiti all'espletamento del servizio relativo alla menzionata autolinea biregionale, con garanzia dei diritti acquisiti;

— che nei confronti dell'azienda Autolinee Federico S.p.A. non sono stati emessi, né risultano in corso di formalizzazione, provvedimenti di decadenza o revoca di concessioni di cui attualmente è titolare;

— che l'azienda acquirente Autolinee Federico S.p.A. possiede tutti i requisiti di idoneità professionale, tecnica, morale e finanziaria, per poter gestire servizi di trasporto pubblico locale, ai termini delle disposizioni della materia in vigore;

— che il subentro in questione non è suscettibile di determinare, in punto di fatto e di diritto, alcuna nuova turbativa nei confronti degli altri servizi di linea esercitati nella zona interessata, dal momento che la prosecuzione dei servizi in parola da parte dell'azienda Autolinee Federico S.p.A. dovrà avvenire secondo le modalità in vigore per i servizi in parola;

VISTI:

— la L.R. 14 aprile 1986, n. 15;

— il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24/6/1999;

— la L.R. n. 23 del 7 agosto 1999 modificata dalla L.R. n. 24 del 7 agosto 1999;

— il Decreto dirigenziale n. 2470 del 16 marzo 2004, mediante il quale è stata rinnovata fino al 31 dicembre 2006 la concessione dell'autolinea in parola;

DECRETA

Per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa:

1. di approvare, con decorrenza 1 gennaio 2005, la cessione dell'autolinea biregionale di concessione regionale Aeroporto di Reggio Calabria-Messina, a suo tempo assentita all'azienda Autoservizi Antonio Cavalieri, con sede in Reggio Calabria, all'azienda Autolinea Federico S.p.A., con sede in Reggio Calabria, che la dovrà esercitare con le medesime norme, condizioni, modalità e programma di esercizio, contenuti nel relativo provvedimento concessorio e nei patti concessionali vigenti;

2. di autorizzare, per gli effetti, l'azienda Autolinee Federico S.p.A. a subentrare nella titolarità della concessione dell'autolinea biregionale di concessione regionale Aeroporto di Reggio Calabria-Messina;

3. di dichiarare, conseguentemente, risolto di fatto e di diritto, ogni rapporto confessionale tra l'Amministrazione Regionale e l'impresa individuale Autoservizi Antonio Cavalieri;

4. di obbligare la subentrante azienda Autolinee Federico S.p.A. a continuare la gestione dell'autolinea biregionale di concessione regionale Aeroporto di Reggio Calabria-Messina con le medesime norme, condizioni, modalità e programma di esercizio, contenuti nel relativo provvedimento concessorio e nei patti concessionali vigenti, utilizzando l'unico autobus ceduto dall'azienda Autoservizi Antonio Cavalieri (targato BE 837 TK) e gli altri costituenti il parco rotabile aziendale in atto autorizzato per disimpegnare i servizi relativi alle autolinee esercite in regime di concessione regionale;

5. di vincolare la subentrante azienda Autolinee Federico S.p.A. a mantenere in servizio le due unità di personale indicate in narrativa in atto adibite all'espletamento del servizio relativo all'autolinea biregionale Aeroporto di Reggio Calabria-Messina, con garanzia dei diritti acquisiti, salva la cessazione dal servizio per altra causa non riconducibile alla cessione ed acquisizione di che trattasi;

6. di precisare altresì che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla conoscenza e, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato.

Catanzaro, lì 31 gennaio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Antonio Izzo**

DECRETO n. 896 del 2 febbraio 2005

**Piano di riparto dei contributi spettanti, per l'anno 2005, alle Aziende esercenti servizi automobilistici di trasporto pubblico locale a parziale ripiano dei deficit di esercizio, ai sensi della Legge regionale 13/8/2001, n. 18. Erogazione della prima trimestralità 2005.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO:

— che con Legge regionale n. 23 del 7 agosto 1999 sono state emanate «Norme per il Trasporto Pubblico Locale»;

— che con Legge regionale n. 18 del 13 agosto 2001, sono stati determinati nuovi criteri per il calcolo dei contributi di esercizio da erogare alle aziende pubbliche e private che espletano servizi di trasporto pubblico locale di interesse regionale;

— che con Legge regionale n. 36 del 29 dicembre 2004 è stato introdotto il comma 1 bis all'art. 27 della Legge regionale 23/1999, che ha prorogato al 31/12/2006 il regime concessorio in materia di affidamento degli autoservizi di trasporto pubblico locale;

RILEVATO:

— che la citata L.R. n. 18/2001, al punto 6 dell'art. 1, stabilisce che i contributi di esercizio debbono essere erogati alle aziende a trimestralità anticipate, per cui è necessario procedere all'erogazione della prima trimestralità dell'anno 2005, così come indicato nella colonna «i» dell'Allegato n. 2, da considerare quale piano di riparto a preventivo per l'anno 2005 e parte integrante e sostanziale del presente decreto;

— che con decreto dirigenziale assunto in data 12 gennaio 2005, con prot. n. 4, in corso di registrazione, è stato iscritto il relativo impegno di spesa sul capitolo 2222107 (U.P.B. 2.3.01.02.03) dell'intera previsione ammontante ad € 77.500.000,00 (settantasettemilionicinquecentomila/00 euro) approvata dalla Legge regionale 29/12/2004, n. 35, di autorizzazione dell'esercizio provvisorio 2005;

#### PRESO ATTO:

— che il contributo unitario riveniente dalla differenza tra il costo unitario riferito ad ogni busxkm/anno ed il ricavo presunto unitario riferito ad ogni busxkm/anno, è stato determinato così com'è dato rilevare dall'Allegato n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

— che l'ammontare complessivo dei contributi a ripiano dei deficit di esercizio per l'anno 2005, calcolato a preventivo, è pari ad € 96.242.233,22 da ricondurre nel limite dello stanziamento di bilancio;

— che, con Legge regionale 29/12/2004, n. 35, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2005, nel corso del quale è stato altresì autorizzato, nei limiti della maggiore spesa necessaria, l'utilizzo degli stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative ai capitoli 2222107 e 2233211, ricadenti rispettivamente nelle UPB 2.3.01.02 e 3.2.04.05 della spesa;

— che lo stanziamento di bilancio per l'anno 2005 è pari ad € 77.500.000,00;

#### EVIDENZIATO:

— che a base del calcolo per la determinazione dei contributi di esercizio afferenti l'anno 2005, secondo i criteri della menzionata Legge regionale n. 18/2001, è stata presa in considerazione la prevista produzione di busxkm/anno di ogni singola impresa, società consortile o Associazione Temporanea d'Imprese (in prosieguo «aziende»), riveniente dai programmi di esercizio riportati sui disciplinari, rapportati agli effettivi giorni di esercizio dell'anno per quanto riguarda le corse giornaliere, feriali (n. 304 per l'anno 2005), stagionali, festive (n. 61 per l'anno 2005) e periodiche, ed ai giorni presunti in relazione alle corse scolastiche, determinato preventivamente a n. 209 giorni con riferimento agli effettivi giorni di scuola 2004, non essendo stato emanato il calendario dell'anno scolastico 2005/2006;

— che, inoltre, il piano di riparto approvato con il presente decreto è redatto a preventivo dell'anno 2005, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 13 agosto 2001, n. 18 e che si formula espressa riserva di verificare a consuntivo l'effettiva quantificazione dei singoli programmi di esercizio sviluppati nel corso dell'anno 2005, tenendo conto della produzione annua di bus x km. effettivamente realizzata da ogni singola azienda, anche con riferimento agli effettivi giorni di esercizio delle corse scolastiche;

— che la complessiva produzione bus x km/anno ammessa a contribuzione regionale, riportata nel piano di riparto approvato con il presente decreto, calcolata a preventivo 2005, è pari a 39.683.304 per i servizi extraurbani ed a 9.006.227 per i servizi urbani.

#### RITENUTO:

— di dover accantonare un fondo di riserva pari ad € 500.000,00 per far fronte, in sede di determinazione dei saldi a consuntivo, ad eventuali conguagli eccedenti la compensazione tra le differenze in aumento e diminuzione che dovessero scaturire

per effetto dell'effettiva produzione annua bus x km. di ciascuna azienda presa a base di calcolo in sede di saldo a consuntivo;

#### RIBADITO:

— che il riparto dei contributi a ripiano deficit definitivamente spettanti per l'anno 2005 potrà essere effettuato solo dopo il 31 dicembre 2005, allorquando saranno noti gli effettivi dati della gestione con riferimento alla eventuale mancata effettuazione di corse previste dai programmi di esercizio per scioperi o cause di forza maggiore; alle intervenute modifiche dei programmi di esercizio; all'eventuale istituzione di nuovi servizi o soppressione di quelli ritenuti non più rispondenti a concreto ed attuale pubblico interesse; ed, infine, alla conclusione di eventuali procedure che dovessero essere avviate ai sensi del punto 9 dell'Atto di indirizzo in materia di razionalizzazione del Trasporto Pubblico Locale (in prosieguo definito semplicemente Atto di indirizzo) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 481/2003;

— che, inoltre, dopo il 31 dicembre 2005 sarà possibile avere il dato delle percorrenze effettivamente svolte dalle aziende nell'esercizio delle corse scolastiche, riscontrando tale risultato con quanto calcolato presuntivamente a preventivo, in assenza del calendario dell'anno scolastico 2005/2006, e, con riferimento all'impresa individuale Zanfini Salvatore, sulle risultanze del monitoraggio che dovrà essere eseguito dall'Ufficio allo scopo di verificare la rispondenza di quanto certificato dal Comune di Acri sui giorni di effettivo esercizio delle corse scolastiche che, in ogni caso non saranno ammessi a contributo, per la parte eccedente il n. 220 giorni, adottato come limite massimo a preventivo fino all'anno 2002;

#### CONSIDERATO:

— che il metodo di computo della produzione chilometrica dei servizi, applicato a preventivo nel presente piano di riparto, è atto dovuto e rispondente alla volontà della Giunta regionale di raggiungere l'obiettivo del risanamento del settore attraverso il recupero di economicità e di efficienza, attuando in tal modo misure correttive coerenti con le indicazioni della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria – già espresse sulla gestione del trasporto pubblico locale d'interesse regionale per il triennio 1998/2000;

— che, in concreto, il presente piano di riparto raggiunge l'obiettivo della riforma regionale, riducendo (principalmente tramite l'eliminazione di sovrapposizioni, parallelismi e corse a vuoto) di ben 1.617.673 bus x km la produzione complessiva annua dei servizi di autolinea extraurbani ammessi a contributo rispetto alla quantità contribuita nel 2002, anno di avvio del procedimento di risanamento;

#### EVIDENZIATO:

— che il Dipartimento Trasporti, nel rispetto del termine (31/12/2004) fissato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 820 del 3/11/2004, ha concluso tutti i procedimenti avviati in esecuzione dell'Atto di indirizzo, conseguendo l'obiettivo di ridurre il numero delle aziende esercenti autoservizi di concessione regionale da 79 (dato riferito all'1 gennaio 2004) a 27, cioè di ben 52 unità;

— che l'azione di razionalizzazione del sistema trasportistico regionale realizzata ai sensi della richiamata Deliberazione della Giunta regionale n. 481/2003 (tramite autorizzazione di aggregazioni societarie; assegnazione di servizi rinunziati o revocati e cessione di aziende con percorrenza annua fino a 600.000 busxkm/anno) e della Deliberazione della Giunta regionale n. 580 dell'8 luglio 2003 (tramite monitoraggio e soppressione di corse

non più rispondenti a concreto e pubblico interesse), ha raggiunto obiettivi di più ampia portata rispetto al valore numerico sopra riportato, che ha evidenza solo tabellare e come tale è il risultato di compensazioni tra provvedimenti di soppressione di corse non più rispondenti a concreto e pubblico interesse e di razionalizzazione dei servizi esistenti e provvedimenti di riconoscimento di maggiore produzione chilometrica (corse bis e nuovi collegamenti verso i maggiori poli di attrazione regionale);

— che, infatti, a conclusione di tale processo di razionalizzazione è stato raggiunto non solo l'obiettivo di eliminare l'eccessiva frammentazione aziendale (che ha caratterizzato fino all'anno 2004 il sistema trasportistico regionale) e, conseguentemente, di favorire la costituzione di soggetti a maggiore capacità produttiva, ma anche quello di eliminare dalla rete la maggior parte delle sovrapposizioni, dei parallelismi e delle concorrenzialità tra i diversi vettori, ovvero tra i diversi servizi eserciti dalle singole imprese, nonché di tutti quei servizi a bassissimo contenuto di traffico non più funzionali all'efficacia ed all'efficienza della rete eserciti dalle aziende interessate al processo di razionalizzazione;

— che, in particolare, successivamente al decreto dirigenziale n. 15830 del 4/10/2004 con cui è stata autorizzata l'erogazione, ai sensi della legge regionale n. 18/2001, della quarta trimestralità per l'anno 2004 dei contributi di esercizio spettanti alle aziende esercenti trasporto pubblico locale di interesse regionale:

a) con decreto dirigenziale n. 22876 del 20/12/2004 è stata revocata, a decorrere dall'1 gennaio 2005, l'autolinea regionale Palmi Città-Palmi Stazione F.S. (con percorrenza pari a 32.962 busxkm/anno) già esercita dall'azienda Autolinee Cambrea S.a.s., in quanto non classificabile come autolinea extraurbana, ed è stato contestualmente autorizzato il Comune di Palmi ad incrementare di 20.000 busxkm/anno, con pari decorrenza 1 gennaio 2005, l'offerta dei propri servizi urbani – in atto affidati all'azienda Piana Palmi Multiservizi S.p.A., con sede in Palmi (RC) – per assicurare la continuità dei servizi di linea già eserciti dall'impresa rinunziataria Autolinee Cambrea S.a.s., previa razionalizzazione degli stessi servizi a cura del Comune di Palmi e della stessa Piana Palmi Multiservizi S.p.A.;

b) con decreto dirigenziale n. 23389 del 27/12/2004 è stato autorizzato, a decorrere dall'1 gennaio 2005, il trasferimento all'Associazione Temporanea di Imprese denominata «SAT & PRA», costituita tra le aziende Parise Rocco & Antonio S.r.l. e Società Autolinee Tirreniche – S.A.T. S.r.l., dei rapporti concessori già assentiti alle due menzionate aziende e che, a seguito della razionalizzazione della rete dei servizi da queste originariamente eserciti, è stato complessivamente realizzato, sui medesimi servizi, un recupero di produzione chilometrica pari a 134.129,600 busxkm/anno;

c) con decreto dirigenziale n. 23680 del 30/12/2004 è stato autorizzato, a decorrere dall'1 gennaio 2005, il trasferimento all'Associazione Temporanea di Imprese fra le società A.T.A.M. S.p.A. e Saja di Vincenzo Saja & C. s.n.c. (denominata, in forma abbreviata, A.T.I. A.T.A.M. – SAJA), dei rapporti concessori già assentiti alle due menzionate aziende e che, a seguito della razionalizzazione della rete dei servizi da queste originariamente eserciti, è stato complessivamente realizzato, sui medesimi servizi, un recupero di produzione chilometrica pari a 214.244,800 busxkm/anno;

d) con decreto dirigenziale n. 23636 del 30/12/2004, a conclusione del procedimento amministrativo avviato in esecuzione dell'Atto di indirizzo istruttorio della domanda e dichiarazione di cessione/acquisizione di concessione inoltrata congiuntamente dalle imprese Autolinee Ciardullo S.r.l. e Autoservizi Cersosimo S.r.l. (capogruppo, quest'ultima, dell'Associazione Temporanea di Imprese «C. & P. Autolinee Associate»), è stato auto-

zzato, a decorrere dall'1 gennaio 2005, il trasferimento alla predetta A.T.I. della concessione dell'autolinea regionale Cosenza-Laurignano-Dovizioso di Dipignano già assentita all'impresa Autolinee Ciardullo S.r.l., e che, a seguito della razionalizzazione della rete dei servizi da quest'ultima azienda originariamente eserciti è stato complessivamente realizzato, sui medesimi servizi, un recupero di produzione chilometrica pari a 70.426,600 busxkm/anno;

e) con decreto dirigenziale assunto in data 30/12/2004, prot. n. 224, in corso di registrazione, è stato autorizzato, a decorrere dall'1 gennaio 2005, il trasferimento all'Associazione Temporanea di Imprese denominata «Autoservizi Preite S.r.l. – Autoservizi Preite Fiorino S.r.l. – Autoservizi Rocco S.r.l.», in breve ed in sigla «ATI – PFR», costituita tra le aziende Autoservizi Preite S.r.l., Autoservizi Fiorino Preite S.r.l. e Rocco S.r.l., dei rapporti concessori già assentiti alle tre menzionate aziende, previa riorganizzazione ed ottimizzazione della rete dei servizi da queste originariamente eserciti;

f) con decreto dirigenziale n. 23667 del 30/12/2004, ai sensi del punto 7 dell'Atto di indirizzo, sono stati assegnati all'impresa Romano Autolinee Regionali S.p.A., previa razionalizzazione, con decorrenza 1 gennaio 2005, gli autoservizi revocati (con decreto dirigenziale n. 23388 del 27/12/2004, per effetto del punto 4 del medesimo Atto di indirizzo) alle aziende Sestito Salvatore & Figli S.r.l. e Impresa individuale Guarnieri Giovanni, e che, a seguito dell'integrazione di detti autoservizi nella rete dei servizi già eserciti dall'impresa Romano Autolinee Regionali S.p.A. (che ha consentito, tra l'altro, la revoca dell'autolinea ordinaria Crucoli-Catanzaro), è stato complessivamente realizzato, sui medesimi servizi, un recupero di produzione chilometrica pari a 157.748,000 busxkm/anno;

g) con decreto dirigenziale n. 23669 del 30/12/2004, ai sensi del punto 7 dell'Atto di indirizzo, sono stati assegnati all'Associazione Temporanea di Imprese «FERSAV», previa razionalizzazione, con decorrenza 1 gennaio 2005, gli autoservizi revocati (con decreto dirigenziale n. 22863 del 20/12/2004, per effetto del punto 4 del medesimo Atto di indirizzo) alle imprese individuali Pettinato Ottavio e Passante Ada, e che, a seguito dell'integrazione di detti autoservizi nella rete dei servizi già eserciti dall'A.T.I. FERSAV è stato complessivamente realizzato, sui medesimi servizi, un recupero di produzione chilometrica pari a 6.180,400 busxkm/anno;

h) con decreto dirigenziale n. 23672 del 30/12/2004, ai sensi del punto 7 dell'Atto di indirizzo, sono stati assegnati all'impresa Genco Carmela e Figli S.r.l., previa razionalizzazione, con decorrenza 1 gennaio 2005, gli autoservizi revocati (con decreto dirigenziale n. 23387 del 27/12/2004, per effetto del punto 4 del medesimo Atto di indirizzo) all'impresa individuale Linee Franco Genco Tours di Franco Genco, e che, a seguito dell'integrazione di detti autoservizi nella rete dei servizi già eserciti dall'impresa Genco Carmela e Figli S.r.l. e dell'azione di razionalizzazione è stato complessivamente realizzato, sui medesimi servizi, un recupero di produzione chilometrica pari a 24.340,200 busxkm/anno;

i) con decreto dirigenziale n. 23671 del 30/12/2004, ai sensi del punto 7 dell'Atto di indirizzo, sono stati assegnati all'impresa Bilotta Antonio S.r.l., previa razionalizzazione, con decorrenza 1 gennaio 2005, gli autoservizi revocati (con decreto dirigenziale n. 23386 del 27/12/2004, per effetto del punto 4 del medesimo Atto di indirizzo) all'impresa Ionà Autolinee S.r.l., e che, a seguito dell'integrazione di detti autoservizi nella rete dei servizi già eserciti dall'impresa Bilotta Antonio S.r.l. e dell'azione di razionalizzazione è stato complessivamente realizzato, sui medesimi servizi, un recupero di produzione chilometrica pari a 16.096,200 busxkm/anno;



j) con decreto dirigenziale n. 23677 del 30/12/2004, ai sensi dei pp. 5 e 7 dell'Atto di indirizzo, è stata disposta la revoca dei servizi concessi all'impresa Viaggi Gullì s.a.s. di Gullì Vincenzo e, contestualmente, l'assegnazione degli stessi, previa razionalizzazione, con decorrenza 1 gennaio 2005, all'Associazione Temporanea di Imprese «FERSAV», e che, a seguito dell'integrazione di detti servizi nella rete degli autoservizi già eserciti dall'A.T.I. FERSAV e dell'azione di razionalizzazione è stato complessivamente realizzato, sui medesimi servizi, un recupero di produzione chilometrica pari a 15.227,800 busxkm/anno;

k) con decreto dirigenziale n. 23679 del 30/12/2004, ai sensi dei pp. 5 e 7 dell'Atto di indirizzo, è stata disposta la revoca dei servizi concessi alle aziende Barillaro Giuseppe ed Autoservizi Buda S.n.c. e, contestualmente, l'assegnazione degli stessi, previa razionalizzazione con decorrenza 1 gennaio 2005, all'impresa Lirosi Autoservizi S.r.l. e che, a seguito dell'integrazione di detti servizi nella rete degli autoservizi già eserciti dall'impresa Lirosi Autoservizi S.r.l. e dell'azione di razionalizzazione è stato complessivamente realizzato, sui medesimi servizi, un recupero di produzione chilometrica pari a 31.984,800 busxkm/anno;

l) con decreto dirigenziale n. 23674 del 30/12/2004, ai sensi dei pp. 5 e 7 dell'Atto di indirizzo, è stata disposta la revoca dei servizi concessi all'impresa individuale La Malfa Benito e, contestualmente, l'assegnazione degli stessi, con decorrenza 1 gennaio 2005, all'impresa Brosio Nicola & Fratelli S.n.c.;

m) con decreto dirigenziale n. 23675 del 30/12/2004, ai sensi del p. 5 dell'Atto di indirizzo, è stata disposta la revoca dell'autolinea regionale Laganadi-Calanna-Villa San Giovanni, con diramazione per Milanese in concessione all'impresa individuale Musolino Giuseppe (con percorrenza pari a 27.634 busxkm/anno) e, contestualmente, autorizzata una lieve modifica di esercizio nell'ambito dell'autolinea Calanna-Villa Mesa-Gallico-Reggio Calabria, con diramazione per Milanese, esercita dall'impresa Autolinee Federico S.p.A., per assicurare alla popolazione di Laganadi la continuità del servizio di collegamento con Villa San Giovanni;

#### PRECISATO:

— che con deliberazione della Giunta regionale n. 690 del 27 settembre 2004 è stato autorizzato, in via provvisoria, l'aumento di 97.920 busxkm/trimestre della produzione urbana dell'Azienda per la Mobilità della Città di Catanzaro ammessa a contribuzione regionale, in relazione ai servizi attivati dalla medesima azienda nel trimestre ottobre/dicembre 2004 per soddisfare le sopravvenute esigenze di mobilità degli studenti universitari frequentanti l'Università degli Studi «Magna Graecia» di Catanzaro, la cui nuova sede, sita in località Germaneto del Comune di Catanzaro, è stata inaugurata in concomitanza con l'inizio dell'anno accademico 2004/2005;

— che l'Azienda per la Mobilità della Città di Catanzaro, con nota prot. n. 8816 del 28/12/2004, nel comunicare che il servizio sperimentale in questione «è stato svolto con regolarità assicurando piena soddisfazione da parte dell'utenza interessata» e che «il numero degli studenti ha registrato continui aumenti» ha chiesto all'Amministrazione Regionale di voler ammettere a contribuzione regionale, in via definitiva, la produzione chilometrica annua afferente al predetto servizio, «essendo stata accertata l'assoluta utilità e funzionalità» dello stesso;

— che con il presente decreto si autorizza, per l'anno 2005 – in via provvisoria e con riserva di effettuare i relativi conguagli contributivi nel corso del corrente anno sulla base delle determinazioni che saranno assunte dalla Giunta regionale in merito alla quantificazione definitiva della produzione busxkm/anno da ammettere a contribuzione regionale – l'aumento di 391.680 bu-

sxkm/anno della produzione urbana dell'Azienda per la Mobilità della Città di Catanzaro per l'esercizio dei suddetti servizi urbani;

#### CONSIDERATO:

— che l'azione di risanamento e di razionalizzazione del sistema trasportistico regionale, avviata nel corso dell'anno 2003 ai sensi delle richiamate Deliberazioni della Giunta regionale n. 481/2003 e n. 580 dell'8 luglio 2003, ha consentito di realizzare, nel corso dell'anno 2004, un recupero di produzione chilometrica pari a 1.924.944,4 busxkm/anno, e, complessivamente, a conclusione dei procedimenti avviati in esecuzione della delibera G.R. n. 481/2003, un recupero di produzione chilometrica pari a 3.433.736,6 busxkm/anno;

— che il suddetto recupero di produzione chilometrica e la conseguente riduzione (in termini chilometrici) della complessiva offerta di trasporto non ha determinato alcun pregiudizio al diritto di mobilità dei cittadini calabresi, in quanto, per un verso, sono state soppresse numerose corse oggettivamente non più rispondenti a concreto ed attuale pubblico interesse, per l'altro verso, sono state opportunamente riorganizzate ed ottimizzate tutte le autolinee interessate all'azione di razionalizzazione sopra richiamata, rendendo i relativi servizi più efficaci ed efficienti;

— che attraverso il parziale reimpiego delle economie chilometriche realizzate è stato possibile soddisfare in via definitiva primarie esigenze di trasporto che da lungo tempo erano in attesa di essere regolarizzate;

— che, in particolare, le economie chilometriche realizzate nel corso dell'anno 2004 (che vanno ad aggiungersi a quelle realizzate nel corso dell'anno 2003) superano e compensano ampiamente la maggiore produzione chilometrica e di spesa autorizzata nel corso dello stesso anno 2004 e del corrente mese di gennaio 2005, complessivamente pari a 251.949 bus x km/anno circa, concernente, per lo più, il riconoscimento di numerose corse in bis a quelle in atto autorizzate ad aziende sottoposte integralmente all'attività di monitoraggio e di controllo sull'espletamento dei propri programmi di esercizio, a seguito della quale sono state appurate nuove esigenze di mobilità dell'utenza con particolare riferimento a quella studentesca e universitaria;

— che, tramite questa azione, è stato regolarizzato nei programmi di esercizio e assicurato in permanenza un efficace sistema di mobilità scolastica, con particolare riferimento al collegamento con l'Università della Calabria di Arcavacata a soddisfazione della crescente domanda di traffico proveniente dall'Alto Tirreno della provincia di Cosenza e dal Basso Ionico delle province di Reggio Calabria e di Catanzaro;

— che l'azione di razionalizzazione sopra richiamata, benché positiva sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza della rete, non comporta una economia di scala a causa del particolare meccanismo di calcolo dei contributi di esercizio per le aziende che espletano servizi di T.P.L. sancito dalla Legge regionale 13 agosto 2001, n. 18, che prevede, seppure «nei limiti dello stanziamento di bilancio», l'erogazione di un contributo chilometrico in progressivo aumento al crescere della produzione complessiva annuale (cc.dd. «fasce dimensionali»);

#### VERIFICATO:

— che è stata acquisita agli atti del Dipartimento Trasporti la documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada, di cui al D.M. del 20 dicembre 1991 n. 448, relativa a tutte le aziende pubbliche e private;

## VISTI:

— La L.R. 7 agosto 1999, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni;

— la L.R. 13 agosto 2001, n. 18;

— la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

— la delibera della Giunta regionale n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

— il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di separazione delle attività di governo e dirigenziali;

## DECRETA

Per tutte le motivazioni e le considerazioni espresse in narrative, che si intendono integralmente riportate nel dispositivo di:

*a)* Approvare la Tabella A di calcolo analitico del costo unitario riferito ad ogni singola fascia chilometrica determinato in lire secondo quanto previsto dalla Legge regionale 13 agosto 2001, n. 18, con la precisazione che detta Tabella A fa parte integrante e sostanziale del presente decreto;

*b)* approvare l'Allegato n. 1 con il quale è stato determinato il contributo unitario riveniente dalla differenza tra il costo unitario riferito ad ogni bus x km. ed il ricavo presunto unitario riferito ad ogni bus x km., con la precisazione che detto Allegato n. 1 costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

*c)* prendere atto che l'ammontare complessivo dei contributi a parziale ripiano dei deficit di esercizio per l'anno 2005, calcolato a preventivo, è pari ad € 96.242.233,22, come si desume dall'Allegato n. 2, da considerare quale piano di riparto preventivo e parte integrante e sostanziale del presente decreto, da ricondurre, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 13/8/2001, n. 18, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio;

*d)* autorizzare l'erogazione a titolo di acconto sulla prima trimestralità dei contributi a ripiano dei deficit di esercizio per l'anno 2005, nei limiti delle disponibilità di bilancio per l'anno

2005, così come determinati e riportati nel piano di riparto di cui all'Allegato n. 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

*e)* fare espressa riserva di verifica ed accertamento dell'effettuazione dei singoli programmi di esercizio anche per quanto riguarda i giorni di effettivo esercizio dei periodi scolastici e, più in generale, di effettivo esercizio per eventi eccezionali ostativi;

*f)* dare atto che la spesa in oggetto risulta essere impegnata sul capitolo 2222107 U.P.B. 2.3.01.02.03 (richiamato dalla Legge regionale 29 dicembre 2004, n. 35, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2005) con decreto dirigenziale assunto in data 12 gennaio 2005, con prot. n. 4, in corso di registrazione, con impegno di spesa per l'intera previsione di spesa ammontante ad € 77.500,00;

*g)* liquidare alle aziende esercenti servizi pubblici di linea di concessione regionale, riportate sul menzionato Allegato n. 2, l'importo di € 19.249.981,00, a titolo di acconto prima trimestralità per l'anno 2005;

*h)* disporre, inoltre, che non si procederà al pagamento delle somme spettanti a titolo di acconto sulla prima trimestralità dei contributi a ripiano dei deficit di esercizio per l'anno 2005, seppure autorizzate con il presente decreto, in favore di quelle aziende per le quali esistono impedimenti per atti di pignoramento in corso o per inadempienze contributive verso l'INPS, ai sensi dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1971 n. 885, regolarmente notificati al Dipartimento Trasporti;

*i)* incaricare diversi uffici, ciascuno per la parte di competenza, a procedere alla emissione dei mandati di pagamento relativi alle somme spettanti a ciascuna azienda a titolo di acconto sulla prima trimestralità dei contributi a ripiano dei deficit di esercizio per l'anno 2005, quali si desumono dall'Allegato n. 2;

*j)* attestare, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, che per la liquidazione in oggetto si sono realizzate le condizioni che comprovano il diritto dei creditori;

*k)* rendere noto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla conoscenza, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Catanzaro, lì 2 febbraio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Antonio Izzo**

(Tabella - A) Sviluppo dei costi chilometrici per l'anno 2005 (Calcoli effettuati con arrotondamento all'unità nella sola parte del costo finale)

Fascie aziendali per Km ex	Km Agente	Costo annuo per agente	€ Km Agente incrementale	% di incremento personale	€ Km Agente incrementale	Trazione	Manutenzione	% di incremento per costo manutenzione	€ Km manutenzione incrementale	Km Autobus	Costo annuo per Autobus	1/2 € Km Autobus	% di incremento ammortamenti	€ Km Ammortamenti incrementale	€ Km personale +trazione +manutenzione +Ammortamenti	% iconoscuita per servizi generali	€ Km servizi generali	Costo € Km arrotondato all'unità
Fascie aziendali per Km ex																		
1° 0> Km <=600.000	36.000	62.500.000	1.736.111	-	1.736.111	880	576	-	576.000	36.000	470.000.000	13.055,56	-	1.736.111	3.192.111	2	53.842	3.246
2° 600.000> Km <=1.200.000	36.000	62.500.000	1.736.111	4	1.805.556	850	576	3	553.280	36.000	470.000.000	13.055,56	2	1.105.722	4.386.578	6	253.335	4.640
3° 1.200.000> Km <=2.400.000	36.000	62.500.000	1.736.111	12	1.944.444	800	576	14	622.080	36.000	470.000.000	13.055,56	6	1.153.240	4.599.762	15	285.968	4.886
4° 2.400.000> Km <=3.600.000	36.000	62.500.000	1.736.111	20	2.083.333	800	576	20	595.905	36.000	470.000.000	13.055,56	12	1.218.515	4.838.491	19	313.335	5.152
5° Km>3.600.000	25.000	62.500.000	2.500.000	22	2.116.056	800	576	20	595.905	36.000	470.000.000	13.055,56	12	1.218.515	4.838.491	21	313.335	5.152
6° Km Università Cosenza (Consorzio s.r.l. 2° fascia)	25.000	62.500.000	2.500.000	-	2.500.000	800	576	3	169.722	36.000	470.000.000	13.055,56	2	1.153.240	5.995.802	3	1.035.200	6.030
6° Km Università Cosenza (Consorzio s.r.l. 4° fascia)	25.000	62.500.000	2.500.000	20	3.050.000	800	576	14	555.556	36.000	470.000.000	13.055,56	12	1.218.515	3.735.060	19	1.093.576	6.842
Fascie aziendali per Km ur																		
1° 0> Km <=500.000	20.000	62.500.000	3.125.000	5	3.281.250	1.056	691	-	691.000	33.000	400.000.000	12.121,21	-	1.010.101	6.038.310	4	241.540	6.280
2° 500.000> Km <=1.000.000	20.000	62.500.000	3.125.000	13	3.531.250	1.056	691	4	691.000	33.000	400.000.000	12.121,21	4	1.050.501	6.226.751	8	305.304	6.585
3° 1.000.000> Km <=2.000.000	20.000	62.500.000	3.125.000	20	3.750.000	1.056	691	12	891.000	33.000	400.000.000	12.121,21	12	1.131.313	6.026.313	20	1.422.045	7.447
4° Km>2.000.000	20.000	62.500.000	3.125.000	22	3.872.500	1.056	691	-	891.000	33.000	400.000.000	12.121,21	20	1.212.121	6.771.021	21	1.422.045	8.194
Fascie aziendali per Km ex																		
1° 0> Km <=600.000	36.000	62.500.000	1.736.111	-	1.736.111	992	592	-	576.000	36.000	470.000.000	13.055,56	-	1.736.111	3.192.111	2	53.842	3.246
2° 600.000> Km <=1.200.000	36.000	62.500.000	1.736.111	4	1.805.556	850	592	3	553.280	36.000	470.000.000	13.055,56	2	1.105.722	4.386.578	6	253.335	4.640
3° 1.200.000> Km <=2.400.000	36.000	62.500.000	1.736.111	12	1.944.444	800	592	14	622.080	36.000	470.000.000	13.055,56	6	1.153.240	4.599.762	15	285.968	4.886
4° 2.400.000> Km <=3.600.000	36.000	62.500.000	1.736.111	20	2.083.333	800	592	20	595.905	36.000	470.000.000	13.055,56	12	1.218.515	4.838.491	19	313.335	5.152
5° Km>3.600.000	25.000	62.500.000	2.500.000	22	2.116.056	800	592	20	595.905	36.000	470.000.000	13.055,56	12	1.218.515	4.838.491	21	313.335	5.152
6° Km Università Cosenza (Consorzio s.r.l. 2° fascia)	25.000	62.500.000	2.500.000	-	2.500.000	800	592	3	169.722	36.000	470.000.000	13.055,56	2	1.153.240	5.995.802	3	1.035.200	6.030
6° Km Università Cosenza (Consorzio s.r.l. 4° fascia)	25.000	62.500.000	2.500.000	20	3.050.000	800	592	14	555.556	36.000	470.000.000	13.055,56	12	1.218.515	3.735.060	19	1.093.576	6.842
Fascie aziendali per Km ur																		
1° 0> Km <=500.000	20.000	62.500.000	3.125.000	5	3.281.250	1.056	691	-	691.000	33.000	400.000.000	12.121,21	-	1.010.101	6.038.310	4	241.540	6.280
2° 500.000> Km <=1.000.000	20.000	62.500.000	3.125.000	13	3.531.250	1.056	691	4	691.000	33.000	400.000.000	12.121,21	4	1.050.501	6.226.751	8	305.304	6.585
3° 1.000.000> Km <=2.000.000	20.000	62.500.000	3.125.000	20	3.750.000	1.056	691	12	891.000	33.000	400.000.000	12.121,21	12	1.131.313	6.026.313	20	1.422.045	7.447
4° Km>2.000.000	20.000	62.500.000	3.125.000	22	3.872.500	1.056	691	-	891.000	33.000	400.000.000	12.121,21	20	1.212.121	6.771.021	21	1.422.045	8.194

Fascie aziendali per Km ex	€ Km manutenzione incrementale	€ Km Ammortamenti incrementale	€ Km servizi generali	Costo € Km arrotondato all'unità
Fascie aziendali per Km ex				
1° 0> Km <=600.000	576.000	1.736.111	53.842	3.246
2° 600.000> Km <=1.200.000	553.280	1.805.556	253.335	4.640
3° 1.200.000> Km <=2.400.000	622.080	1.944.444	285.968	4.886
4° 2.400.000> Km <=3.600.000	595.905	2.083.333	313.335	5.152
5° Km>3.600.000	595.905	2.116.056	313.335	5.152
6° Km Università Cosenza (Consorzio s.r.l. 2° fascia)	169.722	2.500.000	1.035.200	6.030
6° Km Università Cosenza (Consorzio s.r.l. 4° fascia)	555.556	3.050.000	1.093.576	6.842
Fascie aziendali per Km ur				
1° 0> Km <=500.000	691.000	3.281.250	241.540	6.280
2° 500.000> Km <=1.000.000	691.000	3.531.250	305.304	6.585
3° 1.000.000> Km <=2.000.000	891.000	3.750.000	1.422.045	7.447
4° Km>2.000.000	891.000	3.872.500	1.422.045	8.194

La 6° fascia è inserita ai soli fini del calcolo del costo chilometrico per agente

(Allegato n° 1) Riepilogo dei costi, dei ricavi e dei contributi chilometrici, distinti per fascia, spettanti per l'anno 2005 (L.R. 18/2001)

Fascie aziendali per Km ex	Autobus/Km Agente incrementale	€ Agente incrementale	Autobus/Km Trazione	€ Trazione	Autobus/Km Trazione	€ Trazione	Autobus/Km manutenzione incrementale	€ manutenzione incrementale	Autobus/Km manutenzione incrementale	€ manutenzione incrementale	Autobus/Km Ammortamenti incrementale	€ Ammortamenti incrementale	Autobus/Km servizi generali	€ servizi generali	Autobus/Km costo arrotondato all'unità	€ costo arrotondato all'unità	Autobus/Km Ricavo presunto	€ Ricavo presunto	Autobus/Km Contributo	€ Contributo
Fascie aziendali per Km ex																				
1° 0> Km <=600.000	1.736.111	€ 0.89663	880	€ 0.4545	576.000	€ 0.29748	576.000	€ 0.30640	1.109.722	€ 0.57312	53.842	€ 0.03297	3.256	€ 1.68	€ 0.59	€ 1,09	€ 0.84	€ 1,56	€ 1,56	
2° 600.000> Km <=1.200.000	1.805.556	€ 0.93249	880	€ 0.4545	593.280	€ 0.32128	622.080	€ 0.33913	1.153.240	€ 0.59560	689.948	€ 0.35634	5.290	€ 2.73	€ 0.96	€ 1,77	€ 0.84	€ 1,77	€ 1,77	
3° 1.200.000> Km <=2.400.000	1.944.444	€ 1.00422	880	€ 0.4545	622.080	€ 0.33913	656.640	€ 0.35698	1.218.515	€ 0.62931	819.315	€ 0.47479	5.758	€ 2.97	€ 1.04	€ 1,93	€ 1.04	€ 1,93	€ 1,93	
4° 2.400.000> Km <=3.600.000	2.083.333	€ 1.07595	880	€ 0.4545	595.905	€ 0.35698	691.200	€ 0.38400	1.240.278	€ 0.64055	1.035.200	€ 0.53464	6.365	€ 3.08	€ 1.08	€ 2,00	€ 1.08	€ 2,00	€ 2,00	
5° Km>3.600.000	2.118.056	€ 1.08388	880	€ 0.4545	593.280	€ 0.35698	691.200	€ 0.38400	1.109.722	€ 0.57312	304.980	€ 0.15751	5.388	€ 2.78	€ 0.97	€ 1,81	€ 0.97	€ 1,81	€ 1,81	
6° Km Università Cosenza (Consorzio s.r.l. 2° fascia)	2.500.000	€ 1.29114	880	€ 0.4545	656.640	€ 0.33913	1.218.000	€ 0.35698	1.218.000	€ 0.62956	1.093.576	€ 0.56478	6.849	€ 3.54	€ 1.24	€ 2,30	€ 1.24	€ 2,30	€ 2,30	
6° Km Università Cosenza (Consorzio s.r.l. 4° fascia)	3.000.000	€ 1.54937	880	€ 0.4545	691.000	€ 0.35687	691.000	€ 0.35687	1.010.101	€ 0.52167	241.534	€ 0.12474	6.280	€ 3.24	€ 1,13	€ 2,11	€ 1,13	€ 2,11	€ 2,11	
Fascie aziendali per Km ur																				
1° 0> Km <=500.000	3.281.250	€ 1.69462	1.056	€ 0.54538	691.000	€ 0.35687	691.000	€ 0.35687	1.050.501	€ 0.54254	506.300	€ 0.26148	6.835	€ 3.53	€ 1,24	€ 2,29	€ 1,24	€ 2,29	€ 2,29	
2° 500.000> Km <=1.000.000	3.531.250	€ 1.82374	1.056	€ 0.54538	691.000	€ 0.35687	691.000	€ 0.35687	1.131.313	€ 0.58427	1.325.662	€ 0.68465	7.854	€ 4.11	€ 1,44	€ 2,67	€ 1,44	€ 2,67	€ 2,67	
3° 1.000.000> Km <=2.000.000	3.750.000	€ 1.93671	1.056	€ 0.54538	691.000	€ 0.35687	691.000	€ 0.35687	1.212.121	€ 0.62601	1.422.045	€ 0.73442	8.194	€ 4.23	€ 1,48	€ 2,75	€ 1,48	€ 2,75	€ 2,75	
4° Km>2.000.000	3.872.500	€ 1.96899	1.056	€ 0.54538	691.000	€ 0.35687	691.000	€ 0.35687	1.212.121	€ 0.62601	1.422.045	€ 0.73442	8.194	€ 4.23	€ 1,48	€ 2,75	€ 1,48	€ 2,75	€ 2,75	

La supposta tabella convertita in Euro i costi calcolati ai sensi della L.R. 18/2001. La colonna q contiene il contributo chilometrico, distinto per fascia, spettante alle aziende esercenti Trasporto Pubblico Locale. I calcoli intermedi di conversione in euro sono stati effettuati nel rispetto delle norme vigenti.

La 6° fascia è inserita ai soli fini del calcolo del costo chilometrico per agente come previsto dalla L.R. 18/2001



**Allegato n° 2**  
**Tabulato riepilogativo dei contributi spettanti quale 1° trimestralità per l'anno 2005 alle aziende che esercitano T.P.L.**

P r o v	Ragione Sociale	F a s c i a	€ B u s / K m	e	f	Contributo preventivo per l'anno 2004	Coeff. in Millesimi sul contributo	Importo risultante dal riparto annuale su	1° trimestralità 2004, arrotondata per difetto all'intero
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l=i:4
CZ	Azienda per la Mobilità della Città di Catanzaro A.M.C.	ex1	€ 1,09	34.485		€ 37.588,65	0,3906	€ 30.073,35	€ 7.518,00
CS	A.M.A.CO. Azienda per la Mobilità nell'Area Cosentina	ex1	€ 1,09	421.000		€ 458.890,00	4,7681	€ 367.141,63	€ 91.785,00
CS	A.T.I. (SAT srl e Parise Rocco & Antonio srl)	ex2	€ 1,56	605.063		€ 943.898,28	9,8075	€ 755.179,56	€ 188.794,00
CS	T.N.C. Trasporti Nord Calabria S.r.l.	ex2	€ 1,56	605.741		€ 944.955,96	9,8185	€ 756.025,77	€ 189.006,00
CS	Impresa individuale Zanfini Salvatore	ex2	€ 1,56	608.057		€ 948.568,92	9,8561	€ 758.916,38	€ 189.729,00
VV	Associazione Temporanea di Impresa G.B.V. Costa Viola s.r.l.	ex2	€ 1,56	638.111		€ 995.453,16	10,3432	€ 796.426,79	€ 199.106,00
RC	Autolinee Cav. Domenico Tripodi S.r.l.	ex2	€ 1,56	679.782		€ 1.060.459,92	11,0187	€ 848.436,40	€ 212.109,00
RC	Brosio Nicola & Fratelli S.n.c.	ex2	€ 1,56	726.125		€ 1.132.755,00	11,7698	€ 906.277,13	€ 226.569,00
VV	Genco Carmela e Figli S.r.l.	ex2	€ 1,56	738.192		€ 1.151.579,62	11,9654	€ 921.337,96	€ 230.334,00
VV	Società Consortile S.C.A.V. S.r.l.	ex2	€ 1,56	750.920		€ 1.171.435,20	12,1717	€ 937.223,79	€ 234.305,00
CZ	Costabile Bus S.r.l.	ex2	€ 1,56	827.340		€ 1.290.650,40	13,4104	€ 1.032.603,64	€ 258.150,00
CS	Autoservizi Francesco Perrone S.r.l.	ex6	€ 1,81	828.355		€ 1.499.322,55	15,5786	€ 1.199.554,84	€ 299.888,00
CS	A.T.I. Ferloc	ex2	€ 1,56	924.588		€ 1.442.357,28	14,9867	€ 1.153.978,94	€ 288.494,00
CZ	Bilotta Antonio S.r.l.	ex2	€ 1,56	976.878		€ 1.523.929,68	15,8343	€ 1.219.242,13	€ 304.810,00
CZ	A.T.I. (Azienda Trasporti per l'Area Metropolitana (A.T.A.M.) e Saja di Vincenzo	ex2	€ 1,56	1.013.203		€ 1.580.596,68	16,4231	€ 1.264.579,39	€ 316.144,00
RC	Mediterranea Trasporti - Società Consortile a.r.l.	ex2	€ 1,56	1.020.433		€ 1.591.875,48	16,5403	€ 1.273.603,16	€ 318.400,00
RC	A.T.I. (F.A.T.A.srl, Aceti G., 3 Emme sas, Docbus srl)	ex2	€ 1,56	1.192.572		€ 1.860.412,32	19,3305	€ 1.488.449,96	€ 372.112,00
CS	A.T.I. Fersav	ex3	€ 1,77	1.315.696		€ 2.328.781,92	24,1971	€ 1.863.175,88	€ 465.793,00
CZ	Servizi Automobilistici Jonici (S.A.U.) S.r.l.	ex3	€ 1,77	1.499.593		€ 2.654.279,61	27,5792	€ 2.123.595,05	€ 530.898,00
CS		ex3	€ 1,77	1.516.515		€ 2.684.231,55	27,8904	€ 2.147.558,53	€ 536.889,00





DECRETO n. 1362 del 14 febbraio 2005

**Autolinee: a) Monsoreto-Dinami-Dasà-Vibo Valentia, con diramazione per Arena; b) Calimera-Rombiolo-Campo d'Aviazione. Associazione Temporanea di Imprese «Brosio Francesco-Genco Bruno S.r.l.-Vardè Antonino» con sede a Nicotera (VV). Modifiche concessionali.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

— il telegramma prot. n. 9146 del 15 settembre 2004, mediante il quale il Dipartimento Trasporti, a seguito delle ripetute pressanti richieste dei Sindaci dei Comuni interessati, finalizzate ad assicurare i collegamenti in coincidenza con l'esistente autolinea Monsoreto-Dinami-Reggio Calabria, con diramazione per Villa San Giovanni, esercita dall'azienda Lirosi Autoservizi S.r.l., allo scopo di soddisfare le esigenze di mobilità degli studenti universitari frequentanti le Università di Reggio Calabria e Messina, ha autorizzato in via di urgenza l'Associazione Temporanea di Imprese «Brosio Francesco-Genco Bruno S.r.l.-Vardè Antonino», con sede in Nicotera (VV), nelle more della formalizzazione del presente decreto e del relativo atto concessorio, ad istituire nell'ambito dell'autolinea Monsoreto-Dinami-Dasà-Vibo Valentia, con diramazione per Arena, una coppia di corse sul percorso Arena-Dasà-Acquaro-Limpidi-Melicuccà-Dinami da effettuarsi nei soli giorni di lunedì e venerdì nel periodo scolastico con l'obbligo della coincidenza, all'andata ed al ritorno, con la coppia di corse della citata autolinea esercita dall'Azienda Lirosi Autoservizi s.r.l., prevista in atto in transito da Dinami, all'andata, alle ore 6,10 ed al ritorno alle ore 15,55;

— l'istanza, pervenuta al Dipartimento Trasporti il 27 settembre 2004 ed acquisita agli atti il 4 ottobre 2004, con la quale l'Associazione Temporanea di Imprese «Brosio Francesco - Genco Bruno S.r.l. - Vardè Antonino» ha chiesto di essere autorizzata ad attuare, nell'ambito dell'autolinea Calimera-Rombiolo-Campo d'Aviazione, le seguenti modifiche concessionali:

a) prolungamento al Terminal Bus della città di Vibo Valentia;

b) istituzione di un'ulteriore coppia di corse feriale, nel periodo scolastico, sul percorso intero in coincidenza al Campo d'Aviazione, sia all'andata che al ritorno, con la coppia di corse feriale, nel periodo scolastico, sul percorso intero dell'autolinea Nicotera Marina-Vibo Valentia-Catanzaro, prevista in atto in partenza alle ore 7,15 da Nicotera Marina e alle ore 12,30 da Catanzaro;

precisando che:

— allo stato attuale, l'autobus impiegato per disimpegnare le corse della citata autolinea Calimera-Rombiolo-Campo d'Aviazione, dalle ore 6,20 alle ore 15,20 deve essere parcheggiato lungo la strada in quanto non esiste alcuna area di parcheggio e, quindi, esposto al rischio di danneggiamenti e di furti;

— l'esistente unica coppia di corse risulta insufficiente a soddisfare le esigenze di mobilità dell'utenza residente nei Comuni;

— la lettera datata 26 luglio 2004 - acquisita agli atti del Dipartimento Trasporti il successivo 3 agosto con prot. n. 8429 - mediante la quale il Comune di Filandari ha sollecitato l'istituzione di un servizio automobilistico in coincidenza al Campo di

Aviazione con la coppia di corse sul percorso Nicotera Marina-Vibo Valentia-Catanzaro, in transito dal menzionato Campo di Aviazione, con la corsa di andata, alle ore 8,00.

RITENUTO:

— che la richiesta coppia di corse sul percorso intero dell'autolinea Calimera-Rombiolo-Campo d'Aviazione e richieste modificazioni di esercizio è finalizzata a soddisfare oggettive esigenze di mobilità dell'utenza residente nelle località di Calimera, San Calogero, Rombiolo, Presinaci, Filandari, Arzona e Ionadi;

— che il richiesto prolungamento dell'autolinea in parola al Terminal Bus di Vibo Valentia è finalizzato a garantire il parcheggio dell'autobus disimpegnante le relative corse in un luogo sicuro in modo da sottrarlo ai ventilati rischi di furto o danneggiamento e perciò stesso, non rispondente ad alcuna esigenza di pubblica utilità, considerato, peraltro, che la località Campo di Aviazione risulta essere già collegata con il Terminal Bus di Vibo Valentia con tutte e tre le coppie di corse sul percorso intero in atto autorizzate nell'ambito dell'autolinea Nicotera Marina-Vibo Valentia-Catanzaro in funzione delle quali sono articolate le corse esistenti e quelle oggetto dell'istanza avanzata dall'Associazione Temporanea di Imprese «Brosio Francesco-Genco Bruno S.r.l.-Vardè Antonino»;

— che il richiesto prolungamento al Terminal Bus di Vibo Valentia configura, quindi, un mero recupero di materiale rotabile e che, pertanto, non deve comportare alcun onere per l'Amministrazione Regionale - in ossequio a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 580/2002 - per cui la relativa produzione annua bus x km. dovrà restare a totale carico dell'Associazione Temporanea di Imprese «Brosio Francesco-Genco Bruno S.r.l.-Vardè Antonino»;

PRECISATO:

— che la maggiore produzione annua bus x km. riveniente dalle richieste modifiche concessionali, ad eccezione di quella riveniente dal richiesto prolungamento dell'autolinea Calimera-Rombiolo-Campo d'Aviazione al Terminal Bus di Vibo Valentia, costituisce incremento del programma di esercizio ammesso a contribuzione e che al relativo onere si farà fronte con i fondi a disposizione sullo specifico capitolo di bilancio regionale nei limiti di copertura previsti dall'art. 1 della Legge regionale 13 agosto 2001 n. 18;

CONSIDERATO:

— che la Giunta regionale, con delibera n. 673 del 24 luglio 2001, ha approvato il «Piano operativo delle iniziative che la Regione e gli Enti Locali promuovono, nel periodo 2001-2003, per l'attuazione della riforma del Trasporto Pubblico Locale», nel quale viene precisato, tra l'altro, che «nel periodo transitorio 2001/2003, potrà essere mantenuto l'attuale regime concessorio operando gradualmente modifiche, oltre quelle già previste per il settore, ma non ancora attuate, ai sensi della legislazione vigente, sulla base delle informazioni e monitoraggio dei servizi, che sarà attivato anche con il contributo delle aziende strutturate»;

— che la permanenza dell'attuale regime concessorio, sancita dalla richiamata deliberazione G.R. n. 673/2001, postula, evidentemente, il riferimento alla legge regionale 14 aprile 1986, n. 15 - tuttora in vigore - quale strumento legislativo da utilizzare per far fronte a primarie ed indifferibili esigenze di trasporto alle quali è necessario dare soluzioni adeguate allo scopo di assicurare il diritto alla mobilità delle popolazioni calabresi, segnatamente a lavoratori e studenti, in attesa del completamento del processo di razionalizzazione del trasporto pubblico locale della nostra regione, già in atto;

— che con delibera n. 636 del 14 settembre 2004 la Giunta regionale ha autorizzato il Dipartimento Trasporti a istruire e definire, con precedenza su tutte le altre, nelle more di completa attuazione dell'art. 14 della Legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, in materia di definizione dei servizi minimi, le istanze concernenti modifiche concessionali dei servizi di trasporto pubblico locale finalizzate a soddisfare essenziali esigenze di mobilità verso i più importanti soggetti attrattori di rilevanza regionale;

— che è indubbio che le città di Vibo Valentia e Catanzaro costituiscono poli di attrazione di traffico di primaria importanza e che, pertanto, tutte le effettive esigenze di mobilità verso i due capoluoghi debbono trovare adeguato soddisfacimento;

#### TENUTO CONTO:

— che l'Associazione Temporanea di Imprese «Brosio Francesco-Genco Bruno S.r.l.-Vardè Antonino» possiede tutti i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, per poter gestire servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi delle disposizioni di legge in vigore;

#### VISTI:

— la L.R. 14 aprile 1986, n. 15;

— il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24/6/1999;

— la L.R. 7 agosto 1999, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

#### DECRETA

Per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa, che si intendono tutte richiamate, di:

a) di prendere e dare atto che l'Associazione Temporanea di Imprese «Brosio Francesco-Genco Bruno S.r.l.-Vardè Antonino», con sede a Nicotera (VV), effettua fin dall'inizio dell'anno scolastico 2004/2005, una coppia di corse nei giorni di lunedì e venerdì del periodo scolastico, sul percorso parziale Arena-Dasà-Acquaro-Limpidi-Melicuccà-Dinami dell'autolinea Monsoreto-Dinami-Dasà-Vibo Valentia, con diramazione per Arena;

b) autorizzare l'Associazione Temporanea di Imprese «Brosio Francesco-Genco Bruno S.r.l.-Vardè Antonino», con sede a Nicotera (VV), a:

1. prolungare al Terminal Bus di Vibo Valentia l'autolinea Calimera-Rombiolo-Campo di Aviazione e, contestualmente, prolungare al citato Terminal Bus di Vibo Valentia l'esistente coppia di corse feriale sul percorso intero, con la precisazione che la maggiore produzione annua riveniente da tale prolungamento non comporterà alcun onere per l'Amministrazione regionale, restando la stessa a totale carico della medesima Associazione Temporanea di Imprese;

2. istituire una coppia di corse feriale, nel periodo scolastico, sul percorso intero in coincidenza al Campo di Aviazione, sia all'andata che al ritorno, con la coppia di corse feriale, nel periodo scolastico, sul percorso intero dell'autolinea Nicotera Marina-Vibo Valentia-Catanzaro, prevista in atto in partenza alle ore

7,15 da Nicotera Marina e alle ore 12,30 da Catanzaro, con la precisazione che la maggiore produzione annua riveniente dal prolungamento dal Campo di Aviazione al Terminal Bus di Vibo Valentia non comporterà alcun onere per l'Amministrazione regionale, restando la stessa a totale carico della medesima Associazione Temporanea di Imprese;

c) precisare che la maggiore produzione annua bus x km. riveniente dalle richieste modifiche concessionali, ad eccezione di quella riveniente dal prolungamento dell'autolinea Calimera-Rombiolo-Campo d'Aviazione al Terminal Bus di Vibo Valentia, costituisce incremento del programma di esercizio ammesso a contribuzione e che al relativo onere, si farà fronte con i fondi a disposizione sullo specifico capitolo di bilancio regionale nei limiti di copertura previsti dall'art. 1 della Legge regionale 13 agosto 2001 n. 18;

d) precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla conoscenza, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Antonio Izzo**

DECRETO n. 1364 del 14 febbraio 2005

**Autolinee: a) Guardavalle-Soverato Marina, con diramazioni per località Ciaraone, Santa Caterina dello Ionio, Località San Giorgio, Badolato, Isca sullo Ionio, S. Sostene, Satriano e località Negrello; b) San Sostene-Davoli-Soverato Marina-Catanzaro con diramazioni per lo Scalo F.S. di S. Sostene e Località «Negrello» e deviazione per Chiaranzano. Società Consortile a responsabilità limitata denominata «S.C.A.V. S.r.l.» con sede a Davoli (CZ) (Partita IVA 02464270798). Modifiche concessionali.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

#### VISTE:

— l'istanza in data 30/12/2004, pervenuta al Dipartimento Trasporti il 3/1/2005 ed acquisita agli atti con prot. n. 43 del 10/1/2005, con la quale la Società Consortile a responsabilità limitata «S.C.A.V. S.c.r.l.», con sede in Davoli (CZ), ha chiesto di essere autorizzata ad attuare le seguenti modifiche concessionali:

1. *Autolinea Guardavalle-Soverato Marina, con diramazioni per località Ciarraone, Santa Caterina dello Ionio, Località San Giorgio, Badolato, Isca sullo Ionio, S. Sostene, Satriano e località Negrello:*

a) soppressione della corsa feriale, nel periodo scolastico, sul percorso S. Sostene-Soverato Marina, con diramazione per lo scalo F.S. di S. Sostene, di cui alla lettera s) del programma di esercizio in atto autorizzato;

b) trasformazione in feriale annuale della coppia di corse feriale, nel periodo scolastico, sul percorso Satriano-Soverato Marina, con diramazione per Piazza Immacolata di Satriano;

2. *Autolinea S. Sostene-Davoli-Soverato Marina-Catanzaro con diramazioni per lo Scalo F.S. di S. Sostene e Località «Negrello» e deviazione per Chiaranzano:*

a) Arretramento a S. Sostene di due delle tre coppie di corse feriali i atto previste sul percorso Soverato Marina-Catanzaro, di cui alla lettera s) del programma di esercizio in atto autorizzato;

b) prolungamento a S. Sostene della corsa di ritorno della residua terza coppia di corse feriale sul percorso Soverato Marina-Catanzaro, di cui alla lettera s) del programma di esercizio in atto autorizzato;

c) arretramento a Davoli della corsa di andata della residua coppia di corse feriale in atto autorizzata sul percorso Soverato Marina-Catanzaro, di cui alla lettera s) del programma di esercizio in atto autorizzato;

assumendo che le richieste modificazioni di esercizio tengono conto delle emergenti esigenze di mobilità dell'utenza, con particolare riferimento alla necessità di ripristinare i servizi con origine del traffico a Davoli e San Sostene, per soddisfare la pressante richiesta dell'utenza, storicamente abituata ad utilizzare il mezzo pubblico che si è vista improvvisamente privata di corse rispondenti pienamente alle proprie esigenze ed, in particolare, che la coppia di corse di cui alla lettera b) dell'autolinea indicata al precedente punto 1. deve necessariamente svolgersi tutti i giorni feriali dell'anno, in considerazione del fatto che garantisce da sempre in ore opportune della giornata, il collegamento con Catanzaro e viceversa ed, in special modo nel periodo estivo, in concomitanza con l'incremento della popolazione residente a Satriano, viene utilizzata soprattutto ad uso turistico-balneare, con la precisazione che per non penalizzare l'utenza i collegamenti tra San Sostene, Davoli e Soverato sono stati effettuati in via di fatto anche dopo l'avvenuta attestazione delle stesse a Soverato;

la nota datata 3 gennaio 2005 – acquisita agli atti del Dipartimento Trasporti il successivo 12 gennaio con prot. n. 197 – mediante la quale il Comune di Davoli nel lamentare che in seguito all'avvenuta razionalizzazione dei servizi il capolinea di cinque coppie di corse sul percorso San Sostene-Davoli-Soverato-Catanzaro, sono stati arretrati a Soverato privando i cittadini di Davoli di collegamenti storici con Soverato e Catanzaro, in momenti della giornata in cui partono e rientrano numerosi viaggiatori, soprattutto pendolari, costretti per ragioni di studio, lavoro e salute ad utilizzare quotidianamente i servizi di trasporto pubblico di linea, ha chiesto che vengano ripristinati i collegamenti soppressi che rivestono il carattere di pubblica utilità;

#### RITENUTO:

— di dover aderire alla richiesta avanzata, soprattutto sulla scorta delle motivazioni addotte dal Sindaco del Comune di Davoli che ha sottolineato il carattere di pubblica utilità delle corse di cui è stata disposta l'attestazione a Soverato e che le richieste modificazioni di esercizio sono finalizzate a soddisfare oggettive esigenze di mobilità dell'utenza residente nei Comuni di Davoli e San Sostene, ragione per la quale è stato chiesto, da parte dell'Amministrazione Comunale di Davoli, alla Società Consortile a responsabilità limitata «S.C.A.V. S.c.r.l.» di non interrompere il servizio;

#### EVIDENZIATO:

— che qualora le modificazioni di esercizio in parola dovessero risultare, a seguito dell'attività di monitoraggio che sarà effettuata dal Dipartimento Trasporti, non più rispondenti a concreto ed attuale pubblico interesse, si procederà al ripristino della situazione concessionale antecedente al presente provvedimento, in base a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 580/2002;

#### PRECISATO:

— che la maggiore produzione annua bus x km. riveniente dalle richieste modifiche concessionali costituisce incremento del programma di esercizio ammesso a contribuzione e che al relativo onere, si farà fronte con i fondi a disposizione sullo specifico capitolo di bilancio regionale nei limiti di copertura previsti dall'art. 1 della Legge regionale 13 agosto 2001 n. 18;

#### CONSIDERATO:

— che la Giunta regionale, con delibera n. 673 del 24 luglio 2001, ha approvato il «Piano operativo delle iniziative che la Regione e gli Enti Locali promuovono, nel periodo 2001-2003, per l'attuazione della riforma del Trasporto Pubblico Locale», nel quale viene precisato, tra l'altro, che «nel periodo transitorio 2001/2003, potrà essere mantenuto l'attuale regime concessorio operando gradualmente modifiche, oltre quelle già previste per il settore, ma non ancora attuate, ai sensi della legislazione vigente, sulla base delle informazioni e monitoraggio dei servizi, che sarà attivato anche con il contributo delle aziende strutturate»;

— che la permanenza dell'attuale regime concessorio, sancita dalla richiamata deliberazione G.R. n. 673/2001, postula, evidentemente, il riferimento alla legge regionale 14 aprile 1986, n. 15 – tuttora in vigore – quale strumento legislativo da utilizzare per far fronte a primarie ed indifferibili esigenze di trasporto alle quali è necessario dare soluzioni adeguate allo scopo di assicurare il diritto alla mobilità delle popolazioni calabresi, segnatamente a lavoratori e studenti, in attesa del completamento del processo di razionalizzazione del trasporto pubblico locale della nostra regione, già in atto;

— che con delibera n. 636 del 14 settembre 2004 la Giunta regionale ha autorizzato il Dipartimento Trasporti a istruire e definire, con precedenza su tutte le altre, nelle more di completa attuazione dell'art. 14 della Legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, in materia di definizione dei servizi minimi, le istanze concernenti modifiche concessionali dei servizi di trasporto pubblico locale finalizzate a soddisfare essenziali esigenze di mobilità verso i più importanti soggetti attrattori di rilevanza regionale;

— che è indubbio che le città di Catanzaro costituisca un polo di attrazione di traffico di primaria importanza e che, pertanto, tutte le effettive esigenze di mobilità verso il capoluogo di regione debbono trovare adeguato soddisfacimento;

#### TENUTO CONTO:

— che la Società Consortile a responsabilità limitata «S.C.A.V. S.c.r.l.», con sede in Davoli (CZ), possiede tutti i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, per poter gestire servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi delle disposizioni di legge in vigore;

#### VISTI:

— la L.R. 14 aprile 1986, n. 15;



— il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24/6/1999;

— la L.R. 7 agosto 1999, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

#### DECRETA

Per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa di:

A) autorizzare la Società Consortile a responsabilità limitata «S.C.A.V. S.c.r.l.», con sede in Davoli (CZ), ad attuare le seguenti modificazioni di esercizio, con decorrenza dal giorno successivo alla data di notifica del presente decreto dirigenziale:

*Autolinea Guardavalle-Soverato Marina, con diramazioni per località Ciarraone, Santa Caterina dello Ionio, Località San Giorgio, Badolato, Isca sullo Ionio, S. Sostene, Satriano e località Negrello:*

a) soppressione della corsa feriale, nel periodo scolastico, sul percorso S. Sostene-Soverato Marina, con diramazione per lo scalo F.S. di S. Sostene, di cui alla lettera s) del programma di esercizio in atto autorizzato;

b) trasformazione in feriale annuale della coppia di corse feriale, nel periodo scolastico, sul percorso Satriano-Soverato Marina, con diramazione per Piazza Immacolata di Satriano;

*Autolinea S. Sostene-Davoli-Soverato Marina-Catanzaro con diramazioni per lo Scalo F.S. di S. Sostene e Località «Negrello» e deviazione per Chiaranzano:*

a) arretramento a S. Sostene di due delle tre coppie di corse feriali in atto previste sul percorso Soverato Marina-Catanzaro, di cui alla lettera s) del programma di esercizio in atto autorizzato;

b) prolungamento a S. Sostene della corsa di ritorno della residua coppia di corse feriale sul percorso Soverato Marina-Catanzaro, di cui alla lettera s) del programma di esercizio in atto autorizzato;

c) arretramento a Davoli della corsa di andata della residua coppia di corse feriale in atto autorizzata sul percorso Soverato Marina-Catanzaro, di cui alla lettera s) del programma di esercizio in atto autorizzato;

B) precisare che nel caso in cui dai periodici monitoraggi disposti dal Dipartimento Trasporti le modifiche concessionali di cui alla precedente lettera A) non dovessero rivelarsi rispondenti a concreto ed attuale pubblico interesse, sarà attivata la procedura per ripristinare la situazione concessionale antecedente al presente provvedimento, in base a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 580/2002;

C) precisare, altresì, che la maggiore produzione chilometrica riveniente dalle modifiche concessionali di cui alla precedente lettera A) costituisce incremento del programma di esercizio ammesso a contribuzione e che al relativo onere si farà fronte con i fondi a disposizione sullo specifico capitolo di bilancio regionale nei limiti di copertura previsti dall'art. 1 della Legge regionale 13 agosto 2001 n. 18;

D) precisare, inoltre, che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla conoscenza, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Catanzaro, li 14 febbraio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Antonio Izzo**

DECRETO n. 1407 del 14 febbraio 2005

**Studio di fattibilità finalizzato al recupero a pista ciclabile della tratta dismessa delle Ferrovie della Calabria Crotone Città-Cutro-Petilia Policastro-Bivio Porto-Crotone Porto. Aggiudicazione definitiva.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

##### PREMESSO:

— che, con deliberazione di Giunta n. 649 del 26/8/2003, avente per oggetto «Studio di fattibilità finalizzato al recupero a pista ciclabile della tratta dismessa delle Ferrovie della Calabria Crotone Città-Cutro-Petilia Policastro-Bivio Porto-Crotone Porto», è stato approvato lo schema del Bando di gara per l'aggiudicazione tramite la procedura concorsuale ad evidenza pubblica;

— che, per l'affidamento dell'incarico in oggetto, l'Amministrazione Regionale ha proceduto all'perimento di gara di pubblico incanto, nel rispetto del D.L. 17 marzo 1995, n. 157, e successivi, in Attuazione della Direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi;

— che il bando di gara per lo Studio di Fattibilità in oggetto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 17 del 16/9/2003;

— che, nei termini previsti dal Bando di gara, sono pervenute al Dipartimento n. 9 (nove) offerte tecnico-economiche;

— che con i Decreti Dirigenziali n. 212 di prot. del 12/12/2003 e n. 214 di prot. del 17/12/2003 è stata nominata la Commissione di valutazione delle offerte pervenute;

— che, la Commissione di valutazione, in data 19/1/2005 ha completato le attività di valutazione, trasmettendo con nota n. 526 del 19/1/2005 al Dipartimento i verbali di gara mediante aggiudicazione provvisoria dello Studio di Fattibilità in oggetto in favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti il cui capogruppo è l'Ing. Carmine Marino, viale A. Moro 76 - Rocca di Neto (KR) per l'importo di € 16.000,00 oltre IVA;

##### CONSIDERATO:

— che è necessario procedere all'aggiudicazione definitiva dello Studio di Fattibilità in oggetto;

— che è necessario procedere all'affidamento dei servizi previa sottoscrizione del relativo contratto;

##### VISTO:

— la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della

Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l'articolo 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

— la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

— il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», modificato con D.P.G.R. 206 del 15 dicembre 2000;

#### DECRETA

1. di richiamare ed approvare le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa come parte integrante del presente atto;

2. di prendere atto dei Verbali di gara redatti dalla Commissione di valutazione relativi alla gara esperita il 19/1/2005;

3. di aggiudicare definitivamente lo «Studio di fattibilità finalizzato al recupero a pista ciclabile della tratta dismessa delle Ferrovie della Calabria Crotona Città-Cutro-Petilia Policastro-Bivio Porto-Crotona Porto» al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti il cui Capogruppo è l'Ing. Carmine Marino, viale A. Moro 76 – Rocca di Neto (KR) per l'importo di € 16.000,00 oltre IVA;

4. di approvare lo schema di contratto per l'affidamento dello Studio di Fattibilità di che trattasi;

5. di invitare il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti il cui Capogruppo è l'Ing. Carmine Marino, viale A. Moro 76 – Rocca di Neto (KR) alla stipula contrattuale;

6. di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla conoscenza e, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato.

Catanzaro, lì 14 febbraio 2005

**Avv. Antonio Izzo**

DECRETO n. 1415 del 14 febbraio 2005

**Atto di indirizzo in materia di razionalizzazione del trasporto pubblico locale di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2003, n. 481. Definizione negativa del procedimento amministrativo istruttorio della domanda e dichiarazione di associazione inoltrata in data 22/11/2004 dalle aziende: 1) Sestito Salvatore & Figli S.r.l.; 2) Impresa Individuale Guarnieri Giovanni; 3) S.C.A.V. Società Consortile a responsabilità limitata. Motivi aggiunti ai decreti dirigenziali n. 23388 del 27/12/2004 e n. 23667 del 30/12/2004.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

##### PREMESSO:

— che la Legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni, recependo i principi di economicità ed efficienza, ispiratori del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, ha

avviato la razionalizzazione del sistema del trasporto pubblico calabrese finalizzata al miglioramento dell'offerta dei servizi sotto il profilo quantitativo e qualitativo;

— che l'art. 27, comma 3, della citata L.R. 23/99, al fine di ridurre l'elevato numero di aziende concessionarie esercenti servizi di trasporto pubblico locale (TPL) in Calabria, ha riconosciuto l'erogazione di un contributo straordinario a favore delle imprese che sviluppano una percorrenza annua inferiore a 600.000 chilometri che manifestino l'intenzione di abbandonare l'esercizio del servizio di trasporto;

— che l'art. 27 cit., comma 5, per come modificato dalle leggi regionali nn. 18/2001 e 33/2002, stabilisce, in particolare, che qualora le suddette imprese «non esercitano, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'apposito atto di indirizzo, la facoltà di cui al precedente comma 3, possono continuare ad esercitare a condizione che si associno con altre imprese, in una delle forme di società di capitale previste dal codice civile, anche come Associazione temporanea di imprese, realizzando una unicità di gestione di servizi di entità superiore ad una percorrenza annua di 600.000 chilometri, nell'ambito dei servizi rispettivamente limitrofi e finitimi, che corrisponda agli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo emanato dalla Giunta regionale previo parere conforme della Commissione Consiliare competente da acquisire entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali il parere si intende acquisito favorevolmente»;

— che con deliberazione n. 481 del 30 giugno 2003 – pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria in data 8 luglio 2003 (supplemento straordinario n. 5 al n. 12 dell'1/7/2003) – la Giunta regionale, previo parere conforme della competente Commissione Consiliare, ha approvato l'Atto di indirizzo in materia di razionalizzazione del trasporto pubblico locale (in prosieguo «Atto di indirizzo») previsto dal citato art. 27;

— Che l'Atto di indirizzo, al punto 7, sottolinea che la finitimità dei servizi «va riferita non alla sola materiale connessione delle linee, ma alla loro interdipendenza economica e funzionale, considerata nell'ambito dei servizi del bacino e dell'organizzazione delle linee per direttrici»;

— che l'Atto di indirizzo, al punto 2., stabilisce la procedura per la presentazione delle domande di prosecuzione nell'esercizio associato dei servizi, nonché i presupposti per l'accoglimento della domanda, prevedendo, in particolare, l'onere, per le aziende interessate al raggruppamento, di presentare una proposta del programma di esercizio «coerente con le prescrizioni normative e gli obiettivi indicati in premessa e specificamente alle lettere a), b), c), d) ed e) del preambolo» della richiamata Delibera G.R. contenente l'Atto di indirizzo;

— che lo stesso punto 2 dell'Atto di indirizzo fissa al 7 agosto 2003 (trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione – 8 luglio 2003 – dello stesso Atto di indirizzo sul B.U.R.C.) il termine finale per la presentazione delle domande e dichiarazioni di associazione;

— che ai sensi del punto 5 dell'Atto di indirizzo «le aziende che nel termine di cui al punto 1. (7 agosto 2003, n.d.r.) non manifestino la volontà di abbandonare i servizi né di dichiarare la volontà di associazione nelle forme previste dall'Atto di indirizzo, saranno considerate rinunziatarie, ma senza alcun diritto contributivo, e verrà disposta la revoca dei servizi concessi»;

— che, inoltre, ai sensi del punto 4. dell'Atto di indirizzo, «qualora il procedimento amministrativo, istruttorio della domanda e dichiarazione di associazione, sia definito negativamente le Aziende interessate saranno considerate, anche per gli effetti contributivi, rinunziatarie e verrà disposta la revoca dei servizi concessi»;

— che, ai sensi del punto 7 dell'Atto di indirizzo, l'assegnazione degli autoservizi revocati per effetto del punto 4 del medesimo Atto di indirizzo dovrà effettuarsi «tramite provvedimento regionale che terrà conto degli obiettivi di razionalizzazione del sistema del trasporto pubblico locale, autonomamente o a seguito di esame delle proposte formulate dalle aziende, che saranno individuate dalla Regione, sulla base dei principi oggettivi di assegnazione indicati dalla legge regionale n. 18/2001... tenendo conto dei seguenti elementi oggettivi: — la finitimità dei servizi gestiti dall'impresa subentrante con quelli da assegnare, con la precisazione che la finitimità va riferita non alla sola materiale connessione delle linee, ma alla loro interdipendenza economica e funzionale, considerata nell'ambito dei servizi del bacino e dell'organizzazione delle linee per direttrici; — la maggiore integrazione possibile nei servizi gestiti dall'impresa subentrante di quelli da assegnare, allo scopo di garantire una effettiva razionalizzazione degli stessi servizi e, conseguentemente, la massima economia ed efficienza per fornire all'utenza una migliore offerta dei servizi sotto il profilo qualitativo e quantitativo ed ottenere una più razionale utilizzazione delle risorse»;

— che con deliberazione n. 820 del 3 novembre 2004, la Giunta Regionale ha impartito apposite «Direttive per la conclusione dei procedimenti amministrativi avviati in esecuzione dell'Atto di indirizzo ... e per il rinnovo delle concessioni ex art., 22 della legge regionale 14 aprile 1986, n. 15.», fissando al 31 dicembre 2004 il «termine entro il quale devono concludersi tutti i procedimenti avviati in esecuzione dell'Atto di indirizzo» ed autorizzando il Dipartimento Trasporti a «rinnovare, ex art. 21 della Legge regionale n. 15/1986, le concessioni in scadenza alle sole imprese o aggregazioni tra imprese che, alla data del 31 dicembre 2004, sviluppano una percorrenza annua superiore a 600.000 km.»;

**PRESO ATTO:**

a) che con decreto dirigenziale n. 22863 del 20/12/2004, il cui contenuto si richiama integralmente e fa parte essenziale del presente atto, è stato definito negativamente il procedimento amministrativo istruttorio della domanda e dichiarazione di associazione inoltrate in data 6 agosto 2003 dalle aziende:

- 1) Sestito Salvatore & Figli S.r.l.;
- 2) Ionà Autolinee S.r.l.;
- 3) Impresa Individuale Linee Franco Genco Tours di Franco Genco;
- 4) Impresa Individuale Guarnieri Giovanni;
- 5) Impresa Individuale Passante Ada;
- 6) Impresa Individuale Pettinato Ottavio, acquisite agli atti in pari data con prot. n. 8953;

b) che con decreto dirigenziale n. 23388 del 27/12/2004, il cui contenuto si richiama integralmente e fa parte essenziale del presente atto, è stato definito negativamente, per inosservanza dei termini perentori fissati dai punti 1. e 2. dell'Atto di indirizzo, il procedimento amministrativo inerente:

— alle istanze in data 19/11/2004, acquisite agli atti del Dipartimento Trasporti con prot. n. 12.453 e n. 12.454 dell'1/12/2004, con le quali le imprese Sestito Salvatore & Figli S.r.l. e Guarnieri Giovanni hanno chiesto al Dipartimento Trasporti di voler autorizzare, «in alternativa alla domanda precedentemente presentata» in data 6 agosto 2003, l'inserimento delle medesime imprese «in altra aggregazione di impresa e precisamente nella Società Consortile S.C.A.V. a r.l.»;

— alla domanda e dichiarazione di prosecuzione nell'esercizio associato dei servizi inoltrata in data 22/11/2004 dalle imprese Sestito Salvatore & Figli S.r.l.; Guarnieri Giovanni e S.C.A.V. S.c.r.l., attraverso l'ingresso delle prime due imprese in quest'ultima società consortile ed il trasferimento, alla medesima S.C.A.V. S.c.r.l., dei relativi rapporti concessori, acquisita agli atti del Dipartimento Trasporti con prot. n. 12.438 dell'1/12/2004;

c) che col decreto dirigenziale di cui alla precedente lettera b) è stata disposta la revoca, con decorrenza 1 gennaio 2005, dei servizi di linea eserciti dalle imprese: 1) Sestito Salvatore & Figli S.r.l. e 2) Guarnieri Giovanni e precisamente delle seguenti autolinee regionali:

1) Sestito Salvatore & Figli S.r.l.:

1. Cirò Marina–Cirò, con diramazione per Cirò Marina Piazza Diaz;

2. Cirò–Crotone;

3. Melissa–Chiusi di Melissa–Stazione F.S. di Torre Melissa, con diramazione per Cirò Marina;

4. Crucoli – Stazione F.S. di Crucoli con prolungamento per Cariat Marina;

5. Cirò–Torretta di Crucoli;

6. Melissa–Chiusi di Melissa–Crotone;

7. Crucoli–Torre di Melissa–Crotone, con diramazioni per Torretta di Crucoli Cirò Marina;

8. Crucoli–Catanzaro, con diramazione per Torretta di Crucoli;

2) Guarnieri Giovanni:

1. Simeri Cricchi–Catanzaro Lido, con diramazioni per Simeri, Simeri Mare Villaggio Robinson e Roccani;

d) che la revoca dei servizi di cui alla precedente lettera c) è stata disposta:

— in primo luogo, ai sensi e per gli effetti del punto 4 dell'Atto di indirizzo, nonché,

— in secondo luogo, per scadenza novennale delle concessioni, già fissata al 31/12/2004 dai seguenti provvedimenti ed atti:

1) per l'impresa Sestito Salvatore & Figli S.r.l.:

— dalla deliberazione della G.R. n. 8354 del 9/12/1996 (con cui sono state rinnovate per il periodo 1 gennaio 1996-31 dicembre 2004 le otto concessioni già scadute al 31/12/1995);

— dai relativi disciplinari di concessione prot. nn. Dal 7312 al 7319 del 4/10/2001 firmati tutti per accettazione dall'impresa concessionaria;

2) per l'impresa Guarnieri Giovanni:

— dalla deliberazione della G.R. n. 8369 del 9/12/1996 (con cui è stata rinnovata per il periodo 1 gennaio 1996-31 dicembre 2004 la concessione già scaduta al 31/12/1995);

— dal relativo disciplinare di concessione prot. n. 5741 del 18/7/2001 firmato per accettazione dall'impresa concessionaria;



e ciò in esecuzione della Deliberazione n. 820 del 3/11/2004 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il Dipartimento Trasporti a «rinnovare, ex art. 21 della Legge regionale n. 15/1986, le concessioni in scadenza alle sole imprese o aggregazioni tra imprese che, alla data del 31 dicembre 2004, sviluppano una percorrenza annua superiore a 600.000 km.»;

e) che con decreto dirigenziale n. 23667 del 30/12/2004, il cui contenuto si richiama integralmente e fa parte essenziale del presente atto, gli autoservizi revocati alle citate aziende Sestito Salvatore & Figli S.r.l. e Guarnieri Giovanni col decreto dirigenziale di cui alla precedente lettera b), sono stati assegnati, previa razionalizzazione, ai sensi e per gli effetti del punto 7 dell'Atto di indirizzo, sulla base dei principi oggettivi di assegnazione indicati dalla Legge regionale n. 18/2001 e richiamati nello stesso Atto di indirizzo, all'Impresa Romano Autolinee Regionali S.p.A., con sede in Crotona;

#### RILEVATO:

— che le imprese Sestito Salvatore & Figli S.r.l. e Guarnieri Giovanni hanno proposto ricorso al T.A.R. della Calabria per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei predetti decreti dirigenziali n. 23388 del 27/12/2004 e n. 23667 del 30/12/2004, nonché della sopra richiamata Deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2004, n. 820;

— che, tra le altre eccezioni sollevate, viene in particolare sottolineata «l'incongruenza di avere aumentato, attraverso il provvedimento adottato, l'onere economico gravante sulla Regione per l'esercizio dei servizi trasferiti»;

— che, con riferimento al ricorso in parola, il T.A.R. della Calabria, nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2005, con Ordinanza n. 19/2005, ha respinto l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati «atteso che il ricorso appare prima facie infondato, avuto riguardo alla circostanza che all'interno della compagine di associazione stabilita tra la ricorrente e le consociate con la domanda del 6 agosto 2003 non sembra sussistere accordo circa l'associazione dell'impresa S.C.A.V., come manifestato dall'opposizione dell'impresa individuale Passante Ada e dell'impresa individuale Linee Franco Genco Tours di Franco Genco, laddove l'esercizio in forma societaria o come associazione temporanea di imprese che unitariamente comunque superino il limite di 600.00 km annuo è prodromico al mantenimento in servizio delle imprese che esercitano il TPL», così confermando la tesi sostenuta dal Dipartimento Trasporti nei decreti dirigenziali impugnati, laddove si afferma che l'istanza di aggregazione finalizzata all'ingresso delle imprese Sestito Salvatore & Figli S.r.l. e Guarnieri Giovanni nell'ambito della S.C.A.V. S.c.r.l. non è configurabile come modificativa della domanda di associazione in A.T.I. inoltrata dalla medesima Sestito Salvatore & Figli S.r.l. + 5 in data 6 agosto 2003 in quanto alla stessa istanza di aggregazione non hanno aderito tutti i soggetti sottoscrittori della predetta domanda di associazione in A.T.I., ma costituisce una nuova domanda di aggregazione, alternativa a quella presentata in data 6 agosto 2003, presentata oltre il termine ultimo fissato dall'Atto di indirizzo (cfr. pag. 5 decreto dirigenziale n. 23388 del 27/12/2004);

#### EVIDENZIATO:

— che col citato decreto dirigenziale n. 23388 del 27/12/2004 si è ritenuto «superfluo, stante il motivo assorbente per l'accelerata inosservanza dei termini prescrittivi di cui sopra, esprimere... Qualsivoglia valutazione di merito sulla richiamata proposta di aggregazione, sia in ordine all'esistenza o meno dei presupposti di «finitimità» e «limitofità» dei servizi eserciti dalle imprese istanti, sia in ordine alla proposta di razionalizzazione dei medesimi servizi contenuta nel Piano d'impresa» (cfr. pag. 6 decreto dirigenziale n. 23388 del 27/12/2004);

#### RITENUTO:

— che, alla luce delle eccezioni di illegittimità sollevate in sede giurisdizionale dalle imprese Sestito Salvatore & Figli S.r.l. e Guarnieri Giovanni, è opportuno integrare il richiamato decreto dirigenziale n. 23388 del 27/12/2004 con apposite valutazioni di merito sulla più volte citata istanza di aggregazione di dette imprese nell'ambito della S.C.A.V. S.c.r.l., sia in ordine all'esistenza o meno dei presupposti di «finitimità» e «limitofità» dei servizi eserciti dalle imprese istanti, sia in ordine alla proposta di razionalizzazione dei medesimi servizi contenuta nel Piano d'impresa;

— che, nel caso di specie, l'istanza di aggregazione in parola deve essere rigettata, oltre che per le (assorbenti) motivazioni già rappresentate nel decreto dirigenziale n. 23388 del 27/12/2004, anche:

— per la mancanza del presupposto di «finitimità» dei servizi eserciti dalle imprese istanti;

— per incoerenza del programma di esercizio proposto con le prescrizioni normative e gli obiettivi indicati alle lettere b), c), d) ed e) del preambolo della citata delibera G.R. n. 481/2003 contenente l'Atto di indirizzo;

— per incoerenza della domanda agli obiettivi economico/contributivi fissati dall'Atto di indirizzo;

— ed, infine, per incoerenza programmatica con il Piano Regionale dei Trasporti;

EVIDENZIATO, in particolare, sulla scorta dell'istruttoria compiuta dal competente Ufficio Autolinee:

— con riferimento alla mancanza del presupposto di «finitimità» dei servizi eserciti dalle imprese istanti:

a) che la finitimità dei servizi, come già sottolineato in premessa al presente decreto, «va riferita non alla sola materiale connessione delle linee, ma alla loro interdipendenza economica e funzionale, considerata nell'ambito dei servizi del bacino e dell'organizzazione delle linee per direttrici» (cfr. p. 7 Atto di indirizzo);

b) che, nel caso di specie, il presupposto della «finitimità», nel significato sopra richiamato, era del tutto inesistente, in quanto le imprese Sestito Salvatore & Figli S.r.l. e Guarnieri Giovanni operavano in bacini e soprattutto su direttrici di traffico completamente diverse (rectius opposte) da quelle in cui opera la S.C.A.V. S.c.r.l.;

c) che, infatti, mentre la S.C.A.V. S.c.r.l. esercita autoservizi di linea lungo la fascia ionica che va da Locri a Soverato fino a Catanzaro (quindi all'interno dei bacini di traffico di Reggio Calabria e Catanzaro) su una direttrice di traffico che si estende per circa 95 chilometri, le imprese Sestito Salvatore & Figli S.r.l. e Guarnieri Giovanni esercitavano autoservizi di linea che si sviluppano, nel loro insieme, lungo l'opposta fascia ionica che va da Cariati Marina a Crotona fino a Catanzaro (quindi all'interno dei bacini di Cosenza, Crotona e Catanzaro) su una direttrice di traffico che si estende per circa 150 chilometri;

d) che pertanto nessuna sovrapposizione esiste tra i servizi già eserciti dalle imprese Sestito Salvatore & Figli S.r.l. e Guarnieri Giovanni e quelli eserciti dalla S.C.A.V. S.c.r.l., tale da poter realizzare una «effettiva razionalizzazione degli stessi servizi e, conseguentemente, garantire la massima economia ed efficienza per fornire all'utenza una migliore offerta dei servizi sotto il profilo qualitativo e quantitativo ed ottenere una più razionale utilizzazione delle risorse» (cfr. p. 7 Atto di indirizzo);

e) che, in particolare, le irrисorie sovrapposizioni sulle tratte finali Catanzaro Lido-Catanzaro (dieci chilometri) e Santa Maria di Catanzaro-Catanzaro (cinque chilometri) esistenti tra i servizi eserciti dalla S.C.A.V. S.c.r.l. e quelli già eserciti, rispettivamente, dall'impresa Guarnieri Giovanni e dalla Sestito Salvatore & Figli S.r.l. sono:

1. per un verso, assolutamente trascurabili in confronto all'estensione della rete dei servizi affidati, da una parte, alla S.C.A.V. S.c.r.l. e, dall'altra, alle imprese Sestito Salvatore & Figli S.r.l. e Guarnieri Giovanni;

2. per l'altro, assolutamente inutili ai fini di una qualsivoglia ipotesi di razionalizzazione dei relativi servizi extraurbani, in quanto insistono esclusivamente su una tratta urbana della Città di Catanzaro, che, tra l'altro, è servita da numerosi servizi di trasporto pubblico urbano: automobilistico (Azienda per la Mobilità di Catanzaro), ferroviario (Ferrovie della Calabria) e finanche funiviario (Funicolare di Catanzaro);

f) che, pertanto, nessuna interdipendenza economica e funzionale è riscontrabile tra i servizi già eserciti dalle imprese Sestito Salvatore & Figli S.r.l. e Guarnieri Giovanni e quelli eserciti dalla S.C.A.V. S.c.r.l., ragion per cui, nessuna ipotesi di integrazione vettoriale e/o tariffaria avrebbe mai potuto realizzarsi tra i medesimi;

— con riferimento al programma di esercizio proposto:

a) che l'azione di «razionalizzazione» proposta dalle imprese istanti prevede una riduzione della produzione chilometrica, sugli autoservizi già eserciti dalle imprese Sestito Salvatore & Figli S.r.l. e Guarnieri Giovanni, di soli 4.183 busxkm/anno, corrispondente allo 0,7% circa della percorrenza annua di dette imprese (pari, complessivamente, a 574.591 busxkm/anno, calcolata a preventivo 2004); mentre, l'azione di razionalizzazione operata dal Dipartimento Trasporti con il decreto dirigenziale sopra richiamato n. 23.667 del 30/12/2004, ha consentito di realizzare una riduzione della produzione chilometrica, sulle medesime autolinee, pari a complessivi 157.748,000 busxkm/anno, corrispondente al 27,45% della percorrenza annua originariamente sviluppata dalle imprese Sestito Salvatore & Figli S.r.l. e Guarnieri Giovanni;

b) che la proposta di razionalizzazione di cui alla precedente lettera a) si limita, sostanzialmente, a sopprimere pochissime corse, su brevissimi tratti, non più rispondenti a concreto ed attuale pubblico interesse;

c) che il programma di esercizio proposto non realizza, pertanto, i principali obiettivi di razionalizzazione del sistema, ed in particolare:

1. non elimina dalla rete alcuna sovrapposizione, parallelismo e concorrenzialità tra i diversi vettori, ovvero tra i diversi servizi eserciti dalle singole imprese, né mira all'eliminazione dei servizi a bassissimo contenuto di traffico, che non siano funzionali all'efficacia ed all'efficienza della rete;

2. non propone alcuna integrazione tra le diverse modalità di trasporto;

3. non mira al contenimento dell'ammontare dei contributi da erogare alle singole aziende in funzione della razionalizzazione dei servizi stessi;

— con riferimento al profilo economico/contributivo di cui al punto 3 della precedente lettera c):

1. l'eventuale approvazione della domanda di adesione alla S.C.A.V. S.c.r.l. delle imprese Sestito Salvatore & Figli S.r.l. e Guarnieri Giovanni e del relativo programma di esercizio contenuto nel piano d'impresa, avrebbe:

— determinato il trasferimento alla S.C.A.V. S.c.r.l. di concessioni di servizi con percorrenza pari a 570.408 busxkm/anno (infatti, a causa della mancanza di «limitofità» e quindi di sovrapposizione delle autolinee, non sarebbe stato possibile razionalizzare alcunché);

— determinato il superamento della fascia dimensionale contributiva (ex L.R. 18/2001) da parte della S.C.A.V. S.c.r.l. (che attualmente, con 803.932 busxkm/anno a preventivo 2004, è attestata nella 2<sup>a</sup> fascia, per la quale è previsto un contributo pari a 1,56 €/km. da ricondurre nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio; mentre, per la 3<sup>a</sup> fascia, nella quale la medesima società consortile si sarebbe attestata in caso di definizione positiva del procedimento de quo con 1.374.340 busxkm/anno, è previsto un contributo pari a 1,77 €/km. da ricondurre sempre nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio);

— generato il diritto della S.C.A.V. S.c.r.l. a percepire dall'Amministrazione Regionale una maggiore contribuzione di € 1.178.447,90/anno — da ricondurre nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio — rispetto a quella percepita nel corso dell'anno 2004;

2. contrariamente a quanto affermato dalle imprese Sestito Salvatore & Figli S.r.l. e Guarnieri Giovanni nel ricorso al T.A.R. di cui si è fatto cenno in narrativa, l'onere economico gravante sulla Regione a seguito dell'assegnazione, previa razionalizzazione, delle autolinee in parola alla Romano Autolinee S.p.A., non è affatto aumentato;

3. in particolare, la Romano Autolinee Regionali S.p.A. per l'esercizio delle autolinee ad essa assegnate, previa razionalizzazione, con decreto dirigenziale 23667 del 30/12/2004, revocate alle imprese Sestito Salvatore & Figli S.r.l. e Guarnieri Giovanni con decreto dirigenziale n. 23388 del 27/12/2004, percepirà dall'Amministrazione Regionale una maggiore contribuzione di € 833.686,00/anno — da ricondurre nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio — rispetto a quella percepita nel corso dell'anno 2004, inferiore di € 344.761,9 rispetto a quella che avrebbe percepito la S.C.A.V. S.c.r.l. in caso di approvazione dell'istanza di aggregazione in parola;

4. in ogni caso, i contributi di esercizio spettanti alle imprese esercenti servizi di T.P.L., ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L.R. 18/2001, come già detto, vengono erogati sempre «nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio», per cui, l'aumento degli oneri contributi a favore di una azienda non si traduce in aumento della spesa per l'Amministrazione Regionale, ma determina una corrispondente, proporzionale, diminuzione dei contributi da erogare a tutte le altre imprese concessionarie operanti nel settore;

— con riferimento alla richiamata incoerenza programmatica rispetto al Piano Regionale dei Trasporti, l'eventuale adesione alla S.C.A.V. S.c.r.l. delle imprese Sestito Salvatore & Figli S.r.l. e Guarnieri Giovanni avrebbe determinato:

1. la costituzione di un soggetto concessionario di servizi di trasporto con un programma esteso su più bacini di traffico per come definiti dal Piano Regionale dei Trasporti pubblicato sul BUR Calabria dell'11 aprile 1997 e con diverse e contrapposte origini di traffico;

2. l'esplicita incoerenza programmatica con la delimitazione dei bacini di traffico vigente, che, ai sensi del vigente PRT, «...costituisce una base di riferimento sia per la predisposizione dei

piani provinciali di trasporto sia ai fini della razionalizzazione della rete dei servizi e della organizzazione delle attività di gestione (imprese, strutture, depositi, ecc.);»;

#### RIBADITO:

— che il presente decreto non genera alcun ulteriore effetto rispetto a quelli già prodotti dai più volte citati decreti dirigenziali n. 23388 del 27/12/2005 e n. 23667 del 30/12/2004, ma viene adottato ad integrazione degli stessi al solo fine di definire negativamente, anche nel merito, il procedimento istruttorio della domanda e dichiarazione di aggregazione inoltrata in data 22/11/2004 dalle aziende Sestito Salvatore & Figli S.r.l.; Impresa Individuale Guarnieri Giovanni e S.C.A.V. Società Consortile a responsabilità limitata, già conclusosi negativamente «per inosservanza dei termini perentori fissati dai punti 1. e 2. dell'Atto di indirizzo» con l'adozione del richiamato decreto dirigenziale n. 23388 del 27/12/2004;

#### VISTI:

— il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24/6/1999;

— la L.R. 14 aprile 1986, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni;

— la L.R. 7 agosto 1999, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni;

— la L.R. 2 maggio 2001, n. 7;

— la L.R. 13 agosto 2001, n. 18;

— la Deliberazione della Giunta regionale n. 481 del 30 giugno 2003;

— la Deliberazione della Giunta regionale n. 820 del 3 novembre 2004;

#### DECRETA

A) di richiamare ed approvare le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa;

B) di confermare, in particolare, tutte le considerazioni e le motivazioni espresse nei decreti dirigenziali n. 23388 del 27/12/2005 e n. 23667 del 30/12/2004;

C) di definire negativamente, anche nel merito, per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportate, il procedimento istruttorio della domanda e dichiarazione di aggregazione inoltrata in data 22/11/2004 dalle aziende Sestito Salvatore & Figli S.r.l.; Impresa Individuale Guarnieri Giovanni e S.C.A.V. Società Consortile a responsabilità limitata, già conclusosi negativamente «per inosservanza dei termini perentori fissati dai punti 1. e 2. dell'Atto di indirizzo» con l'adozione del decreto dirigenziale n. 23388 del 27/12/2004 di cui alla precedente lettera B);

D) di precisare che il presente decreto non genera alcun ulteriore effetto rispetto a quelli già prodotti dai decreti dirigenziali n. 23388 del 27/12/2005 e n. 23667 del 30/12/2004, ma viene adottato ad integrazione degli stessi al solo fine di cui alla precedente lettera C);

D) di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla conoscenza e, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato.

Catanzaro, li 14 febbraio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Antonio Izzo**

DECRETO n. 1769 del 18 febbraio 2005

**Iniziativa di promozione della mobilità ciclistica in funzione integrata con i mezzi di trasporto pubblico locale. Legge regionale 30 ottobre 2003, n. 16. Nomina Commissione di valutazione.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

#### PREMESSO:

— che l'art. 5 della Legge regionale 22 novembre 2002, n. 48, ha istituito nel bilancio d'esercizio una specifica previsione di spesa destinata al finanziamento di iniziative dirette a promuovere l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto;

— che la legge 19 ottobre 1998 n. 366 recante «Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica», autorizza le Regioni a Statuto ordinario a contrarre mutuo o altra operazione finanziaria, nei limiti della quota a ciascuno assegnata, per il finanziamento di mobilità ciclistica e di reti di percorsi ciclabili integrati, con oneri assunti dallo Stato mediante un contributo quindicennale;

— che, con Legge regionale 30 ottobre 2003, n. 16 «Incentivazione del trasporto ciclistico in Calabria», la Regione Calabria ha emanato le norme per lo sviluppo della mobilità ciclistica allo scopo di incentivare l'uso della bicicletta:

— nei centri abitati come mezzo di trasporto quotidiano con particolare riferimento ai centri storici e ove è vietato l'uso dell'autoveicolo;

— nei parchi urbani, lungo i corsi d'acqua e nelle aree destinate a parco e riserve naturali, come mezzo di circolazione nel rispetto delle caratteristiche ambientali;

— nella viabilità extraurbana come mezzo di collegamento tra Comuni;

— che l'art. 11 prevede, inoltre, l'attuazione di attività di promozione dell'uso della bicicletta come mezzo ordinario di trasporto;

#### PRESO ATTO:

— che, in attuazione della legge n. 366/98 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha già approvato e finanziato il 1° e 2° Piano regionale sulla mobilità ciclistica;

— che in esecuzione dei citati piani sono stati già realizzati in Calabria circa 240 km di piste e percorsi ciclabili e altri 260 km sono attualmente in corso di realizzazione;



## RITENUTO:

— che per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla Legge n. 366/98 e dalla Legge regionale n. 16/2003 sia opportuno avviare iniziative connesse di promozione tra l'utilizzo del mezzo pubblico e della bicicletta in funzione di trasporto pubblico integrato;

— che l'azione promozionale dovrà conseguire i seguenti obiettivi:

— favorire sul territorio lo sviluppo della mobilità a basso costo ambientale e sociale;

— favorire il decongestionamento delle aree urbane interessate a intenso traffico di mezzi privati;

— promuovere l'utilizzo dei sistemi integrati di trasporto e in particolare l'uso della bicicletta in integrazione del sistema pubblico di trasporto o in alternativa al mezzo privato;

— che gli obiettivi sopra indicati possano essere conseguiti tramite una campagna di promozione dell'uso della bicicletta in funzione integrata con i servizi di trasporto pubblico locale e in alternativa con l'uso dei mezzi privati;

## CONSIDERATO:

— di procedere all'affidamento dell'incarico di esecuzione di una campagna promozionale dell'uso della bicicletta in funzione integrata con l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, tramite trattativa privata a procedura ristretta e nelle forme d'urgenza avviata con almeno cinque aziende operanti nel settore della pubblicità e della promozione, tramite aggiudicazione secondo il metodo dell'offerta più vantaggiosa valutata da una apposita commissione e sulla base di proposte tecnico-economiche corredate di cronoprogramma attuativo;

## VISTO:

— l'art. 10 della Legge regionale 7 agosto 1999, n. 23;

— la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

— la delibera della Giunta regionale n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

— il Decreto Dirigenziale n. 181 del 13 gennaio 2005 con il quale veniva autorizzata una trattativa privata a procedura ristretta e nelle forme di urgenza per l'affidamento dell'incarico di progettazione ed esecuzione di una campagna promozionale dell'uso della bicicletta in funzione integrata con l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico;

## CONSIDERATO:

— che con nota n. 365 di prot. del 14/1/2005 sono state inviate n. 9 (nove) società a presentare offerta;

— che nel termine indicato del 7 febbraio 2005 sono pervenute n. 4 (quattro) offerte;

— che si rende necessaria la nomina di una Commissione per la valutazione delle offerte pervenute;

## DECRETA

Di richiamare e approvare preambolo, narrativa e motivazioni come parte integrante del presente atto.

Di nominare la Commissione di valutazione delle offerte pervenute relative alle «Iniziativa di promozione della mobilità ciclistica in funzione integrata con i mezzi di trasporto pubblico locale. Legge regionale 30 ottobre 2003, n., 16» così composta:

— Dirigente Generale del Dipartimento, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

— Arch. Antonino Alizzi – Funzionario del Dipartimento;

— Sig. Giovanni Accorinti – Funzionario del Dipartimento;

— Geom. Domenico Cosco – Dipendente del Dipartimento con funzioni di Segretario;

Di precisare che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al Tar della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla conoscenza e, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato.

Catanzaro, li 18 febbraio 2005

**Avv. Antonio Izzo**

DECRETO n. 1779 del 18/2/2005

**Studio di fattibilità finalizzato al recupero a pista ciclabile della tratta dismessa della Ferrovia della Calabria nel tratto Soverato, Chiaravalle, Serra S. Bruno; Vibo, Pizzo, Maierato, Mileto; Marina di Gioiosa, Mammola. Aggiudicazione definitiva.**

IL DIRIGENTE GENERALE

## PREMESSO:

— che, con deliberazione di Giunta n. 650 del 26/8/2003, avente per oggetto «Studio di fattibilità finalizzato al recupero a pista ciclabile della tratta dismessa della Ferrovia della Calabria nel tratto Soverato Chiaravalle Serra S. Bruno; Vibo Pizzo Maierato Mileto; Marina di Gioiosa Mammola» è stato approvato lo schema del bando di gara per l'aggiudicazione tramite la procedura concorsuale ad evidenza pubblica;

— che, per l'affidamento dell'incarico in oggetto, l'Amministrazione Regionale ha proceduto all'esperimento di gara di pubblico incanto, nel rispetto del D.L. 17 marzo 1995, n. 157, e successivi, in Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi;

— che il bando di gara per lo Studio di Fattibilità in oggetto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 17 del 16/9/2003;

— che, nei termini previsti dal Bando di gara, sono pervenute al Dipartimento n. 10 (dieci) offerte tecnico-economiche;

— che con i Decreti Dirigenziali n. 210 di prot. del 12/12/2003 e n. 215 di prot. del 17/12/2003 è stata nominata la Commissione di valutazione delle offerte pervenute;

— che, la Commissione di valutazione, in data 26/2/04 ha completato le attività di valutazione, trasmettendo al Dipartimento i verbali di gara mediante aggiudicazione provvisoria dello Studio di Fattibilità in oggetto in favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti rappresentato dall'Arch. Luca Pasquali, c/o Archingegno Corso Garibaldi 78 – 87012 Castrovillari (CS) per l'importo di € 27.450,00 oltre IVA;

#### CONSIDERATO:

— che è necessario procedere all'aggiudicazione definitiva dello Studio di Fattibilità in oggetto;

— che è necessario procedere all'affidamento dei servizi previa sottoscrizione del relativo contratto;

#### VISTO:

— la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l'articolo 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

— la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

— il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», modificato con D.P.G.R. 206 del 15 dicembre 2000;

#### DECRETA

1. di richiamare ed approvare le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa come parte integrante del presente atto;

2. di prendere atto dei Verbali di gara redatti dalla Commissione di valutazione relativi alla gara esperita il 26/2/2004;

3. di aggiudicare definitivamente lo «Studio di fattibilità finalizzato al recupero a pista ciclabile della tratta dismessa della Ferrovia della Calabria nel tratto Soverato Chiaravalle Serra S. Bruno; Vibo Pizzo Maierato Mileto; Marina di Gioiosa Mamola» al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti rappresentato dall'Arch. Luca Pasquali, c/o Archingegno Corso Garibaldi 78 – 87012 Castrovillari (CS) per l'importo di € 27.450,00 oltre IVA;

4. di approvare lo schema di contratto per l'affidamento dello Studio di Fattibilità di che trattasi;

5. di invitare il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti rappresentato dall'Arch. Luca Pasquali, c/o Archingegno Corso Garibaldi 78 – 87012 Castrovillari (CS) alla stipula contrattuale;

6. di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla conoscenza e, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato.

Catanzaro, li 18 febbraio 2005

**Avv. Antonio Izzo**

DECRETO n. 1780 del 18 febbraio 2005

**Trasferimento a Ferrovie della Calabria S.r.l. delle risorse necessarie ad assicurare l'esercizio dei servizi di cui all'Accordo di Programma stipulato in data 11 febbraio 2000 tra Regione Calabria e Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 422/97, ed affidati con decreto dirigenziale 6 luglio 2001, n. 6561. Liquidazione della quarta trimestralità del 2004.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'AdP stipulato tra Regione Calabria e Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 11 febbraio 2000 che disciplina, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 422/97, le modalità di trasferimento dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione alla Regione delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti i servizi in atto eserciti dalla Gestione Commissariale delle Ferrovie della Calabria, oggi Ferrovie della Calabria S.r.l.;

VISTO il DPCM 16 novembre 2000 con il quale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 422/97, viene data attuazione ai conferimenti delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 8 dello stesso ed alla attribuzione delle relative risorse;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10/4/2001, n. 305 avente per oggetto: «Delega alla Regione delle funzioni e compiti di programmazione e di amministrazione inerenti l'ex Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie della Calabria: AdP di cui all'art. 8 del D.Lgs. 422/97 e successive modificazioni. Adempimenti relativi», con la quale, tra l'altro, si stabilisce:

1. di dare attuazione a quanto disposto dal sopra richiamato DPCM 16 novembre 2000;

2. di affidare a Ferrovie della Calabria S.r.l. l'esercizio di tutti i servizi ferroviari ed automobilistici indicati nell'allegato «1» all'Accordo di Programma stipulato in data 11/2/2000 tra Ministero dei Trasporti e Regione Calabria, riconoscendone la decorrenza dal 1° gennaio 2001;

3. di autorizzare il Dipartimento Trasporti a predisporre, di concerto con Ferrovie della Calabria S.r.l., lo schema di contratto di servizio;

4. di autorizzare il Dipartimento Trasporti ad erogare le somme dovute, nei limiti di quelle effettivamente trasferite dallo Stato, anche prima della stipula del contratto di servizio, nei limiti di disponibilità ed esecutività del bilancio;

VISTO il provvedimento iscritto nel Registro dei decreti e dei Dirigenti della Regione Calabria al n. 6561 del 6 luglio 2001 con il quale è stato affidato a Ferrovie della Calabria l'esercizio dei servizi automobilistici e ferroviari di cui all'allegato «1» all'AdP sopra richiamato;

DATO ATTO che il contratto di servizio sperimentale relativo al 2001 è stato stipulato e quello relativo agli anni successivi è in fase di determinazione tecnica;

VISTO il sopra richiamato DPCM 16 novembre 2000 che, all'art. 2, 1° comma, dispone che le risorse finanziarie vengano trasferite alle regioni con cadenza trimestrale entro il 15 del mese successivo a ciascun trimestre;

VISTI i decreti dell'Ispettore Generale Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle Finanze – n. 0014253 e 0014460 ambedue del 17/2/2004 con i quali è stata disposta l'assegnazione a favore di questa Re-

gione delle somme rispettivamente di € 2.909.201,71 e di € 40.831.824,85, per un totale di € 43.741.026,56 in relazione alle funzioni conferite in materia di trasporto pubblico locale ai sensi degli artt. 8 e 12 del decreto lgs. 422/97 dando atto che detta somma è comprensiva delle quote relative all'esercizio, all'IRAP, al mantenimento in efficienza (fondo comune l.s. 297/78) ed alle spese di funzionamento;

DATO ATTO che con proprio decreto 27 maggio 2004, n. 7561 è stato disposto l'impegno delle suddette somme e si è disposta l'erogazione a favore di F.C. s.r.l. della prima trimestralità per € 10.917.640,19 comprensiva delle quote per esercizio (€ 9.802.997,52), per IRAP (€ 387.342,67), per fondo comune, ex legge 297/78 (€ 727.300,00), con ulteriore proprio decreto 11 agosto 2004, n. 13445 si è disposta l'erogazione, sempre a favore di F.C. s.r.l., della seconda trimestralità per € 10.917.640,19 comprensiva sempre delle quote per esercizio (€ 9.802.997,52), per IRAP (€ 387.342,67) e per fondo comune (€ 727.300,00) e con decreto 29 novembre 2004, n. 20416 si è disposta l'erogazione della terza trimestralità per € 10.917.640,00 comprensiva sempre delle quote per esercizio (€ 9.802.997,33), per IRAP (€ 387.342,67) e per fondo comune (€ 727.300,00);

VISTI i decreti dell'Ispectore Generale Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ufficio X – nn. 116450 e 116451 rispettivamente dell'11 e del 9 novembre 2004 con i quali è stato autorizzato il pagamento a favore di questa Regione delle somme di € 727.301,71 e di € 10.207.956,85 e, per un totale di € 10.935.258,56 corrispondenti alle quote di esercizio, IRAP, fondo comune e spese di funzionamento relative alla quarta trimestralità del 2004;

RITENUTO dover erogare a Ferrovie della Calabria S.r.l. la somma trasferita dallo Stato, nelle more della stipula del contratto, e per come previsto dalla sopra richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 305/2001;

VISTO il decreto lg.vo 422/97 nel testo modificato dal decreto lg.vo 400/99;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2004, n. 35 recante «Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2005»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 avente per oggetto «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione», e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2002, n. 927, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti;

#### DECRETA

La premessa fa parte integrante del dispositivo del presente provvedimento;

1. di disporre la liquidazione ed erogazione della somma di € 10.917.642,00 (diecimilioninovecentodiciassettemilaseicentoquarantadue/00euro), costituita da € 9.802.997,60 per esercizio, € 387.342,69 per IRAP ed € 727.301,71 per fondo comune ex Legge 297/78, corrispondente ad una trimestralità, la quarta del 2004, con imputazione sull'UPB di spesa 2.3.03.01, capitolo 2222119 del bilancio 2005, giusto impegno n. 1530 del 14 maggio 2004 a favore di Ferrovie della Calabria S.r.l. con sede in via Milano, 28, con accredito sul c.c.b. 20/516/000/151391/19, cod. ABI 3067, CAB 4400, intestato alla medesima Ferrovie della Calabria S.r.l., intrattenuto

presso l'Agenzia Centrale di Catanzaro della Banca CARIME S.p.A., giusto procura irrevocabile all'incasso, sottoscritta in data 23 gennaio 2001 presso il Notaio Dott. Rocco Guglielmo, n. 74833 del repertorio n. 11.700 della raccolta, notificata al Dipartimento Trasporti in data 29/1/2001;

2. di attestare, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, che per la liquidazione in oggetto si sono realizzate le condizioni che comprovano il diritto dei creditori;

3. I competenti uffici del Dipartimento Trasporti e della Ragioneria Generale, ciascuno per la parte di competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, li 18 febbraio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Antonio Izzo**

DECRETO n. 1785 del 18/2/2005

**Trasferimento a Trenitalia S.p.A. delle risorse necessarie ad assicurare l'esercizio dei servizi ferroviari di cui all'Accordo di Programma stipulato in data 11 febbraio 2000 tra Regione Calabria e Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 422/97, ed affidati con decreto dirigenziale 21 giugno 2001, n. 5938. Liquidazione della quarta trimestralità del 2004.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'AdP stipulato tra Regione Calabria e Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 11/2/2000 che disciplina, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 422/97, le modalità di trasferimento dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione alla Regione delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti i servizi ferroviari in concessione a Ferrovie dello Stato S.p.A. – oggi Trenitalia S.p.A. – di interesse regionale e locale;

VISTO il DPCM 16 novembre 2000 con il quale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 422/97, viene data attuazione ai conferimenti delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 9 dello stesso ed alla attribuzione delle relative risorse;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10/4/2001, n. 304 avente per oggetto: «Delega alla Regione delle funzioni e compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.A., oggi Trenitalia S.p.A. d'interesse regionale e locale: AdP di cui all'art. 9 del D.Lgs. 422/97 e successive modificazioni. Adempimenti relativi», con la quale, tra l'altro, si stabilisce:

1. di dare attuazione a quanto disposto dal sopra richiamato DPCM 16 novembre 2000;

2. di affidare a Trenitalia S.p.A. l'esercizio di tutti i servizi ferroviari nei termini quantitativi indicati nell'allegato «3» all'AdP stipulato in data 11/2/2000 tra Ministero dei Trasporti e Regione Calabria, riconoscendone la decorrenza dal 1° gennaio 2001;

3. di autorizzare il Dipartimento Trasporti a predisporre, di concerto con Trenitalia S.p.A., lo schema di contratto di servizio;



4. di autorizzare il Dipartimento Trasporti ad erogare le somme dovute, nei limiti di quelle effettivamente trasferite dallo Stato, anche prima della stipula del contratto di servizio, nei limiti di disponibilità ed esecutività del bilancio;

VISTO il provvedimento iscritto nel Registro dei decreti e dei Dirigenti della Regione Calabria al n. 5938 del 21 giugno 2001 con il quale è stato affidato a Trenitalia S.p.A. l'esercizio dei servizi ferroviari di cui all'allegato «3» all'AdP sopra richiamato;

DATO ATTO che lo schema di contratto di servizio è in fase di determinazione tecnica;

VISTO il sopra richiamato DPCM 16 novembre 2000 che, all'art. 2, 1° comma, dispone che le risorse finanziarie vengano trasferite alle regioni con cadenza trimestrale entro il 15 del mese successivo a ciascun trimestre;

VISTO il decreto dell'Ispettore Generale Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle Finanze –, n. 0014252 del 17 febbraio 2004 con il quale è stata disposta l'assegnazione a favore di questa Regione della somma di € 64.004.245,28 in relazione alle funzioni conferite in materia di trasporto pubblico locale ai sensi degli artt. 9 e 12 del decreto lgs. 422/97 dando atto che detta somma è costituita da € 63.989.009,80 per esercizio e da € 15.235,48 per spese di funzionamento;

DATO ATTO che con proprio decreto 28 maggio 2004, n. 7683 è stato disposto l'impegno delle suddette somme e si è disposta anche l'erogazione a favore di Trenitalia S.p.A. della prima trimestralità per € 15.997.252,45, con l'ulteriore proprio decreto 11 agosto 2004, n. 13439 si è disposta l'erogazione, sempre a favore di Trenitalia S.p.A., della seconda trimestralità per ulteriori € 15.997.252,45 e con decreto 29 novembre 2004, n. 20409 si è disposta l'erogazione della terza trimestralità per ulteriori € 15.997.252,45;

VISTO il decreto dell'Ispettore Generale Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ufficio X – n. 116449 del 9 novembre 2004 con il quale è stato autorizzato il pagamento a favore di questa Regione della somma di € 16.001.062,28 corrispondente alla quota d'esercizio ed alle spese di funzionamento relative alla quarta trimestralità 2004;

RITENUTO dover erogare a Trenitalia S.p.A. la somma trasferita dallo Stato, nelle more della stipula del contratto, e per come previsto dalla sopra richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 304/2001;

VISTO il decreto lg.vo 422/97 nel testo modificato dal decreto lg.vo 400/99;

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2004, n., 35, recante «Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2005»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 avente per oggetto «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione», così come modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2002, n. 927, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti;

## DECRETA

La premessa fa parte integrante del dispositivo del presente provvedimento;

1. di disporre la liquidazione e l'erogazione della somma di € 15.997.252,45 (quindicimilioninovecentonovantasettemiladuecentocinquantaquattro/45euro), corrispondente ad una trimestralità, la quarta del 2004, con imputazione sull'U.P.B. 2.3.03.01, capitolo 2222118 del bilancio 2005, giusto impegno 1531 del 14 maggio 2004 a favore di Trenitalia S.p.A., con sede a Reggio Calabria, via Crocefisso, 1, mediante bonifico bancario sul c/c 6469543, cod. ABI 01030, CAB 01600, intrattenuto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, via S. Margherita, 11, 20121 Milano;

2. di attestare, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, che per la liquidazione in oggetto si sono realizzate le condizioni che comprovano il diritto dei creditori.

I competenti uffici del Dipartimento Trasporti e della Ragioneria Generale, ciascuno per la parte di competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 18 febbraio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Antonio Izzo**

DECRETO n. 1789 del 18 febbraio 2005

**Erogazione del contributo dovuto per l'acquisto, da parte dell'azienda «S.A.J. S.r.l. Servizi automobilistici Jonici» di ulteriori due, dopo i primi sette, dei dieci autobus ammessi a contributo regionale, ai sensi del DD n. 13584/2003, in attuazione del piano pluriennale per la sostituzione degli autobus adibiti al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni nonché per altri interventi di cui alla D.G.R. 515/2003 e s.m.i.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO:

1. che in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2003, n. 515, avente ad oggetto «Legge regionale 29 febbraio 1988, n. 3 e legge 18 giugno 1998, n. 194 – Piano pluriennale per la sostituzione degli autobus adibiti al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni nonché per altri interventi. Riapprovazione», l'azienda «S.A.J. S.r.l. Servizi Automobilistici Jonici» ha prodotto istanza per essere autorizzata alla sostituzione di 10 autobus ed al conseguente acquisto di altrettanti nuovi autobus;

2. che con provvedimento n. 13584 iscritto nel registro dei decreti dirigenziali della regione Calabria in data 25 settembre 2003 la suddetta azienda è stata ammessa nel piano di cui sopra per la sostituzione dei 10 autobus con altrettanti nuovi 10 autobus nei termini di cui alla sopra richiamata deliberazione della Giunta regionale 515/2003 e nel citato decreto 13584/2003;

3. che con proprio decreto dirigenziale n. 4237 del 13 aprile 2004 è stato erogato il contributo dovuto per l'acquisto dei primi quattro autobus acquistati sui 10 autorizzati;

4. che con proprio decreto dirigenziale n. 20090 del 24 novembre 2004 è stato erogato il contributo dovuto per l'acquisto di ulteriori tre, oltre i primi quattro, sempre sui 10 autobus autorizzati;

5. che l'azienda «S.A.J. S.r.l. Servizi automobilistici jonici» ha proceduto all'acquisto di ulteriori 2 (due) autobus di seguito indicati con a fianco annotati i relativi numeri di telaio e di targa nonché le ulteriori specificazioni in ordine alle caratteristiche richieste:

1) Beulas MAN 12.220 HOCL MIDISTAR, telai WMAA77ZZZ3S001683 e VS9M94MA123044003 – targa CP 213 YW;

2) Beulas MAN 12.220 HOCL MIDISTAR, telai WMAA77ZZZ3S001634 e VS9M94MA123044004 – targa CP 214 YW;

ambidue di misura media (oltre gli 8.00 mt. e fino a 9.70), di classe II (interurbani), dotati di indicatori luminosi ed acustici del tipo previsto nella DGR 515/03, con aria condizionata e conforme scritta «Regione Calabria» sulle fiancate, senza CRT, e, non dotati di impianto sollevatore per disabili su carrozzella, come puntualmente verificato dal competente ufficio del Dipartimento Trasporti;

6. che per i suddetti autobus, in conseguenza del nulla-osta rilasciato da questo Dipartimento, sono state rilasciate dal competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti le relative carte di circolazione con l'allegato A che ne costituisce parte integrante, onde i suddetti autobus risultano regolarmente immatricolati ed immessi in servizio di trasporto pubblico di linea;

7. preso atto che sono state rese le dichiarazioni d'obbligo in ordine:

a) al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002 tese ad eliminare i ritardi nell'adempimento delle obbligazioni nei confronti del fornitore;

b) al rispetto di tutto quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

c) al rispetto di tutti gli obblighi di cui alle leggi 3/88, art. 5 e 23/99, art. 17 ed in particolare all'impegno a non distogliere o alienare i veicoli dalla loro destinazione per almeno sette anni e senza l'autorizzazione della Regione nonché a cedere ad altri soggetti in caso di rinuncia, o riduzione del servizio o revoca o subentro per determinazione degli Organi competenti, Regione, Provincia o Comuni, in conseguenza di procedure messe in atto in applicazione di leggi in vigore;

8. che i suddetti nuovi veicoli sono stati immessi in servizio in sostituzione dei due seguenti:

1) AJ 985 WG, telaio WKK1010240;

2) CS-399561, telaio ZCF618C1000778 e con vetustà superiore ai 15 anni per i quali è stato rilasciato il relativo nulla-osta per la dismissione dal servizio;

— Determinato in € 232.000,00 il costo ammissibile dei suddetti due autobus (2 autobus al costo di € 125.000,00 cadauno, decurtati di € 9.000,00 in quanto non sono dotati di sistema CRT con un contributo da erogare quindi quantificato in € 174.000,00 pari al 75% del costo ammissibile come sopra determinato a fronte di un costo da fattura pari ad € 330.534,00;

— Vista la procura speciale irrevocabile, rimessa dalla S.A.J. S.r.l. con nota datata 26/11/2004, acquisita dal Dipartimento Tra-

sporti in data 29/11/2004, prot. 12592/6.12.04, sottoscritta dall'amministratore unico dell'azienda sig. Carlomagno Mario Rocco, a favore della «DELTABUS S.p.A.» per l'importo di € 174.000,00, esattamente corrispondente al contributo regionale determinato nel pari importo di € 174.000,00;

— Considerato che con il sopra richiamato decreto dirigenziale 13584/24.9.2003, per far fronte all'investimento dell'azienda S.A.J. s.r.l., tra l'altro, è stata impegnata la somma di € 1.344.750,00, giusto impegno n. 3565 del 24 settembre 2003, sul capitolo 8042310 dell'esercizio 2003, alla quale si è già attinto per € 582.750,00 per l'erogazione del contributo dovuto per l'acquisto dei primi 4 autobus, giusto decreto 4237 del 13 aprile 2004 e per € 445.500,00 per l'erogazione del contributo dovuto per l'acquisto degli ulteriori 3 autobus, giusto decreto 20090 del 24/11/2004;

— Viste le fatture della DELTABUS S.p.A. nn. 559 e 560 datate 14 ottobre 2004 ambedue dell'importo di € 165.267,00, IVA esclusa, per un ammontare complessivo pari ad € 330.534,00;

— VISTA la legge regionale 3/88;

— VISTA la legge statale 194/98;

— VISTA la legge regionale 23/99;

— VISTE le leggi statali 488/99 (art. 5, comma 1), 388/2000 (art. 144, comma 1) e 166/2002 (art. 13, comma 2);

— VISTA la Legge 29 dicembre 2004, n. 35 recante «Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2005»;

— VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 avente per oggetto «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione», e successive modifiche ed integrazioni;

— VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2002, n. 927, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti;

#### DECRETA

La premessa fa parte integrante del dispositivo del presente provvedimento:

1. di liquidare a favore dell'Azienda «S.A.J. S.r.l. Servizi automobilistici jonici», con sede a Trebisacce (CS), viale della Libertà, n. 62, C.F. 00146320783 la somma di € 174.000,00 (euro centosettantaquattromila/00) quale contributo dovuto per l'acquisto da parte della sopra nominata azienda S.A.J. s.r.l. dei due autobus indicati in premessa, costituenti parte del più generale investimento autorizzato con decreto dirigenziale 25 settembre 2003, n. 13584;

2. di prendere atto, ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 che è stata prodotta procura speciale irrevocabile, sottoscritta dall'amministratore unico sig. Mario Rocco Carlomagno a favore della «DELTABUS S.p.A.» per l'importo di € 174.000,00, esattamente corrispondente al contributo regionale determinato in € 174.000,00;

3. di disporre, a favore della «DELTABUS S.p.A.», con sede in Spoleto (PG), SS Flaminia Km. 131+400, CAP 06049, P.IVA. 02260450545, a parziale copertura dell'importo delle fatture sopra elencate, l'erogazione della somma di € 174.000,00 (euro centosettantaquattromila/00) quale parte del contributo dovuto

per l'acquisto da parte della azienda SAJ s.r.l. Servizi automobilistici jonici dei due autobus indicati in premessa, costituenti parte del più generale investimento autorizzato con decreto dirigenziale 25 settembre 2003, n. 13584 con accredito sul c/c n. 20325 intrattenuto presso la Banca Nazionale del Lavoro, agenzia di Foligno, ABI 01005 CAB 21700, con imputazione della somma a valere sul capitolo 8042310 del bilancio regionale, esercizio 2005, giusto impegno n. 3565 del 24 settembre 2003 operato per € 1.344.750,00;

4. di attestare, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, che per la liquidazione in oggetto si sono realizzate le condizioni che comprovano il diritto del creditore;

5. di incaricare i competenti uffici del Dipartimento Trasporti e della Ragioneria Generale, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, li 18 febbraio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Antonio Izzo**

DECRETO n. 1793 del 18 febbraio 2005

**Erogazione del contributo dovuto per l'acquisto, da parte dell'azienda «T.N.C. Trasporti Nord Calabria s.r.l.», di ulteriori tre, oltre i primi quattro, autobus ammessi a contributo regionale, ai sensi del DD n. 5595/2004, in attuazione del piano pluriennale per la sostituzione degli autobus adibiti al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni nonché per altri interventi di cui alla D.G.R. 515/2003 e s.m.i.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

##### PREMESSO:

1. che in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2003, n. 515, avente ad oggetto «Legge regionale 29 febbraio 1988, n. 3 e legge 18 giugno 1998, n. 194 – Piano pluriennale per la sostituzione degli autobus adibiti al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni nonché per altri interventi. Riapprovazione», l'azienda «T.N.C. Trasporti Nord Calabria s.r.l.» ha prodotto istanza per essere autorizzata alla sostituzione di 9 autobus ed al conseguente acquisto di altrettanti nuovi autobus;

2. che con provvedimento n. 5595 iscritto nel registro dei decreti dirigenziali della regione Calabria in data 6 maggio 2004 la suddetta azienda è stata ammessa al piano di cui sopra per la sostituzione dei 9 autobus con altrettanti nuovi 9 autobus nei termini di cui alla sopra richiamata deliberazione della Giunta regionale 515/2003 e nel citato decreto 5595/2004;

3. che l'azienda «T.N.C. Trasporti Nord Calabria s.r.l.» ha proceduto all'acquisto di ulteriori tre (oltre i primi quattro autobus per i quali è stato erogato il contributo dovuto giusto D.D. 20093 del 24 novembre 2004), rispetto ai nove autorizzati, di seguito indicati con a fianco annotati il relativo numero di telaio e la targa nonché le ulteriori specificazioni in ordine alle caratteristiche richieste:

1) Bova Futura FLD 12-340-XL9AA12P431003645 – CP 325 YW;

2) Bova Futura FLD 12-340-XE/L55 – XL9AA12P431003648 – CP 324 W;

3) Bova Futura FHD 10-340-XL9AA16P431003638 – CP 323 YW;

uno, il terzo, di misura normale (oltre i mt. 9.70 e fino a 11,00) e due di misura lunga (oltre gli 11 mt. e fino a 12,00), tutti di classe II (interurbani), dotati di indicatori luminosi ed acustici del tipo previsto nella DGR 515/03, con aria condizionata e conforme scritta «Regione Calabria» sulle fiancate, senza CRT, e, limitatamente al primo, con impianto sollevatore per disabili su carrozzella, come puntualmente verificato dal competente ufficio del Dipartimento Trasporti;

4. che per i suddetti autobus, in conseguenza dei nulla-osta rilasciati da questo Dipartimento, sono state rilasciate dal competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti le relative carte di circolazione con l'allegato A che ne costituisce parte integrante, onde i suddetti autobus risultano regolarmente immatricolati ed immessi in servizio di trasporto pubblico di linea;

5. preso atto che sono state rese le dichiarazioni d'obbligo in ordine:

a) al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002 tese ad eliminare i ritardi nell'adempimento delle obbligazioni nei confronti del fornitore;

b) al rispetto di tutto quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

c) al rispetto di tutti gli obblighi di cui alle leggi 3/88, art. 5 e 23/99, art. 17 ed in particolare all'impegno a non distogliere o alienare i veicoli dalla loro destinazione per almeno sette anni e senza l'autorizzazione della Regione nonché a cedere ad altri soggetti in caso di rinuncia, o riduzione del servizio o revoca o subentro per determinazione degli Organi competenti, Regione, Provincia o Comuni, in conseguenza di procedure messe in atto in applicazione di leggi in vigore;

6. che i suddetti nuovi veicoli sono stati immessi in servizio in sostituzione di quelli targati:

1) AD 925 FY, telaio WDB30039513047205;

2) CS 375340, telaio WDB30011011043769;

3) CS 464681, telaio ZCF700H2001015887;

Tutti di età superiore ai 15 anni di età, tranne il terzo la cui sostituzione è stata autorizzata con anticipo di qualche mese (raggiungerà i 15 anni il 19 giugno 2005) per le pessime condizioni del cambio e del motore che avrebbero richiesto una spesa esorbitante per mantenerlo in efficienza, e per i quali sono stati rilasciati i relativi nulla-osta per la dismissione dal servizio;

— Determinato in € 563.000,00 il costo ammissibile dei suddetti 3 autobus (1 al costo di € 180.000,00, 2 al costo di € 199.000,00 cadauno, decurtato ognuno di € 9.000,00 in quanto non sono dotati di sistema CRT, con l'incremento di € 12.000,00 per l'autobus dotato di sistema di sollevamento disabili su carrozzella) con un contributo da erogare pari al 75% della spesa ammissibile e quindi terminato in € 422.250,00, a fronte di un costo di fattura pari ad € 590.000,00;

— Vista la procura speciale irrevocabile, rimessa dalla T.N.C. Trasporti Nord Calabria s.r.l. con propria nota datata 19/11/2004, acquisita dal Dipartimento Trasporti in data 29/11/2004, prot. 12526/3.12.04, sottoscritta dal Presidente del CdA e legale rappresentante della società sig. Cav. Uff. La Valle Giuseppe, a favore della società «VDL BOVA ITALIA s.r.l.» con sede in Trezzano s/n (MI), via C. Colombo, 8, per l'importo di € 442.500,00,



superiore di € 20.250,00 al contributo dovuto e pertanto utilizzabile nei limiti di € 422.250,00, cioè dell'importo esattamente corrispondente all'entità del contributo regionale dovuto;

— Considerato che con il sopra richiamato decreto dirigenziale 5595/6.5.2004, per far fronte all'investimento dell'azienda T.N.C. s.r.l., tra l'altro, è stata impegnata la somma di € 1.284.750,00, giusto impegno n. 1188 del 27/4/2004, sul capitolo 23010226 dell'esercizio 2004 e dato atto che il suddetto impegno è già stato utilizzato per € 573.000,00, giusto D.D. 20093/2004 per far fronte all'acquisto dei primi 4 autobus;

— Viste le fatture della BOVA Italia S.r.l. nn. 334/01, 335/01 e 336/01, tutte datate 20 ottobre 2004 le prime due e 21 ottobre 2004 la terza, dell'importo rispettivamente di € 185.000,00, di € 210.000,00 e di € 195.000,00, per un importo complessivo pari ad € 590.000,00, IVA esclusa;

— VISTA la legge regionale 3/88;

— VISTA la legge statale 194/98;

— VISTA la legge regionale 23/99;

— VISTE le leggi statali 488/99 (art. 5, comma 1), 388/2000 (art. 144, comma 1) e 166/2002 (art. 13, comma 2);

— VISTA la Legge 29 dicembre 2004, n. 35 recante «Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2005»;

— VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 avente per oggetto «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione», e successive modifiche ed integrazioni;

— VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2002, n. 927, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti;

#### DECRETA

La premessa fa parte integrante del dispositivo del presente provvedimento:

1. di liquidare a favore dell'Azienda «T.N.C. Trasporti Nord Calabria s.r.l.», con sede a Castrovillari (CS), C.so Calabria, 125, P.IVA 02580370787 la somma di € 422.250,00 (euro quattrocentoventiduemiladuecentocinquanta/00) quale contributo dovuto per l'acquisto da parte della sopra nominata azienda T.N.C. s.r.l. dei tre autobus indicati in premessa, costituenti parte del più generale investimento autorizzato con decreto dirigenziale 6 maggio 2004, n. 5595;

2. di prendere atto, ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 che è stata prodotta procura speciale irrevocabile, sottoscritta dal Presidente del CdA e legale rappresentante della società sig. Cav. Uff. La Valle Giuseppe, a favore della società «VDL BOVA Italia s.r.l.», con sede in Prezzano s/n (MI), via C. Colombo, 8, per l'importo di € 442.500,00, superiore di € 20.250,000 al contributo dovuto e pertanto utilizzabile nei limiti di € 422.250,00, cioè dell'importo esattamente corrispondente all'entità del contributo regionale dovuto;

3. di disporre, a favore della Società «VDL Bova Italia s.r.l.» con sede in Trezzano s/n (MI), via C. Colombo, 8 C.F. 02423680160, a parziale copertura dell'importo delle fatture sopra indicate, l'erogazione della somma di € 422.250,00 (euro quattrocentoventiduemiladuecentocinquanta/00), quale contributo dovuto per l'acquisto, da parte dell'azienda «T.N.C. - Tra-

sporti Nord Calabria s.r.l.», dei tre autobus indicati in premessa, costituenti parte dell'investimento autorizzato con decreto dirigenziale 6 maggio 2004, n. 5595 con accredito sul c/c bancario n. 7440108 intrattenuto presso la Banca Intesa - Filiale 2146 - Milano - ABI 03069 - CAB 09559 - CIN K - IBAN IT92 K030 6909 5590 0000 7440 108 e con imputazione della somma a valere sul capitolo 23010226 del bilancio regionale, esercizio 2005, giusto impegno n. 1188 del 27 aprile 2004 operato per € 1.284.750,00;

4. di attestare, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, che per la liquidazione in oggetto si sono realizzate le condizioni che comprovano il diritto del creditore;

5. di incaricare i competenti uffici del Dipartimento Trasporti e della Ragioneria Generale, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 18 febbraio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Antonio Izzo**

DECRETO n. 1798 del 18 febbraio 2005

**Erogazione del contributo dovuto per l'acquisto, da parte dell'azienda «Autolinee Federico S.p.A.» dei primi quattro dei sette autobus ammessi a contributo regionale, ai sensi del D.D. n. 10405/2004, così come integrato e modificato con D.D. 20104/2004, in attuazione del piano pluriennale per la sostituzione degli autobus adibiti al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni nonché per altri interventi di cui alle DGR 515/2003 e 86/2004.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

#### PREMESSO:

1. che in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2003, n. 515, avente ad oggetto «Legge regionale 29 febbraio 1988, n. 3 e legge 18 giugno 1998, n. 194 - Piano pluriennale per la sostituzione degli autobus adibiti al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni nonché per altri interventi. Riapprovazione», così come modificata dalla successiva deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2004, n. 86, l'azienda «Autolinee Federico S.p.A.» ha prodotto istanza per essere autorizzata alla sostituzione di 7 autobus ed al conseguente acquisto di altrettanti nuovi autobus in quanto subentrata, con decorrenza 1 novembre 2003, nella titolarità delle concessioni di servizi di trasporto pubblico d'interesse regionale, già in capo alle aziende F.Ili Antonio e Cosimo Giovannone e Greco & Scuteri;

2. che con provvedimento n. 10405 iscritto nel registro dei decreti dirigenziali della regione Calabria in data 5 luglio 2004, integrato e modificato con successivo decreto 24 novembre 2004, n. 20104 la suddetta azienda è stata ammessa nel piano di cui sopra per la sostituzione dei 7 autobus con altrettanti nuovi 7 autobus nei termini di cui alle sopra richiamate deliberazioni della Giunta regionale 515/2003 e 86/2004 e negli stessi citati decreti 10405 e 20104 del 2004;

3. che l'azienda «Autolinee Federico S.p.A.» ha proceduto all'acquisto di quattro autobus di seguito indicati (dei sette complessivamente da acquistare) con a fianco annotati i relativi numeri di telaio e di targa nonché le ulteriori specificazioni in ordine alle caratteristiche richieste:

- 1) Setra S315 UL – wkk62710113003793 – CN 641 ZY;
- 2) Setra S315 UL – wkk62710113003791 – CN 640 ZY;
- 3) Setra S416 GT-HD – wkk63213413000113 – CS 120 MM;
- 4) Setra S416 GT-HD – wkk63213413000113 – CS 120 MM;

di misura lunga (oltre gli 11.00 mt. e fino a 12,00) i primi due, e del tipo di recente omologazione, di grande capacità e lunghezza di mt. 13.02 i restanti due, tutti di classe II (interurbani), dotati di indicatori luminosi ed acustici del tipo previsto nella DGR 515/03, con aria condizionata e conforme scritta «Regione Calabria» sulle fiancate, con i primi due dotati di sollevatore disabili su carrozzeria, come puntualmente verificato dal competente ufficio del Dipartimento Trasporti;

4. che per i suddetti autobus, in conseguenza del nulla-osta rilasciato da questo Dipartimento, sono state rilasciate dal competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti le relative carte di circolazione con l'allegato A che ne costituisce parte integrante, onde i suddetti autobus risultano regolarmente immatricolati ed immessi in servizio di trasporto pubblico di linea;

5. preso atto che sono state rese le dichiarazioni d'obbligo in ordine:

a) al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002 tese ad eliminare i ritardi nell'adempimento delle obbligazioni nei confronti del fornitore;

b) al rispetto di tutto quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

c) al rispetto di tutti gli obblighi di cui alle leggi 3/88, art. 5 e 23/99, art. 17 ed in particolare all'impegno a non distogliere o alienare i veicoli dalla loro destinazione per almeno sette anni e senza l'autorizzazione della Regione nonché a cedere ad altri soggetti in caso di rinuncia, o riduzione del servizio o revoca o subentro per determinazione degli Organi competenti, Regione, Provincia o Comuni, in conseguenza di procedure messe in atto in applicazione di leggi in vigore;

6. che i suddetti nuovi veicoli sono stati immessi in servizio in sostituzione dei quattro seguenti:

- 1) RC 303751, telaio ZCF00L0001008239;
- 2) RC 466184, telaio WDB31342910787914;
- 3) PC-452670, telaio ZCF702P0001008627;
- 4) AV 714 JE, telaio wkk17900001019023,

tutti con vetustà superiore ai 15 anni per i quali è stato rilasciato il relativo nulla-osta per la dismissione dal servizio;

— Determinato in € 866.000,00 il costo ammissibile dei suddetti quattro autobus (2 autobus al costo di € 199.000,00 cadauno e 2 al costo di € 240.000,00 cadauno, decurtati ognuno di € 9.000,00 in quanto non sono dotati di sistema CRT e incrementati, limitatamente ai primi due, di € 12.000,00 ciascuno in quanto dotati di sollevatore per disabili su carrozzeria) con un contributo da erogare quindi quantificato in € 649.500,00 pari al 75% del costo ammissibile come sopra determinato;

— Vista la procura speciale irrevocabile, rimessa dalla Autolinee Federico S.p.a. ed acquisita dal Dipartimento Trasporti in data 22 novembre 2004, prot. 12539/3.12.04, sottoscritta dal-

l'amministratore unico dell'azienda sig. Federico Gesualdo, a favore della «EVOBUS Italia S.p.A.» per l'importo di € 663.000,00, superiore di € 13.500,00 al contributo dovuto e pertanto utilizzabile nei limiti di € 649.500,00, cioè dell'importo esattamente corrispondente all'entità del contributo regionale dovuto;

— Considerato che con i sopra richiamati decreti dirigenziali 20104/24.11.04 e 10405/5.7.04, per far fronte all'investimento dell'azienda Federico S.p.A., tra l'altro, sono state impegnate le somme di € 209.250,00 e di € 978.000,00, giusto impegni rispettivamente n. 5685 del 17/11/2004 e n. 2423 dell'1/7/2004, ambedue sul capitolo 23010226 dell'esercizio 2004;

— Viste le fatture della EVOBUS Italia S.p.A. nn. 7149008342 e 7149008343, datate 21 settembre 2004, dell'importo di € 224.000,00 cadauna e nn. 714900999 e 7149010000, datate 4 novembre 2004 dell'importo di € 278.000,00 cadauna, tutte IVA esclusa, per un ammontare complessivo pari ad € 1.004.000,00;

— VISTA la legge regionale 3/88;

— VISTA la legge statale 194/98;

— VISTA la legge regionale 23/99;

— VISTE le leggi statali 488/99 (art. 5, comma 1), 388/2000 (art. 144, comma 1) e 166/2002 (art. 13, comma 2);

— VISTA la Legge 29 dicembre 2004, n. 35 recante «Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2005»;

— VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 avente per oggetto «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione», e successive modifiche ed integrazioni;

— VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2002, n. 927, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti;

#### DECRETA

La premessa fa parte integrante del dispositivo del presente provvedimento:

1. di liquidare a favore dell'Azienda «Autolinee Federico S.p.A.», con sede a Reggio Calabria, via Nazionale, II Trav. S. Gregorio P.IVA 00110820800 la somma di € 649.500,00 (euroseicentoquarantanovemilacinquecento/00) quale contributo dovuto per l'acquisto da parte della sopra nominata azienda Federico dei quattro autobus indicati in premessa, costituenti parte del più generale investimento autorizzato con decreto dirigenziale 5 luglio 2004, n. 10405 così come modificato con decreto dirigenziale 24 novembre 2004, n. 20104;

2. di prendere atto, ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 che è stata prodotta procura speciale irrevocabile, sottoscritta dall'amministratore unico sig. Federico Gesualdo a favore della «EVOBUS Italia S.p.A.» per l'importo di € 663.000,00, superiore di € 13.500,00 al contributo dovuto e pertanto utilizzabile nei limiti di € 649.500,00, cioè dell'importo esattamente corrispondente all'entità del contributo regionale dovuto;

3. di disporre, a favore della «EVOBUS Italia S.p.A.», con sede in Sorbara di Bomporto (MO), CAP 41030, via Togliatti, 7/11, C.F. 04259210153, a parziale copertura dell'importo delle

fatture sopra elencate, l'erogazione della somma di € 649.500,00 (euro seicentoquarantanovemilacinquecento/00) quale contributo dovuto per l'acquisto da parte della azienda Autolinee Federico S.p.A. dei quattro autobus indicati in premessa, costituenti parte del più generale investimento autorizzato con decreto dirigenziale 5 luglio 2004, n. 10405, così come modificato con decreto 24 novembre 2004, n. 20104 con accredito sul c/c n. 2636 intrattenuto presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, filiale di Nonantola, ABI 05387 CAB 66890 CIN M., con imputazione della somma a valore sul capitolo 23010226 del bilancio regionale, esercizio 2005, giusto impegni n. 5685 del 17/11/2004, operato per € 209.250,00, da utilizzare per intero e n. 2423 dell'1/7/2004, operato per € 978.000,00, da utilizzare per € 440.250,00;

4. di attestare, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, che per la liquidazione in oggetto si sono realizzate le condizioni che comprovano il diritto del creditore;

5. di incaricare i competenti uffici del Dipartimento Trasporti e della Ragioneria Generale, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 18 febbraio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Antonio Izzo**

DECRETO n. 2206 del 28 febbraio 2005

**Integrazioni e modificazioni al D.D. 25 settembre 2003, n. 13584 di ammissibilità della proposta della azienda «S.A.J. S.r.l. Servizi automobilistici Jonici», in conseguenza della richiesta dell'azienda di beneficiare delle disposizioni ex DGR 17 febbraio 2004, n. 86 ed impegno della relativa maggiore spesa.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA il proprio provvedimento iscritto nel registro dei decreti dei Dirigenti della regione Calabria in data 25 settembre 2003, con il n. 13584, che qui s'intende integralmente richiamato e trascritto, con il quale:

a) si ammetteva, a beneficio della SAJ s.r.l. Servizi automobilistici jonici, a finanziamento la sostituzione di dieci autobus con altrettanti di classe II, 7 dei quali di misura lunga (oltre gli 11,00 e fino a 12,00 metri), 1 di misura normale (oltre i 9,70 e fino ad 11,00 metri) e 2 di misura media (oltre gli 8,00 e fino a 9,70 metri), senza il sistema CRT o più avanzato, 5 dei quali attrezzati con il sollevatore disabili su carrozzella, per una spesa massima ammissibile pari ad € 1.793.000,00;

b) si impegnava il corrispondente contributo massimo erogabile pari al 75% della suddetta spesa ammissibile, cioè € 1.344.750,00;

c) Vista la deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2004, n. 86 avente ad oggetto «Legge regionale 29 febbraio 1988, n. 3 e legge 18 giugno 1998, n. 194 – Piano pluriennale per la sostituzione degli autobus adibiti al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni nonché per altri interventi. Integrazioni e modificazioni alla deliberazione 8 luglio 2003, n. 515» e successiva circolare esplicativa prot. 8944 del 2 settembre 2004;

VISTA la proposta dell'azienda «SAJ Servizi automobilistici jonici s.r.l.» acquisita al protocollo del Dipartimento Trasporti in

data 24 novembre 2004, con il numero 12441/01.12.04 con la quale l'azienda comunica che intende avvalersi delle disposizioni di cui alla sopra richiamata deliberazione proponendo, per ragioni relative all'entità di traffico, che dei dieci autobus il cui acquisto è stato autorizzato con il citato DD 13584/2003, uno di misura lunga (oltre gli 11,00 e fino a 12,00 metri), tra quelli non ancora acquistati, venga sostituito da altro autobus di grande capacità del tipo di recente omologazione ministeriale, di misura non inferiore a mt. 13,00 metri e fino a 15, riconoscendone il relativo costo nei limiti di cui alla cennata DGR 86/04;

RITENUTA la richiesta dell'azienda conforme alle disposizioni ex DGR 515/2003 così come modificata dalla DGR 86/2004 e pertanto accoglibile;

PRESO ATTO che la proposta dell'azienda «SAJ Servizi Automobilistici Jonici s.r.l.», con la modificazione proposta, prevede la sostituzione dei dieci veicoli elencati nel DD 13584/2003 con altrettanti autobus, tutti di classe II (interurbani), 1 dei quali di misura superiore ai 13 metri e fino a 15,00, 6 di misura lunga (oltre gli 11,00 e fino a 12,00 metri), 1 di misura normale (oltre i 9,70 e fino ad 11,00 metri) e 2 di misura media (oltre gli 8,00 e fino a 9,70 metri), senza il sistema CRT o più avanzato, 5 dei quali attrezzati con il sollevatore disabili su carrozzella, per una spesa massima ammissibile che viene rideterminata in € 1.834.000,00, cui corrisponde un contributo massimo erogabile pari al 75% della suddetta spesa ammissibile, cioè € 1.375.500,00, che costituisce quindi la somma da impegnare a favore della azienda richiedente;

PRECISATO che la suddetta somma di € 1.375.500,00 costituisce il limite massimo erogabile ad investimento avvenuto, fermo restando che ove il 75% dell'importo di fattura sia inferiore a detto valore sarà erogata questo minore importo con disimpegno della rimanenza;

CONSIDERATO che l'importo di € 1.344.750,00 è già stato impegnato, giusto impegno 3565 del 24 settembre 2003, sul capitolo 8042310 per cui, per assicurare l'investimento nei termini sopra indicato, occorre impegnare l'ulteriore somma di € 30.750,00 fino alla concorrenza di € 1.375.500,00;

VISTA la legge regionale 3/88;

VISTO il decreto leg.vo 422/97 e successive modificazioni;

VISTA la legge statale 194/98;

VISTA la legge regionale 23/99;

VISTE le leggi statali 488/99 (art. 5, comma 1), 388/2000 (art. 144, comma 1) e 166/2002 (art. 13, comma 2);

VISTA la Legge regionale n. 8/2002, art. 43;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2004, n. 35 recante «Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2005»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 avente per oggetto «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione», e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2002, n. 927, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti;



## DECRETA

La premessa fa parte integrante del dispositivo del presente provvedimento:

1. A parziale modifica ed integrazione del proprio decreto 25 settembre 2003, n. 13584, l'azienda S.A.J. S.r.l. Servizi automobilistici jonici, con sede a Trebisacce (CS), viale della Libertà, n. 62, C.F. 00146320783 è autorizzata alla sostituzione dei dieci veicoli elencati nel DD 13584/2003 con altrettanti dieci autobus, tutti di classe II (interurbani), 1 (uno) dei quali di misura superiore ai 13 metri e fino a 15,00, 6 (sei) di misura lunga (oltre gli 11,00 e fino a 12,00 metri), 1 (uno) di misura normale (oltre i 9,70 e fino ad 11,00 metri) e 2 (due) di misura media (oltre gli 8,00 e fino a 9,70 metri), che saranno ammessi a contributo nella misura del 75% della somma di fattura e comunque entro il limite dei costi ammissibili di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 515/2003 e 86/2004;

2. di disporre l'ulteriore impegno di spesa della somma di € 30.750,00 (euro trentamila settecentocinquanta/00) a favore dell'azienda S.A.J. S.r.l. Servizi automobilistici jonici, con sede a Trebisacce (CS), viale della Libertà, n. 62, C.F. 00146320783 con imputazione sul capitolo 23010226, dell'UPB di spesa 2.3.01.02 «Gestione del Sistema del trasporto pubblico locale», Esercizio 2005, sufficientemente dotato;

3. Resta invariato e pienamente valido tutto quanto riportato nel decreto dirigenziale 25 settembre 2003, n. 13584 e non modificato espressamente dal presente provvedimento.

I competenti uffici del Dipartimento Trasporti e della Ragioneria Generale, ciascuno per la parte di competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, li 28 febbraio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Antonio Izzo**

DECRETO n. 2212 del 28 febbraio 2005

**Piano pluriennale per la sostituzione degli autobus adibiti al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni ed altri interventi di cui alla legge statale 194/98, art. 2, commi 5, 6 e 7 di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 8 luglio 2003, n. 515 e 17 febbraio 2004, n. 86. Ammissibilità della proposta dell'A.T.I. «C. & P. Autolinee associate» per aggregazione delle aziende «Pepe Evaristo Autoservizi» e «Turismo Pepe s.r.l.» e impegno della relativa spesa.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2003, n. 515, avente ad oggetto «Legge regionale 29 febbraio 1988, n. 3 e legge 18 giugno 1998, n. 194 - Piano pluriennale per la sostituzione degli autobus adibiti al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni nonché per altri interventi. Riapprovazione», così come modificata dalla successiva deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2004, n. 86, che qui s'intende integralmente richiamata e trascritta;

VISTA la propria nota prot. 8270 del 23 luglio 2003, e successive modifiche ed integrazioni, inviata, tra gli altri, a tutte le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di persone d'interesse regionale, mediante il servizio postale e messa a disposizione di ogni soggetto comunque interessato anche per via telematica sul sito Internet della Regione, contenente la circolare esplicativa per l'attuazione del piano di cui sopra citata deliberazione 515/03, fax-simile della domanda e la modulistica relativa al parco autobus posseduto, ai veicoli da sostituire ed a quelli da acquistare, alle linee esercite con l'indicazione dell'entità dell'offerta e della domanda soddisfatta, della popolazione servita, delle dichiarazioni d'obbligo;

VISTA la legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 avente ad oggetto: «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario», ed in particolare l'art. 8bis, comma 1 che, tra l'altro, per l'attuazione del piano di che trattasi, autorizza la Giunta regionale ad «utilizzare prioritariamente in capitale i contributi già assegnati allo stesso titolo (n.d.r. interventi di cui alla l.s. 194/98, art. 2 commi 5, 6 e 7 dallo Stato alla Regione Calabria ai sensi della stessa l.s. 194/98, della l.s. 488/99 (art. 5, comma 1), della l.s. 388/2000 (art. 144, comma 1) e della l.s. 166/2002 (art. 13, comma 2)» e successivo ricorso alla contrazione di mutuo con entità della rata tale da essere coperta dai trasferimenti operati dallo Stato, sempre ai sensi delle sopra richiamate leggi, e puntualmente quantificata dalla stessa legge;

DATO ATTO che il suddetto mutuo, per un ammontare di € 76.555.705,21, è stato contratto, giusto deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2003, n. 905 ed è stato concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti in data 9 dicembre 2003, mutuo posizione 444728100;

PRESO ATTO che la suddetta somma di € 76.555.705,21 è stata allocata, in spesa, sul capitolo 23010226 del bilancio 2004, approvato con legge regionale 16 marzo 2004, n. 9;

PRESO ATTO che con legge regionale 29 dicembre 2004, n. 35 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005;

VISTO il proprio provvedimento iscritto nel registro dei decreti dei dirigenti regionali in data 4 ottobre 2004, al n. 15836, con il quale, tra l'altro, è stata approvata l'aggregazione alla Associazione temporanea di imprese denominata «C. & P. Autolinee associate» delle aziende «Pepe Evaristo Autoservizi» e «Turismo Pepe s.r.l.» ed è stato autorizzato, con decorrenza 1 ottobre 2004, il trasferimento delle concessioni di servizi di TPL già assentite ad ambedue le aziende alla suddetta A.T.I. «C. & P., Autolinee associate», costituita quindi dalle aziende Autoservizi Cersosimo s.r.l., Parise Antonio, Turismo Pepe s.r.l. e Pepe Evaristo Autoservizi, con capogruppo mandataria l'Autoservizi Cersosimo, avente sede a Rota Greca (CS), via Giardilio, 1, e legale rappresentante il Sig. Cersosimo Serafino, nato a Rota Greca il 13/2/1945;

VISTA la proposta dell'azienda A.T.I. «C. & P. Autolinee associate» acquisita al protocollo del Dipartimento Trasporti in data 5 novembre 2004, con il numero 11225/8.11.04, così come modificata dalla nota del successivo 17 novembre, acquisita al protocollo in data 22/11/04, prot. 11981, e tendente ad essere ammessa al piano di contributi per la sostituzione di numero 4 autobus ed esattamente quelli di seguito indicati ed identificati dalla targa e dal numero di telaio:

1) AL 270 PL, telaio ZCMM1100L000005312;

2) AL 714 PM, telaio ZCMM1100L000005319;

3) CS 372226, telaio 3756;

4) CS 383699, telaio ZDB283NI0000020, tutti di età superiore ai 15 anni al 31 marzo 2003;

PRESO ATTO che i 4 autobus da sostituire sono tre di tipo interurbano (due di misura lunga ed uno di misura normale) ed uno di tipo suburbano di misura lunga, con un numero di posti, tra seduti ed in piedi, pari a 341 ed acquistati a suo tempo senza contributo regionale;

PRESO ATTO che la proposta della azienda A.T.I. «C. & P. Autolinee associate», in conseguenza dell'aggregazione delle aziende sopraindicate Turismo Pepe s.r.l. Pepe Evaristo Autoservizi, prevede la sostituzione dei sopra elencati veicoli con altrettanti autobus, tutti di classe II (interurbani) e di misura lunga (oltre gli 11,00 e fino a 12,00 metri), con una dotazione di 304 posti, con modeste variazioni a seconda se siano o meno utilizzabili gli strapuntini ed i sedili estraibili a seconda se sia o meno presente a bordo persona disabile, senza il sistema CRT o più avanzato, 2 dei quali attrezzati con il sollevatore disabili su carrozzella, per una spesa massima ammissibile pari ad € 784.000,00, cui corrisponde un contributo massimo erogabile pari al 75% della suddetta spesa ammissibile, cioè € 588.000,00, che costituisce quindi la somma da impegnare a favore della azienda richiedente;

PRECISATO che la suddetta somma di € 588.000,00 costituisce il limite massimo erogabile ad investimento avvenuto, fermo restando che ove il 75% dell'importo di fattura sia inferiore a detto valore sarà erogata questo minore importo con disimpegno della rimanenza;

RITENUTO che la proposta formulata è conforme alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 515/2003 e della circolare attuativa e contiene in allegato tutti gli elementi utili e richiesti;

VISTA la legge regionale 3/88;

VISTO il decreto legislativo 422/97 e successive modificazioni;

VISTA la legge statale 194/98;

VISTA la legge regionale 23/99;

VISTE le leggi statali 488/99 (art. 5, comma 1), 388/2000 (art. 144, comma 1) e 166/2002 (art. 13, comma 2);

VISTA la legge regionale n. 8/2002, art. 43;

VISTA la Legge 29 dicembre 2004, n. 35 recante «Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2005»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 avente per oggetto «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione», e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2002, n. 927, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti;

## DECRETA

La premessa fa parte integrante del dispositivo del presente provvedimento:

— l'azienda A.T.I. «C. & P. Autolinee associate», con sede a Rota Greca (CS), via Giardilio, 1, P.IVA 02630790786, il cui legale rappresentante è il sig. Cersosimo Serafino, nato a Rota Greca il 13/2/1945, in conseguenza dell'aggregazione delle aziende sopraindicate Turismo Pepe s.r.l. Pepe Evaristo Autoservizi, è ammessa ai benefici del piano pluriennale approvato con la deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2003, n. 515 così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2004, n. 86, per la sostituzione dei 4 autobus indicati in premessa;

1. l'azienda A.T.I. «C. & P. Autolinee associate» è conseguentemente autorizzata all'acquisto di n. 4 autobus, tutti di tipo interurbano e di misura lunga (oltre gli 11,00 e fino a 12,00 metri), che saranno ammessi a contributo nella misura del 75% della somma di fattura e comunque entro il limite dei costi ammissibile di cui alla deliberazione della Giunta regionale 515/2003;

2. Gli autobus dovranno possedere tutte le caratteristiche obbligatoriamente richieste dal piano approvato con la deliberazione della Giunta regionale 515/2003 e s.m.i.;

3. L'Azienda A.T.I. «C. & P. Autolinee associate», entro 150 giorni dalla notifica del presente decreto, dovrà consegnare al Dipartimento Trasporti copia dell'ordinativo relativo alla fornitura dei quattro autobus che si acquistano in sostituzione di altrettanti autobus che al 31 marzo 2003 hanno compiuto i 15 anni di età, confermato dalla Ditta fornitrice;

4. Di disporre l'impegno di spesa della somma di € 588.000,00 (euro cinquecentottantottomila/00) a favore dell'azienda A.T.I. «C. & P. Autolinee associate», con sede a Rota Greca (CS), via Giardilio, 1, P.IVA 02630790786 con imputazione sul capitolo 23010226, dell'UPB di spesa 2.3.01.02 «Gestione del Sistema del trasporto pubblico locale», Esercizio 2005 sufficientemente dotato;

5. La liquidazione e la concreta erogazione della somma, nei limiti indicati in premessa, avverrà nei termini indicati nella deliberazione 515/2003, punto 21, ad avvenuta immatricolazione dei nuovi veicoli e dopo la loro immissione in servizio.

6. I competenti uffici del Dipartimento Trasporti e della Ragioneria Generale, ciascuno per la parte di competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Antonio Izzo**

DECRETO n. 2215 del 28 febbraio 2005

**Autolinea Reggio Calabria-Palmi Trodio-Gioia Tauro-Catanzaro, con diramazione per Villa S. Giovanni. Istituzione di una diramazione per l'Università della Calabria (UNICAL) in Arcavacata di Rende (CS) e contestuale istituzione di una coppia di corse feriale, nel periodo di frequenza universitaria, sul percorso Reggio Calabria-UNICAL, con contestuale soppressione di corse non più rispondenti a pubblica utilità nell'ambito delle autolinee: 1) Laureana di Borrello-Maropati-Polistena-Taurianova-Gioia Tauro-Reggio Calabria, con prolungamento estivo al lido di Palmi e con diramazioni e deviazioni; 2) Giffone-Maropati-Cinquefrondi-Polistena-Rizziconi-Gioia Tauro-Reggio Calabria, con prolungamento estivo al lido di S. Ferdinando e Nicotera marina e con diramazioni e deviazioni; 3) Monsoreto-Dinami-Serrata-Laureana di Borrello-Reggio Calabria, con prolungamento estivo per Nicotera marina nel periodo 1/7-31/8, con istradamento sull'A/3 per Reggio Calabria dagli svincoli di Rosarno e Palmi, con diramazioni e deviazioni; 4) Oppido Mamertina-Reggio Calabria con diramazioni e deviazione. Azienda Lirosi Autoservizi S.r.l. con sede a Polistena (RC). (P.IVA 00246310809).**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA:

— l'istanza datata 1 marzo 2004 – acquisita agli atti del Dipartimento Trasporti il successivo giorno 16 marzo con prot. n. 2909 – mediante la quale l'azienda Lirosi Autoservizi S.r.l., con sede in Polistena (RC) ha chiesto l'autorizzazione ad istituire, nell'ambito dell'autolinea ordinaria di concessione regionale dalla stessa esercitata Reggio Calabria-Palmi Trodio-Gioia Tauro-Catanzaro, con istradamento sulla A/3 fino allo Svincolo di Palmi e dallo Svincolo di Gioia Tauro allo Svincolo di Lamezia Terme e sulla superstrada statale n. 280, con diramazione per Villa San Giovanni, una diramazione per l'Università della Calabria in Arcavacata di Rende (CS) (in proseguito UNICAL) e la contestuale istituzione di una coppia di corse feriale nel periodo di frequenza universitaria sul percorso Reggio Calabria-UNICAL, con partenza da Reggio Calabria alle ore 6,00 e dall'UNICAL alle ore 13,30 con la precisazione che era in corso un'attenta ed approfondita analisi di alcune corse svolte nell'ambito dei programmi di servizio della Autolinee in concessione, al fine di poter individuare delle corse, eventualmente non rispondenti a concrete esigenze di pubblica utilità e proporre la loro soppressione. Ciò al fine di ricercare una totale e/o parziale compensazione e proporre la loro soppressione»;

— la nota datata 29 dicembre 2003 – acquisita agli atti del Dipartimento Trasporti in data 13 gennaio 2004 con prot. n. 406 – mediante la quale il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, On.le Luigi Fedele, ha sollecitato l'istanza degli studenti del versante tirrenico della Provincia di Reggio Calabria, finalizzata all'istituzione di un collegamento automobilistico pubblico per l'Università della Calabria in Arcavacata di Rende (CS);

— la nota datata 7 gennaio 2004 – acquisita agli atti del Dipartimento Trasporti in data 22 gennaio 2004 con prot. n. 714 – mediante la quale il Presidente della Provincia di Reggio Calabria, On.le Pietro Fuda, ha sollecitato l'istituzione di un collegamento automobilistico pubblico per l'Università della Calabria in Arcavacata di Rende (CS) allo scopo di porre fine alla «evidente penalizzazione della popolazione studentesca universitaria della fascia tirrenica reggina, la quale, per mancanza di idonei collegamenti con la sede dell'Ateneo casentino viene oltremodo sottoposta a costi economici e disagi che compromettono scelte ed opportunità legate al diritto allo studio»;

EVIDENZIATO:

— che con comunicazione telegrafica prot. n. 4559 del 21 aprile 2004 è stata convocata apposita riunione istruttoria;

PRESO ATTO:

— dei risultati del procedimento istruttorio, con particolare riferimento all'esito della riunione istruttoria ristretta, tenutasi nella sede del Dipartimento Trasporti il 12 maggio 2004 aggiornata al successivo 19 maggio per consentire l'inserimento nell'Ordine del Giorno dell'istanza datata 22 aprile 2004 – acquisita agli atti del Dipartimento Trasporti il successivo giorno 28 aprile 2004 con prot. n. 5040, pervenuta in data posteriore a quella di convocazione della riunione – mediante la quale l'azienda Brosio Nicola & Fratelli S.n.c., con sede in San Calogero (VV), ha chiesto il prolungamento all'UNICAL dell'autolinea bidirezionale Vibo Valentia-Rosarno-Reggio Calabria con diramazioni per Palmi e Villa San Giovanni e con istradamento sulla A/3 dallo svincolo di Palmi a Reggio Calabria e la contestuale istituzione di una coppia di corse Reggio Calabria-UNICAL nell'ambito dell'itinerario «A» della medesima autolinea, con partenza da Reggio Calabria alle ore 6,00 e dall'UNICAL alle ore 13,30, limitatamente ai periodi dell'anno 2/1-31/7 e 16/9-31/12, con la precisazione che la maggiore percorrenza derivante dal richiesto prolungamento sarà compensata dalla soppressione di una coppia di corse sul percorso intero dell'autolinea Vibo Valentia-Seminara-Reggio Calabria e per la residua parte con l'assunzione a suo esclusivo carico del relativo onere, al fine di dare la possibilità alle aziende partecipanti di poter esprimere le proprie considerazioni in merito a quest'ultima istanza;

— che nel corso della menzionata riunione istruttoria si sono registrati i seguenti interventi:

a) il rappresentante della Lirosi Autoservizi S.r.l. ha confermato l'istanza presentata a seguito delle ripetute richieste da parte degli «Enti territoriali interessati (Provincia di Reggio Calabria e Comuni del versante tirrenico reggino e della Piana di Gioia Tauro), nonché degli studenti universitari residenti negli stessi Comuni che frequentano l'Università della Calabria», intese a garantire un collegamento con l'Ateneo casentino;

b) il rappresentante della Brosio Nicola & Fratelli S.n.c. nel ribadire l'istanza avanzata a seguito delle «continue pressanti richieste da parte di studenti e viaggiatori ordinari residenti nelle Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia che nel periodo di apertura dell'Università devono raggiungere Arcavacata di Rende per motivi di studio e familiari», ha eccepito che nell'istanza presentata dalla Lirosi Autoservizi S.r.l. non è stata esplicitata la compensazione della maggiore percorrenza riveniente dall'istituzione del richiesto collegamento con l'Università di Arcavacata, per cui la stessa non può essere presa in considerazione in assenza di tale presupposto indispensabile previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 306/2001;

c) il rappresentante della Lirosi Autoservizi S.r.l. contesta quanto affermato dal rappresentante della Brosio Nicola & Fratelli S.n.c., precisando che la compensazione della maggiore percorrenza è stata prevista nell'istanza ma non quantificata in attesa di un'approfondita verifica delle corse esercitate al fine di accertare quali di esse non sono più rispondenti a concreto ed attuale pubblico interesse;

d) il rappresentante di Ferrovie della Calabria S.r.l., nel rilevare che le istanze presentate dalle imprese Lirosi Autoservizi S.r.l. e Brosio Nicola & Fratelli S.n.c. configurano, entrambe, nuove autolinee soggette, a norma della vigente legislazione, a procedura concorsuale, propone il coordinamento di eventuali corse per studenti universitari residenti nelle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia che frequentano l'UNICAL con i ser-



vizi in atto eserciti da Ferrovie della Calabria nell'ambito dell'autolinea bidirezionale Cosenza-Catanzaro da attuarsi all'Aeroporto di Lamezia Terme;

e) il rappresentante della Brosio Nicola & Fratelli S.n.c. ha contestato il diritto di Ferrovie della Calabria S.r.l. ad opporsi alla richiesta istituzione di un collegamento per l'UNICAL in quanto non risulta essere concessionaria di autoservizi colleganti Reggio Calabria o Vibo Valentia con l'Ateneo casentino ed ha denunciato l'esercizio da parte delle stesse Ferrovie della Calabria di un servizio abusivo Vibo Valentia-UNICAL chiedendo al Dipartimento Trasporti di porre in essere tutte le conseguenti procedure sanzionatorie;

#### RILEVATO:

— che, successivamente al citato procedimento istruttorio, sono pervenute le seguenti istanze:

a) istanza datata 28 maggio 2005 – acquisita agli atti del Dipartimento Trasporti il 4 giugno 2005 con prot. n. 6696 – mediante la quale Ferrovie della Calabria S.r.l. nel confermare le posizioni espresse dal proprio rappresentante in sede di riunione istruttorie, ha ribadito che la richiesta dell'impresa Lirosi Autoservizi S.r.l. «prefigura l'istituzione di una nuova autolinea, in contrasto con la normativa vigente in materia che prevede l'affidamento di nuovi servizi esclusivamente attraverso procedure di gara» ed ha evidenziato che la richiesta diramazione «è di lunghezza rilevante e ne cambia le finalità soddisfacendo esigenze di traffico nuove e diverse da quelle contemplate dall'atto originario di concessione». Analoga considerazione la citata società Ferrovie della Calabria ha formulato nei confronti della richiesta avanzata dall'azienda Brosio Nicola & Fratelli S.n.c., confermando la propria disponibilità, nel caso in cui il Dipartimento Trasporti dovesse ritenere rispondente a pubblica utilità il richiesto collegamento per l'UNICAL, «a soddisfare tale domanda di trasporto realizzando, a Lamezia Terme, opportune coincidenze tra le corse dell'autolinea succitata in concessione alla ditta Lirosi e le corse della nostra autolinea Cosenza-Catanzaro»;

b) istanza datata 29 maggio 2005 – acquisita agli atti del Dipartimento Trasporti il 17 giugno 2005 con prot. n. 7085 – mediante la quale l'azienda Brosio Nicola & Fratelli S.n.c., nel rilevare che la pubblica utilità del collegamento è stata acclarata in sede di riunione istruttorie, ha chiesto che il richiesto collegamento con l'UNICAL contempli una fermata a Rosarno centro ed ha rilevato che l'istanza presentata dall'azienda Lirosi Autoservizi S.r.l. «soddisfarebbe soltanto l'utenza fino a Gioia Tauro tagliando fuori i centri di Rosarno – Piana compresa – nonché Vibo Valentia ed il suo interland». Con la medesima istanza l'impresa Brosio Nicola & Fratelli S.n.c. ha chiesto che l'istanza presentata dalla Lirosi Autoservizi S.r.l. venga «rigettata, in via pregiudiziale, in quanto contrasta con i punti C e D della circolare n. 2 del 2001 che a sua volta scaturisce dalla delibera della Giunta regionale n. 306 del 10 aprile 2001» ed inoltre «perché non prevede un piano economico di recupero» precisando che «le osservazioni presentate dalle Ferrovie della Calabria non vanno prese in considerazione in quanto le stesse non sono concessionarie né dell'autolinea Catanzaro-Cosenza né di quella di Vibo Valentia-Cosenza» e che l'istanza presentata dalla Società Brosio Nicola & Fratelli S.n.c. non comporta alcun onere per il bilancio regionale;

#### CONSIDERATO:

— che con lettera datata 21 gennaio 2005 – acquisita agli atti del Dipartimento Trasporti in data 31 gennaio 2005 con prot. n. 939 – l'azienda Lirosi Autoservizi S.r.l. ha proposto la totale compensazione della maggiore produzione annua riveniente

dalla richiesta istituzione della coppia di corse feriali, nel periodo di frequenza dell'UNICAL, pari a 107.951 bus x km., con le seguenti modificazioni di esercizio:

1. Autolinea Laureana di Borrello-Maropati-Polistena-Taurianova-Gioia Tauro-Reggio Calabria, con prolungamento estivo al Lido di Palmi nel periodo 1/7-31/8, con istradamento sull'A/3 dagli svincoli di Gioia Tauro, Palmi e S. Elia di Palmi, con diramazioni per Feroletto della Chiesa, Galatro, Palmi Città e Villa S. Giovanni, e con deviazioni per Cittanova, San Martino, Cirello-Cannavà, Barritteri:

#### Itinerario «A»:

a) Soppressione della corsa feriali sul percorso parziale Polistena-Galatro, prevista in atto in partenza alle ore 5,50; per una minore produzione annua di 4.682 bus x km.;

#### Itinerario «C»:

a) Riduzione da 86 a 50 giorni del periodo di esercizio della corsa feriali periodica sul percorso Reggio Calabria-Polistena, prevista in partenza alle ore 12,05; per una minore produzione annua di 3.391 bus x km.;

#### Itinerario «D»:

a) Limitazione alla tratta Polistena-Laureana di Borrello e trasformazione da feriali annuale in feriali nel periodo non scolastico della corsa sul percorso Palmi-Laureana di Borrello prevista in partenza alle ore 7,10; per una minore produzione annua di 3.283 bus x km.;

2. Autolinea Giffone-Maropati-Cinquefrondi-Polistena-Rizziconi-Gioia Tauro-Reggio Calabria, con prolungamenti estivi al Lido di S. Ferdinando e a Nicotera Marina nel periodo 1/7-31/8, con istradamento sull'A/3 dagli svincoli di Rosarno e Palmi, con diramazioni per Anoa Inferiore, Cittanova, Taurianova, Palmi città e Villa S. Giovanni, con deviazioni per Tritanti, Anoa Inferiore, Melicucco, Trappeto Bombino, Trappeto Gagliardi e Rosarno:

#### Itinerario «A»:

a) Trasformazione della corsa feriali sul percorso intero prevista in atto in partenza alle ore 5.20, nelle seguenti due corse:

1. Corsa feriali, nel periodo 1/1-31/7 e 1/9-31/12, sul percorso parziale Polistena-Reggio Calabria, con partenza alle ore 6.00;

2. corsa feriali, nel periodo scolastico, sul percorso parziale Giffone-Polistena, con partenza alle ore 13,05;

b) Attestazione della corsa feriali sul percorso parziale Giffone-Bivio Stazione F.S. di Gioia Tauro, a Polistena, con partenza alle ore 6.00; per una minore produzione annua di 2.078 bus x km.;

#### Itinerario «B»:

a) Trasformazione da feriali, nel periodo 1/1-30/6 e 1/9-31/12, a feriali nel periodo scolastico delle due coppie di corse sul percorso intero; per una minore produzione annua di 17.051 bus x km.;

*Itinerario «E»:*

a) Trasformazione della corsa feriale prevista sul percorso Polistena-Giffone, in partenza da Giffone alle ore 4.45, in feriale, nel periodo scolastico, con partenza da Polistena alle ore 12,25, per una minore produzione annua di 1.666 bus x km.;

b) soppressione della corsa feriale sul percorso intero prevista in partenza alle ore 19.40 e della corsa giornaliera, nel periodo 1/7-31/8, prevista in partenza alle ore 19.30, per una minore produzione annua di 6.239 bus x km.;

c) soppressione della corsa feriale sul percorso Polistena-Giffone, prevista in partenza alle ore 5.30; per una minore produzione annua di 5.202 bus x km.;

d) soppressione della corsa feriale sul percorso Polistena-Maropati, prevista in partenza alle ore 5.30; per una minore produzione annua di 2.020 bus x km.;

e) trasformazione da feriale annuale a feriale, nel periodo scolastico, della corsa sul percorso Maropati-Polistena prevista in partenza alle ore 12,05; per una minore produzione annua di 647 bus x km.;

f) trasformazione da feriale annuale a feriale, nel periodo scolastico, della corsa sul percorso Polistena-Maropati, prevista in partenza alle ore 6.00; con nuovo orario di partenza alle ore 13.30; per una minore produzione annua di 647 bus x km.

3. Autolinea Monsoreto-Dinami-Serrata-Laureana di Borrello-Bivio Ciuciola (solo itinerario)-Bivio Granataro (solo itinerario)-Bivio Olmella (solo itinerario)-Bivio Stradella (solo itinerario)-Reggio Calabria, con prolungamento estivo per Nicotera Marina nel periodo 1/7-31/8, con istradamento sull'A/3 per Reggio Calabria dagli svincoli di Rosarno e Palmi, con diramazioni per Melicuccà di Dinami, Prateria, Stellitanone, Plaesano, Feroleto della Chiesa, Galatro, Palmi città e Villa S. Giovanni, e con deviazioni per Bellantone e Campomalo, Bosco di Rosarno, Gioia Tauro;

*Itinerario «B»:*

a) Attestazione a Laureana di Borrello del capolinea della corsa feriale, nel periodo scolastico, sul percorso Gioia Tauro (Quadrivio)-Dinami, prevista in partenza alle ore 5.35; per una minore produzione annua di 4.638 bus x km.;

b) soppressione della corsa feriale, nel periodo scolastico, sul percorso Gioia Tauro (Quadrivio)-Laureana di Borrello; per una minore produzione annua di 4.638 bus x km.;

c) trasformazione da feriale annuale a feriale, nel periodo scolastico, della coppia di corse sul percorso parziale Laureana di Borrello-Dinami, prevista in partenza da Laureana di Borrello alle ore 15.45 e da Dinami alle ore 16.15, con modifica degli orari nel modo seguente: partenza da Laureana di Borrello alle ore 13.50 e da Dinami alle ore 14.20; per una minore produzione annua di 2.509 bus x km.;

d) soppressione della corsa feriale sul percorso Dinami-Laureana di Borrello, prevista in partenza alle ore 19,25; per una minore produzione annua di 3.917 bus x km.;

*Itinerario «C»:*

a) Soppressione della corsa feriale sul percorso Laureana di Borrello-Monsoreto, prevista in partenza alle ore 5.35; per una minore produzione annua di 4.988 bus x km.;

b) soppressione della corsa feriale, nel periodo 1/7-31/8, sul Monsoreto-Gioia Tauro (Quadrivio), prevista in partenza alle ore 19.45; per una minore produzione annua di 2.355 bus x km.;

c) soppressione della corsa feriale, nel periodo 1/7-31/8, sul percorso Bellantone-Gioia Tauro (Quadrivio), prevista in partenza alle ore 19.10; per una minore produzione annua di 2.355 bus x km.;

*Itinerario «E»:*

a) Soppressione della corsa feriale sul percorso Galatro-Laureana di Borrello, prevista in partenza alle ore 19.17; per una minore produzione annua di 3.244 bus x km.;

b) soppressione della corsa feriale, nel periodo 1/7-31/8, sul percorso Galatro-Gioia Tauro (Quadrivio), prevista in partenza alle ore 19.10; per una minore produzione annua di 1.574 bus x km.;

c) soppressione della corsa feriale, nel periodo 1/8-31/8, sul percorso Galatro-Gioia Tauro (Quadrivio), prevista in partenza alle ore 19.10; per una minore produzione annua di 774 bus x km.;

4. Autolinea Oppido Mamertina-Reggio Calabria con diramazioni per Messignadi, Gioia Tauro (Terminalbus), Palmi e Villa San Giovanni e con deviazione per Varapodio (via A/3 da Reggio Calabria allo svincolo di Gioia Tauro):

a) Soppressione della coppia di corse feriale, nel periodo scolastico, sul percorso intero, compresa la sola diramazione per Villa San Giovanni; per una minore produzione annua di 31.450 bus x km.; per una riduzione della produzione complessiva annua di 107.951 bus x km.;

— Che dal procedimento istruttorio è emerso il preminente pubblico interesse che giustifica l'adozione delle soluzioni ritenute più adeguate, dal punto di vista tecnico ed economico, a garantire il diritto alla mobilità verso l'UNICAL degli studenti universitari residenti nelle località del versante tirrenico reggino e della Piana di Gioia Tauro;

— che la soluzione alle esigenze di mobilità degli studenti universitari residenti nelle località del versante tirrenico reggino e della Piana di Gioia Tauro deve essere ricercata solo nell'ambito degli esistenti autoservizi mediante modifiche di lieve entità ed intensificazioni dei programmi di esercizio in atto autorizzati;

**RITENUTO:**

— Che, nel caso in specie, valutate le proposte avanzate dalle citate imprese concessionarie, la soluzione più idonea, sotto il profilo tecnico-giuridico-economico, a soddisfare la suddetta domanda di trasporto, si identifica con la proposta avanzata dall'azienda Liroso Autoservizi S.r.l. che, attraverso un semplice prolungamento dallo svincolo A/3 di Lamezia Terme all'UNICAL dell'esistente autolinea ordinaria Reggio Calabria-Palmi Trodio-Gioia Tauro-Catanzaro, con istradamento sulla A/3 fino allo Svincolo di Palmi e dallo Svincolo di Gioia Tauro allo Svincolo di Lamezia Terme e sulla superstrada statale n. 280, con diramazione per Villa San Giovanni e la contestuale intensificazione con una coppia di corse feriale, nel periodo di frequenza dell'Ateneo casentino, sul percorso Reggio Calabria-UNICAL dell'attuale programma di esercizio, soddisfa pienamente le esigenze di mobilità di che trattasi, offrendo anche agli studenti residenti nei comuni della Piana di Gioia Tauro la possibilità di usufruire di un collegamento pubblico automobilistico per

l'UNICAL attraverso la vasta rete di servizi eserciti nel bacino di utenza della Piana di Gioia Tauro dalla stessa azienda Lirosi Autoservizi;

— che l'opposizione formulata da Ferrovie della Calabria S.r.l. è oggettivamente infondata in quanto la stessa non esercita alcun autoservizio avente origine a Reggio Calabria con destinazione in località del versante tirrenico reggino tanto da poter rivendicare un seppur minimo ipotetico diritto preferenziale; né può ipotizzarsi il proposto servizio in coincidenza tra le corse esercite dalla menzionata azienda Lirosi nell'ambito dell'autolinea Reggio Calabria-Catanzaro e quelle esercite dall'azienda Ferrovie della Calabria nell'ambito dell'autolinea bidirezionale ex integrativa del servizio ferroviario Cosenza-Catanzaro:

a) per la sostanziale inconciliabilità degli orari delle corse dell'azienda Lirosi Autoservizi S.r.l. che, avendo la finalità di servire traffico diretto a Catanzaro, non potrebbero essere modulati in funzione degli esistenti servizi integrativi per Cosenza gestiti da Ferrovie della Calabria S.r.l.;

b) perché il supposto coordinamento si tradurrebbe in un evidente danno per l'utenza trasportata dall'azienda Lirosi Autoservizi che dovrebbe sopportare un maggiore onere economico per effetto del duplice titolo di viaggio (uno per ogni vettore utilizzato) che sarebbe costretta ad acquistare, nonché per i non trascurabili disagi ai quali andrebbe inevitabilmente incontro per effetto del trasbordo;

c) perché una siffatta soluzione priverebbe l'utenza studentesca residente lungo le località del versante tirrenico reggino e della Piana di Gioia Tauro, di un collegamento diretto per l'UNICAL ed andrebbe a dilatare ancor di più i già lunghi tempi di percorrenza;

d) perché l'autolinea integrativa bidirezionale esercita da Ferrovie della Calabria S.r.l. si svolge — come peraltro riconosciuto dalla medesima impresa — sulla tratta Catanzaro-Cosenza, mentre l'UNICAL è ubicata in località Arcavacata del Comune di Rende;

— che l'opposizione formulata dall'impresa Brosio Nicola & Fratelli S.n.c. è infondata in quanto la suddetta impresa non gode oggettivamente di maggiori diritti preferenziali rispetto a quelli posseduti dall'azienda Lirosi Autoservizi S.r.l. che, in atto, esercisce la menzionata autolinea Reggio Calabria-Catanzaro il cui percorso si dispiega lungo tratto litoraneo tirrenico compreso tra la città calabrese dello Stretto e lo svincolo A/3 di Villa San Giovanni, talché è in grado di realizzare il collegamento con l'UNICAL con un prolungamento molto meno lungo rispetto a quello proposto dalla stessa azienda Brosio che avrebbe inizio dalla città di Vibo Valentia. «Diritti preferenziali» che non depongono in favore dell'azienda Brosio Nicola & Fratelli nemmeno sotto il profilo economico-contributivo, visto che l'azienda Lirosi Autoservizi, come precisato dianzi, ha compensato integralmente la maggiore produzione annua riveniente dal proposto collegamento con l'UNICAL attraverso la soppressione di corse autorizzate non più rispondenti a concreto ed attuale pubblico interesse, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 306/2001;

— che occorre verificare la sussistenza di un concreto pubblico interesse dei richiesti collegamenti, attraverso un periodo di sperimentazione che consenta di acquisire dati certi di traffico attraverso un costante monitoraggio della coppia di corse feriale, nel periodo di frequenza universitaria, effettuata in via sperimentale;

RITENUTO, inoltre,

— di non ammettere ai contributi economici regionali la maggiore produzione annua bus x km. riveniente dal collegamento in parola per il periodo di sperimentazione, riservandosi l'Amministrazione Regionale di valutare la possibilità di riconoscere, eventualmente, tale produzione solamente dopo che, accertata la rispondenza di tale collegamento a concrete esigenze di pubblica utilità, si procederà alla trasformazione in via ordinaria e continuativa della coppia di corse feriale, nel periodo di frequenza universitaria, di che trattasi;

PRECISATO:

— che le modificazioni di esercizio proposte dall'azienda Lirosi Autoservizi S.r.l. sono da ritenersi in linea con gli indirizzi determinati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 306 del 10 aprile 2001;

EVIDENZIATO:

— che ai sensi e per gli effetti del comma 1 bis dell'art. 27 della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, recante «Norme per il Trasporto Pubblico Locale», introdotto dalla legge regionale 29 dicembre 2004, n. 36, il regime concessorio per l'esercizio dei servizi di T.P.L. è stato prorogato fino al 31/12/2006;

— che la permanenza del regime concessorio sancita dalla richiamata legge regionale 29 dicembre 2004, n. 36, postula, evidentemente, il riferimento alla legge regionale 14 aprile 1986, n. 15 — tuttora in vigore — quale strumento legislativo da utilizzare per far fronte a primarie ed indifferibili esigenze di trasporto alle quali è necessario dare soluzioni adeguate allo scopo di assicurare il diritto alla mobilità delle popolazioni calabresi, segnatamente a lavoratori e studenti, in attesa del completamento del processo di riforma del trasporto pubblico locale nei tempi e con le procedure fissate dalla legge regionale n. 23/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

— che con delibera n. 636 del 14 settembre 2004 la Giunta regionale ha autorizzato il Dipartimento Trasporti a istruire e definire, con precedenza su tutte le altre, nelle more di completa attuazione dell'art. 14 della Legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, in materia di definizione dei servizi minimi, le istanze concernenti modifiche concessionali dei servizi di trasporto pubblico locale finalizzate a soddisfare essenziali esigenze di mobilità verso i più importanti soggetti attrattori di rilevanza regionale;

— che nel caso in specie, essendo la richiesta dell'azienda Lirosi Autoservizi S.r.l. finalizzata a soddisfare esigenze di mobilità degli studenti universitari residenti lungo le località del versante tirrenico reggino e nella Piana di Gioia Tauro verso l'UNICAL e che quest'ultima costituisce indubbiamente un importante polo di attrazione di traffico nell'ambito della Regione Calabria, le medesime esigenze di mobilità devono trovare adeguato soddisfacimento;

RIBADITO:

— che le modificazioni di esercizio sopra menzionate non configurano l'istituzione di nuovi autoservizi, ma sono da considerarsi, a tutti gli effetti, modifiche concessionali di un'esistente autolinea, finalizzate a soddisfare un'esigenza di pubblica utilità;

RITENUTO:

— che risultano pienamente condivisibili le motivazioni adottate dai rappresentanti degli Enti territoriali interessati tra i quali la Provincia di Reggio Calabria che, peraltro, ai sensi della Legge regionale n. 23 del 7 agosto 1999 modificata dalla L.R. n. 24 del 7 agosto 1999, è la destinataria delle competenze in materia di Trasporto Pubblico Locale nell'ambito dell'omonima



provincia e, in quanto tale, Ente territoriale più legittimato a rappresentare le esigenze di mobilità delle popolazioni residenti nella provincia reggina;

— che l'azienda Liroso Autoservizi S.r.l. possiede tutti i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, per poter gestire servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi delle disposizioni di legge in vigore;

— che, in relazione a tutto quanto precede, si devono definire negativamente le sopra richiamate istanze avanzate dalle aziende Ferrovie della Calabria S.r.l. e Brosio Nicola & Fratelli S.n.c.;

#### PRECISATO:

— che il presente provvedimento trova fondamento giuridico:

a) nella legge regionale 14 aprile 1986, n. 15, per quanto attiene la procedura istruttoria;

b) nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 306 del 10 aprile 2001 e n. 636 del 14 settembre 2004, per quanto attiene agli indirizzi da osservare per l'esame delle domande delle imprese concessionarie di trasporto pubblico locale d'interesse regionale tendenti ad ottenere modificazioni nell'assetto aziendale dei servizi;

c) nella Legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, L.R., per quanto attiene gli obiettivi di riforma del trasporto pubblico locale;

#### PRESO ATTO:

— che sono stati regolarmente versati, fino al 2004, sia la tassa di concessione regionale che il contributo di sorveglianza relativi alle autolinee interessate dalle richieste modifiche concessionali;

#### VISTI:

— la L.R. 14 aprile 1986, n. 15;

— la L.R. 7 agosto 1999, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni;

— il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24/6/1999;

— le deliberazioni di Giunta regionale n. 306 del 10 aprile 2001 e n. 636 del 14 settembre 2004;

#### DECRETA

Per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate nel dispositivo, di:

A) autorizzare l'impresa Liroso Autoservizi S.r.l., con sede in Polistena (RC), ad attuare, in via sperimentale e fino al 30 maggio 2005, le seguenti modifiche concessionali:

Autolinea Reggio Calabria-Palmi Trodio-Gioia Tauro-Catanzaro, con istradamento sulla A/3 fino allo Svincolo di Palmi e dallo Svincolo di Gioia Tauro allo Svincolo di Lamezia Terme e sulla superstrada statale n. 280, con diramazione per Villa San Giovanni:

1. Prolungamento dallo svincolo A/3 di Lamezia Terme alle pensiline dell'Università della Calabria (UNICAL) in Arcava-

cata di Rende (CS), con istradamento sulla A/3 fino allo Svincolo di Palmi e dallo Svincolo di Gioia Tauro allo Svincolo Nord di Cosenza;

2. istituzione di una coppia di corse feriale, nel periodo di frequenza universitaria, sul percorso Reggio Calabria-Palmi Trodio-Gioia Tauro-UNICAL, con diramazione per Villa San Giovanni; per una maggiore produzione annua di 106.920 bus x km. (km. 198 x n. 2 corse x 270 gg.).

Autolinea Laureana di Borrello-Maropati-Polistena-Taurianova-Gioia Tauro-Reggio Calabria, con prolungamento estivo al Lido di Palmi nel periodo 1/7-31/8, con istradamento sull'A/3 dagli svincoli di Gioia Tauro, Palmi e S. Elia di Palmi, con diramazioni per Feroletto della Chiesa, Galatro, Palmi Città e Villa S. Giovanni, e con deviazioni per Cittanova, San Martino, Cirello-Cannavà, Barritteri:

#### Itinerario «A»:

a) Soppressione della corsa feriale sul percorso parziale Polistena-Galatro, prevista in atto in partenza alle ore 5,50; per una minore produzione annua di 4.682 bus x km.;

#### Itinerario «C»:

a) Riduzione da 86 a 50 giorni del periodo di esercizio della corsa feriale periodica sul percorso Reggio Calabria-Polistena, prevista in partenza alle ore 12,05; per una minore produzione annua di 3.391 bus x km.;

#### Itinerario «D»:

a) Limitazione alla tratta Polistena-Laureana di Borrello e trasformazione da feriale annuale in feriale nel periodo non scolastico della corsa sul percorso Palmi-Laureana di Borrello prevista in partenza alle ore 7,10; per una minore produzione annua di 3.283 bus x km.;

Autolinea Giffone-Maropati-Cinquefrondi-Polistena-Rizziconi-Gioia Tauro-Reggio Calabria, con prolungamenti estivi al Lido di S. Ferdinando e a Nicotera Marina nel periodo 1/7-31/8, con istradamento sull'A/3 dagli svincoli di Rosarno e Palmi, con diramazioni per Anoa Inferiore, Cittanova, Taurianova, Palmi città e Villa S. Giovanni, con deviazioni per Tritanti, Anoa Inferiore, Melicucco, Trappeto Bombino, Trappeto Gagliardi e Rosarno:

#### Itinerario «A»:

a) trasformazione della corsa feriale sul percorso intero prevista in atto in partenza alle ore 5.20, nelle seguenti due corse:

b) Corsa feriale, nel periodo 1/1-31/7 e 1/9-31/12, sul percorso parziale Polistena-Reggio Calabria, con partenza alle ore 6.00;

c) corsa feriale, nel periodo scolastico, sul percorso parziale Giffone-Polistena, con partenza alle ore 13,05;

d) attestazione della corsa feriale sul percorso parziale Giffone-Bivio Stazione F.S. di Gioia Tauro, a Polistena, con partenza alle ore 6.00; per una minore produzione annua di 2.078 bus x km.;

*Itinerario «B»:*

a) trasformazione da feriali, nel periodo 1/1-30/6 e 1/9-31/12, a feriali nel periodo scolastico delle due coppie di corse sul percorso intero; per una minore produzione annua di 17.051 bus x km.;

*Itinerario «E»:*

a) trasformazione della corsa feriale prevista sul percorso Polistena-Giffone, in partenza da Giffone alle ore 4.45, in feriale, nel periodo scolastico, con partenza da Polistena alle ore 12,25, per una minore produzione annua di 1.666 bus x km.;

b) soppressione della corsa feriale sul percorso intero prevista in partenza alle ore 19.40 e della corsa giornaliera, nel periodo 1/7-31/8, prevista in partenza alle ore 19.30, per una minore produzione annua di 6.239 bus x km.;

c) soppressione della corsa feriale sul percorso Polistena-Giffone, prevista in partenza alle ore 5.30; per una minore produzione annua di 5.202 bus x km.;

d) soppressione della corsa feriale sul percorso Polistena-Maropati, prevista in partenza alle ore 5.30; per una minore produzione annua di 2.020 bus x km.;

e) trasformazione da feriale annuale a feriale, nel periodo scolastico, della corsa sul percorso Maropati-Polistena prevista in partenza alle ore 12,05; per una minore produzione annua di 647 bus x km.;

f) trasformazione da feriale annuale a feriale, nel periodo scolastico, della corsa sul percorso Polistena-Maropati, prevista in partenza alle ore 6.00; con nuovo orario di partenza alle ore 13.30; per una minore produzione annua di 647 bus x km.

Autolinea Monsoreto-Dinami-Serrata-Laureana di Borrello-Bivio Ciuciola (solo itinerario)-Bivio Granataro (solo itinerario)-Bivio Olmella (solo itinerario)-Bivio Stradella (solo itinerario)-Reggio Calabria, con prolungamento estivo per Nicotera Marina nel periodo 1/7-31/8, con istradamento sull'A/3 per Reggio Calabria dagli svincoli di Rosarno e Palmi, con diramazioni per Melicuccà di Dinami, Prateria, Stellitanone, Plaesano, Feroletto della Chiesa, Galatro, Palmi città e Villa S. Giovanni, e con deviazioni per Bellantone e Campomalo, Bosco di Rosarno, Gioia Tauro;

*Itinerario «B»:*

a) attestazione a Laureana di Borrello del capolinea della corsa feriale, nel periodo scolastico, sul percorso Gioia Tauro (Quadrivio)-Dinami, prevista in partenza alle ore 5.35; per una minore produzione annua di 4.638 bus x km.;

b) soppressione della corsa feriale, nel periodo scolastico, sul percorso Gioia Tauro (Quadrivio)-Laureana di Borrello; per una minore produzione annua di 4.638 bus x km.;

c) trasformazione da feriale annuale a feriale, nel periodo scolastico, della coppia di corse sul percorso parziale Laureana di Borrello-Dinami, prevista in partenza da Laureana di Borrello alle ore 15.45 e da Dinami alle ore 16.15, con modifica degli orari nel modo seguente: partenza da Laureana di Borrello alle ore 13.50 e da Dinami alle ore 14.20; per una minore produzione annua di 2.509 bus x km.;

d) soppressione della corsa feriale sul percorso Dinami-Laureana di Borrello, prevista in partenza alle ore 19,25; per una minore produzione annua di 3.917 bus x km.;

*Itinerario «C»:*

a) Soppressione della corsa feriale sul percorso Laureana di Borrello-Monsoreto, prevista in partenza alle ore 5.35; per una minore produzione annua di 4.988 bus x km.;

b) soppressione della corsa feriale, nel periodo 1/7-31/8, sul percorso Bellantone-Gioia Tauro (Quadrivio), prevista in partenza alle ore 19.10; per una minore produzione annua di 1.458 bus x km.;

*Itinerario «E»:*

a) Soppressione della corsa feriale sul percorso Galatro-Laureana di Borrello, prevista in partenza alle ore 19.17; per una minore produzione annua di 3.244 bus x km.;

b) soppressione della corsa feriale, nel periodo 1/7-31/8, sul percorso Galatro-Gioia Tauro (Quadrivio), prevista in partenza alle ore 19.10; per una minore produzione annua di 1.574 bus x km.;

c) soppressione della corsa feriale, nel periodo 1/8-31/8, sul percorso Galatro-Gioia Tauro (Quadrivio), prevista in partenza alle ore 19.10; per una minore produzione annua di 774 bus x km.;

Autolinea Oppido Mamertina-Reggio Calabria con diramazioni per Messignadi, Gioia Tauro (Terminalbus), Palmi e Villa San Giovanni e con deviazione per Varapodio (via A/3 da Reggio Calabria allo svincolo di Gioia Tauro):

a) soppressione della coppia di corse feriale, nel periodo scolastico, sul percorso intero, compresa la sola diramazione per Villa San Giovanni; per una minore produzione annua di 31.450 bus x km.; per una riduzione complessiva della produzione annua di 107.951 bus x km.;

B) imporre la seguente prescrizione di esercizio: «Facoltà di trasportare solo ed esclusivamente viaggiatori diretti all'Università della Calabria (UNICAL) in Arcavacata di Rende (CS) da Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Palmi e Gioia Tauro – e viceversa – con esclusione di qualsiasi altra attività»;

C) non ammettere ai contributi economici regionali la maggiore produzione annua bus x km. riveniente dal collegamento in parola per il periodo di sperimentazione, riservandosi l'Amministrazione regionale di valutare la possibilità di riconoscere, eventualmente, tale produzione solamente dopo che, una volta verificato l'esito positivo dell'esperimento mediante l'acquisizione dei dati di traffico e, quindi, la rispondenza a concreta ed attuale pubblica utilità della coppia di corse di che trattasi, sarà autorizzata la trasformazione in via ordinaria e continuativa di tale coppia di corse;

D) dare atto, inoltre, che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 gg. dalla conoscenza, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Antonio Izzo**

DECRETO n. 2218 del 28 febbraio 2005

**Cessione del ramo d'azienda della Costabilebus S.r.l., con sede in Rende (CS), riguardante i servizi di trasporto pubblico locale di concessione regionale, all'impresa Consorzio Autolinee S.r.l., con sede in Cosenza, e trasferimento, a quest'ultima, delle relative concessioni.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA l'istanza presentata congiuntamente in data 24/11/2004 dalle aziende Costabilebus S.r.l., con sede in Rende (CS), e Consorzio Autolinee S.r.l., con sede in Cosenza, acquisita agli atti del Dipartimento Trasporti con prot. N. 12380 del 30/11/2004, mediante la quale, nel partecipare, rispettivamente, di voler cedere e di voler acquisire il ramo di azienda della prima riguardante i servizi di trasporto pubblico locale di concessione regionale, è stata chiesta la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Regionale alla cessione/acquisizione in parola;

VISTO il provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti, datato 2/12/2004, prot. N. 12512, con il quale è stata concessa l'autorizzazione preventiva ex art. 23 della L.R. 14/4/1986, n.15, alla cessione/acquisizione del ramo d'azienda in argomento al solo fine di consentire la stipula del relativo atto notarile, alle esplicite condizioni che:

a) nella cessione ed acquisizione predetta fosse salvaguardato il posto di lavoro del personale in atto adibito all'espletamento dei servizi di linea regionali eserciti dall'azienda Costabilebus S.r.l.;

b) che al menzionato personale fossero riconosciuti, da parte della subentrante azienda Consorzio Autolinee S.r.l., tutti i diritti acquisiti nella cedente azienda Costabilebus S.r.l.;

c) che tutto il materiale rotabile, in atto utilizzato dall'impresa Costabilebus S.r.l. per disimpegnare le seguenti autolinee:

1) Cosenza-Cozzo Carbonaro-Contrada Finita, con diramazione per Contrada Piritto e Contrada S. Antonello;

2) Piano Monello-Piano di Maio-S. Agostino-Cosenza;

3) Cosenza-Paola-S. Maria di Catanzaro, con diramazione per Catanzaro;

fosse rilevato dall'azienda acquirente Consorzio Autolinee S.r.l.;

VISTA l'istanza in data 9/12/2004, pervenuta al Dipartimento Trasporti in data 9/12/2004, con la quale l'impresa Consorzio Autolinee S.r.l., nel trasmettere copia del citato atto notarile di cessione di ramo aziendale, ha chiesto di subentrare nelle concessioni delle tre autolinee sopra menzionate in atto assentite all'impresa Costabilebus S.r.l.;

VISTO il «contratto di cessione di ramo d'azienda» a rogito del dott. Leucio Gisonna, Notaio in Rende (CS), stipulato in data 9 dicembre 2004, n. 282578 di repertorio e n. 46774 di raccolta, registrato a Cosenza il 28/12/2004 (serie 1T), con cui sono stati definiti e formalizzati i termini della cessione ed acquisizione in argomento, nel rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla regione col provvedimento prot. n. 12512 del 2/12/2004, sopra menzionato;

RITENUTO:

— che permane il pubblico interesse al mantenimento in esercizio delle autolinee regionali in atto assentite alla Costabilebus S.r.l. in quanto indispensabili a garantire la necessaria mobilità alle popolazioni interessate, in specie lavoratori e studenti pendolari;

— che il richiesto subentro, da parte del Consorzio Autolinee S.r.l., nelle concessioni in atto assentite alla Costabilebus S.r.l. non è suscettibile di determinare, in punto di fatto e di diritto, alcuna turbativa nei confronti degli altri servizi di linea esercitati nella zona interessata, dal momento che la prosecuzione dei servizi in parola da parte dell'azienda Consorzio Autolinee S.r.l. dovrà avvenire secondo le modalità in vigore per i servizi in parola;

CONSIDERATO:

— che nei confronti dell'azienda acquirente Consorzio Autolinee S.r.l. non sono stati emessi, né risultano in corso di formalizzazione, provvedimenti di decadenza o revoca di concessioni di cui attualmente è titolare;

— che la medesima azienda Consorzio Autolinee S.r.l. possiede tutti i requisiti di idoneità professionale, tecnica, morale e finanziaria, per poter gestire servizi di trasporto pubblico locale, ai termini delle disposizioni della materia in vigore;

PRESO ATTO:

— che l'impresa Costabilebus S.r.l. sviluppa una percorrenza pari a 828.355 busxkm/anno (calcolata a preventivo per l'anno 2005), classificata – allo stato – per intero nella sesta fascia dimensionale di cui all'art. 1, comma 3, L.R. n. 18/2001;

— che l'impresa Consorzio Autolinee S.r.l. sviluppa una percorrenza pari a 2.626.087 busxkm/anno (calcolata a preventivo per l'anno 2005), anch'essa classificata per intero nella sesta fascia dimensionale di cui all'art. 1, comma 3, L.R. n. 18/2001;

EVIDENZIATO:

— che in sede istruttoria è emerso che l'impresa Costabilebus S.r.l. esercita sia servizi «tra Cosenza e l'Università della Calabria e tra Cosenza e Quattromiglia di Rende» (effettivamente) ricadenti nella sesta fascia dimensionale di cui all'art. 1, comma 3, L.R. n. 18/2001 (nella fattispecie quelli relativi alle autolinee: 1. Cosenza-Cozzo Carbonaro-Contrada Finita, con diramazione per Contrada Piritto e Contrada S. Antonello; 2) Piano Monello-Piano di Maio-S. Agostino-Cosenza), sia servizi di tipo regionale che non presentano caratteristiche e frequenze simili a quelli urbani tra le relazioni di cui all'art. 1, comma 3, L.R. n. 18/2001 (nella fattispecie quelli relativi all'autolinea Cosenza-Paola-S. Maria di Catanzaro, con diramazione per Catanzaro) e che pertanto non possono essere classificati nella predetta sesta fascia dimensionale;

RITENUTO:

— che questi ultimi servizi (autolinea Cosenza-Paola-S. Maria di Catanzaro, con diramazione per Catanzaro) devono essere pertanto classificati non già nella predetta sesta fascia dimensionale, ma in quella inferiore stabilita per i servizi regionali in base al quantitativo annuo di servizio prestato in termini di percorrenza chilometrica complessiva;

— che, in particolare, i servizi di cui all'autolinea Cosenza-Paola-S. Maria di Catanzaro, con diramazione per Catanzaro:



a) fino alla data del subentro del Consorzio Autolinee S.r.l., dovranno essere (ri)classificati nella seconda fascia dimensionale di cui all'art. 1, comma 3, L.R. n. 18/2001 (che comprende i servizi di tipo provinciale e regionale con percorrenza annua superiore a 600.000 busxkm e fino a 1.200.000 busxkm);

b) dalla data del subentro del Consorzio Autolinee S.r.l., dovranno essere classificati nella quarta fascia dimensionale di cui all'art. 1, comma 3, L.R. n. 18/2001 (che comprende i servizi di tipo provinciale e regionale con percorrenza annua superiore a 2.400.000 busxkm e fino a 3.600.000 busxkm);

#### EVIDENZIATO:

— che con separati decreti dirigenziali saranno regolarizzate le posizioni contributive ex L.R. n. 18/2001 dell'impresa Costabilebus S.r.l. relative al corrente anno ed agli anni pregressi, in relazione alla riclassificazione dell'autolinea Cosenza-Paola-S. Maria di Catanzaro, con diramazione per Catanzaro nei termini sopra indicati;

RITENUTO di dover autorizzare il subentro dell'impresa Consorzio Autolinee S.r.l. nelle concessioni delle tre autolinee sopra menzionate in atto assentite all'impresa Costabilebus S.r.l.;

#### VISTA:

— la L.R. 14 aprile 1986, n. 15;

— la L.R. n. 23 del 7 agosto 1999 modificata dalla L.R. n. 24 del 7 agosto 1999;

— la delibera della Giunta regionale n. 481 del 30 giugno 2003;

#### DECRETA

Per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa:

a) di approvare, con decorrenza 16 febbraio 2005, la cessione delle seguenti autolinee di concessione regionale:

1) Cosenza-Cozzo Carbonaro-Contrada Finita, con diramazione per Contrada Piroto e Contrada S. Antonello;

2) Piano Monello-Piano di Maio-S. Agostino-Cosenza;

3) Cosenza-Paola-S. Maria di Catanzaro, con diramazione per Catanzaro;

già assentite all'impresa Costabilebus S.r.l., con sede in Rende (CS), all'impresa Consorzio Autolinee S.r.l., con sede in Cosenza, che le dovrà esercitare con le medesime norme, condizioni, modalità e programmi di esercizio, contenuti nei relativi provvedimenti concessori e nei patti concessionali vigenti;

b) di autorizzare, per gli effetti, l'azienda Consorzio Autolinee S.r.l. a subentrare nella titolarità della concessione delle autolinee elencate al precedente punto A) con decorrenza 16 febbraio 2005;

c) di dichiarare, conseguentemente, con pari decorrenza 16 febbraio 2005, risolto di fatto e di diritto, ogni rapporto concessionale tra l'Amministrazione regionale e l'azienda Costabilebus S.r.l., con sede in Rende (CS);

d) di obbligare la subentrante azienda Consorzio Autolinee S.r.l. a continuare la gestione delle autolinee elencate al precedente punto A) con le medesime norme, condizioni, modalità e programmi di esercizio, contenuti nei relativi provvedimenti

concessori e nei patti concessionali vigenti, utilizzando il materiale rotabile in atto costituente il parco tecnico dell'azienda Costabilebus S.r.l., così come in atto risulta essere determinato dal Dipartimento Trasporti, acquisito in proprietà;

e) di vincolare la subentrante azienda Consorzio Autolinee S.r.l. a mantenere in servizio tutto il personale in atto adibito all'espletamento dei servizi di linea regionali già concessi all'azienda Costabilebus S.r.l., regolarmente iscritto nel libro matricola della medesima azienda, con garanzia dei diritti acquisiti e riconoscimento di quelli ulteriori eventualmente derivanti dalla nuova consistenza aziendale, salva la cessazione dal servizio per altra causa non riconducibile alla cessione ed acquisizione di che trattasi;

f) di prendere e dare atto che saranno erogati in favore dell'azienda cedente tutti gli eventuali contributi regionali, a qualsiasi titolo di spettanza, maturati o maturandi, al 15 febbraio 2005;

g) di precisare che i servizi di cui all'autolinea Cosenza-Paola-S. Maria di Catanzaro, con diramazione per Catanzaro:

— fino alla data del subentro del Consorzio Autolinee S.r.l., dovranno essere (ri)classificati nella seconda fascia dimensionale di cui all'art. 1, comma 3, L.R. n. 18/2001 (che comprende i servizi di tipo provinciale e regionale con percorrenza annua superiore a 600.000 busxkm e fino a 1.200.000 busxkm);

— dalla data del subentro del Consorzio Autolinee S.r.l., dovranno essere classificati nella quarta fascia dimensionale di cui all'art. 1, comma 3, L.R. n. 18/2001 (che comprende i servizi di tipo provinciale e regionale con percorrenza annua superiore a 2.400.000 busxkm e fino a 3.600.000 busxkm);

h) di precisare, altresì, che con separati decreti dirigenziali saranno regolarizzate le posizioni contributive ex L.R. n. 18/2001 dell'impresa Costabilebus S.r.l. relative al corrente anno ed agli anni pregressi, in relazione alla riclassificazione dell'autolinea Cosenza-Paola-S. Maria di Catanzaro, con diramazione per Catanzaro nei termini sopra indicati, ed in particolare:

— per il periodo dal 2000 al 2002, tramite recupero su ogni altra somma dovuta all'azienda Costabilebus S.r.l., essendo stato già liquidato il saldo contributivo relativo agli anni in questione;

— per il periodo dal 2003 al 2004, tramite operazione di conguaglio in sede di erogazione del saldo contributivo relativo agli anni in questione;

— per il corrente anno 2005, tramite operazione di recupero in sede di erogazione della seconda trimestralità per l'anno 2005;

i) di precisare, infine, che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al Tar della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla conoscenza e, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Antonio Izzo**

DECRETO n. 2689 del 3 marzo 2005

**Progetto PIS O.RE.S.TE. – Impegno di spesa di € 2.500.000,00 anno 2005. (Misura 6.2).**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO:

— che, con delibera n. 693 del 24/7/2001, la Giunta regionale ha approvato l'idea progettuale del Progetto Integrato Strategico (PIS) presentata dai Sindaci dei Comuni di Altomonte, Bova, Gerace, Morano C., Santa Severina, Serra S. Bruno, Squillace, Stilo, Strangoli, Taverna, Tiriolo e Tropea;

— che con delibera n. 815 del 30/11/2004 il Dipartimento Trasporti è stato autorizzato a prenotare gli impegni programmatici per gli anni 2005 e 2006 sul capitolo di bilancio 2531202 per la realizzazione, per quanto di competenza, del progetto PIS ORESTE Misura 6.2;

RITENUTO di dover adottare il formale impegno di spesa da realizzare nell'esercizio finanziario 2005;

VISTO:

— l'art. 43 della legge regionale n. 8 del 4 febbraio 2003 recante «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria», la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua i compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

— la delibera di Giunta regionale n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

— il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24 giugno 1999 recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

DECRETA

1. di impegnare, per le motivazioni in preambolo, la somma di € 2.500.000,00 sul capitolo 2531202, esercizio finanziario 2005, a copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione del Progetto Integrato Strategico denominato ORESTE;

2. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al Tar della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla conoscenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Catanzaro, li 3 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Antonio Izzo**

DECRETO n. 3195 del 10 marzo 2005

**Trasferimento all'impresa Autoservizi Preite S.r.l., in qualità di capogruppo-mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese «Autoservizi Preite S.r.l. – Autoservizi Preite Fiorino S.r.l. – Autoservizi Rocco S.r.l.», in breve ed in sigla «ATI – PFR», con sede in Cosenza, dei rapporti concessori in atto correnti con la medesima A.T.I.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge regionale 14 aprile 1986, n. 15, recante la «Disciplina dei servizi pubblici di trasporto collettivo di interesse regionale»;

VISTA la legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per il Trasporto Pubblico Locale»;

VISTO l'Atto di indirizzo in materia di razionalizzazione del trasporto pubblico locale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 481 del 30 giugno 2003;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 287 del 18 gennaio 2005 (assunto in data 23/12/2004 con prot. n. 224), con il quale è stata approvata la domanda di aggregazione in Associazione Temporanea di Imprese avanzata in data 6 agosto 2003 – in esecuzione dell'Atto di indirizzo in materia di razionalizzazione del trasporto pubblico locale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 481 del 30 giugno 2003 – dalle aziende Autoservizi Preite S.r.l., Autoservizi Fiorino Preite S.r.l. e Rocco S.r.l. ed è stato autorizzato, con decorrenza 1 gennaio 2005, il trasferimento all'A.T.I. «Autoservizi Preite S.r.l.-Autoservizi Preite Fiorino S.r.l.-Autoservizi Rocco S.r.l.», in breve ed in sigla «ATI – PFR», con sede in Cosenza, delle concessioni delle autolinee regionali già assentite alle imprese Autoservizi Preite S.r.l., Autoservizi Fiorino Preite S.r.l. e Rocco S.r.l.;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 896 del 2 febbraio 2005 (assunto in data 21/1/2005 con prot. n. 13), con il quale è stato approvato il Piano di riparto dei contributi spettanti per l'anno 2005 alle aziende esercenti servizi automobilistici di trasporto pubblico locale a parziale ripiano dei deficit di esercizio, ai sensi della Legge regionale 13/8/2001, n. 18, ed è stata autorizzata l'erogazione della prima trimestralità dei contributi per l'anno 2005;

VISTA l'istanza in data 21 febbraio 2005 (acquisita agli atti del Dipartimento Trasporti con prot. n. 2014 del 25/2/2005) con la quale i legali rappresentanti della società mandataria e delle società mandanti costituenti l'«A.T.I. – P.F.R.» hanno chiesto la «voltura della titolarità delle concessioni originariamente assentite alle citate tre aziende costituenti l'A.T.I. «P.F.R.» all'azienda Autoservizi Preite S.r.l., Capofila e Mandataria della medesima A.T.I., la quale, pertanto, sarà destinataria delle erogazioni regionali a qualsiasi titolo spettanti alle tre aziende raggruppate in A.T.I., senza che le possa essere eccepito alcun difetto di rappresentanza»;

CONSIDERATO che il trasferimento all'impresa Autoservizi Preite S.r.l., in qualità di capogruppo-mandataria dell'A.T.I. P.F.R., dei rapporti concessori in atto correnti con la medesima A.T.I. è stato richiesto congiuntamente dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti l'A.T.I.;

ATTESO che non sussiste alcun interesse per l'Amministrazione Regionale a negare il richiesto trasferimento all'Impresa Autoservizi Preite S.r.l., in qualità di capogruppo-mandataria dell'A.T.I. P.F.R., dei rapporti concessori in atto correnti con la medesima A.T.I.;

RITENUTO, tuttavia, di dover subordinare la validità del trasferimento di titolarità delle concessioni in parola all'impresa Autoservizi Preite S.r.l., in qualità di capogruppo-mandataria dell'A.T.I. P.F.R., al rispetto, da parte della medesima impresa Autoservizi Preite S.r.l., di tutti gli obblighi indicati nel richiamato decreto dirigenziale n. 287 del 18 gennaio 2005;

PRECISATO che il trasferimento di titolarità delle concessioni in parola all'impresa Autoservizi Preite S.r.l., in qualità di capogruppo-mandataria dell'A.T.I. P.F.R., viene autorizzato al solo scopo di superare il difetto di rappresentanza eccepito dalla Regione in contrasto con il mandato rappresentativo conferito dallo Statuto;

PRECISATO che l'espletamento dei servizi di trasporto affidati all'A.T.I. P.F.R. dovrà continuare ad essere assicurato congiuntamente da tutte le imprese costituenti la medesima A.T.I., con le stesse modalità riportate nei relativi decreti di affidamento dei servizi;

RITENUTO di dover autorizzare il trasferimento di titolarità delle concessioni in parola con decorrenza 1 gennaio 2005;

RITENUTO di dover modificare il Decreto dirigenziale n. 896 del 2 febbraio 2005, con il quale è stato approvato il Piano di riparto dei contributi spettanti per l'anno 2005 alle aziende esercenti servizi automobilistici di trasporto pubblico locale a parziale ripiano dei deficit di esercizio, ai sensi della Legge regionale 13/8/2001, n. 18, ed è stata autorizzata l'erogazione della prima trimestralità dei contributi per l'anno 2005, nelle parti (allegati compresi) in cui viene indicata l'A.T.I. P.F.R. quale destinataria dei contributi regionali, sostituendo la dicitura «A.T.I. P.F.R.» (ovvero A.T.I. «Autoservizi Preite S.r.l. – Autoservizi Preite Fiorino S.r.l. – Autoservizi Rocco S.r.l.») con la seguente: «Autoservizi Preite S.r.l.»;

VISTI:

— il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24/6/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

— la L.R. n. 23 del 7 agosto 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

— la L.R. 2 maggio 2001 n. 7;

— la Legge regionale 13 agosto 2001 n. 18;

— la Deliberazione della Giunta regionale n. 580 dell'8 luglio 2002;

— la Deliberazione della Giunta regionale n. 481 del 30 giugno 2003;

DECRETA

a) di richiamare ed approvare le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa come parte integrante del presente atto;

b) di approvare con decorrenza 1 gennaio 2005, il trasferimento all'impresa Autoservizi Preite S.r.l., in qualità di capogruppo-mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese «Autoservizi Preite S.r.l. – Autoservizi Preite Fiorino S.r.l. – Autoservizi Rocco S.r.l.», in breve ed in sigla «ATI – PFR», con sede in Cosenza, dei rapporti concessori in atto correnti con la medesima A.T.I.;

c) di modificare il Decreto dirigenziale n. 896 del 2 febbraio 2005, con il quale è stato approvato il Piano di riparto dei contri-

buti spettanti per l'anno 2005 alle aziende esercenti servizi automobilistici di trasporto pubblico locale a parziale ripiano dei deficit di esercizio, ai sensi della Legge regionale 13/8/2001, n. 18, ed è stata autorizzata l'erogazione della prima trimestralità dei contributi per l'anno 2005, nelle parti (allegati compresi) in cui viene indicata l'A.T.I. P.F.R. quale destinataria dei contributi regionali, sostituendo la dicitura «A.T.I. P.F.R.» (ovvero A.T.I. «Autoservizi Preite S.r.l. – Autoservizi Preite Fiorino S.r.l. – Autoservizi Rocco S.r.l.») con la seguente: «Autoservizi Preite S.r.l.»;

d) di precisare che il trasferimento di titolarità delle concessioni in parola all'impresa Autoservizi Preite S.r.l., in qualità di capogruppo-mandataria dell'A.T.I. P.F.R., viene autorizzato al solo scopo di superare il difetto di rappresentanza eccepito dalla Regione in contrasto con il mandato rappresentativo conferito dallo Statuto;

e) di precisare che l'espletamento dei servizi di trasporto affidati all'A.T.I. P.F.R. dovrà continuare ad essere assicurato congiuntamente da tutte le imprese costituenti la medesima A.T.I., con le stesse modalità riportate nei relativi decreti di affidamento dei servizi;

f) di subordinare la validità del trasferimento di titolarità delle concessioni in parola all'impresa Autoservizi Preite S.r.l., in qualità di capogruppo-mandataria dell'A.T.I. P.F.R., al rispetto, da parte della medesima impresa Autoservizi Preite S.r.l., di tutti gli obblighi indicati nel richiamato decreto dirigenziale n. 287 del 18 gennaio 2005;

e) di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla conoscenza, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato.

Catanzaro, lì 10 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Antonio Izzo**

DECRETO n. 3280 dell'11 marzo 2005

**Iniziativa di promozione della mobilità ciclistica in funzione integrata con i mezzi di trasporto pubblico locale. Legge regionale 30 ottobre 2003, n. 16. Nomina nuovo componente Commissione di valutazione.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO:

— che l'art. 5 della Legge regionale 22 novembre 2002, n. 48, ha istituito nel bilancio d'esercizio una specifica previsione di spesa destinata al finanziamento di iniziative dirette a promuovere l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto;

— che la legge 19 ottobre 1998 n. 366 recante «Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica», autorizza le Regioni a Statuto ordinario a contrarre mutuo o altra operazione finanziaria, nei limiti della quota a ciascuno assegnata, per il finanziamento di mobilità ciclistica e di reti di percorsi ciclabili integrati, con oneri assunti dallo Stato mediante un contributo quindicennale;



— che, con Legge regionale 30 ottobre 2003, n. 16 «Incentivazione del trasporto ciclistico in Calabria», la Regione Calabria ha emanato le norme per lo sviluppo della mobilità ciclistica allo scopo di incentivare l'uso della bicicletta:

— nei centri abitati come mezzo di trasporto quotidiano con particolare riferimento ai centri storici e ove è vietato l'uso dell'autoveicolo;

— nei parchi urbani, lungo i corsi d'acqua e nelle aree destinate a parco e riserve naturali, come mezzo di circolazione nel rispetto delle caratteristiche ambientali;

— nella viabilità extraurbana come mezzo di collegamento tra Comuni;

— che l'art. 11 prevede, inoltre, l'attuazione di attività di promozione dell'uso della bicicletta come mezzo ordinario di trasporto;

#### PRESO ATTO:

— che, in attuazione della legge n. 366/98 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha già approvato e finanziato il 1° e 2° Piano regionale sulla mobilità ciclistica;

— che in esecuzione dei citati piani sono stati già realizzati in Calabria circa 240 km di piste e percorsi ciclabili e altri 260 km sono attualmente in corso di realizzazione;

#### RITENUTO:

— che per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla Legge n. 366/98 e dalla Legge regionale n. 16/2003 sia opportuno avviare iniziative connesse di promozione tra l'utilizzo del mezzo pubblico e della bicicletta in funzione di trasporto pubblico integrato;

— che l'azione promozionale dovrà conseguire i seguenti obiettivi:

— favorire sul territorio lo sviluppo della mobilità a basso costo ambientale e sociale;

— favorire il decongestionamento delle aree urbane interessate a intenso traffico di mezzi privati;

— promuovere l'utilizzo dei sistemi integrati di trasporto e in particolare l'uso della bicicletta in integrazione del sistema pubblico di trasporto o in alternativa al mezzo privato;

— che gli obiettivi sopra indicati possano essere conseguiti tramite una campagna di promozione dell'uso della bicicletta in funzione integrata con i servizi di trasporto pubblico locale e in alternativa con l'uso dei mezzi privati;

#### CONSIDERATO:

— di procedere all'affidamento dell'incarico di esecuzione di una campagna promozionale dell'uso della bicicletta in funzione integrata con l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, tramite trattativa privata a procedura ristretta e nelle forme d'urgenza avviata con almeno cinque aziende operanti nel settore della pubblicità e della promozione, tramite aggiudicazione secondo il metodo dell'offerta più vantaggiosa valutata da una apposita commissione e sulla base di proposte tecnico-economiche corredate di cronoprogramma attuativo;

#### VISTO:

— l'art. 10 della Legge regionale 7 agosto 1999, n. 23;

— la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

— la delibera della Giunta regionale n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

— il Decreto Dirigenziale n. 181 del 13 gennaio 2005 con il quale veniva autorizzata una trattativa privata a procedura ristretta e nelle forme di urgenza per l'affidamento dell'incarico di progettazione ed esecuzione una campagna promozionale dell'uso della bicicletta in funzione integrata con l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico;

#### CONSIDERATO:

— che con Decreto Dirigenziale n. 1769 del 18/2/2005 è stata nominata la Commissione di Valutazione delle offerte pervenute;

— che, per momentanea indisposizione, non è disponibile il componente Sig. Accorinti Giovanni a partecipare alle sedute della Commissione di Valutazione in qualità di Funzionario del Dipartimento;

— che si rende necessaria la nomina di un nuovo componente in sostituzione del Funzionario Accorinti Giovanni;

#### DECRETA

Di richiamare e approvare preambolo, narrativa e motivazioni come parte integrante del presente atto.

Di nominare il Funzionario Sig. Martino Salvatore, quale componente della Commissione di Valutazione, in sostituzione del Sig. Accorinti Giovanni.

Di precisare che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al Tar della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla conoscenza e, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato.

Catanzaro, lì 11 marzo 2005

**Avv. Antonio Izzo**

DECRETO n. 3281 dell'11 marzo 2005

**Autolinea Praia a Mare-Paola-Cosenza. Istituzione in via sperimentale di una diramazione per l'Aeroporto di Lamezia Terme e di sei coppie di corse giornaliere sul percorso Praia a Mare-Aeroporto di Lamezia Terme. Associazione Temporanea di Imprese «Autoservizi Preite S.r.l. – Autoservizi Fiorino Preite S.r.l. – Rocco S.r.l.» con sede in Cosenza.**

IL DIRIGENTE GENERALE

#### VISTA:

— l'istanza datata 28 aprile 2004 – acquisita agli atti del Dipartimento Trasporti il 4 maggio 2004 con prot. n. 5374 – mediante la quale l'azienda Autoservizi Preite S.r.l. ha chiesto l'au-

torizzazione ad istituire nell'ambito dell'autolinea ordinaria di concessione regionale dalla stessa esercita Praia a Mare-Paola-Cosenza, una diramazione per l'Aeroporto di Lamezia Terme (CZ) e la contestuale istituzione di sei coppie di corse giornaliere sul percorso Praia a Mare-Aeroporto di Lamezia Terme in orari compatibili con i principali voli per e da Roma e Milano con il seguente itinerario e le seguenti fermate:

— Praia a Mare (Bivio F.S.)-Praia a Mare (Suore)-Praia a Mare (Bivio F.S.)-Tortora Marina (Tamoil)-Praia a Mare (Brigante)-Bivio Aieta-Bivio Variante-Bivio San Nicola Arcella-Scalea (Bar Turista)-Fosse (Bivio S. Maria)-Bivio Grisolia-Bivio Cirella-Bivio Diamante-Bivio Belvedere-Bivio Sanginetto-Bivio Cittadella del Capo-Cetraro Marina (Stazione Q8)-Stazione F.S. di Guardia Piemontese-Bivio Fuscaldo (Stazione Servizio IP)-Paola (Bivio Santuario)-San Lucido (Campo Sportivo)-Bivio Fiumefreddo Marina-Bivio Stazione F.S. Longobardi-Bivio Stazione F.S. Belmonte Calabro-Amantea (Località Pigna)-Campora San Giovanni (Stazione F.S.)-Nocera Marina (SS 18 Agip)-Falerna Marina (Hotel Torino)-Falerna Marina (Lungomare Pirata)-Gizzeria Lido (Località Capo Suvero)-Gizzeria Lido (Area servizio Agip)-Lamezia Terme Aeroporto;

#### VISTO:

— il decreto dirigenziale n. 224 del registro del Dipartimento del 23 dicembre 2004 (n. 287 del registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria del 18 gennaio 2005) mediante il quale sono stati trasferiti all'Associazione Temporanea di Imprese «Autoservizi Preite S.r.l. – Autoservizi Fiorino Preite S.r.l. – Autoservizi Rocco S.r.l.» (azienda capogruppo e mandataria: Autoservizi Preite S.r.l.) con sede in Cosenza, in seguito denominata per brevità ATI PFR, i rapporti concessori originariamente correnti con le imprese Autoservizi Preite S.r.l., con sede in Cosenza, Preite Fiorino S.r.l., con sede in Castiglione Cosentino (CS), e Rocco S.r.l., con sede in Lagonegro (PZ);

#### PRESO ATTO:

— dei risultati del procedimento istruttorio, con particolare riferimento all'esito della riunione istruttoria tenutasi in data 10/12/2004 nella sede del Centro Agroalimentare del Nucleo Industriale area ex SIR di Lamezia Terme (CZ), nel corso della quale si sono registrati i seguenti interventi:

a) il rappresentante della Autoservizi Preite S.r.l. ha ribadito la richiesta avanzata;

b) i rappresentanti dei Comuni di Maierà e Belvedere Marittimo hanno espresso parere favorevole all'istituzione dei richiesti collegamenti per l'Aeroporto di Lamezia Terme;

c) il rappresentante della SAT S.r.l. si è opposto alla richiesta avanzata dalla Autoservizi Preite S.r.l., eccependo che l'eccessiva distanza tra le località dell'Alto Tirreno Cosentino e l'Aeroporto di Lamezia Terme rende di fatto improponibile i richiesti collegamenti con l'Aeroporto di Lamezia Terme ed ha rivendicato diritti preferenziali esercendo la SAT S.r.l. l'autolinea biregionale di Gran Turismo Praia a Mare-Taormina;

d) il Consigliere regionale On. Giuseppe Mistorni, nell'evidenziare l'esigenza di garantire i collegamenti tra i Comuni del versante tirrenico cosentino con lo scalo aeroportuale lametino, ha auspicato che gli Enti locali siano protagonisti attivi delle scelte in materia di Trasporto Pubblico Locale;

e) il rappresentante dell'impresa Consorzio Autolinee S.r.l. si è opposto alla richiesta avanzata dalla società Autoservizi Preite ed ha preannunciato istanza di opposizione e contrapposizione, rivendicando diritti preferenziali esercendo la Società rappresentata le autolinee Orsomarso-Paola-Cosenza e Cosenza-Paola-Ca-

tanzaro. Ha rilevato, inoltre, che è quantomeno inusuale una diramazione di così notevole lunghezza che configura l'istituzione di una nuova autolinea soggetta, secondo la vigente legislazione, a procedura concorsuale;

f) il rappresentante della Bilotta Antonio S.r.l. ha chiesto che venga imposto il divieto di carico nelle località comprese tra Amantea e Gizzeria Lido, a tutela dei servizi eserciti dall'Azienda rappresentata;

g) il Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti ha fatto presente che i Comuni di Grisolia, Acquappesa, Santa Domenica di Talao, Santa Maria del Cedro, Amantea, San Nicola Arcella, Guardia Piemontese, Cetraro, Sanginetto e Praia a Mare hanno sollecitato l'istituzione dei richiesti collegamenti per l'Aeroporto di Lamezia Terme;

#### RILEVATO:

— che, successivamente al citato procedimento istruttorio, sono pervenute le seguenti istanze:

a) Istanza datata 13 dicembre 2004 – acquisita agli atti del Dipartimento Trasporti il successivo 22 dicembre 2004 con prot. n. 13216 – mediante la quale la Società Autolinee Tirreniche – S.A.T. – S.r.l. si è opposta alla richiesta della Autoservizi Preite S.r.l. assumendo che «le popolazioni dei centri del nord tirreno cosentino (Praia-S. Nicola A.-Scalea-S. Maria del Cedro, ecc.) non hanno alcun interesse e convenienza ad utilizzare la struttura aeroportuale di Lamezia Terme data l'eccessiva distanza, circa 150 km., tant'è che, per loro, risulta enormemente più vantaggioso usufruire dell'aeroporto internazionale di Napoli Capodichino che, ad uguale distanza, offre maggiori e migliori servizi quali, le tantissime destinazioni servite, la presenza di numerose compagnie aeree quelle cosiddette «Low Cost»; che d'altro canto, per raggiungere, per esempio, Roma o Milano dalle località prima indicate vengono normalmente utilizzati altri mezzi di trasporto quali, auto privata, autobus in servizio interregionale, treno, per l'evidente abbattimento dei tempi di viaggio, economia nei costi, comodità di accesso ai mezzi di trasporto», obiettando, pertanto, che la richiesta avanzata dalla Società Preite S.r.l. «appare priva di qualunque pubblica utilità, risultando solo strumentale ad ottenere un eccezionale monte chilometri annuali ai fini di una rilevante contribuzione pubblica»; ed ha presentato, contestualmente, istanza in contrapposizione/comparativa affinché venga istituito ed affidato alla stessa un collegamento Paola-S. Lucido-Torrementezzo-Fiumefreddo-Longobardi-Belmonte-Amantea-Campora-Lamezia Aeroporto, con sei coppie di corse giornaliere, rivendicando preferibilità tecnica e giuridica nei riguardi di qualsiasi altro concessionario, ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale n. 15/1986 per effetto dei servizi eserciti tra Campora San Giovanni e Paola nonché per il fatto di essere concessionaria dell'autolinea biregionale di Gran Turismo Praia a Mare-Taormina;

b) Istanza datata 13 dicembre 2004 – acquisita agli atti del Dipartimento Trasporti il successivo 22 dicembre 2004 con prot. n. 13217 – mediante la quale l'Associazione Temporanea di Imprese «Sat & Pra», con sede in Cosenza, si è opposta alla richiesta dell'azienda Autoservizi Preite S.r.l. con le identiche argomentazioni addotte dalla S.A.T. S.r.l. ed ha presentato, contestualmente, istanza in contrapposizione/comparativa affinché venga istituito ed affidato alla stessa un collegamento Paola-S. Lucido-Torrementezzo-Fiumefreddo-Longobardi-Belmonte-Amantea-Campora-Lamezia Aeroporto, con sei coppie di corse giornaliere, rivendicando «preferibilità tecnica e giuridica nei riguardi di qualsiasi altro concessionario, ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale n. 15/1986» per effetto dei servizi eserciti tra Campora San Giovanni e Paola;

c) Istanza datata 15 dicembre 2004 – acquisita agli atti del Dipartimento Trasporti il successivo 21 dicembre 2004 con prot. n. 13217 – mediante la quale l'azienda Bilotta Antonio S.r.l., con sede in Lamezia Terme (CZ), si è opposta all'istituzione dei richiesti collegamenti con l'Aeroporto di Lamezia Terme sostenendo che andrebbero a sovrapporsi sulla tratta Amantea-Gizzeria Lido ai servizi di concessione regionale eserciti dalla stessa che già soddisfano le esigenze di mobilità verso lo scalo aeroportuale lametino dell'utenza residente nei Comuni compresi nella menzionata tratta ed ha fatto, contestualmente, domanda in comparazione con le stesse modalità di esercizio proposte dalla Autoservizi Preite S.r.l., rivendicando titoli preferenziali per effetto dei servizi di Trasporto Pubblico Locale eserciti;

d) Istanza datata 18 dicembre 2004 – acquisita agli atti del Dipartimento Trasporti il successivo 30 dicembre 2004 con prot. n. 13524 – mediante la quale l'azienda Consorzio Autolinee S.r.l., con sede in Cosenza, si è opposta alla richiesta avanzata dall'azienda Autoservizi Preite S.r.l., assumendo che la stessa configura l'istituzione di una nuova autolinea atteso che l'autolinea Praia a Mare-Cosenza assolve a finalità del tutto diverse e comunque non compatibili con l'esigenza di soddisfare il traffico per e dall'Aeroporto di Lamezia Terme ed ha rivendicato, nell'eventualità si ravvisasse la necessità di istituire il richiesto collegamento, un indubitabile diritto preferenziale derivante dalla titolarità delle concessioni delle autolinee di competenza regionale Orsomarso-Paola-Cosenza e Cosenza-Paola-Catanzaro, nell'ambito delle quali, assicura la copertura di tutta la dorsale tirrenica da Scalea allo svincolo A/3 di Lamezia Terme;

e) Istanza datata 18 dicembre 2004 – acquisita agli atti del Dipartimento Trasporti il successivo 30 dicembre 2004 con prot. n. 13525 – mediante la quale l'Azienda Autoservizi Preite S.r.l. ha confermato l'istanza avanzata assumendo che la stessa è stata supportata dal parere favorevole di numerosi Comuni del versante tirrenico cosentino, ribadito da alcuni Sindaci presenti alla riunione istruttoria, a conferma dell'esistenza dei presupposti di pubblica utilità del richiesto collegamento e, con riferimento all'opposizione preannunciata in sede di riunione istruttoria dal Consorzio Autolinee S.r.l., ha eccepito che nessun provvedimento autorizzativo della preannunciata acquisizione da parte dello stesso Consorzio Autolinee delle autolinee concesse alla Costabile Bus S.r.l. è stato ancora assunto dalla Regione Calabria, per cui la menzionata Società Consorzio Autolinee non può vantare diritti preferenziali legati alla titolarità dell'autolinea Cosenza-Paola-Catanzaro, precisando, inoltre, che l'autolinea Orsomarso-Cosenza è gravata da divieto di servizio locale da Scalea a Paola, per cui nessuna adduzione di traffico potrebbe essere garantita a Paola da tutti i Comuni del versante tirrenico compreso tra le due citate località all'autolinea Cosenza-Paola-Catanzaro nella ventilata ipotesi dell'acquisizione di tale autolinea da parte del Consorzio Autolinee;

#### TENUTO CONTO:

– che dal procedimento istruttorio è emersa l'esigenza di verificare concretamente la sussistenza della pubblica utilità di un servizio di trasporto su gomma collegante il versante tirrenico cosentino con l'Aeroporto di Lamezia Terme ripetutamente richiesto dai rappresentanti degli Enti territoriali interessati, attraverso un congruo periodo di sperimentazione che consenta di acquisire dati certi di traffico per mezzo di un adeguato monitoraggio delle corse;

– che la soluzione alle esigenze di mobilità delle popolazioni residenti nei Comuni del versante tirrenico cosentino verso lo scalo aeroportuale di Lamezia Terme, deve essere ricercata solo nell'ambito degli esistenti autoservizi, mediante opportune modifiche ed intensificazioni dei programmi di esercizio in atto autorizzati;

#### RITENUTO:

– che sei coppie di corse giornaliere sono ampiamente sufficienti a garantire un collegamento automobilistico funzionale ai voli previsti attualmente in partenza ed in arrivo all'aeroporto di Lamezia Terme;

#### RIBADITO:

– che l'attivazione sperimentale dei richiesti collegamenti pubblici automobilistici ha la sola finalità di acquisire sufficienti dati di traffico per verificare il carattere di pubblica utilità degli stessi e quindi per verificare se effettivamente sussiste, o meno, un'adeguata domanda di mobilità dal versante tirrenico cosentino verso l'Aeroporto di Lamezia Terme per come rappresentato dagli enti territoriali interessati;

#### RITENUTO:

– che, nel caso in specie, l'istituzione dei richiesti collegamenti automobilistici pubblici per l'Aeroporto di Lamezia Terme, da realizzarsi attraverso una diramazione per lo stesso scalo aeroportuale dell'attuale autolinea Praia a Mare-Paola-Cosenza, appare oggettivamente la soluzione più idonea sotto il profilo tecnico-giuridico, considerato che l'istanza si fonda sulla modifica di un'autolinea ordinaria già esistente;

– che l'opposizione formulata dall'Associazione Temporanea di Imprese «SAT & PRA» (e separatamente dall'impresa S.A.T. S.r.l.) è infondata in quanto non è oggettivamente supportata da maggiori diritti preferenziali di quelli vantati dall'Associazione Temporanea di Imprese «Autoservizi Preite S.r.l. – Autoservizi Fiorino Preite S.r.l. – Rocco S.r.l.» che, in atto, oltre ad esercire la menzionata autolinea Praia a Mare-Paola-Cosenza, esercisce, tra le altre, anche le seguenti autolinee:

1. Buonvicino-Diamante;
2. Grisolia-Diamante con diramazione per Stazione Grisolia
3. Maierà-Cirella-Diamante;
4. Laise-Belvedere Marittimo-Diamante-Scalea;
5. Praia a Mare-Cosenza;
6. Arie Lupi-Paola-Cosenza con diramazione per Greci, Amantea e Campora S. Giovanni;
7. Paola Santuario-Stazione F.S. di Paola-S. Agata;
8. Longobardi-Stazione Longobardi-Amantea;
9. Autolinea stagionale estiva Lappano-Altavilla-S. Pietro in Guarano-Guardia Terme con diramazione per S. Biagio e Fuscaldo Marina via Superstrada Cosenza-Paola e Variante della S.S. 18;
10. Vadi-Belmonte-Amantea con diramazione per S. Barbara e Stazione Belmonte;
11. Diamante-Paola-Cosenza;
12. Arie Lupi-S. Agata-Fuscaldo Marina con diramazione per Lago;
13. Grisolia-Scalea;
14. Amantea-Cosenza con diramazione per Greci, Arie Lupi e Monache;



15. Maierà-Vrasi-Diamante;

16. Amantea-S. Pietro-Amantea-Terrati-Domanico-Cosenza con diramazione per Lago;

17. Verbicaro-Stazione F.S. di Verbicaro-Scalea-Praia a Mare;

18. Verbicaro-Diamante, con prolungamento a Belvedere Marittimo, Fuscaldo Marina e Paola;

19. Scalea-Praia a Mare con diramazione per S. Nicola Arcella e prolungamento a Diamante;

i cui percorsi si dispiegano lungo il tratto litoraneo tirrenico compreso tra Praia a Mare e Campora San Giovanni, mentre i servizi di concessione regionale eserciti dalla citata A.T.I. «SAT & PRA» interessano un tratto limitato del versante tirrenico cosentino compreso tra Campora San Giovanni e Paola; l'asserita (presupposta) mancanza di pubblica utilità dei richiesti collegamenti, invece, può essere verificata solo attraverso l'esercizio sperimentale degli stessi e con l'acquisizione dei relativi dati di traffico; né, alcun diritto preferenziale può derivare alla predetta ATI «SAT & PRA» dall'essere concessionaria l'azienda capofila e mandataria, S.A.T. S.r.l., dell'autolinea biregionale di Gran Turismo Praia a Mare-Taormina che, in quanto tale, non ha i requisiti di servizio di Trasporto Pubblico Locale;

che l'opposizione formulata dall'azienda Bigotta Antonio S.r.l. è infondata in quanto non è supportata anch'essa da maggiori diritti preferenziali di quelli vantati dall'Associazione Temporanea di Imprese «Autoservizi Preite S.r.l. – Autoservizi Fiorino Preite S.r.l. – Rocco S.r.l.», considerato che i servizi eserciti dalla stessa interessano solamente il tratto del versante tirrenico compreso tra la Stazione F.S. Centrale di Lamezia Terme ed Amantea – senza peraltro raggiungere, come asserito nell'istanza di opposizione, l'Aeroporto di Lamezia Terme –, per cui l'invocato assentimento dei collegamenti per l'Aeroporto di Lamezia Terme così come richiesti dall'A.T.I. «Autoservizi Preite S.r.l. – Autoservizi Fiorino Preite S.r.l. – Rocco S.r.l.» richiederebbe addirittura un prolungamento di più di cento chilometri fino a Praia a Mare dell'autolinea Martirano Lombardo-Campora San Giovanni-Amantea;

che l'opposizione formulata dall'azienda Consorzio Autolinee S.r.l., non prefigura, parimenti, maggiori titoli preferenziali rispetto a quelli in possesso dell'A.T.I. «Autoservizi Preite S.r.l. – Autoservizi Fiorino Preite S.r.l. – Rocco S.r.l.», considerato, tra l'altro, che, pur esercendo la menzionata azienda Consorzio Autolinee S.r.l. le autolinee Orsomarso-Paola-Cosenza e Cosenza-Paola-Catanzaro (quest'ultima a seguito dell'acquisizione del ramo di azienda Costabile Bus S.r.l. autorizzata con decreto dirigenziale n. 26 del registro del Dipartimento del 16 febbraio 2005), l'eventuale invocato assentimento dei collegamenti in parola presupporrebbe l'abolizione del divieto locale tra Scalea e Paola di cui in atto è gravata la citata autolinea Orsomarso-Paola-Cosenza a tutela dei servizi ferroviari;

#### RITENUTO:

– di non ammettere ai contributi economici regionali la produzione annua bus x km. riveniente dal collegamento in parola per tutto il periodo di sperimentazione, ricadendo il relativo onere a totale carico dell'Azienda richiedente;

– di obbligare l'A.T.I. P.F.R. a pubblicizzare in tutte le principali località del versante tirrenico cosentino, eventualmente con la collaborazione dei Comuni interessati, l'avvenuta attivazione, in via sperimentale, del servizio di trasporto pubblico per l'Aeroporto di Lamezia Terme, attraverso l'affissione di un congruo numero di manifesti in formato 70x100 cm. (come da alle-

gato modello, che fa parte integrante del presente decreto) e la distribuzione di analoghi depliant, volantini, ecc., che dovranno essere stampati a cura della medesima A.T.I. affidataria del servizio;

#### EVIDENZIATO:

– che ai sensi e per gli effetti del comma 1 bis dell'art. 27 della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, recante «Norme per il Trasporto Pubblico Locale», introdotto dalla Legge regionale 29 dicembre 2004, n. 36, il regime concessorio per l'esercizio dei servizi di T.P.L. è stato prorogato fino al 31/12/2006;

– che la permanenza del regime concessorio sancita dalla richiamata legge regionale 29 dicembre 2004, n. 36, postula, evidentemente, il riferimento alla legge regionale 14 aprile 1986, n. 15 – tuttora in vigore – quale strumento legislativo da utilizzare per far fronte a primarie ed indifferibili esigenze di trasporto alle quali è necessario dare soluzioni adeguate allo scopo di assicurare il diritto alla mobilità delle popolazioni calabresi, segnatamente a lavoratori e studenti, in attesa del completamento del processo di riforma del trasporto pubblico locale nei tempi e con le procedure fissate dalla legge regionale n. 23/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

– che con delibera n. 636 del 14 settembre 2004 la Giunta regionale ha autorizzato il Dipartimento Trasporti a istruire e definire, con precedenza su tutte le altre, nelle more di completa attuazione dell'art. 14 della Legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, in materia di definizione dei servizi minimi, le istanze concernenti modifiche concessionali dei servizi di trasporto pubblico locale finalizzate a soddisfare essenziali esigenze di mobilità verso i più importanti soggetti attrattori di rilevanza regionale;

– che nel caso in specie, essendo la richiesta dell'impresa Autoservizi Preite S.r.l. (in atto capogruppo e mandataria dell'A.T.I. P.F.R.) finalizzata a soddisfare esigenze di mobilità dell'utenza residente nelle località del versante tirrenico compreso tra Praia a Mare e Gizzeria Lido che utilizza i collegamenti aerei da e per l'Aeroporto di Lamezia Terme e che detto scalo aeroportuale costituisce indubbiamente un importante polo di attrazione di traffico nell'ambito della Regione Calabria, le stesse, ove dovessero corrispondere a concrete esigenze di pubblica utilità, dovranno trovare adeguato soddisfacimento;

#### RIBADITO:

– che le modificazioni di esercizio sopra menzionate non configurano l'istituzione di nuovi autoservizi, ma sono da considerarsi, a tutti gli effetti, modifiche concessionali di un'esistente autolinea, finalizzate a soddisfare una propsetta esigenza di pubblica utilità;

#### TENUTO CONTO:

– che risultano meritevoli di considerazione le motivazioni adottate dai rappresentanti degli Enti territoriali interessati che dovranno essere, però, supportate da dati di traffico che configurino una reale esigenza di pubblica utilità;

– che l'A.T.I. P.F.R. possiede tutti i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, per poter gestire servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi delle disposizioni di legge in vigore;

– che, in relazione a tutto quanto precede, si devono definire negativamente le istanze avanzate dall'A.T.I. «SAT & PRA»; dalla S.A.T. S.r.l.; dalla Bilotta Antonio S.r.l. e, infine, dal Consorzio Autolinee S.r.l.;




**Dall'Aeroporto:**


Il servizio di trasporto è stato affidato all'Impresa. A.T.I. Preite.

DECRETO n. 3282 dell'11 marzo 2005

**L.R. 7 agosto 1999, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni (articolo 27, commi 1 e 1/bis). L.R. 14 aprile 1986, n. 15. Proroga delle concessioni regionali afferenti ai servizi di linea di trasporto pubblico ordinari extraurbani.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge regionale 14 aprile 1986, n. 15, recante la «Disciplina dei servizi pubblici di trasporto collettivo di interesse regionale»;

VISTO il Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per il Trasporto Pubblico Locale»;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», per gli effetti della quale è divenuta di competenza esclusiva della Regione (a partire dall'8 novembre 2001, data di entrata in vigore della suddetta legge costituzionale) la disciplina legislativa sul trasporto pubblico di interesse locale;

VISTO il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, art. 23, come modificato dalla relativa legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47;

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2004, n. 36, recante «Modifiche alla L.R. 7 agosto 1999, n. 23»;

VISTO, in particolare, l'art. 27 della Legge regionale 23/1999, per come riformulato dalla L.R. n. 36/2004;

PRESO ATTO CHE:

a) ai sensi del comma 1 dell'art. 27 cit. «I servizi di trasporto eserciti in concessione alla data del 31 dicembre 2003, ovvero a conclusione dei procedimenti avviati in esecuzione dell'Atto di indirizzo di cui al successivo comma 5 nei confronti delle aziende che hanno manifestato la volontà di associarsi, sono provvisoriamente considerati servizi minimi fino alla completa attuazione dell'art. 16, comma 3, della presente legge (cioè fino a quando le Province non affideranno i servizi di trasporto di propria competenza tramite procedure concorsuali ad evidenza pubblica) e fatta salva la prosecuzione dell'attività di verifica e razionalizzazione del trasporto pubblico locale avviata dalla Giunta regionale con la delibera n. 580/2002»;

b) ai sensi del comma 1 bis dell'art. 27 cit. «Il 31 dicembre 2006 è il termine ultimo di gestione dei servizi di cui al comma 1, in regime di concessione, da parte delle Aziende che già li esercitano, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5», fatta salva, cioè, l'azione di razionalizzazione concernente le imprese che sviluppano una percorrenza di entità inferiore a 600.000 busxkm/anno;

## EVIDENZIATO:

— che il Dipartimento Trasporti, nel rispetto del termine (31/12/2004) fissato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 820 del 3/11/2004, ha concluso tutti i procedimenti avviati in esecuzione dell'Atto di indirizzo in materia di razionalizzazione del Trasporto pubblico Locale di cui alla deliberazione G.R. n. 481/2003, conseguendo l'obiettivo di ridurre il numero delle aziende/aggregazioni d'impresе esercenti autoservizi di concessione regionale di ben 52 unità, portandolo da 79 (dato riferito all'1 gennaio 2004) a 27 (dato attuale);

— che l'azione di razionalizzazione del sistema trasportistico regionale realizzata ai sensi della richiamata Deliberazione della Giunta regionale n. 481/2003 (tramite autorizzazione di aggregazioni societarie; assegnazione di servizi rinunziati o revocati e cessione di aziende con percorrenza annua fino a 600.000 busxkm/anno) e della Deliberazione della Giunta regionale n. 580 dell'8 luglio 2003 (tramite monitoraggio e soppressione di corse non più rispondenti a concreto e pubblico interesse), ha consentito, altresì, di eliminare dalla rete la maggior parte delle sovrapposizioni, dei parallelismi e delle concorrenzialità tra i diversi vettori, ovvero tra i diversi servizi eserciti dalle singole imprese, nonché di tutti quei servizi a bassissimo contenuto di traffico non più funzionali all'efficacia ed all'efficienza della rete eserciti dalle aziende interessate al processo di razionalizzazione;

— che l'azione di risanamento e di razionalizzazione in parola ha consentito di realizzare, nel corso dell'anno 2004, un complessivo recupero di produzione chilometrica pari a 1.924.944,4 busxkm/anno;

— che l'azione di risanamento e di razionalizzazione sopra richiamata, iniziata nel corso del mese di dicembre 2002, ha consentito di realizzare, complessivamente, un recupero di produzione chilometrica pari a 3.433.736,6 busxkm/anno;

— che il recupero di produzione chilometrica sopra richiamato non ha avuto alcuna ripercussione sulla domanda di trasporto consolidata, in quanto quest'ultima è stata pienamente soddisfatta nell'ambito delle autolinee esistenti opportunamente riorganizzate ed ottimizzate, né ha compresso il diritto alla mobilità dei cittadini calabresi, in considerazione del fatto che le corse revocate non assolvevano, oggettivamente, ad alcuna esigenza di pubblica utilità;

— che attraverso il parziale reimpiego delle economie chilometriche realizzate è stato possibile, per un verso (in attuazione della Deliberazione della G.R. n. 636 del 14 settembre 2004), soddisfare sopravvenute esigenze di mobilità verso i più impor-



tanti soggetti attrattori di rilevanza regionale attraverso la modifica di talune concessioni in essere; per l'altro verso, regolarizzare numerose corse in bis a quelle in atto autorizzate ad aziende sottoposte integralmente all'attività di monitoraggio e di controllo sull'espletamento dei propri programmi di esercizio, a seguito della quale sono state appurate nuove esigenze di mobilità dell'utenza con particolare riferimento a quella studentesca e universitaria;

VISTE le Delibere di Giunta regionale con le quali è stato disposto, ex art. 22 della L.R. n. 15/1986, il rinnovo (novennale) di tutte le concessioni regionali dei servizi pubblici di linea in essere per il periodo 1 gennaio 1996-31 dicembre 2004;

VISTI i Disciplinari di concessione di tutti i servizi di linea di trasporto pubblico ordinari extraurbani in atto eserciti, recanti anch'essi, in conformità alle predette Deliberazioni di G.R., il termine di scadenza al 31 dicembre 2004;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 15/1986, tutte le imprese esercenti servizi di linea extraurbani di concessione regionale hanno presentato all'Amministrazione regionale concedente istanza di rinnovo delle relative concessioni;

RITENUTO di dover disporre, in attuazione del richiamato art. 27, comma 1 bis, della L.R. n. 23/1999, non già il rinnovo novennale delle concessioni ex L.R. n. 15/86, articoli 22 e 17, bensì la proroga fino al 31/12/2006 della gestione, in regime di concessione, dei servizi di linea extraurbani eserciti alla data del 31/12/2004 ovvero affidati a conclusione dei procedimenti avviati in esecuzione dell'Atto di indirizzo in materia di razionalizzazione del Trasporto pubblico Locale di cui alla Deliberazione G.R. n. 481/2003;

PRECISATO che la data del 31/12/2006 non è un termine rigido ed immodificabile, ma costituisce il termine «ultimo» (cioè «massimo», oltre il quale non sono ammesse deroghe) di gestione dei servizi in regime di concessione e che pertanto, qualora le Province, prima di tale data, dovessero affidare i servizi di trasporto di propria competenza tramite procedure concorsuali ad evidenza pubblica in attuazione dell'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le concessioni in essere cesseranno automaticamente alla data di affidamento dei servizi, previa stipula del relativo «contratto di servizio», al nuovo soggetto aggiudicatario;

PRECISATO che i servizi di linea extraurbani oggetto di proroga dovranno continuare ad essere eserciti con le stesse modalità e condizioni di esercizio riportati nei relativi provvedimenti autorizzativi (Delibere Giunta regionale e/o Decreti Dirigenziali) e Disciplinari di concessione e con gli orari approvati dal Dipartimento Trasporti;

PRECISATO che l'Ufficio Autolinee del Dipartimento Trasporti provvederà a stilare i relativi nuovi Disciplinari di concessione ovvero, laddove possibile, aggiornare quelli esistenti, che dovranno riportare la «proroga» e le «precisazioni» di cui alla parte dispositiva del presente decreto;

PRECISATO che la proroga oggetto del presente provvedimento, ai sensi del dettato legislativo regionale richiamato in premessa (L.R. n. 23/1999, art. 27), viene decretata al fine di consentire alle cinque province della Calabria di espletare ovvero completare l'espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione della riforma del T.P.L. che dovrà concludersi con l'affidamento, con decorrenza (al massimo) dall'1 gennaio 2007, a seguito di procedure concorsuali ad evidenza pubblica a cura delle singole province, di tutti i servizi di linea effettuati su strada interurbani, provinciali e regionali (secondo la distinzione ope-

rata dall'art. 2, comma 2, lettera c), della L.R. n. 23/1999) previsti nell'ambito dei rispettivi adottandi Piani di bacino e delle Unità di rete di propria competenza;

PRECISATO che l'art. 27, comma 1bis, della L.R. n. 23/1999, pur prevedendo la proroga dei servizi in essere (al massimo) fino al 31/12/2006, fa salva l'attività di verifica e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale avviata dalla Giunta regionale con le delibere G.R. nn. 580/2002 e 481/2003;

PRESO ATTO che tutte le imprese che in atto eserciscono, direttamente o in forma associata, servizi di linea extraurbani ordinari di concessione regionale, possiedono i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionali richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada;

PRECISATO che la proroga delle concessioni in essere di cui al presente decreto è strettamente subordinata all'avvenuto pagamento, da parte dei soggetti concessionari, delle tasse di concessione e dei contributi di sorveglianza per l'anno 2005 (e per gli anni precedenti qualora fosse necessaria qualsivoglia regolarizzazione), nelle misure di legge, indicate dal competente Ufficio del Dipartimento Trasporti;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di separazione delle attività di governo e dirigenziali;

#### DECRETA

Per tutte le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel dispositivo di:

a) prorogare fino al 31/12/2006, in attuazione dell'art. 27, comma 1 bis, della L.R. n. 23/1999, per come riformulato dalla L.R. n. 36/2004, la gestione, in regime di concessione, dei servizi di linea extraurbani eserciti alla data del 31/12/2004 ovvero affidati a conclusione dei procedimenti avviati in esecuzione dell'Atto di indirizzo in materia di razionalizzazione del Trasporto pubblico Locale di cui alla deliberazione G.R. n. 481/2003;

b) precisare che la data del 31/12/2006 non è un termine rigido ed immodificabile, ma costituisce il termine «ultimo» (cioè «massimo», oltre il quale non sono ammesse deroghe) di gestione dei servizi in regime di concessione e che pertanto, qualora le Province, prima di tale data, dovessero affidare i servizi di trasporto di propria competenza tramite procedure concorsuali ad evidenza pubblica in attuazione dell'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le concessioni in essere cesseranno automaticamente alla data di affidamento dei servizi, previa stipula del relativo «contratto di servizio», al nuovo soggetto aggiudicatario;

c) precisare che i servizi di linea extraurbani oggetto di proroga dovranno continuare ad essere eserciti con le stesse modalità e condizioni di esercizio riportati nei relativi provvedimenti autorizzativi (Delibere Giunta regionale e/o Decreti Dirigenziali) e Disciplinari di concessione e con gli orari approvati dal Dipartimento Trasporti;

d) disporre che l'Ufficio Autolinee del Dipartimento Trasporti provveda a stilare i relativi nuovi Disciplinari di concessione ovvero, laddove possibile, aggiornare quelli esistenti, che dovranno riportare la «proroga» e le «precisazioni» di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

e) precisare che la proroga di cui alla precedente lettera a) è strettamente subordinata all'avvenuto pagamento, da parte dei soggetti concessionari, delle tasse di concessione e dei contributi

di sorveglianza per l'anno 2005 (nonché per gli anni precedenti qualora fosse necessaria qualsivoglia regolarizzazione), nelle misure di legge, indicate dal competente Ufficio del Dipartimento Trasporti;

f) precisare che, ai sensi e per gli effetti dei richiamati commi 1 ed 1 bis dell'art. 27 della L.R. n. 23/1999, l'attività di verifica e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale avviata dal Dipartimento Trasporti in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale nn. 580/2002 e 481/2003, proseguirà per tutto il periodo transitorio (fino al 31/12/2006 ovvero, nel caso in cui dovesse intervenire prima, fino alla completa attuazione dell'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/1999);

g) rendere noto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla conoscenza, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Catanzaro, lì 11 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Antonio Izzo**

DECRETO n. 3283 dell'11 marzo 2005

**Responsabile delle scritture inventariali. Legge regionale 15/92, Regolamento regionale 2/94.**

#### IL DIRIGENTE DI SETTORE

##### PREMESSO:

— che la disciplina dei beni in proprietà della Regione è regolata dalla legge regionale 15/92 e dal regolamento di attuazione 2/94;

— che all'inventario dei beni mobili ed alla relativa compilazione e tenuta dalle scritture provvederanno i «Tenutari delle scritture contabili o responsabili delle scritture inventariali», secondo le disposizioni e modalità, impartite con legge regionale n. 15/92 e regolamento regionale 2/94;

##### PRESO ATTO:

— che con lettera prot. n. 21 del 18 gennaio 2005, il Dirigente del Servizio «Patrimonio» ha invitato i Dirigenti di Settore a nominare con proprio decreto il responsabile delle scritture inventariali o tenutario delle scritture contabili;

##### RITENUTO:

— di dover procedere alla nomina di che trattasi al fine di dare continuità amministrativa all'attività fin qui svolta;

##### VISTO:

— la Legge regionale del 26 agosto 1992, n. 15;

— il Regolamento Regionale 29 dicembre 1994, n. 2 ed in particolare l'art. 18;

— la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;

— la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

— il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», modificato con D.P.G.R. 206 del 15 dicembre 2000;

#### DECRETA

1. Di richiamare le motivazioni e le considerazioni in premessa esposte come parte integrante del dispositivo.

2. Di nominare quale «Responsabile delle Scritture Inventariali» del Settore Trasporti Regionali la dipendente Varinetti Angelina.

3. Di dare atto che la nominata dipendente curerà la compilazione e la tenuta delle scritture inventariali del settore e delle relative operazioni.

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento «Organizzazione e Personale» e al Dipartimento «Bilancio e Finanze – servizio patrimonio».

Catanzaro, lì 11 marzo 2005

*Il Dirigente del Settore*  
**Dott. Giuseppe Calabretta**

DECRETO n. 3285 dell'11 marzo 2005

**Autolinea biregionale ordinaria Cariati-Messina-Catania con diramazioni per Cosenza e Taormina. Impresa Autolinee Scusa-I.A.S. – S.r.l., con sede in Corigliano Calabro (CS). Rinnovo della concessione.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge regionale 14 aprile 1986, n. 15, recante la «Disciplina dei servizi pubblici di trasporto collettivo di interesse regionale»;

VISTA la legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per il Trasporto Pubblico Locale»;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 3137 del 5 aprile 2001, con il quale è stata rilasciata, con decorrenza 1 gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2003, la concessione dell'autolinea biregionale ordinaria (già di concessione statale) Cariati-Messina-Taormina, con diramazione per Cosenza, alla Impresa Autolinee Scusa S.r.l., con sede in Corigliano Calabro (CS);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 11889 del 25 settembre 2002, con il quale è stato autorizzato il prolungamento a Catania e la contestuale istituzione di nuove fermate in provincia di Cosenza, con facoltà di servizio locale, estremi inclusi, sulla tratta Mirto-Svincolo A3 di Rogliano, nell'ambito della suddetta autolinea biregionale ordinaria Cariati-Messina-Taormina, con diramazione per Cosenza;

VISTA l'istanza in data 30 gennaio 2004 (acquisita agli atti del Dipartimento Trasporti con prot. n. 1272 del 5 febbraio 2004) con la quale l'Impresa Autolinee Scusa S.r.l. ha chiesto la vidi-

mazione per l'anno 2004 della concessione dell'autolinea biregionale ordinaria Cariati-Messina-Taormina, con diramazione per Cosenza, e prolungamento a Catania;

VISTA l'istanza in data 29 giugno 2004 (acquisita agli atti del Dipartimento Trasporti con prot. n. 7700 del 7 luglio 2004) con la quale l'Impresa Autolinee Scura S.r.l. ha chiesto il rinnovo novennale della concessione dell'autolinea biregionale ordinaria Cariati-Messina-Catania, con diramazioni per Cosenza e Taormina;

RITENUTO che perdura il pubblico interesse al mantenimento in esercizio dell'autolinea biregionale in parola;

#### EVIDENZIATO:

— che ai sensi e per gli effetti del comma 1 bis dell'art. 27 della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, recante «Norme per il Trasporto Pubblico Locale», introdotto dalla legge regionale 29 dicembre 2004, n. 36, il regime concessorio per l'esercizio dei servizi di T.P.L. è stato prorogato fino al 31/12/2006;

— che la permanenza del regime concessorio sancita dalla richiamata legge regionale 29 dicembre 2004, n. 36, postula, evidentemente, il riferimento alla legge regionale 14 aprile 1986, n. 15 – tuttora in vigore – quale strumento legislativo da utilizzare per far fronte a primarie ed indifferibili esigenze di trasporto alle quali è necessario dare soluzioni adeguate allo scopo di assicurare il diritto alla mobilità delle popolazioni calabresi, segnatamente a lavoratori e studenti, in attesa del completamento del processo di riforma del trasporto pubblico locale nei tempi e con le procedure fissate dalla legge regionale n. 23/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

#### PRESO ATTO:

— che l'impresa Autolinee Scura S.r.l. possiede tutti i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, per poter gestire servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi delle disposizioni di legge in vigore;

— che sono stati regolarmente versati, fino all'anno 2005, sia la tassa di concessione regionale sia il contributo di sorveglianza relativi all'autolinea biregionale in parola;

#### VISTI:

— la L.R. 14 aprile 1986, n.15;

— il Decreto Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di separazione delle attività di governo e dirigenziali;

— la L.R. 7 agosto 1999, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni;

#### DECRETA

Per tutte le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel dispositivo, di:

a) rinnovare fino al 31/12/2006, all'Impresa Autolinee Scura S.r.l., con sede in Corigliano Calabro (CS), la concessione dell'autolinea biregionale ordinaria Cariati-Messina-Catania, con diramazioni per Cosenza e Taormina, che dovrà essere esercita con le medesime modalità e condizioni di esercizio riportate nei decreti dirigenziali n. 3137 del 5 aprile 2001 e n. 11889 del 25 settembre 2002;

b) ribadire che il servizio biregionale ordinario di cui alla precedente lettera a) non comporta alcun onere per l'Amministrazione Regionale, atteso che per l'esercizio dello stesso non è prevista la corresponsione di alcun contributo a qualsivoglia titolo;

c) rendere noto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla conoscenza, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Catanzaro, li 11 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Antonio Izzo**

DECRETO n. 3287 dell'11 marzo 2005

**Azienda Federico S.p.A. di Reggio Calabria. Estensione al personale norme R.D. 8/1/1931 n. 148.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

#### PREMESSO:

— che l'Azienda Federico S.p.A. con successivi decreti dirigenziali ha acquisito la titolarità degli autoservizi già in concessione;

— alle Aziende Zappia Giuseppe, Jorfida S.r.l., Greco & Scuteri S.n.c., Fratelli Antonio & Cosimo Giovandone S.n.c., Impresa individuale Musolino Giuseppe, Autolinee Procopio S.r.l.;

— che con gli stessi decreti l'Azienda Federico S.p.a. ha assorbito il personale che prestava servizio presso le citate Aziende;

— che conseguentemente l'Azienda Federico S.p.a. ha ora in servizio complessivamente un quantitativo di personale, desumibile anche dal libro matricola, superiore alle venticinque unità;

#### RICONOSCIUTO:

— che sussistono i presupposti di cui alla Legge 22/9/1960 n. 1054 circa l'estensione al personale dipendente delle norme del R.D. 8/1/1931 n. 148;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell'attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione»;

#### DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa tutte richiamate:

a) di riconoscere che per le normali esigenze degli autoservizi esercitati dall'Azienda Federico S.p.a. è necessario un quantitativo di personale superiore a venticinque unità;

b) di riconoscere che l'Azienda Federico S.p.a. è tenuta ad applicare al personale il trattamento giuridico di cui al R.D. 148/1931.



Il presente provvedimento potrà essere impugnato, da chiunque ne abbia legittimo interesse, innanzi al T.A.R. della Calabria entro sessanta giorni dalla relativa notifica o pubblicazione, ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica stessa o pubblicazione.

Catanzaro, li 11 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Antonio Izzo**

DECRETO n. 3289 dell'11 marzo 2005

**Erogazione del contributivo dovuto per l'acquisto, da parte dell'A.T.I. «C. & P. Autolinee associate» dei primi due dei quattro autobus ammessi a contributo regionale, ai sensi del DD n. 10401/2004, in attuazione del piano pluriennale per la sostituzione degli autobus adibiti al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni nonché per altri interventi di cui alle DGR 515/2003 e 86/2004.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

##### PREMESSO:

1. che in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2003, n. 515, avente ad oggetto «Legge regionale 29 febbraio 1988, n. 3 e legge 18 giugno 1998, n. 194 – Piano pluriennale per la sostituzione degli autobus adibiti al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni nonché per altri interventi. Riapprovazione», così come modificata dalla successiva deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2004, n. 86, l'ATI «C. & P. Autolinee associate», costituita tra le Aziende «Autoservizi Cersosimo s.r.l.» e «Parise Antonio», ha prodotto istanza per essere autorizzata alla sostituzione di 4 autobus ed al conseguente acquisto di altrettanti nuovi autobus;

2. che con provvedimento n. 10401 iscritto nel registro dei decreti dirigenziali della regione Calabria in data 5 luglio 2004, e che qui s'intende integralmente trascritto, la suddetta ATI «C. & P. Autolinee associate» è stata ammessa nel piano di cui sopra per la sostituzione dei 4 autobus con altrettanti nuovi 4 autobus nei termini di cui alle sopra richiamate deliberazioni della Giunta regionale 515/2003 e 86/2004 e nello stesso citato decreto 10401 del 2004;

3. che l'ATI «C. & P. Autolinee associate» ha proceduto all'acquisto di due autobus di seguito indicati (dei quattro complessivamente da acquistare) con a fianco annotati i relativi numeri di telaio e di targa nonché le ulteriori specificazioni in ordine alle caratteristiche richieste:

1) Setra S313 UL – wkk62714113000380 – CP 549 YW;

2) Setra S313 UL – wkk62714113000381 – CP 550 YW;

Ambedue di misura lunga (oltre gli 11.00 mt. e fino a 12,00), dotati di indicatori luminosi ed acustici del tipo previsto nella DGR 515/03, con aria condizionata e conforme scritta «Regione Calabria» sulle fiancate, come puntualmente verificato dal competente ufficio del Dipartimento Trasporti;

4. che per i suddetti autobus, in conseguenza del nulla-osta rilasciato da questo Dipartimento, sono state rilasciate dal competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti le relative carte di circolazione con l'allegato A che ne costituisce parte

integrante, onde i suddetti autobus risultano regolarmente immatricolati ed immessi in servizio di trasporto pubblico di linea;

5. preso atto che sono state rese le dichiarazioni d'obbligo in ordine:

a) al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002 tese ad eliminare i ritardi nell'adempimento delle obbligazioni nei confronti del fornitore;

b) al rispetto di tutto quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

c) al rispetto di tutti gli obblighi di cui alle leggi 3/88, art. 5 e 23/99, art. 17 ed in particolare all'impegno a non distogliere o alienare i veicoli dalla loro destinazione per almeno sette anni e senza l'autorizzazione della Regione nonché a cedere ad altri soggetti in caso di rinuncia, o riduzione del servizio o revoca o subentro per determinazione degli Organi competenti, Regione, Provincia o Comuni, in conseguenza di procedure messe in atto in applicazione di leggi in vigore;

6. che i suddetti nuovi veicoli sono stati immessi in servizio in sostituzione dei due seguenti:

1) AP 958 YH, telaio 006718;

2) AP 310 YK, telaio ZCF00L00010083316, ambedue con vetustà superiore ai 15 anni di età e per i quali è stato rilasciato il nulla-osta per la dismissione dal servizio;

— Determinato in € 380.000,00 il costo ammissibile dei suddetti due autobus (2 autobus al costo di € 199.000,00 cadauno e decurtati, ognuno di € 9.000,00 in quanto non sono dotati di sistema CRT) con un contributo da erogare quindi quantificato in € 285.000,00 pari al 75% del costo ammissibile come sopra determinato;

— Vista la procura speciale irrevocabile, rimessa dall'ATI «C. & P. Autolinee Associate e Autolinee» una prima volta e con successiva notifica del servizio notificazioni atti giudiziari del Tribunale di Cosenza, acquisita dal Dipartimento Trasporti in data 1 dicembre 2004, prot. 12847/14.12.04, sottoscritta dal legale rappresentante dell'«ATI C. & P. Autolinee associate» sig. Cersosimo Serafino, a favore della «EVOBUS Italia S.p.A.» per l'importo di € 285.000,00, esattamente corrispondente all'entità del contributo regionale dovuto;

— Considerato che con il sopra richiamato decreto dirigenziale 10401/5.7.04, per far fronte all'investimento dell'ATI «C. & P. Autolinee associate», tra l'altro, è stata impegnata la somma di € 588.000,00, giusto impegno n. 2424 dell'1/7/2004, sul capitolo 23010226 dell'esercizio 2004;

— Viste le fatture della EVOBUS Italia S.p.A. nn. 7149010202 e 7149010203, datate 9 novembre 2004, dell'importo di € 195.000,00 cadauna, IVA esclusa, per un ammontare complessivo pari ad € 390.000,00;

— VISTA la legge regionale 3/88;

— VISTA la legge statale 194/98;

— VISTA la legge regionale 23/99;

— VISTE le leggi statali 488/99 (art. 5, comma 1), 388/2000 (art. 144, comma 1) e 166/2002 (art. 13, comma 2);

— VISTA la Legge 29 dicembre 2004, n. 35 recante «Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2005»;

— VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 avente per oggetto «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione», e successive modifiche ed integrazioni;

— VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2002, n. 927, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti;

#### DECRETA

La premessa fa parte integrante del dispositivo del presente provvedimento:

1. di liquidare a favore dell'Azienda «A.T.I. C. & P. Autolinee associate», con sede a Rota Greca (CS), Via Giardilio, 1, P.IVA 02630790786, il cui legale rappresentante è il Sig. Cersosimo Serafino, nato a Rota Greca il 13/2/1945 la somma di € 285.000,000 (euro duecentottantacinquemila/00) quale contributo dovuto per l'acquisto da parte della sopra nominata azienda A.T.I. C. & P. Autolinee associate dei due autobus indicati in premessa, costituenti parte del più generale investimento autorizzato con decreto dirigenziale 5 luglio 2004, n. 10401;

2. di prendere atto, ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 che è stata prodotta procura speciale irrevocabile, sottoscritta dal legale rappresentante dell'«ATI C. & P. Autolinee associate» Sig. Cersosimo Serafino nato a Rota Greca il 13/2/1945 a favore della «EVOBUS Italia S.p.A.» per l'importo di € 285.000,00, esattamente corrispondente all'entità del contributo regionale dovuto;

3. di disporre, a favore della «EVOBUS Italia S.p.A.», con sede in Sorbara di Bomporto (MO), CAP 41030, via Togliatti, 7/11, C.F. 04259210153, a parziale copertura dell'importo delle fatture sopra elencate, l'erogazione della somma di € 285.000,00 (euro duecentottantacinquemila/00) quale contributo dovuto per l'acquisto da parte della azienda «A.T.I. C. & P. Autolinee associate», dei due autobus indicati in premessa, costituenti parte del più generale investimento autorizzato con decreto dirigenziale 5 luglio 2004, n. 10401, con accredito sul c/c n. 2636 intrattenuto presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, filiale di Nonantola, ABI 05387 CAB 66890 CIN M., con imputazione della somma a valere sul capitolo 23010226 del bilancio regionale, esercizio 2005, giusto impegni n. 2424 dell'1/7/2004, operato per € 588.000,00;

4. di attestare, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, che per la liquidazione in oggetto si sono realizzate le condizioni che comprovano il diritto del creditore;

5. di incaricare i competenti uffici del Dipartimento Trasporti e della Ragioneria Generale, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, li 11 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Antonio Izzo**

DECRETO n. 3291 dell'11 marzo 2005

#### **Disposizioni in materia d'informazione e di comunicazione istituzionale.**

IL DIRIGENTE GENERALE

#### PREMESSO:

— che con deliberazione n. 300 del 3 maggio 2004, la Giunta regionale ha emanato, in attuazione alla legge 7 giugno 2000, n. 150, le direttive d'indirizzo in materia di comunicazione e informazione, intese come funzioni strategiche per il perseguimento degli obiettivi di governo;

— che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 146 del 12 ottobre 2004, sono state emanate le modalità operative e le misure organizzative alle quali devono attenersi le strutture dipartimentali per consentire il funzionamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale;

— che, con Decreto dirigenziale n. 5540 del 29 aprile 2003, è stato adottato il provvedimento di organizzazione interna del Dipartimento Trasporti e, tra l'altro, è stata individuata una struttura per il funzionamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico;

#### EVIDENZIATO:

— che il nuovo Statuto Calabria riconosce nell'informazione un diritto fondamentale per la partecipazione popolare e assicura il più ampio esercizio da parte del cittadino di accesso conoscitivo ai programmi, agli atti, alle attività e ai procedimenti amministrativi di pubblico interesse;

#### PRESO ATTO:

— della necessità di realizzare un'efficace organizzazione organica e procedurale per assicurare la regolarità dei flussi informativi verso il Settore Comunicazione Istituzionale del Dipartimento Obiettivi Strategici, che deve assicurare la trasparenza all'azione amministrativa e di fatto realizzare la partecipazione popolare alla gestione regionale;

#### VISTO:

— la legge 7 giugno 2000, n. 150;

— la deliberazione di Giunta regionale n. 300 del 3 maggio 2004;

— il Decreto Presidente della Giunta regionale n. 146 del 12 ottobre 2004;

— la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

— la delibera della Giunta regionale n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

DECRETA

a) di richiamare e approvare preambolo, narrativa e motivazioni come parte integrante del presente atto.

b) di emanare, in attuazione organizzativa delle funzioni strategiche di informazione e di comunicazione istituzionale, le seguenti disposizioni:

1. È obbligo dei Dirigenti e dei Responsabili degli Uffici dipartimentali offrire la più ampia collaborazione per garantire, all'interno e all'esterno della struttura, il regolare e costante flusso di notizie e di documentazione sull'attività del Dipartimento.

2. Il flusso di notizie non deve avere carattere di occasionalità ovvero di risposta a richiesta pervenuta, ma deve costituire una normale procedura attivata d'ufficio assimilabile, di norma, alla pubblicità ufficiale prevista da disposizione di legge o di regolamento per gli atti tipici regionali.

3. Tutti i provvedimenti ad efficacia esterna, nonché quelli interni di organizzazione aventi anche interesse esterno, soggetti a pubblicazione sul B.U.R.C., devono essere comunicati ovvero messi materialmente a disposizione del Settore Comunicazione Istituzionale, presso il Dipartimento Obiettivi Strategici e dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento, allegando una sintetica scheda a cura del Responsabile del procedimento che indichi l'oggetto, i destinatari, i costi, la sintesi del provvedimento e i recapiti telefonici o informatici per acquisire ulteriori notizie. Particolare attenzione deve essere riservata agli atti relativi a bandi, concorsi e avvisi pubblici con termini di decorrenza ovvero di scadenza, dai quali derivano interessi diffusi e situazioni di diritto particolarmente tutelati. In questi casi deve essere assicurata scrupolosamente una informazione più ampia e paritaria.

4. Tutte le richieste che pervengano, specificatamente in materia di informazione e comunicazione devono essere riscontrate con il mezzo di comunicazione più veloce e nella stessa giornata di acquisizione. Nell'ipotesi che quanto richiesto necessiti di particolare ricerca o istruzione, deve essere data risposta nella medesima giornata indicando il nuovo termine di tempo e le motivazioni della risposta differita.

5. Tutte le informazioni dovranno seguire il flusso di comunicazione incentrato sull'utilizzo di tecnologie informatizzate e pertanto ai fini dipartimentali saranno materialmente trasferite al destinatario istituzionale dall'Ufficio Sistema Informativo dei Trasporti.

6. Il dott. Vincenzo Bova, dirigente del Servizio amministrativo, è incaricato a raccordare e vigilare sull'effettiva attuazione degli obblighi di comunicazione e informazione. Il signor Giovanni Accorinti, responsabile dell'Ufficio Sistema Informativo dei Trasporti, è incaricato alla trasmissione telematica dei flussi informativi, la dr.ssa Emilia Branca è confermata nelle attività di Referente dipartimentale per l'informazione e curerà la canalizzazione dei dati dagli Uffici verso il sistema informativo, fermo restando le attribuzioni del decreto dirigenziale n. 5540/2003 per il funzionamento dell'Ufficio relazioni con il Pubblico.

7. I Dirigenti di Settore, di concerto con il Direttore generale, dovranno assicurare una vigilanza ispettiva sui rispettivi Uffici allo scopo di verificare periodicamente la regolarità dei flussi informativi e le altre attività di comunicazione.

8. Le suesposte disposizioni applicano e integrano le linee guida impartite dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 300/2004 e con il D.P.G.R. n. 146/2004, che sono richiamati come parte integrante del presente atto.

c) di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla conoscenza e, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato.

Catanzaro, li 11 marzo 2005

**Avv. Antonio Izzo**

DECRETO n. 3292 dell'11 marzo 2005

**Erogazione del contributo dovuto per l'acquisto, da parte dell'azienda «Francesco Perrone s.r.l.» di ulteriori due, a completamento dei quattro autobus ammessi a contributo regionale, ai sensi del DD n. 5330/2004, in attuazione del piano pluriennale per la sostituzione degli autobus adibiti al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni nonché per altri interventi di cui alla DGR 515/2003 e s.m.i..**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO:

1. che in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2003, n. 515, avente ad oggetto «Legge regionale 29 febbraio 1988, n. 3 e legge 18 giugno 1998, n. 194 – Piano pluriennale per la sostituzione degli autobus adibiti al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni nonché per altri interventi. Riapprovazione», l'azienda «Francesco Perrone s.r.l.» ha prodotto istanza per essere autorizzata alla sostituzione di 4 autobus ed al conseguente acquisto di altrettanti nuovi autobus;

2. che con provvedimento n. 5330 iscritto nel registro dei decreti dirigenziali della regione Calabria in data 30 aprile 2004 la suddetta azienda è stata ammessa nel piano di cui sopra per la sostituzione dei 4 autobus con altrettanti nuovi 4 autobus nei termini di cui alla sopra richiamata deliberazione della Giunta regionale 515/2003 e nel citato decreto 5330/2004;

3. che l'azienda ha già provveduto all'acquisto dei primi due autobus per i quali è stato corrisposto il contributo dovuto, giusto DD 20080 del 24 novembre 2004;

4. che l'azienda «Francesco Perrone s.r.l.», a completamento del piano, ha proceduto all'acquisto degli ulteriori due autobus di seguito indicati con a fianco annotati i relativi numeri di telaio e di targa nonché le ulteriori specificazioni in ordine alle caratteristiche richieste:

1) Setra S315 H – wkk62720113000685 – CP 514 YW;

2) Setra S315 H – wkk62720113000686 – CP 515 YW;

ambidue di misura lunga (oltre gli 11 mt. e fino a 12,00), di classe II (interurbani), dotati di indicatori luminosi ed acustici del tipo previsto nella DGR 515/03, con aria condizionata e conforme scritta «Regione Calabria» sulle fiancate, come puntualmente verificato dal competente ufficio del Dipartimento Trasporti;

5. che per i suddetti autobus, in conseguenza del nulla-osta rilasciato da questo Dipartimento, sono state rilasciate dal competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti le relative carte di circolazione con l'allegato A che ne costituisce parte integrante, onde i suddetti autobus risultano regolarmente immatricolati ed immessi in servizio di trasporto pubblico di linea;



6. preso atto che sono state rese le dichiarazioni d'obbligo in ordine:

a) al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002 tese ad eliminare i ritardi nell'adempimento delle obbligazioni nei confronti del fornitore;

b) al rispetto di tutto quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

c) al rispetto di tutti gli obblighi di cui alle leggi 3/88, art. 5 e 23/99, art. 17 ed in particolare all'impegno a non distogliere o alienare i veicoli dalla loro destinazione per almeno sette anni e senza l'autorizzazione della Regione nonché a cedere ad altri soggetti in caso di rinuncia, o riduzione del servizio o revoca o subentro per determinazione degli Organi competenti, Regione, Provincia o Comuni, in conseguenza di procedure messe in atto in applicazione di leggi in vigore;

7. che i suddetti nuovi veicoli sono stati immessi in servizio in sostituzione dei due seguenti:

1) CS 304761, telaio wkk17900001010365;

2) AL 087 PL, telaio ZCMM110L000005283 per i quali è stato rilasciato il relativo nulla-osta per la dismissione dal servizio;

— Determinato in € 380.000,00 il costo ammissibile dei suddetti due autobus (2 autobus al costo di € 199.000,00 cadauno, decurtati di € 9.000,00 in quanto non sono dotati di sistema CRT) con un contributo da erogare quindi quantificato in € 285.000,00 pari al 75% del costo ammissibile come sopra determinato;

— Vista la procura speciale irrevocabile datata 30/11/2004, rimessa dal servizio notificazioni atti giudiziari del Tribunale Ordinario di Cosenza, Sezione staccata di San Marco Argentano, acquisita dal Dipartimento Trasporti in data 16/12/2004, prot. 13214/22.12.04, sottoscritta dall'amministratore unico dell'azienda sig. Perrone Luigi, a favore della «EVOBUS Italia S.p.A.» per l'importo esattamente corrispondente al contributo regionale determinato in € 285.000,00;

— Considerato che con il sopra richiamato decreto dirigenziale 5330/30.4.2004, per far fronte all'investimento dell'azienda Francesco Perrone s.r.l., tra l'altro, è stata impegnata la somma di € 588.000,00, giusto impegno n. 895 del 5 aprile 2004, sul capitolo 23010226 dell'esercizio 2004, dal quale sono stati prelevati € 303.000,00 per l'erogazione del contributo dovuto per i primi due autobus, giusto citato DD 20080/04;

— Viste le fatture della EVOBUS Italia S.p.A. nn. 7149010712 e 7149010713, ambedue del 22/11/2004 e dell'importo di € 192.000,00 cadauna, IVA esclusa, per un ammontare complessivo pari ad € 384.000,00;

— VISTA la legge regionale 3/88;

— VISTA la legge statale 194/98;

— VISTA la legge regionale 23/99;

— VISTE le leggi statali 488/99 (art. 5, comma 1), 388/2000 (art. 144, comma 1) e 166/2002 (art. 13, comma 2);

— VISTA la Legge 29 dicembre 2004, n. 35 recante «Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2005»;

— VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 avente per oggetto «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione», e successive modifiche ed integrazioni;

— VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2002, n. 927, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti;

#### DECRETA

La premessa fa parte integrante del dispositivo del presente provvedimento:

1. di liquidare a favore dell'Azienda Francesco Perrone s.r.l., con sede a Fagnano Castello (CS), via Cesare Battisti, 82 P.IVA 00440330785 la somma di € 285.000,00 (euro duecentotantacinquemila/00) quale contributo dovuto per l'acquisto da parte della sopra nominata azienda Perrone dei due autobus indicati in premessa, costituenti completamente dell'investimento autorizzato con decreto dirigenziale 30 aprile 2004, n. 5330;

2. di prendere atto, ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 che è stata prodotta procura speciale irrevocabile, sottoscritta dall'amministratore unico sig. Luigi Perrone a favore della «EVOBUS Italia S.p.A.» per l'importo esattamente corrispondente al contributo regionale determinato in € 285.000,00;

3. di disporre, a favore della «EVOBUS Italia S.p.A.», con sede in Sorbara di Bomporto (MO), CAP 41030, via Togliatti, 7/11, C.F.: 04259210153, a parziale copertura dell'importo delle fatture sopra elencate, l'erogazione della somma di € 285.000,00 (euro duecentotantacinquemila/00) quale contributo dovuto per l'acquisto da parte della azienda Francesco Perrone s.r.l. dei due autobus indicati in premessa, costituenti completamente dell'investimento autorizzato con decreto dirigenziale 30 aprile 2004, n. 5330 con accredito sul c/c n. 2636 intrattenuto presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, filiale di Nonantola, ABI 05387 CAB 66890 CIN M., con imputazione della somma a valere sul capitolo 23010226 del bilancio regionale, esercizio 2005, giusto impegno n. 895 del 5 aprile 2004 operato per € 588.000,00;

4. di attestare, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, che per la liquidazione in oggetto si sono realizzate le condizioni che comprovano il diritto del creditore;

5. di incaricare i competenti uffici del Dipartimento Trasporti e della Ragioneria Generale, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, li 11 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Antonio Izzo**

DECRETO n. 3293 dell'11 marzo 2005

**Erogazione del contributo dovuto per l'acquisto, da parte dell'azienda «ATAM S.p.A., Azienda Trasporti per l'Area Metropolitana», dei primi venti autobus, rispetto ai 41 autorizzati, ammessi a contributo regionale, ai sensi del DD n. 8680/2004, in attuazione del piano pluriennale per la sostituzione degli autobus adibiti al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni nonché per altri interventi di cui alla DGR 515/2003 e s.m.i..**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

##### PREMESSO:

1. che in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2003, n. 515, avente ad oggetto «Legge regionale 29 febbraio 1988, n. 3 e legge 18 giugno 1998, n. 194 – Piano pluriennale per la sostituzione degli autobus adibiti al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni nonché per altri interventi. Riapprovazione», l'azienda «ATAM S.p.A., Azienda Trasporti per l'Area Metropolitana» ha prodotto istanza per essere autorizzata alla sostituzione di 40 autobus ed al conseguente acquisto di 41 nuovi autobus (uno in più rispetto ai 40 in considerazione del rapporto di equivalenza tra le diverse tipologie di autobus ex DGR 515/03);

2. che con provvedimento n. 8680 iscritto nel registro dei decreti dirigenziali della regione Calabria in data 10 giugno 2004 la suddetta azienda è stata ammessa al piano di cui sopra per la sostituzione dei 40 autobus con 41 nuovi autobus nei termini di cui alla sopra richiamata deliberazione della Giunta regionale 515/2003 e nel citato decreto 8680/2004;

3. che l'azienda «ATAM S.p.A., Azienda Trasporti per l'Area Metropolitana» ha proceduto all'acquisto dei venti, rispetto a quarantuno autorizzati, di seguito indicati con a fianco annotati il relativo numero di telaio e la targa nonché le ulteriori specificazioni in ordine alle caratteristiche richieste:

1) IRIBUS Italia, mod. CityClass, 491E.10.29, ZGA480M0006004505, – CS022MM;

2) IRIBUS Italia, mod. CityClass, 491E.10.29, ZGA480M0006004506, – CS015MM;

3) IRIBUS Italia, mod. CityClass, 491E.10.29, ZGA480M0006004507 – CS019MM;

4) IRIBUS Italia, mod. CityClass, 491E.10.29, ZGA480M0006004508, – CS016MM;

5) IRIBUS Italia, mod. CityClass, 491E.10.29, ZGA480M0006004510, – CS027MM;

6) IRIBUS Italia, mod. CityClass, 491E.10.29, ZGA480M0006004511, – CS025MM;

7) IRIBUS Italia, mod. CityClass, 491E.10.29, ZGA480M0006004512, – CS021MM;

8) IRIBUS Italia, mod. CityClass, 491E.10.29, ZGA480M0006004513, – CS017MM;

9) IRIBUS Italia, mod. CityClass, 491E.10.29, ZGA480M0006004515, – CS020MM;

10) IRIBUS Italia, mod. CityClass, 491E.10.29, ZGA480M0006004516, – CS018MM;

11) IRIBUS Italia, mod. Europolis, 203E.9.26, ZGA4A9LH000012, – CS010MM;

12) IRIBUS Italia, mod. Europolis, 203E.9.26, ZGA4A9LH000013, – CS009MM;

13) IRIBUS Italia, mod. Europolis, 203E.9.26, ZGA4A9LH000014, – CS026MM;

14) IRIBUS Italia, mod. Europolis, 203E.9.26, ZGA4A9LH000015, – CS028MM;

15) IRIBUS Italia, mod. Europolis, 203E.9.26, ZGA4A9LH000016, – CS013MM;

16) IRIBUS Italia, mod. Europolis, 203E.9.26, ZGA4A9LH000017, – CS012MM;

17) IRIBUS Italia, mod. Europolis, 203E.9.26, ZGA4A9LH000017, – CS012MM;

18) IRIBUS Italia, mod. CityClass, 491E.12.29, ZGA482M0006004575, – CS014MM;

19) IRIBUS Italia, mod. CityClass, 491E.12.29, ZGA482M0006004576, – CS024MM;

20) IRIBUS Italia, mod. CityClass, 491E.12.29, ZGA482M0006004577, – CS023MM;

i primi dieci di misura normale (oltre i mt. 9,70 e fino a 11,00), i sette mod. 203E.9.26 di misura media (oltre gli 8,00 metri e fino a 9,70) e gli ultimi tre di misura lunga (oltre gli 11 mt. e fino a 12,00), tutti di classe I (urbani), dotati di indicatori luminosi ed acustici del tipo previsto nella DGR 515/03, con aria condizionata e conforme scritta «Regione Calabria» sulle fiancate, con dispositivo CRT e tutti dotati di pedana per accesso disabili su carrozzella, come puntualmente verificato dal competente ufficio del Dipartimento Trasporti;

4. che per i suddetti autobus, in conseguenza del nulla-osta rilasciato da questo Dipartimento, sono state rilasciate dal competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti le relative carte di circolazione con l'allegato A che ne costituisce parte integrante, onde i suddetti autobus risultano regolarmente immatricolati ed immessi in servizio di trasporto pubblico di linea;

5. preso atto che sono state rese le dichiarazioni d'obbligo in ordine:

a) al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002 tese ad eliminare i ritardi nell'adempimento delle obbligazioni nei confronti del fornitore;

b) al rispetto di tutto quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

c) al rispetto di tutti gli obblighi di cui alle leggi 3/88, art. 5 e 23/99, art. 17 ed in particolare all'impegno a non distogliere o alienare i veicoli dalla loro destinazione per almeno sette anni e senza l'autorizzazione della Regione nonché a cedere ad altri soggetti in caso di rinuncia, o riduzione del servizio o revoca o subentro per determinazione degli Organi competenti, Regione, Provincia o Comuni, in conseguenza di procedure messe in atto in applicazione di leggi in vigore;

6. che i suddetti nuovi veicoli sono stati immessi in servizio in sostituzione di quelli targati:

1) RC 273923, telaio 001035;

- 2) RC 231931, telaio 000071;
- 3) RC 315123, telaio ZCF422E0001000704;
- 4) RC 314115, telaio ZCF422E0001000626;
- 5) RC 231930, telaio 000067;
- 6) RC 315122, telaio ZCF422E0001000673;
- 7) RC 315117, telaio ZCF422E0001000661;
- 8) RC 273920, telaio 001028;
- 9) RC 273921, telaio 001029;
- 10) RC 273922, telaio 001042;
- 11) RC 273924, telaio 001040;
- 12) RC 231929, telaio 000052;
- 13) RC 273925, telaio 1038;
- 14) RC 315118, telaio ZCF422E0001000670;
- 15) RC 273919, telaio 001033,
- 16) RC 315121, telaio ZCF422E0001000662;
- 17) RC 315120, telaio ZCF422E0001000663;
- 18) RC 315119, telaio ZCF422E0001000669;
- 19) RC 315116, telaio ZCF422E0001000660;
- 20) RC 315124, telaio ZCF422E0001000697, tutti di età superiore ai 15 anni di età, e per i quali sono stati rilasciati i relativi nulla-osta per la dismissione dal servizio;
- Determinato in € 3.939.000,00 il costo ammissibile dei suddetti 20 autobus (10 al costo di € 199.000,00, 3 al costo di € 214.000,00 cadauno e 7 al costo di € 161.000,00 cadauno, senza decurtazioni in quanto tutti dotati di sistema CRT e con l'incremento di € 9.000,00 per ciascuno di essi in quanto dotati di passerella per accesso disabili su carrozzella, con un contributo da erogare pari al 75% della spesa ammissibile e quindi determinato in € 2.954.250,00, a fronte di un costo di fattura pari ad € 4.564.000,00;
- Visto il mandato all'incasso con l'obbligo della resa dei conti, rimesso dalla «ATAM S.p.A., Azienda Trasporti per l'Area Metropolitana» con nota datata 22 dicembre 2004, acquisita al Dipartimento Trasporti in data 23 dicembre 2004, prot. 13526/30.12.04, sottoscritta dall'amministratore unico dell'azienda dott. Demetrio Arena, a favore della «OMNIA BUS S.p.A.» per l'importo di € 3.377.250,00, superiore di € 423.000,00 al contributo dovuto e pertanto utilizzabile nei limiti di € 2.954.250,00, cioè dell'importo esattamente corrispondente all'entità del contributo regionale dovuto;
- Considerato che con il sopra richiamato decreto dirigenziale 8680/10.6.2004, per far fronte all'investimento dell'azienda «ATAM S.p.A. Azienda Trasporti per l'Area Metropolitana», tra l'altro, è stata impegnata la somma di € 6.013.500,00, giusto impegno n. 1780 del 28 maggio 2004, sul capitolo 23010226 dell'esercizio 2004;
- Viste le fatture della OMNIBUS, Omnia Bus S.p.A. nn. 725/12, 726/12 e 724/12, tutte del 1° dicembre 2004 rispetti-

vamente dell'importo di € 2.350.000,00, di € 744.000,00 e di € 1.470.000,00, IVA esclusa, per un ammontare complessivo pari ad € 4.564.000,00;

- VISTA la legge regionale 3/88;
- VISTA la legge statale 194/98;
- VISTA la legge regionale 23/99;
- VISTE le leggi statali 488/99 (art. 5, comma 1), 388/2000 (art. 144, comma 1) e 166/2002 (art. 13, comma 2);
- VISTA la Legge 29 dicembre 2004, n. 35 recante «Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2005»;
- VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 avente per oggetto «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione», e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2002, n. 927, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti;

#### DECRETA

La premessa fa parte integrante del dispositivo del presente provvedimento:

1. di liquidare a favore dell'Azienda «ATAM S.p.A. Azienda Trasporti per l'Area Metropolitana», con sede a Reggio Calabria, via Foro Boario, P.IVA 01560900803 la somma di € 2.954.250,00 (euro duemilioninovecentocinquantaquattromiladuecentocinquanta/00) quale contributo dovuto per l'acquisto da parte della sopra nominata azienda ATAM S.p.A. dei venti autobus indicati in premessa, costituenti parte del più generale investimento autorizzato con decreto dirigenziale 10 giugno 2004, n. 8680;
2. di prendere atto, ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 che è stato prodotto mandato all'incasso con l'obbligo della resa dei conti, sottoscritto dall'amministratore unico dell'azienda Dott. Demetrio Arena, a favore della «OMNIA BUS S.p.A.» per l'importo di € 3.377.250,00, superiore di € 423.000,00 al contributo dovuto e pertanto utilizzabile nei limiti di € 2.954.250,00, cioè dell'importo esattamente corrispondente all'entità del contributo regionale dovuto;
3. di disporre, a favore della «OMNIA BUS S.p.A.», con sede in Roccella Jonica (RC), CAP 89047, via Nazionale n. 106, Km. 111, partita IVA: 01058480805, a parziale copertura dell'importo delle fatture sopra elencate, l'erogazione della somma di € 2.954.250,00 (euro duemilioninovecentocinquantaquattromiladuecentocinquanta/00) quale contributo dovuto per l'acquisto da parte della azienda «ATAM S.p.A. Azienda Trasporti per l'Area Metropolitana», dei venti autobus indicati in premessa, costituenti parte dell'investimento autorizzato con decreto dirigenziale 10 giugno 2004, n. 8680 con accredito sul c/c n. 10776S – CIN «M» – ABI 05040 – CAB 81520 intrattenuto presso la Banca Antonveneta di Roccella Jonica (RC) ed intestato alla società OMNIA BUS S.p.A., con imputazione della somma a valere sul capitolo 23010226 del bilancio regionale, esercizio 2005, giusto impegno n. 1780 del 28 maggio 2004 operato per € 6.013.500,00;
4. di attestare, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, che per la liquidazione in oggetto si sono realizzate le condizioni che comprovano il diritto del creditore;



5. di incaricare i competenti uffici del Dipartimento Trasporti e della Ragioneria Generale, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 11 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Antonio Izzo**

DECRETO n. 3480 del 15 marzo 2005

**Integrazioni e modificazioni al D.D. 25 settembre 2003, n. 13585 di ammissibilità della proposta della azienda «Autolinee Cav. Domenico Tripodi s.r.l.», in conseguenza della richiesta dell'azienda di beneficiare delle disposizioni ex DGR 17 febbraio 2004, n. 86 ed impegno della relativa maggiore spesa.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA il proprio provvedimento iscritto nel registro dei decreti dei Dirigenti della regione Calabria in data 25 settembre 2003, con il n. 13585, che qui s'intende integralmente richiamato e trascritto, con il quale:

a) si ammetteva, a beneficio della Autolinee Cav. Domenico Tripodi s.r.l., a finanziamento la sostituzione di undici autobus con altrettanti di classe II, tutti di misura lunga (oltre gli 11,00 e fino a 12,00 metri), senza il sistema CRT o più avanzato, 6 dei quali attrezzati con il sollevatore disabili su carrozzeria, per una spesa massima ammissibile pari ad € 2.162.000,00;

b) s'impegnava il corrispondente contributo massimo erogabile pari al 75% della suddetta spesa ammissibile, cioè € 1.621.500,00;

c) Vista la deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2004, n. 86 avente ad oggetto «Legge regionale 29 febbraio 1988, n. 3 e legge 18 giugno 1998, n. 194 – Piano pluriennale per la sostituzione degli autobus adibiti al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni nonché per altri interventi. Integrazioni e modificazioni alla deliberazione 8 luglio 2003, n. 515» e successiva circolare esplicativa prot. 8944 del 2 settembre 2004;

VISTA la proposta dell'azienda «Autolinee Cav. Domenico Tripodi S.r.l.» acquisita al protocollo del Dipartimento Trasporti in data 1 dicembre 2004, con il numero 12909/15.12.04 con la quale l'azienda comunica che intende avvalersi delle disposizioni di cui alla sopra richiamata deliberazione proponendo, per ragioni relative all'entità di traffico, che degli undici autobus il cui acquisto è stato autorizzato con il citato DD 13585/2003, tre di misura lunga (oltre gli 11,00 e fino a 12,00 metri), gli unici ancora da acquistare, vengono sostituiti da altrettanti autobus di grande capacità del tipo di recente omologazione ministeriale, di misura non inferiore a mt. 13,00 metri e fino a 15, riconoscendo il relativo costo nei limiti di cui alla cennata DGR 86/04;

RITENUTA la richiesta dell'azienda conforme alle disposizioni ex DGR 515/2003 così come modificata dalla DGR 86/2004 e pertanto accoglibile;

PRESO ATTO che la proposta dell'azienda «Autolinee Cav. Domenico Tripodi s.r.l.», con la modificazione proposta, prevede la sostituzione degli undici veicoli elencati nel DD 13585/2003 con altrettanti autobus, tutti di classe II (interurbani), 3 dei quali di misura superiore ai 13 metri e fino a 15,00 ed 8 di misura lunga (oltre gli 11,00 e fino a 12,00 metri), senza il sistema CRT

o più avanzato, 6 dei quali attrezzati con il sollevatore disabili su carrozzeria, per una spesa massima ammissibile che viene ride-terminata in € 2.285.000,00, cui corrisponde un contributo massimo erogabile pari al 75% della suddetta spesa ammissibile, cioè € 1.713.750,00, che costituisce quindi la somma da impegnare a favore della azienda richiedente;

PRECISATO che la suddetta somma di € 1.713.750,00 costituisce il limite massimo erogabile ad investimento avvenuto, fermo restando che ove il 75% dell'importo di fattura sia inferiore a detto valore sarà erogata questo minore importo con disimpegno della rimanenza;

CONSIDERATO che l'importo di € 1.621.500,00 è già stato impegnato, giusto impegno 3566 del 24 settembre 2003, sul capitolo 8042310 per cui, per assicurare l'investimento nei termini sopra indicato, occorre impegnare l'ulteriore somma di € 92.250,00 fino alla concorrenza di € 1.713.500,00;

VISTA la legge regionale 3/88;

VISTO il decreto leg.vo 422/97 e successive modificazioni;

VISTA la legge statale 194/98;

VISTA la legge regionale 23/99;

VISTE le leggi statali 488/99 (art. 5, comma 1), 388/2000 (art. 144, comma 1) e 166/2002 (art. 13, comma 2);

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2004, n. 35 recante «Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2005»;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 avente per oggetto «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione», e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2002, n. 927, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti;

#### DECRETA

La premessa fa parte integrante del dispositivo del presente provvedimento:

1. A parziale modifica ed integrazione del proprio decreto 25 settembre 2003, n. 13585, l'azienda Autolinee Cav. Domenico Tripodi s.r.l., con sede a Reggio Calabria, via Nazionale Pentimele, n. 179, C.F. e partita IVA: 00587160805 è autorizzata alla sostituzione degli undici veicoli elencati nel DD 13585/2003 con altrettanti undici autobus, tutti di classe II (interurbani), 3 (tre) dei quali di misura superiore ai 13 metri e fino a 15,00 ed 8 (otto) di misura lunga (oltre gli 11,00 e fino a 12,00 metri), che saranno ammessi a contributo nella misura del 75% della somma di fattura e comunque entro il limite dei costi ammissibili di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 515/2003 e 86/2004;

2. di disporre l'ulteriore impegno di spesa della somma di € 92.250,00 (euronovantaduecentocinquanta/00) a favore dell'azienda Autolinee Cav. Domenico Tripodi s.r.l., con sede a Reggio Calabria, via Nazionale Pentimele, n. 179, C.F. e partita IVA: 00587160805, con imputazione sul capitolo 23010226, dell'UPB di spesa 2.3.01.02 «Gestione del Sistema del trasporto pubblico locale», Esercizio 2005, sufficientemente dotato;

3. Resta invariato e pienamente valido tutto quanto riportato nel decreto dirigenziale 25 settembre 2003, n. 13585 e non modificato espressamente dal presente provvedimento.

I competenti uffici del Dipartimento Trasporti e della Ragioneria Generale, ciascuno per la parte di competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, li 15 marzo 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Antonio Izzo**

DECRETO n. 4135 del 23 marzo 2005

**Legge 19 ottobre 1998 n. 366 «Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica».** Comune di Cosenza – Impegno per la somma di € 258.228,45 e liquidazione della somma di € 112.358,07.

IL DIRIGENTE DI SETTORE N. 46

PREMESSO:

— che con deliberazione della Giunta regionale n. 1009 del 4/12/2000, esecutiva, è stato approvato il «Secondo piano regionale di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica. Legge 19 ottobre 1998, n. 366»;

— che con decreto del 7 giugno 2001 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha approvato la ripartizione tra le regioni della quota annuale del fondo nazionale per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica;

— che con deliberazione della Giunta regionale n. 822 dell'8/10/2002 è stato approvato l'elenco delle priorità del «Secondo piano regionale di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica»;

PRESO ATTO:

— che il Comune di Cosenza è stato incluso tra le priorità oggetto di finanziamento, per un importo complessivo di € 516.456,90;

— che, il Comune di Cosenza ha trasmesso il progetto definitivo di una pista ciclabile per una spesa complessiva di € 516.456,90;

— che, con decreto del Dirigente del Dipartimento Trasporti n. 14528 del 9 ottobre 2003 il comune di Cosenza è stato ammesso a contributo per la somma complessiva di € 516.456,90;

— che lo stesso comune, con nota n. 6256 del 24 marzo 2004 ha comunicato che i lavori in questione sono stati aggiudicati alla ditta Ammirato Giuseppe di Cosenza;

— che il servizio progettazione OO.PP. della città di Cosenza con nota n. 17265 del 29 novembre 2004 ha richiesto l'erogazione della somma di € 112.358,07 rappresentante la percentuale a carico della Regione pari al 75% della somma di € 149.810,76 relativa al 1° SAL dei lavori appaltati;

CONSIDERATO:

— che con decreto del Dirigente del settore 46 n. 14528 del 9 ottobre 2003 è stato assunto l'impegno di € 258.228,45, a favore del comune di Cosenza n. 3649 del 29/9/2003 sul capitolo 2321215;

— che il dipartimento Bilancio per opportunità d'ordine contabile, ha inteso istituire nell'esercizio 2004 nuovo capitolo di bilancio con il n. 23010308 avente la stessa finalità del capitolo 2321215 ove confluiscono i finanziamenti in conto capitale previsti dal 2° piano sulla mobilità ciclistica, annullando nel contempo gli impegni precedentemente assunti sul già citato capitolo 2321215;

VISTO il Decreto del Direttore Generale 2217 del 10 marzo 2004 con il quale viene delegata al Dirigente del Settore 46 «Trasporti» anche l'adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi relativi agli interventi di mobilità ciclistica;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indizio e controllo da quella di gestione;

DECRETA

Per quanto sopra espresso in narrativa che si intende integralmente riportata:

1. di procedere a nuovo impegno a favore del comune di Cosenza della somma di € 258.228,45 sul capitolo 23010308 UPB 2.3.01.03 esercizio 2005;

2. di liquidare al comune di Cosenza la somma di € 112.358,07;

3. di imputare la spesa per la somma di € 112.358,07 sul capitolo 23010308 esercizio 2005;

4. di attestare ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8 che per la liquidazione in oggetto si sono realizzate le condizioni che comprovano il diritto dei creditori;

5. di trasmettere il presente decreto al comune di Cosenza;

6. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla conoscenza e, entro 30 giorni dalla stessa data ricorso al Capo dello Stato.

Catanzaro, li 23 marzo 2005

*Il Dirigente del Settore*  
**Dott. Giuseppe Calabretta**

DECRETO n. 4811 dell'1 aprile 2005

**Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, «Misure per la tutela della salute e per la sicurezza sui luoghi di lavoro».** Proroga del servizio alla Società S.I.A.L. Service srl – Catanzaro.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», modificato con D.P.G.R. 206 del 15 dicembre 2000;

CONSIDERATO che, a seguito di trattativa privata a procedura ristretta nelle forme di urgenza per la nomina transitoria di un anno del medico competente, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 157/95, con Decreto Dirigenziale n. 13158 del 16 ottobre 2002 veniva aggiudicato il servizio relativo alle Misure per la tutela della salute e per la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, alla Società S.I.A.L. Service srl – Catanzaro;

CHE con Contratto di Affidamento, rep. 507/02 sottoscritto il 31 ottobre 2002 e registrato a Catanzaro il 13/11/02 al n. 4572 serie 3, veniva conferito l'incarico alla Società S.I.A.L. Service srl – Catanzaro relativo alle «Misure per la tutela della salute e per la sicurezza sui luoghi di lavoro – Nomina del Medico competente – Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626» per un periodo di mesi dodici, decorrenti dal 31/10/02 al 30/10/03, e per l'importo onnicomprensivo pari ad € 3.243,60 IVA compresa;

CHE con Decreto Dirigenziale n. 837 del 2 febbraio 2004 veniva prorogato, alla Società S.I.A.L. Service srl – Catanzaro, il servizio per ulteriori mesi dodici, decorrenti dal 31/10/2003 al 31/10/2004, allo stesso importo ed alle medesime condizioni del precedente contratto di affidamento, ai sensi della lettera f) del secondo comma dell'art. 7 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, mediante la sottoscrizione di Contratto di Affidamento, in data 8 marzo 2004, rep. n. 1629/04, registrato a Catanzaro il 16/3/2004 al n. 1210 serie 3;

CONSIDERATO che si rende necessario prorogare tale servizio per ulteriori mesi dodici, allo stesso importo ed alle medesime condizioni del precedente contratto di affidamento, ai sensi

della lettera f) del secondo comma dell'art. 7 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, «...solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale...»;

VISTA la Legge regionale n. 8 del 4/2/02, art. 43;

#### DECRETA

La parte in narrativa è parte integrante del presente decreto;

DI PROROGARE il servizio relativo alle «Misure per la tutela della salute e per la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626», già affidato alla Società S.I.A.L. Service srl, via Massara 22 – Catanzaro, per l'importo onnicomprensivo pari ad € 3.243,60 IVA compresa, per ulteriori mesi dodici decorrenti dalla data di scadenza del precedente contratto di affidamento;

DI IMPEGNARE la somma di € 3.243,60 – IVA compresa – sul Capitolo di bilancio n. 1005118 – U.P.B. 1.2.04.01 dell'esercizio finanziario 2005, per il pagamento del servizio relativo alle Misure per la tutela della salute sui luoghi di lavoro – Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, alla Società S.I.A.L. Service srl, via Massara 22 – Catanzaro;

DI AUTORIZZARE il Responsabile del Procedimento per la predisposizione del relativo Contratto di Affidamento del Servizio e di tutti gli adempimenti conseguenti con la Società S.I.A.L. Service srl, via Massara 22 – Catanzaro;

DI PRECISARE che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla conoscenza e, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato.

Catanzaro, lì 1 aprile 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Avv. Antonio Izzo**



**Dipartimento n. II**  
**ISTRUZIONE, CULTURA,**  
**ALTA FORMAZIONE, UNIVERSITÀ,**  
**E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

DECRETO n. 10714 dell'11 luglio 2005

**L.R. 27/85 art. 9 – Liquidazione contributo di € 20.000,00 in favore dell'Associazione Culturale «Promocultura» di Gimigliano.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con decreto dirigenziale n. 18180 del 5/11/2004 sono stati individuati i beneficiari dei contributi regionali per la realizzazione di programmi che possano contribuire a migliorare l'offerta formativa in Calabria e favorire il superamento di situazioni di disagio, ai sensi della L.R. n. 27/85 art. 9;

CHE con il suddetto decreto è stato assegnato un contributo di € 20.000,00 in favore dell'Associazione Culturale «Promocultura» di Gimigliano per la realizzazione del progetto denominato «Insieme per loro... tra loro»;

RISCONTRATO che l'Associazione Culturale «Promocultura» di Gimigliano ha trasmesso la documentazione contabile e giustificativa del contributo ed acquisita agli atti dell'Ufficio con prot. n. 13749 del 13/6/05 e le relazioni finali deliberate dal Collegio dei docenti della scuola media «A. De Gasperi» di Reggio Calabria e della Scuola Media «Vivaldi» di Catanzaro Lido nella seduta del 25/5/05;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO l'impegno n. 1440 del 12/5/04 delibera G.R. n. 613/04;

VISTA la delibera di G.R. n. 555 del 6/6/2005 «Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Cultura – Istruzione – Università e Ricerca Scientifica Arch. Andrea Iovene»;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

SU conforme proposta del Dirigente di Settore, formulata alla stregua dell'istruttoria della struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dallo stesso Dirigente;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di:

1. liquidare la somma di € 20.000,00 in favore dell'Associazione Culturale Promocultura di Gimigliano per la realizzazione del progetto denominato: «Insieme per loro... tra loro», in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/2002);

2. autorizzare la Ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento pari ad € 20.000,00 – C.F. 02054080797 – c.c.p. n. 21983960 CIN B – ABI 07601 CAB 04400;

3. far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento ammontanti ad € 20.000,00, giusto precedente impegno n. 1440 del 12/5/04 delibera G.R. n. 314/04 – Capitolo 3313101;

4. inviare 4 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all'Assessore alla P.I..

Catanzaro, li 11 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10715 dell'11 luglio 2005

**L.R. 27/85 art. 9 – Liquidazione saldo contributo di € 2.125,33 in favore della G.I.D.A. di Mendicino.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con decreto dirigenziale n. 18180 del 5/11/2004 sono stati individuati i beneficiari dei contributi regionali per la realizzazione di programmi che possano contribuire a migliorare l'offerta formativa in Calabria e favorire il superamento di situazioni di disagio, ai sensi della L.R. n. 27/85 art. 9;

CHE con il suddetto decreto è stato assegnato un contributo di € 8.000,00 in favore dell'Associazione G.I.D.A. di Mendicino, per la realizzazione del progetto denominato «Larga la foglia, stretta la via... alla scoperta dell'affascinante mondo della lettura»;

CHE l'Associazione G.I.D.A. di Mendicino ha avuto accreditata la somma di € 5.600,00 relativa all'anticipazione pari al 70% del contributo assegnato;

RISCONTRATO che l'Associazione G.I.D.A. di Mendicino ha trasmesso la documentazione contabile e giustificativa del contributo ed acquisita agli atti dell'Ufficio con prot. n. 10879 dell'11/5/05 e prot. n. 14412 del 24/6/05 e la relazione finale deliberata con verbale n. 9 del 24/5/05 dal Consiglio d'Istituto della D.D. 7° Circolo «Nilde Iotti» di Cosenza;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO l'impegno n. 1440 del 12/5/04 delibera G.R. n. 613/04;

VISTA la delibera di G.R. n. 555 del 6/6/2005 «Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Cultura – Istruzione – Università e Ricerca Scientifica Arch. Andrea Iovene»;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

SU conforme proposta del Dirigente di Settore, formulata alla stregua dell'istruttoria della struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dallo stesso Dirigente;

#### DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di:

1. liquidare la somma di € 2.125,33 in favore dell'Associazione «G.I.D.A.» di Mendicino per la realizzazione del progetto denominato: «Larga la foglia, stretta la via... alla scoperta dell'affascinante mondo della lettura», in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/2002);

2. autorizzare la Ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento pari ad € 2.125,33 – C.F. 01575900780 – c.c.b. n. 010.1006705.5 ABI 5424 CAB 16200 Banca popolare di Bari sede di Cosenza;

3. far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento ammontanti ad € 2.125,33, giusto precedente impegno n. 1440 del 12/5/04 delibera G.R. n. 314/04 – Capitolo 3313101;

4. inviare 4 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all'Assessore alla P.I..

Catanzaro, lì 11 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10716 dell'11 luglio 2005

**L.R. 27/85 art. 9 – Liquidazione contributo di € 16.000,00 in favore dell'Associazione «Dove Volano i Delfini» di Cosenza.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con decreto dirigenziale n. 3770 del 5/4/2004 sono stati individuati i beneficiari dei contributi regionali per la realizzazione di programmi che possano contribuire a migliorare l'offerta formativa in Calabria e favorire il superamento di situazioni di disagio, ai sensi della L.R. n. 27/85 art. 9;

CHE con il suddetto decreto è stato assegnato un contributo di € 16.000,00 in favore dell'Associazione «Dove Volano i Delfini» per la realizzazione del progetto denominato «Innocenti evasioni»;

RISCONTRATO che l'Associazione «Dove Volano i Delfini» di Cosenza ha trasmesso la documentazione contabile e giustificativa del contributo ed acquisita agli atti dell'Ufficio con prot. n. 10788 del 5/5/05 e prot. n. 13809 del 13/6/05 e le relazioni finali della Direzione Casa di Reclusione di Rossano e Casa circondariale di Cosenza e della Direzione Istituto Penale Minorile di Catanzaro;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO l'impegno n. 1440 del 12/5/04 delibera G.R. n. 613/04;

VISTA la delibera di G.R. n. 555 del 6/6/2005 «Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Cultura – Istruzione – Università e Ricerca Scientifica Arch. Andrea Iovene»;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

SU conforme proposta del Dirigente di Settore, formulata alla stregua dell'istruttoria della struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dallo stesso Dirigente;

#### DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di:

1. liquidare la somma di € 16.000,00 in favore dell'Associazione «Dove Volano i Delfini» di Cosenza per la realizzazione del progetto denominato: «Innocenti evasioni», in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/2002);

2. autorizzare la Ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento pari ad € 16.000,00 – C.F. 98051140782 – c.c.b. 128775301/60 – ABI 3069 CAB 16222 Banca Intesa B.C.I. Agenzia n. 1;

3. far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento ammontanti ad € 16.000,00, giusto precedente impegno n. 1440 del 12/5/04 delibera G.R. n. 314/04 – Capitolo 3313101;

4. inviare 4 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all'Assessore alla P.I..

Catanzaro, lì 11 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10717 dell'11 luglio 2005

**L.R. 27/85 art. 9 – Liquidazione contributo di € 7.465,86 in favore dell'Associazione «Prometeo» di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con decreto dirigenziale n. 22170 del 13/12/2004 sono stati individuati i beneficiari dei contributi regionali per la realizzazione di programmi che possano contribuire a migliorare l'offerta formativa in Calabria e favorire il superamento di situazioni di disagio, ai sensi della L.R. n. 27/85 art. 9;

CHE con il suddetto decreto è stato assegnato un contributo di € 7.500,00 in favore dell'Associazione «Prometeo» di Reggio Calabria per la realizzazione del progetto denominato «Immagine e parole tra TV e scuola»;

RISCONTRATO che l'Associazione «Prometeo» di Reggio Calabria ha trasmesso la documentazione contabile e giustificativa del contributo ed acquisita agli atti dell'Ufficio con prot. n. 13827 del 13/6/05 e la relazione finale deliberata dal Collegio dei docenti della scuola media «D. Vitrioli» di Reggio Calabria;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO l'impegno n. 1440 del 12/5/04 delibera G.R. n. 613/04;

VISTA la delibera di G.R. n. 555 del 6/6/2005 «Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Cultura – Istruzione – Università e Ricerca Scientifica Arch. Andrea Iovene»;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

SU conforme proposta del Dirigente di Settore, formulata alla stregua dell'istruttoria della struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dallo stesso Dirigente;

#### DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di:

1. liquidare la somma di € 7.465,86 in favore dell'Associazione Prometeo di Reggio Calabria per la realizzazione del progetto denominato: «Immagine e parola tra TV e scuola», in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/2002);

2. autorizzare la Ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento pari ad € 7.465,86 – C.F. 02143380802 – c.c.b. 2938 ABI 03032 CAB 16300;

3. far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento ammontanti ad € 7.465,86, giusto precedente impegno n. 1440 del 12/5/04 delibera G.R. n. 314/04 – Capitolo 3313101;

4. inviare 4 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all'Assessore alla P.I..

Catanzaro, li 11 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10718 dell'11 luglio 2005

**L.R. 27/85 art. 9 – Liquidazione contributo di € 7.370,60 in favore del Centro Studi «Il Seme» di Corigliano Calabro.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con decreto dirigenziale n. 22170 del 13/12/2004 sono stati individuati i beneficiari dei contributi regio-

nali per la realizzazione di programmi che possano contribuire a migliorare l'offerta formativa in Calabria e favorire il superamento di situazioni di disagio, ai sensi della L.R. n. 27/85 art. 9;

CHE con il suddetto decreto è stato assegnato un contributo di € 7.500,00 in favore del Centro Studi «Il Seme» di Corigliano Calabro per la realizzazione del progetto denominato «Coro di voci nuove»;

RISCONTRATO che il Centro Studi «Il Seme» di Corigliano Calabro ha trasmesso la documentazione contabile e giustificativa del contributo ed acquisita agli atti dell'Ufficio con prot. n. 13265 del 3/6/05 e prot. n. 14767 del 4/7/05 e la relazione finale deliberata con verbale n. 4 del 22/4/05 dal Consiglio di Circolo della D.D. 3° di Corigliano Scalo;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO l'impegno n. 1440 del 12/5/04 delibera G.R. n. 613/04;

VISTA la delibera di G.R. n. 555 del 6/6/2005 «Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Cultura – Istruzione – Università e Ricerca Scientifica Arch. Andrea Iovene»;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

SU conforme proposta del Dirigente di Settore, formulata alla stregua dell'istruttoria della struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dallo stesso Dirigente;

#### DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di:

1. liquidare la somma di € 7.370,60 in favore del Centro Studi «Il Seme» di Corigliano Scalo per la realizzazione del progetto denominato: «Coro di voci nuove», in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/2002);

2. autorizzare la Ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento pari ad € 7.370,60 – C.F. 95003740784 – c.c.b. 03/00325/01 ABI 08967 CAB 80690;

3. far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento ammontanti ad € 7.370,60, giusto precedente impegno n. 1440 del 12/5/04 delibera G.R. n. 314/04 – Capitolo 3313101;

4. inviare 4 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all'Assessore alla P.I..

Catanzaro, li 11 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**



DECRETO n. 10719 dell'11 luglio 2005

**L.R. 27/85 art. 9 – Liquidazione saldo contributo di € 2.326,79 in favore dell'Associazione «DECOR» di Catanzaro.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con decreto dirigenziale n. 18180 del 5/11/2004 sono stati individuati i beneficiari dei contributi regionali per la realizzazione di programmi che possano contribuire a migliorare l'offerta formativa in Calabria e favorire il superamento di situazioni di disagio, ai sensi della L.R. n. 27/85 art. 9;

CHE con il suddetto decreto è stato assegnato un contributo di € 8.000,00 in favore dell'Associazione Decor di Catanzaro per la realizzazione del progetto denominato «Decorazione del vetro»;

CHE l'Associazione «Decor» di Catanzaro ha avuto accreditata la somma di € 5.600,00 relativa all'anticipazione pari al 70% del contributo assegnato;

RISCONTRATO che l'Associazione Decor di Catanzaro ha trasmesso la documentazione contabile e giustificativa del contributo ed acquisita agli atti dell'Ufficio con prot. n. 13265 del 3/6/05 e prot. n. 11977 del 26/5/05 e prot. n. 13776 del 13/6/05 e la relazione finale deliberata con verbale n. 7 del 24/5/05 dal Collegio dei docenti della Scuola Media «G. Casalinuovo» di Catanzaro;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO l'impegno n. 1440 del 12/5/04 delibera G.R. n. 613/04;

VISTA la delibera di G.R. n. 555 del 6/6/2005 «Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Cultura – Istruzione – Università e Ricerca Scientifica Arch. Andrea Iovene»;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

SU conforme proposta del Dirigente di Settore, formulata alla stregua dell'istruttoria della struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dallo stesso Dirigente;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di:

1. liquidare la somma di € 2.326,79 in favore dell'Associazione «Decor» di Catanzaro per la realizzazione del progetto denominato: «Decorazione del vetro», in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/2002);

2. autorizzare la Ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento pari ad € 2.326,79 – C.F. 97040120798 – c.c.p. 43148170 ABI 07601 CAB 004400;

3. far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento ammontanti ad € 2.326,79, giusto precedente impegno n. 1440 del 12/5/04 delibera G.R. n. 314/04 – Capitolo 3313101;

4. inviare 4 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all'Assessore alla P.I..

Catanzaro, li 11 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10745 del 13 luglio 2005

**Liquidazione contributo al Comune di Cassano Ionio per acquisto scuolabus – L.R. 27/85 art. 16 – Esercizio 2004.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE l'art. 16 della L.R. n. 27/85 prevede la concessione di contributi ai Comuni per acquisto di mezzi di trasporto scolastico;

CHE la G.R. ha approvato il piano definitivo per il diritto allo studio 2004 con D.G.R. n. 643 del 14/9/2004;

CHE con decreto dirigenziale n. 16136 del 7/10/2004 sono stati assegnati ai Comuni i contributi per l'acquisto di mezzi di trasporto ad uso scolastico;

CHE con il suddetto decreto è stato assegnato al Comune di Cassano Ionio un contributo di € 70.200,00 per l'acquisto di uno scuolabus;

CONSIDERATO che il Comune di Cassano Ionio, ha trasmesso il provvedimento amministrativo di ultimazione delle procedure di acquisto scuolabus per € 77.520,00 necessario per avere accreditato il contributo assegnato, regolarmente acquisito agli atti del Dipartimento;

TENUTO PRESENTE che il contributo copre il 90% del costo di acquisto dello scuolabus, come stabilito dal piano per il diritto allo studio 2004;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO l'impegno n. 1440 del 12/5/2004 D.G.R. n. 314 del 12/5/2004;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

Vista la Delibera di G.R. n. 555 del 6/6/2005 «Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Cultura – Istruzione Alta Formazione Ricerca Scientifica e Tecnologica all'Arch. Andrea Iovene»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

SU conforme proposta del Dirigente di Settore, formulata alla stregua dell'istruttoria della struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità resa dallo stesso Dirigente che si è espresso:

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di:

1. liquidare in favore del Comune di Cassano Ionio, la somma di € 69.768,00 per acquisto scuolabus, poiché si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/2002);

2. autorizzare la Ragioneria Generale della Regione ad emettere il mandato di pagamento pari ad € 69.768,00 al Comune di Cassano Ionio;

3. far fronte agli oneri conseguenti, ammontanti complessivamente ad € 69.768,00 imputando la spesa sul capitolo 3313101 del bilancio regionale per l'anno 2004 giusto impegno n. 1440 del 12/5/2004 D.G.R. n. 314 del 12/5/2004;

4. autorizzare il competente settore a dare attuazione al presente decreto;

5. inviare 4 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta Regionale e copia all'Assessore alla P.I..

Catanzaro, li 13 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10747 del 13 luglio 2005

**Liquidazione contributo al Comune di Ferruzzano per acquisto scuolabus – L.R. 27/85 art. 16 – Esercizio 2004.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE l'art. 16 della L.R. n. 27/85 prevede la concessione di contributi ai Comuni per acquisto di mezzi di trasporto scolastico;

CHE la G.R. ha approvato il piano definitivo per il diritto allo studio 2004 con D.G.R. n. 643 del 14/9/2004;

CHE con decreto dirigenziale n. 21031 del 2/12/2004 sono stati assegnati ai Comuni i contributi per l'acquisto di mezzi di trasporto ad uso scolastico;

CHE con il suddetto decreto è stato assegnato al Comune di Ferruzzano un contributo di € 70.200,00 per l'acquisto di uno scuolabus;

CONSIDERATO che il Comune di Ferruzzano, ha trasmesso il provvedimento amministrativo di ultimazione delle procedure di acquisto scuolabus per € 78.000,00 necessario per avere accreditato il contributo assegnato, regolarmente acquisito agli atti del Dipartimento;

TENUTO PRESENTE che il contributo copre il 90% del costo di acquisto dello scuolabus, come stabilito dal piano per il diritto allo studio 2004;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO l'impegno n. 1440 del 12/5/2004 D.G.R. n. 314 del 12/5/2004;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

Vista la Delibera di G.R. n. 555 del 6/6/2005 «Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Cultura – Istruzione Alta Formazione Ricerca Scientifica e Tecnologica all'Arch. Andrea Iovene»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

SU conforme proposta del Dirigente di Settore, formulata alla stregua dell'istruttoria della struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità resa dallo stesso Dirigente che si è espresso:

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di:

1. liquidare in favore del Comune di Ferruzzano, la somma di € 70.200,00 per acquisto scuolabus, poiché si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/2002);

2. autorizzare la Ragioneria Generale della Regione ad emettere il mandato di pagamento pari ad € 70.200,00 al Comune di Ferruzzano;

3. far fronte agli oneri conseguenti, ammontanti complessivamente ad € 70.200,00 imputando la spesa sul capitolo 3313101 del bilancio regionale per l'anno 2004 giusto impegno n. 1440 del 12/5/2004 D.G.R. n. 314 del 12/5/2004;

4. autorizzare il competente settore a dare attuazione al presente decreto;

5. inviare 4 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta Regionale e copia all'Assessore alla P.I..

Catanzaro, li 13 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10748 del 13 luglio 2005

**L.R. 27/85 liquidazione in favore del Comune di Tiriolo per corso di Orientamento Musicale.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO

CHE con decreto dirigenziale n. 3613 del 31/3/2003 sono stati determinati interventi in favore dei comuni per la realizzazione di attività di educazione permanente e ricorrente L.R. 27/85;

CHE con il suddetto decreto è stato assegnato al Comune di Tiriolo un contributo di € 4.000,00 per un corso di orientamento musicale ad indirizzo bandistico;

CHE il Comune di Tiriolo ha inviato in data 22/6/2005 prot. n. 6807 e acquisita agli atti dell'Ufficio in data 28/6/2005 prot. n. 14532 la documentazione richiesta dal Dipartimento n. 10 per la liquidazione di che trattasi;

TENUTO CONTO, pertanto, che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO l'impegno n. 2143 del 26/6/2002 delibera di G.R. n. 596 dell'8/7/2002;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

Vista la Delibera di G.R. n. 555 del 6/6/2005 «Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Cultura – Istruzione Alta Formazione Ricerca Scientifica e Tecnologica all'Arch. Andrea Iovene»;

VISTA la delibera di G.R. n.;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

SU conforme proposta del Dirigente di Settore, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dallo stesso Dirigente

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di:

1. liquidare in favore del Comune di Tiriolo la somma di € 4.000,00 per attività di educazione musicale di tipo bandistico, in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (L.R. n. 8/2002 art. 45);

2. autorizzare la Ragioneria Generale della Regione ad emettere il mandato di pagamento pari ad € 4.000,00 al Comune di Tiriolo per attività di educazione musicale di tipo bandistico;

3. far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto ammontanti complessivamente ad € 4.000,00 giusto impegno n. 2143 del 26/6/2002 delibera di G.R. n. 596 dell'8/7/2002 capitolo 3313101;

4. inviare 4 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta Regionale e copia all'Assessore alla P.I..

Catanzaro, li 13 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10749 del 13 luglio 2005

**Liquidazione contributo al Comune di Castrovillari per acquisto scuolabus – L.R. 27/85 art. 16 – Esercizio 2004.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE l'art. 16 della L.R. n. 27/85 prevede la concessione di contributi ai Comuni per acquisto di mezzi di trasporto scolastico;

CHE la G.R. ha approvato il piano definitivo per il diritto allo studio 2004 con D.G.R. n. 643 del 14/9/2004;

CHE con decreto dirigenziale n. 16136 del 7/10/2004 sono stati assegnati ai Comuni i contributi per l'acquisto di mezzi di trasporto ad uso scolastico;

CHE con il suddetto decreto è stato assegnato al Comune di Castrovillari un contributo di € 70.200,00 per l'acquisto di uno scuolabus;

CONSIDERATO che il Comune di Castrovillari, ha trasmesso il provvedimento amministrativo di ultimazione delle procedure di acquisto scuolabus per € 76.986,00 necessario per avere accreditato il contributo assegnato, regolarmente acquisito agli atti del Dipartimento;

TENUTO PRESENTE che il contributo copre il 90% del costo di acquisto dello scuolabus, come stabilito dal piano per il diritto allo studio 2004;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO l'impegno n. 1440 del 12/5/2004 D.G.R. n. 314 del 12/5/2004;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

Vista la Delibera di G.R. n. 555 del 6/6/2005 «Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Cultura – Istruzione Alta Formazione Ricerca Scientifica e Tecnologica all'Arch. Andrea Iovene»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

SU conforme proposta del Dirigente di Settore, formulata alla stregua dell'istruttoria della struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità resa dallo stesso Dirigente che si è espresso:



## DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di:

1. liquidare in favore del Comune di Castrovillari, la somma di € 69.287,40 per acquisto scuolabus, poiché si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/2002);

2. autorizzare la Ragioneria Generale della Regione ad emettere il mandato di pagamento pari ad € 69.287,40 al Comune di Castrovillari;

3. far fronte agli oneri conseguenti, ammontanti complessivamente ad € 69.287,40 imputando la spesa sul capitolo 3313101 del bilancio regionale per l'anno 2004 giusto impegno n. 1440 del 12/5/2004 D.G.R. n. 314 del 12/5/2004;

4. autorizzare il competente settore a dare attuazione al presente decreto;

5. inviare 4 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta Regionale e copia all'Assessore alla P.I..

Catanzaro, lì 13 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10750 del 13 luglio 2005

**Liquidazione contributo al Comune di Corigliano Calabro per acquisto scuolabus – L.R. 27/85 art. 16 – Esercizio 2004.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE l'art. 16 della L.R. n. 27/85 prevede la concessione di contributi ai Comuni per acquisto di mezzi di trasporto scolastico;

CHE la G.R. ha approvato il piano definitivo per il diritto allo studio 2004 con D.G.R. n. 643 del 14/9/2004;

CHE con decreto dirigenziale n. 16136 del 7/10/2004 sono stati assegnati ai Comuni i contributi per l'acquisto di mezzi di trasporto ad uso scolastico;

CHE con il suddetto decreto è stato assegnato al Comune di Corigliano Calabro un contributo di € 52.650,00 per l'acquisto di uno scuolabus;

CONSIDERATO che il Comune di Corigliano Calabro, ha trasmesso il provvedimento amministrativo di ultimazione delle procedure di acquisto scuolabus per € 57.900,00 necessario per avere accreditato il contributo assegnato, regolarmente acquisito agli atti del Dipartimento;

TENUTO PRESENTE che il contributo copre il 90% del costo di acquisto dello scuolabus, come stabilito dal piano per il diritto allo studio 2004;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO l'impegno n. 1440 del 12/5/2004 D.G.R. n. 314 del 12/5/2004;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

Vista la Delibera di G.R. n. 555 del 6/6/2005 «Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Cultura – Istruzione Alta Formazione Ricerca Scientifica e Tecnologica all'Arch. Andrea Iovene»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

SU conforme proposta del Dirigente di Settore, formulata alla stregua dell'istruttoria della struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità resa dallo stesso Dirigente che si è espresso:

## DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di:

1. liquidare in favore del Comune di Corigliano Calabro, la somma di € 52.110,00 per acquisto scuolabus, poiché si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/2002);

2. autorizzare la Ragioneria Generale della Regione ad emettere il mandato di pagamento pari ad € 52.110,00 al Comune di Corigliano Calabro;

3. far fronte agli oneri conseguenti, ammontanti complessivamente ad € 52.110,00 imputando la spesa sul capitolo 3313101 del bilancio regionale per l'anno 2004 giusto impegno n. 1440 del 12/5/2004 D.G.R. n. 314 del 12/5/2004;

4. autorizzare il competente settore a dare attuazione al presente decreto;

5. inviare 4 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta Regionale e copia all'Assessore alla P.I..

Catanzaro, lì 13 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10752 del 13 luglio 2005

**Liquidazione contributo al Comune di Spezzano Piccolo per acquisto scuolabus – L.R. 27/85 art. 16 – Esercizio 2004.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE l'art. 16 della L.R. n. 27/85 prevede la concessione di contributi ai Comuni per acquisto di mezzi di trasporto scolastico;

CHE la G.R. ha approvato il piano definitivo per il diritto allo studio 2004 con D.G.R. n. 643 del 14/9/2004;

CHE con decreto dirigenziale n. 16136 del 7/10/2004 sono stati assegnati ai Comuni i contributi per l'acquisto di mezzi di trasporto ad uso scolastico;

CHE con il suddetto decreto è stato assegnato al Comune di Spezzano Piccolo un contributo di € 53.550,00 per l'acquisto di uno scuolabus;

CONSIDERATO che il Comune di Spezzano Piccolo, ha trasmesso il provvedimento amministrativo di ultimazione delle procedure di acquisto scuolabus per € 53.550,00 necessario per avere accreditato il contributo assegnato, regolarmente acquisito agli atti del Dipartimento;

TENUTO PRESENTE che il contributo copre il 90% del costo di acquisto dello scuolabus, come stabilito dal piano per il diritto allo studio 2004;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO l'impegno n. 1440 del 12/5/2004 D.G.R. n. 314 del 12/5/2004;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

Vista la Delibera di G.R. n. 555 del 6/6/2005 «Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Cultura – Istruzione Alta Formazione Ricerca Scientifica e Tecnologica all'Arch. Andrea Iovene»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

SU conforme proposta del Dirigente di Settore, formulata alla stregua dell'istruttoria della struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità resa dallo stesso Dirigente che si è espresso:

#### DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di:

1. liquidare in favore del Comune di Spezzano Piccolo, la somma di € 52.960,95 per acquisto scuolabus, poiché si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/2002);

2. autorizzare la Ragioneria Generale della Regione ad emettere il mandato di pagamento pari ad € 52.960,95 al Comune di Spezzano Piccolo;

3. far fronte agli oneri conseguenti, ammontanti complessivamente ad € 52.960,95 imputando la spesa sul capitolo 3313101 del bilancio regionale per l'anno 2004 giusto impegno n. 1440 del 12/5/2004 D.G.R. n. 314 del 12/5/2004;

4. autorizzare il competente settore a dare attuazione al presente decreto;

5. inviare 4 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta Regionale e copia all'Assessore alla P.I..

Catanzaro, lì 13 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10753 del 13 luglio 2005

**Liquidazione contributo al Comune di San Nicola Arcella per acquisto scuolabus – L.R. 27/85 art. 16 – Esercizio 2004.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE l'art. 16 della L.R. n. 27/85 prevede la concessione di contributi ai Comuni per acquisto di mezzi di trasporto scolastico;

CHE la G.R. ha approvato il piano definitivo per il diritto allo studio 2004 con D.G.R. n. 643 del 14/9/2004;

CHE con decreto dirigenziale n. 16136 del 7/10/2004 sono stati assegnati ai Comuni i contributi per l'acquisto di mezzi di trasporto ad uso scolastico;

CHE con il suddetto decreto è stato assegnato al Comune di San Nicola Arcella un contributo di € 31.500,00 per l'acquisto di uno scuolabus;

CONSIDERATO che il Comune di San Nicola Arcella, ha trasmesso il provvedimento amministrativo di ultimazione delle procedure di acquisto scuolabus per € 31.305,00 necessario per avere accreditato il contributo assegnato, regolarmente acquisito agli atti del Dipartimento;

TENUTO PRESENTE che il contributo copre il 90% del costo di acquisto dello scuolabus, come stabilito dal piano per il diritto allo studio 2004;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO l'impegno n. 1440 del 12/5/2004 D.G.R. n. 314 del 12/5/2004;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

Vista la Delibera di G.R. n. 555 del 6/6/2005 «Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Cultura – Istruzione Alta Formazione Ricerca Scientifica e Tecnologica all'Arch. Andrea Iovene»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

SU conforme proposta del Dirigente di Settore, formulata alla stregua dell'istruttoria della struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità resa dallo stesso Dirigente che si è espresso:

## DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di:

1. liquidare in favore del Comune di San Nicola Arcella, la somma di € 28.174,50 per acquisto scuolabus, poiché si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/2002);

2. autorizzare la Ragioneria Generale della Regione ad emettere il mandato di pagamento pari ad € 28.174,50 al Comune di San Nicola Arcella;

3. far fronte agli oneri conseguenti, ammontanti complessivamente ad € 28.174,50 imputando la spesa sul capitolo 3313101 del bilancio regionale per l'anno 2004 giusto impegno n. 1440 del 12/5/2004 D.G.R. n. 314 del 12/5/2004;

4. autorizzare il competente settore a dare attuazione al presente decreto;

5. inviare 4 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta Regionale e copia all'Assessore alla P.I..

Catanzaro, li 13 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10754 del 13 luglio 2005

**Liquidazione contributo al Comune di Monterosso Calabro per acquisto scuolabus – L.R. 27/85 art. 16 – Esercizio 2004.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE l'art. 16 della L.R. n. 27/85 prevede la concessione di contributi ai Comuni per acquisto di mezzi di trasporto scolastico;

CHE la G.R. ha approvato il piano definitivo per il diritto allo studio 2004 con D.G.R. n. 643 del 14/9/2004;

CHE con decreto dirigenziale n. 16136 del 7/10/2004 sono stati assegnati ai Comuni i contributi per l'acquisto di mezzi di trasporto ad uso scolastico;

CHE con il suddetto decreto è stato assegnato al Comune di Monterosso Calabro un contributo di € 70.200,00 per l'acquisto di uno scuolabus;

CONSIDERATO che il Comune di Monterosso Calabro, ha trasmesso il provvedimento amministrativo di ultimazione delle procedure di acquisto scuolabus per € 71.390,00 necessario per avere accreditato il contributo assegnato, regolarmente acquisito agli atti del Dipartimento;

TENUTO PRESENTE che il contributo copre il 90% del costo di acquisto dello scuolabus, come stabilito dal piano per il diritto allo studio 2004;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO l'impegno n. 1440 del 12/5/2004 D.G.R. n. 314 del 12/5/2004;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

Vista LA Delibera di G.R. n. 555 del 6/6/2005 «Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Cultura – Istruzione Alta Formazione Ricerca Scientifica e Tecnologica all'Arch. Andrea Iovene»;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

SU conforme proposta del Dirigente di Settore, formulata alla stregua dell'istruttoria della struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità resa dallo stesso Dirigente che si è espresso:

## DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di:

1. liquidare in favore del Comune di Monterosso Calabro, la somma di € 64.251,00 per acquisto scuolabus, poiché si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/2002);

2. autorizzare la Ragioneria Generale della Regione ad emettere il mandato di pagamento pari ad € 64.251,00 al Comune di Monterosso Calabro;

3. far fronte agli oneri conseguenti, ammontanti complessivamente ad € 64.251,00 imputando la spesa sul capitolo 3313101 del bilancio regionale per l'anno 2004 giusto impegno n. 1440 del 12/5/2004 D.G.R. n. 314 del 12/5/2004;

4. autorizzare il competente settore a dare attuazione al presente decreto;

5. inviare 4 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta Regionale e copia all'Assessore alla P.I..

Catanzaro, li 13 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10757 del 13 luglio 2005

**Liquidazione 60% anticipazione in favore delle Istituzioni Scolastiche beneficiarie dei contributi FSE di cui alla Misura 3.6 – Azione 3.6.B – annualità 2004. Attuazione decreto dirigenziale n. 16255 dell'8/10/2004.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che la Misura 3.6, Azione 3.6.b prevede l'attuazione di progetti integrati per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo nelle aree a massimo rischio sociale e nelle aree rurali interne;



CHE con decreto dirigenziale n. 16255 dell'8/10/2004 è stata approvata la graduatoria della Misura 3.6 Azione 3.6.b relativa all'anno 2004;

CHE i soggetti attuatori sono Istituzioni Scolastiche che hanno difficoltà a procedere con anticipazioni del proprio bilancio, quasi tutto a destinazione vincolata;

RITENUTO necessario, per garantire la piena efficienza ed efficacia dell'intervento formativo nel rispetto dei tempi determinati per l'attuazione delle attività, attribuire una prima quota pari al 60% dell'importo complessivo ammesso a finanziamento;

TENUTO PRESENTE che l'erogazione della suddetta prima quota viene effettuata dopo che, da parte delle Istituzioni Scolastiche attuatici, è stata trasmessa la documentazione di rito, corrispondente alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida e Norme di Attuazione delle Misure 3.15 e 3.6 per l'anno 2004, per come approvate con Decreto Dirigenziale n. 1654 del 24/2/2004, pubblicato il 12 marzo 2004 sul Supplemento Straordinario del BUR n. 6 al n. 4 dell'1 marzo 2004;

RILEVATO che ad oggi, hanno trasmesso la scheda di monitoraggio fisico iniziale, attestante l'avvio del progetto, le Scuole riportate nell'allegato elenco, che fa parte integrante del presente atto;

RITENUTO, pertanto, necessario di dover procedere alla liquidazione della prima quota ciascuna Istituzione Scolastica per i progetti di che trattasi, precisando che le Scuole beneficiarie del finanziamento dovranno trasmettere al Dipartimento 10, con scadenza trimestrale, la scheda di certificazione delle spese realmente effettuate nell'arco di tempo considerato e che tale certificazione dovrà essere prodotta anche in caso di assenza di spesa;

TENUTO PRESENTE che si sono realizzate le condizioni prescritte per la liquidazione dell'art. 45 della legge regionale n. 8 del 4/2/2002;

VISTO il Bando approvato con Decreto dirigenziale n. 1654 del 24/2/2004, pubblicato il 12 marzo 2004 sul Supplemento Straordinario del BUR n. 6 al n. 4 dell'1 marzo 2004;

VISTO il decreto dirigenziale n. 16255 dell'8/10/2004 di approvazione della graduatoria;

VISTO l'impegno n. 6607 del 15/12/2004, decreto dirigenziale n. 22976 del 21/12/2004;

VISTA la Legge n. 8 del 4/2/2002, art. 45;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 555 del 6/6/2005 di conferimento all'Arch. Andrea Iovene dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 11 Cultura – Istruzione – Università – Ricerca Scientifica e Tecnologica;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

SU conforme proposta del Dirigente del Settore 35, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Misura e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dallo stesso Dirigente:

#### DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero e in quanto si sono verificate le condizioni prescritte dall'art. 45 della L.R. n. 8/2002, di:

1. autorizzare la liquidazione di un importo pari al 60% del contributo, assegnato con il decreto dirigenziale n. 16255 dell'8/10/2004, alle Istituzioni Scolastiche riportate nell'allegato elenco, che fa parte integrante del presente atto, per l'importo a fianco di ciascuna segnato;

2. far fronte agli oneri conseguenti al presente provvedimento, ammontanti complessivamente ad € 47.472,39 giusto impegno n. 6607 del 15/12/2004, decreto dirigenziale n. 22976 del 21/12/2004, capitolo 3421106, esercizio finanziario 2005;

3. autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere i relativi mandati di pagamento in favore delle Istituzioni Scolastiche beneficiarie;

4. precisare che il saldo sarà erogato solo in presenza delle relative dichiarazioni di spesa per singolo progetto e dopo la verifica dell'adempimento, da parte delle Istituzioni Scolastiche, delle prescrizioni nelle Linee Guida approvate decreto dirigenziale n. 1654 del 24/2/2004, pubblicato il 12 marzo 2004 sul Supplemento Straordinario del BUR n. 6 al n. 4 dell'1 marzo 2004;

5. inviare n. 4 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all'Assessore alla P.I..

Catanzaro, lì 13 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

#### Misura 3.6b.2004 Liquidazione 60%

N. ord.	Cod. Fiscale	Cod. Rendiconta	Istit. Scolastica	Comune	Cod. progetto	Titolo progetto	Importo	Liquidaz. 1 <sup>a</sup> quota 60%
1	81000650804	21387	Ist. Prof. Serv. Alb. e ristorazione (sede Condofuri)	Locri	3.6.b. 2004.031	L'integrazione sociale e la cittadinanza attiva	11.465,34	6.879,20
2	81000650804	21782	Ist. Prof. Serv. Alb. e ristorazione (sede Condofuri)	Locri	3.6.b. 2004.060	I Greci della Locride a tavola	16.629,34	9.977,60

N. ord.	Cod. Fiscale	Cod. Rendicon- ta	Istit. Scolastica	Comune	Cod. progetto	Titolo progetto	Importo	Liquidaz. 1 <sup>a</sup> quota 60%
3	80006610804	21421	Liceo scient. «L. da Vinci»	Reggio Calabria	3.6.b. 2004.065	Il takewondo nella logica di un'azione pilota sport/scuola	11.465,34	6.879,20
4	80006610804	21442	Liceo scient. «L. da Vinci»	Reggio Calabria	3.6.b. 2004.086	Il gruppo sportivo e la formazione fisica nella pratica del rugby	11.465,58	6.879,35
5	81005270798	21484	Liceo Scientifico Filolao	Crotone	3.6.b. 2004.128	Lo spazio magico	16.629,71	9.977,83
6	87002040787	21492	Ist. Tecn. Ind.	Rossano	3.6.b. 2004.136	Connessione che passione base	11.465,34	6.879,20
						<b>Totale</b>	<b>79.120,65</b>	<b>47.472,39</b>

DECRETO n. 10758 del 13 luglio 2005

**Legge 27/85 art. 9 – Reimpegno fondi di € 3.000,00 in favore della Cooperativa Culturale «Nuova Ipotesi» di Catanzaro.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che con decreto dirigenziale n. 18695 del 27/12/2002 sono stati determinati interventi in favore di Enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti sperimentali e innovativi per migliorare la qualità dell'offerta formativa, ai sensi della L.R. 27/85 art. 9;

CHE con il suddetto decreto è stato assegnato un contributo pari ad € 10.000,00 in favore della Cooperativa Culturale «Nuova Ipotesi» di Catanzaro, per la realizzazione del progetto denominato: «Percorsi di scrittura»;

CHE la Cooperativa Culturale «Nuova Ipotesi» di Catanzaro ha stipulato la convenzione con la Regione Calabria l'11/6/2003 Rep. n. 638/03 registrata a Catanzaro il 5/8/2003 con il numero 3237 serie 3, per regolare modalità e tempi di attuazione dell'intervento;

CHE la Cooperativa Culturale «Nuova Ipotesi» ha avuto accreditata la somma di € 7.000,00 relativa alla I<sup>a</sup> anticipazione, pari al 70% del contributo assegnato;

RISCONTRATO che la Cooperativa Culturale «Nuova Ipotesi» di Catanzaro ha trasmesso la relazione conclusiva, attestante l'avvenuta realizzazione del progetto, approvata con verbale n. 192 del 15/1/2004 dell'Istituto Tecnico Commerciale «B. Grimaldi» di Catanzaro e la documentazione contabile giustificativa del contributo assegnato, acquisita agli atti dell'Ufficio con prot. n. 8510 del 24/5/04 – n. 19236 del 23/11/2004 e n. 13775 del 13/6/2005, necessaria per l'erogazione del saldo pari ad € 3.000,00;

VISTO l'impegno n. 2143 del 26/6/2002 delibera G.R. n. 596 dell'8/7/2002;

RITENUTO dover procedere al richiamo del residuo perente per poter liquidare la somma pari ad € 3.000,00 reclamata dal creditore;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che, quindi, si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

Vista la Delibera di G.R. n. 555 del 6/6/2005 «Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Cultura – Istruzione Alta Formazione Ricerca Scientifica e Tecnologica all'Arch. Andrea Iovene Giuseppe Del Grande»;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

SU conforme proposta del Dirigente di Settore, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dallo stesso Dirigente:

#### DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di:

1. liquidare la somma pari ad € 3.000,00 in favore della Cooperativa Culturale «Nuova Ipotesi» di Catanzaro, per la realizzazione del progetto «Percorsi di scrittura», in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/2002);

2. autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il mandato di pagamento pari ad € 3.000,00 – P.IVA 00487300790 – c.c.b. n. 516847/24 ABI 3067 CAB 04400 Banca CARIME Ag. di Catanzaro;

3. far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto ammontanti ad € 3.000,00 con reimpegno per pari importo sul capitolo 7003101 che ne presenta la necessaria disponibilità, giusto precedente impegno n. 2143 del 26/6/2002 delibera G.R. n. 596 dell'8/7/2002 capitolo 3313101;

3. inviare 4 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta Regionale e copia all'Assessore alla P.I..

Catanzaro, li 13 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10760 del 13 luglio 2005

**L.R. 27/85 art. 9 – Saldo liquidazione di € 2.245,71 in favore della Rete delle Istituzioni Scolastiche e del Sistema Bibliotecario Territoriale della Valle dell'Esaro – Roggiano Gravina.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con decreto dirigenziale n. 7787 del 31/5/2004 sono stati individuati i beneficiari dei contributi regionali per la realizzazione di programmi che possano contribuire a migliorare l'offerta formativa in Calabria e favorire il superamento di situazioni di disagio, ai sensi della L.R. n. 27/85 art. 9;

CHE con il suddetto decreto è stato assegnato un contributo di € 10.000,00 in favore della Rete delle Istituzioni Scolastiche e del Sistema Bibliotecario Territoriale della Valle dell'Esaro di Roggiano Gravina, per la realizzazione del progetto denominato «Formazione Scientifica e Tecnologica»;

CHE la Rete delle Istituzioni Scolastiche e del Sistema Bibliotecario Territoriale della Valle dell'Esaro di Roggiano Gravina ha avuto accreditata la somma di € 7.000,00 relativa all'anticipazione pari al 70% del contributo assegnato;

RISCONTRATO che la Rete delle Istituzioni Scolastiche e del Sistema Bibliotecario Territoriale della Valle dell'Esaro di Roggiano Gravina ha trasmesso la relazione conclusiva attestante l'avvenuta realizzazione del progetto «Formazione Scientifica e Tecnologica», approvato dal Consiglio di Circolo della D.D. «Zanfini» di Roggiano Gravina nella seduta dell'11/3/05 con verbale n. 5 e la documentazione contabile e giustificativa del contributo, acquisita agli atti dell'Ufficio con prot. n. 11661 del 20/5/05;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO l'impegno n. 2483 del 31/7/03 delibera G.R. n. 613 del 4/8/03;

VISTA la delibera di G.R. n. 555 del 6/6/2005 «Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Cultura – Istruzione – Università e Ricerca Scientifica Arch. Andrea Iovene»;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

SU conforme proposta del Dirigente di Settore, formulata alla stregua dell'istruttoria della struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dallo stesso Dirigente;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di:

1. liquidare la somma di € 2.245,71 in favore della Rete delle Istituzioni Scolastiche e del Sistema Bibliotecario Territoriale della Valle dell'Esaro di Roggiano Gravina, quale saldo del contributo assegnato per la realizzazione del progetto denominato: «Formazione Scientifica e Tecnologica» in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/2002);

2. autorizzare la Ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento pari ad € 2.245,71 – P.I. 98051760787 – c.c.b. 151169/43 ABI 03067 CAB 80900;

3. far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento ammontanti ad € 22.245,71, giusto precedente impegno n. 2483 del 31/7/03 delibera G.R. n. 613/03 – Capitolo 3313101;

4. inviare 4 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all'Assessore alla P.I..

Catanzaro, li 13 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10761 del 13 luglio 2005

**L.R. 27/85 art. 9 – Liquidazione saldo contributo di € 4.500,00 in favore dell'Associazione Culturale RA.GI. di Catanzaro.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con decreto dirigenziale n. 18180 del 5/11/2004 sono stati individuati i beneficiari dei contributi regionali per la realizzazione di programmi che possano contribuire a migliorare l'offerta formativa in Calabria e favorire il superamento di situazioni di disagio, ai sensi della L.R. n. 27/85 art. 9;

CHE con il suddetto decreto è stato assegnato un contributo di € 15.000,00 in favore dell'Associazione RA.GI. di Catanzaro, per la realizzazione del progetto denominato «Equilibrati senza rete»;

CHE l'Associazione «RA.GI.» di Catanzaro ha avuto accreditata la somma di € 10.500,00 relativa all'anticipazione pari al 70% del contributo assegnato;

RISCONTRATO che l'Associazione RA.GI. di Catanzaro ha trasmesso la documentazione contabile e giustificativa del contributo ed acquisita agli atti dell'Ufficio con prot. n. 13877 del 14/6/05 e la relazione finale deliberata dalla D.D. IV Circolo di Catanzaro nella seduta del 27/6/05;



TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO l'impegno n. 1440 del 12/5/04 delibera G.R. n. 613/04;

VISTA la delibera di G.R. n. 555 del 6/6/2005 «Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Cultura – Istruzione – Università e Ricerca Scientifica Arch. Andrea Iovene;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

SU conforme proposta del Dirigente di Settore, formulata alla stregua dell'istruttoria della struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dallo stesso Dirigente;

#### DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di:

1. liquidare la somma di € 4.500,00 in favore dell'Associazione «RA.GI.» di Catanzaro per la realizzazione del progetto denominato: «Equilibristi senza rete», in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/2002);

2. autorizzare la Ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento pari ad € 4.500,00 – C.F. 97039930793 – c.c.b. 43620954 ABI 07601 CAB 4400;

3. far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento ammontanti ad € 4.500,00, giusto precedente impegno n. 1440 del 12/5/04 delibera G.R. n. 314/04 – Capitolo 3313101;

4. inviare 4 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all'Assessore alla P.I..

Catanzaro, li 13 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10764 del 13 luglio 2005

**L.R. 27/85 art. 9 – Liquidazione contributo di € 6.000,00 in favore dell'Associazione Culturale «Innovazione e Formazione» di Catanzaro.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con decreto dirigenziale n. 18180 del 5/11/2004 sono stati individuati i beneficiari dei contributi regionali per la realizzazione di programmi che possano contribuire a migliorare l'offerta formativa in Calabria e favorire il superamento di situazioni di disagio, ai sensi della L.R. n. 27/85 art. 9;

CHE con il suddetto decreto è stato assegnato un contributo di € 6.000,00 in favore dell'Associazione Culturale «Innovazione e Formazione» di Catanzaro;

RISCONTRATO che l'Associazione Culturale «Innovazione e Formazione» di Catanzaro ha trasmesso la documentazione contabile e giustificativa del contributo ed acquisita agli atti dell'Ufficio con prot. n. 14102 del 17/6/05 e la relazione finale deliberata dal Consiglio dei docenti con verbale n. 7 del 13/5/05 dalla D.D. I Circolo di Catanzaro;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO l'impegno n. 1440 del 12/5/04 delibera G.R. n. 613/04;

VISTA la delibera di G.R. n. 555 del 6/6/2005 «Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Cultura – Istruzione – Università e Ricerca Scientifica Arch. Andrea Iovene;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

SU conforme proposta del Dirigente di Settore, formulata alla stregua dell'istruttoria della struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dallo stesso Dirigente;

#### DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di:

1. liquidare la somma di € 6.000,00 in favore dell'Associazione Culturale «Innovazione e Formazione» di Catanzaro per la realizzazione del progetto denominato: «Propedeutica Musicale», in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/2002);

2. autorizzare la Ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento pari ad € 6.000,00 – C.F. 97035570791 – c.c.b. 856437 ABI 05256 CAB 04401 CIN C Banca Popolare di Crotone Agenzia di S. Maria;

3. far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento ammontanti ad € 6.000,00, giusto precedente impegno n. 1440 del 12/5/04 delibera G.R. n. 314/04 – Capitolo 3313101;

4. inviare 4 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all'Assessore alla P.I..

Catanzaro, li 13 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10765 del 13 luglio 2005

**L.R. 27/85 art. 9 – Liquidazione saldo contributo di € 2.220,48 in favore della S.I.E.M. di Cosenza.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con decreto dirigenziale n. 1429 del 14/2/2005 sono stati individuati i beneficiari dei contributi regionali per la realizzazione di programmi che possano contribuire a migliorare l'offerta formativa in Calabria e favorire il superamento di situazioni di disagio, ai sensi della L.R. n. 27/85 art. 9;

CHE con il suddetto decreto è stato assegnato un contributo di € 7.500,00 in favore della S.I.E.M. di Cosenza per la realizzazione del progetto denominato «Laboratorio Musicale»;

CHE la SIEM di Cosenza ha avuto accreditata la somma di € 5.250,00 relativa all'anticipazione pari al 70% del contributo assegnato;

RISCONTRATO che la SIEM di Cosenza ha trasmesso la documentazione contabile e giustificativa del contributo ed acquisita agli atti dell'Ufficio con prot. n. 15095 del 7/7/05 e la relazione finale deliberata dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 18/6/05 dal Liceo Classico «G. Da Fiore» di Rende;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO l'impegno n. 1440 del 12/5/04 delibera G.R. n. 613/04;

VISTA la delibera di G.R. n. 555 del 6/6/2005 «Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Cultura – Istruzione – Università e Ricerca Scientifica Arch. Andrea Iovene»;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

SU conforme proposta del Dirigente di Settore, formulata alla stregua dell'istruttoria della struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dallo stesso Dirigente;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di:

1. liquidare la somma di € 2.220,48 in favore della S.I.E.M. di Cosenza per la realizzazione del progetto denominato: «Laboratorio Musicale», in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/2002);

2. autorizzare la Ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento pari ad € 2.220,48 – C.F. 98053670786 – c.c.b. 389747 ABI 02008 CAB 16201 Unicredit Banca Cosenza;

3. far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento ammontanti ad € 2.220,48, giusto precedente impegno n. 1440 del 12/5/04 delibera G.R. n. 314/04 – Capitolo 3313101;

4. inviare 4 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all'Assessore alla P.I..

Catanzaro, lì 13 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10770 del 13 luglio 2005

**L.R. 27/85 art. 9 – Liquidazione € 10.000,00 in favore dell'Associazione «Amici della Musica» di Montepaone (CZ).**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con decreto dirigenziale n. 18180 del 5/11/2004 sono stati determinati interventi in favore di Enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti sperimentali e innovativi per migliorare la qualità dell'offerta formativa, ai sensi della L.R. 27/85 art. 9;

CHE con il suddetto decreto è stato assegnato un contributo di € 10.000,00 in favore dell'Associazione «Amici della Musica» di Montepaone (CZ) per la realizzazione di un progetto denominato: «Alla scoperta della musica»;

RISCONTRATO che l'Associazione «Amici della Musica» di Montepaone (CZ) ha trasmesso la relazione conclusiva, attestante l'avvenuta realizzazione del progetto, approvata dal Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo di Satriano nella seduta del 20/5/05 e la documentazione contabile e giustificativa dell'intero contributo regolarmente acquisita agli atti dell'Ufficio con prot. n. 13932 del 15/6/2005;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO l'impegno n. 1440 del 12/5/04 delibera G.R. n. 613/04;

VISTA la delibera di G.R. n. 555 del 6/6/2005 «Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Cultura – Istruzione – Università e Ricerca Scientifica Arch. Andrea Iovene»;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

SU conforme proposta del Dirigente di Settore, formulata alla stregua dell'istruttoria della struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dallo stesso Dirigente;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di:

1. liquidare la somma di € 10.000,00 in favore dell'Associazione «Amici della Musica» di Montepaone (CZ) per la realizza-

zione del progetto denominato «Alla scoperta della musica», in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/2002);

2. autorizzare la Ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento pari ad € 10.000,00 – C.F. 97042490793 – c.c.b. n. 01-00-0001660 ABI 8126.5 CAB 42930.8 Banca di Credito Cooperativo di Montepaone;

3. far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto ammontanti ad € 10.000,00, giusto precedente impegno n. 1440 del 12/5/04 delibera G.R. n. 314/04;

4. inviare 4 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all'Assessore alla P.I..

Catanzaro, li 13 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10771 del 13 luglio 2005

**L.R. 27/85 art. 9 – Liquidazione € 7.500,00 in favore dell'Associazione Culturale «EOS» di Catanzaro.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con decreto dirigenziale n. 23458 del 28/12/2004 sono stati determinati interventi in favore di Enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti sperimentali e innovativi per migliorare la qualità dell'offerta formativa, ai sensi della L.R. 27/85 art. 9;

CHE con il suddetto decreto è stato assegnato un contributo di € 7.500,00 in favore dell'Associazione Culturale «EOS» di Catanzaro per la realizzazione di un progetto denominato: «Alfabetizzazione informatica»;

RISCONTRATO che l'Associazione Culturale «EOS» di Catanzaro ha trasmesso la relazione conclusiva, attestante l'avvenuta realizzazione del progetto, approvata con delibera n. 8 del Collegio docenti della Scuola media statale «Mazzini» nella seduta del 20/5/05 e la documentazione contabile giustificativa dell'intero contributo regolarmente acquisita agli atti dell'Ufficio con prot. n. 14069 del 17/6/2005;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO l'impegno n. 1440 del 12/5/04 delibera G.R. n. 613/04;

VISTA la delibera di G.R. n. 555 del 6/6/2005 «Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Cultura – Istruzione – Università e Ricerca Scientifica Arch. Andrea Iovene»;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

SU conforme proposta del Dirigente di Settore, formulata alla stregua dell'istruttoria della struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dallo stesso Dirigente:

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di:

1. liquidare la somma di € 7.500,00 in favore dell'Associazione Culturale «EOS» di Catanzaro per la realizzazione del progetto denominato «Alfabetizzazione informatica», in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/2002);

2. autorizzare la Ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento pari ad € 7.500,00 – C.F. 97022150797 – c.c.b. n. 1693 ABI 1005 CAB 4403 Banca Nazionale del Lavoro – CZ;

3. far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto ammontanti ad € 7.500,00, giusto precedente impegno n. 1440 del 12/5/04 delibera G.R. n. 314/04;

4. inviare 4 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all'Assessore alla P.I..

Catanzaro, li 13 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10773 del 13 luglio 2005

**L.R. 27/85 art. 9 – Liquidazione saldo di € 5.750,00 in favore dell'Associazione «Insieme si può» di Roccella Jonica.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con decreto dirigenziale n. 18180 del 5/11/2004 sono stati individuati i beneficiari dei contributi regionali per la realizzazione di programmi che possano contribuire a migliorare l'offerta formativa in Calabria e favorire il superamento di situazioni di disagio, ai sensi della L.R. n. 27/85 art. 9;

CHE con il suddetto decreto è stato assegnato un contributo di € 20.000,00 in favore dell'Associazione «Insieme si può...» di Roccella Jonica per la realizzazione del progetto denominato: «La sfida del Terzo Millennio»;

CHE l'Associazione «Insieme si può...» ha avuto accreditata la somma di € 14.000,00 relativa all'anticipazione pari al 70% del contributo assegnato;

RISCONTRATO che l'Associazione «Insieme si può...» ha trasmesso la documentazione contabile e giustificativa del contributo ed acquisita agli atti dell'Ufficio con prot. n. 14442 del 27/6/05 e le relazioni finali deliberate con verbale n. 5 del 13/5/05 dal Consiglio d'Istituto d'Istruzione Superiore «Pitagora» di Siderno, in data 10/5/05 dell'Istituto Comprensivo di Grotteria e in data 27/5/05 della Scuola media di Roccella Jonica;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO l'impegno n. 1440 del 12/5/04 delibera G.R. n. 314 del 12/5/2004;

VISTA la delibera di G.R. n. 555 del 6/6/2005 «Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Cultura – Istruzione – Università e Ricerca Scientifica Arch. Andrea Iovene»;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

SU conforme proposta del Dirigente di Settore, formulata alla stregua dell'istruttoria della struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dallo stesso Dirigente:

#### DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di:

1. liquidare la somma di € 5.750,00 in favore dell'Associazione «Insieme si può...» di Roccella Jonica per la realizzazione del progetto «La sfida del Terzo Millennio», in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/2002);

2. autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo mandato di pagamento pari ad € 5.750,00 – P.I. 02255200806 – c.c.b. n. 151885 ABI 03067 CAB 81520 Banca CARIME Agenzia di Roccella Jonica;

3. far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento ammontanti ad € 5.750,00, giusto precedente impegno n. 1440 del 12/5/04 delibera G.R. n. 314/04;

4. inviare 4 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all'Assessore alla P.I..

Catanzaro, li 13 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10774 del 13 luglio 2005

**L.R. 27/85 art. 9 – Liquidazione saldo di € 6.000,00 in favore dell'Accademia Drammatica Melitese «C. Flachi» di Melito Porto Salvo.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con decreto dirigenziale n. 18180 del 5/11/2004 sono stati individuati i beneficiari dei contributi regionali per la realizzazione di programmi che possano contribuire a migliorare l'offerta formativa in Calabria e favorire il superamento di situazioni di disagio, ai sensi della L.R. n. 27/85 art. 9;

CHE con il suddetto decreto è stato assegnato un contributo di € 20.000,00 in favore dell'Accademia drammatica Melitese «C. Flachi» di Melito Porto Salvo per la realizzazione del progetto denominato: «Corso di drammatizzazione»;

CHE l'Accademia Drammatica Melitese «C. Flachi» di Melito Porto Salvo ha avuto accreditata la somma di € 14.000,00 relativa all'anticipazione pari al 70% del contributo assegnato;

RISCONTRATO che l'Accademia Drammatica Melitese «C. Flachi» di Melito Porto Salvo ha trasmesso la documentazione contabile e giustificativa del contributo ed acquisita agli atti dell'Ufficio con prot. n. 15143 dell'8/7/80 e la relazione finale deliberata con verbale n. 12 del 15/6/05 dalla Scuola Media «M. D. D'Andrea» di Bova Marina;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO l'impegno n. 1440 del 12/5/04 delibera G.R. n. 314 del 12/5/2004;

VISTA la delibera di G.R. n. 555 del 6/6/2005 «Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Cultura – Istruzione – Università e Ricerca Scientifica Arch. Andrea Iovene»;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

SU conforme proposta del Dirigente di Settore, formulata alla stregua dell'istruttoria della struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dallo stesso Dirigente:

#### DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di:

1. liquidare la somma di € 6.000,00 in favore dell'Accademia Drammatica Melitese «C. Flachi» di Melito Porto Salvo per la realizzazione del progetto «Corso di drammatizzazione», in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/2002);

2. autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo mandato di pagamento pari ad € 6.000,00 – C.F. 02093220800 – c.c.b. 000010399575 ABI 02008 CAB 81440;

3. far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento ammontanti ad € 6.000,00, giusto precedente impegno n. 1440 del 12/5/04 delibera G.R. n. 314/04;

4. inviare 4 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all'Assessore alla P.I..

Catanzaro, li 13 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**



DECRETO n. 10777 del 13 luglio 2005

**L.R. 27/85 art. 9 – Liquidazione saldo di € 1.800,00 in favore dell'Accademia di Teatro «Euterpe» Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con decreto dirigenziale n. 18180 del 5/11/2004 sono stati individuati i beneficiari dei contributi regionali per la realizzazione di programmi che possano contribuire a migliorare l'offerta formativa in Calabria e favorire il superamento di situazioni di disagio, ai sensi della L.R. n. 27/85 art. 9;

CHE con il suddetto decreto è stato assegnato un contributo di € 6.000,00 in favore dell'Accademia di Teatro «Euterpe» di Reggio Calabria per la realizzazione del progetto denominato: «Teatro e Multimedialità»;

CHE l'Accademia di Teatro «Euterpe» di Reggio Calabria ha avuto accreditata la somma di € 4.200,00 relativa all'anticipazione pari al 70% del contributo assegnato;

RISCONTRATO che l'Accademia di Teatro «Euterpe» di Reggio Calabria ha trasmesso la documentazione contabile e giustificativa del contributo ed acquisita agli atti dell'Ufficio con prot. n. 14410 del 24/6/05 e la relazione finale deliberata con verbale n. 33 del 17/6/05 dal Collegio dei docenti dell'Istituto Comprensivo G. Ferraris di Reggio Calabria;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO l'impegno n. 1440 del 12/5/04 delibera G.R. n. 314 del 12/5/2004;

VISTA la delibera di G.R. n. 555 del 6/6/2005 «Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Cultura – Istruzione – Università e Ricerca Scientifica Arch. Andrea Iovene»;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

SU conforme proposta del Dirigente di Settore, formulata alla stregua dell'istruttoria della struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dallo stesso Dirigente:

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di:

1. liquidare la somma di € 1.800,00 in favore dell'Accademia di Teatro «Euterpe» di Reggio Calabria per la realizzazione del progetto «Teatro e Multimedialità», in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/2002);

2. autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo mandato di pagamento pari ad € 1.800,00 – C.F. 02080730803 – c.c.b. 3216-3 ABI 03032 CAB 16300;

3. far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento ammontanti ad € 1.800,00, giusto precedente impegno n. 1440 del 12/5/04 delibera G.R. n. 314/04;

4. inviare 4 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all'Assessore alla P.I..

Catanzaro, lì 13 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10778 del 13 luglio 2005

**L.R. 27/85 art. 9 – Liquidazione anticipazione di € 10.500,00 in favore dell'Associazione Culturale «Nuove Dimensioni» di Cosenza.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE con decreto dirigenziale n. 22170 del 13/12/2004 sono stati individuati i beneficiari dei contributi regionali per la realizzazione di programmi che possano contribuire a migliorare l'offerta formativa in Calabria e favorire il superamento di situazioni di disagio, ai sensi della L.R. n. 27/85 art. 9;

CHE con il suddetto decreto è stato assegnato un contributo di € 15.000,00 in favore dell'Associazione Culturale «Nuove Dimensioni» di Cosenza per la realizzazione del progetto denominato: «Educazione alla parità ed alle pari opportunità nelle scuole»;

RISCONTRATO che l'Associazione Culturale «Nuove Dimensioni» di Cosenza ha trasmesso la documentazione acquisita agli atti dell'Ufficio con prot. n. 12202 del 30/5/05 necessaria per avere accreditato il 70% del contributo pari ad € 10.500,00;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTO l'impegno n. 1440 del 12/5/04 delibera G.R. n. 314 del 12/5/2004;

VISTA la delibera di G.R. n. 555 del 6/6/2005 «Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Cultura – Istruzione – Università e Ricerca Scientifica Arch. Andrea Iovene»;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

SU conforme proposta del Dirigente di Settore, formulata alla stregua dell'istruttoria della struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dallo stesso Dirigente:

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di:

1. liquidare la somma di € 10.500,00 in favore dell'Associazione Culturale «Nuove Dimensioni» di Cosenza per la realizzazione del progetto denominato: «Educazione alla parità ed alle pari opportunità nelle scuole» in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/2002);

2. autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo mandato di pagamento pari ad € 10.500,00 – C.F. 98057650784 – c.c.b. n. 10147 CAB 80910 ABI 3067 CIN R;

3. far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento ammontanti ad € 10.500,00, giusto precedente impegno n. 1440 del 12/5/04 delibera G.R. n. 314/04 Capitolo 3313101;

4. inviare 4 copie originali del presente decreto alla Segreteria Generale della Giunta regionale e copia all'Assessore alla P.I..

Catanzaro, li 13 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10779 del 13 luglio 2005

**L.R. 8/2003 Programma per la valorizzazione dei Bronzi di Riace. Liquidazione spese.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'art. 12 comma 8 della L.R. n. 8/2003 (Legge finanziaria), che prevede lo stanziamento di € 500.000 per la realizzazione di un Programma di rilevanza nazionale, incentrato sulla valorizzazione di Bronzi di Riace;

VISTA la D.G.R. n. 670 del 26/8/2003 avente ad oggetto gli atti di indirizzo relativi al suddetto Programma;

VISTO il D.D.G. n. 14980 del 20/10/2003 col quale, in esecuzione della citata deliberazione, è stato costituito il gruppo di lavoro per la realizzazione del Programma di conoscenza e valorizzazione dei Bronzi di Riace;

VISTO il D.D.G. n. 10140 del 29/6/2004, col quale sono state definite le iniziative nelle aree: multimediale, spettacolare e dell'arte, da realizzare nel corrente anno per dare attuazione al programma suindicato;

CONSIDERATO che il programma di iniziative dell'area spettacolare prevedeva la realizzazione di un ciclo di rappresentazioni teatrali del dramma antico nei siti archeologici della Regione, attraverso la collaborazione di esperti del settore dotati di idonea professionalità ed esperienza;

CONSIDERATO che tra gli eventi in programma risultava lo spettacolo teatrale dell'attore Giorgio Albertazzi, tenuto nel giorno 30 luglio 2004 presso il sito archeologico di Borgia, per il quale sono state sostenute le spese di ospitalità presso l'Azienda Agricola Gregorio Mazza – Agriturismo Il Pero Selvatico di Catanzaro per un importo di € 905,30, nonché le spese di viaggio da/per Roma per un ammontare di € 1.162,92 già anticipate dal direttore artistico della manifestazione;

CONSIDERATO, altresì, che sono stati prodotti dalla ditta Pulice.It, materiali divulgativi delle manifestazioni presentati sia

in Calabria che fuori regione, in particolare un DVD contenente le riprese video delle rappresentazioni, per la distribuzione nei circuiti promozionali in vista del programma di manifestazioni previsto per l'estate 2005;

VISTE le fatture n. 17/2004 e n. 6/2005 della ditta Pulice.It per un importo rispettivamente di € 4.560,00 ed € 2.496,00, nonché la fattura n. 79/2005 per un importo di € 2.070,00, della ditta InRete soc. coop. che ha prodotto e distribuito i manifesti, le cartelline e gli inviti;

CONSIDERATO che con il predetto decreto n. 10140 del 29/6/2004 la direzione artistica dell'intero programma spettacolare è stata affidata al Prof. Panzanella, docente di scenografia presso l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro;

VISTA la relazione del predetto Direttore artistico che testimonia l'avvenuto svolgimento degli spettacoli e delle iniziative correlate, da parte dell'attore e degli altri artisti;

VISTA la fattura n. 97/04 della Mediatag s.r.l. relativa alla pubblicità degli eventi in programma effettuata sui quotidiani locali, per un importo di € 625,94;

RILEVATO che gli oneri per la realizzazione del Programma di valorizzazione dei Bronzi gravano sul capitolo 52010109 del bilancio 2003, impegno n. 5208 del 4/12/2003;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e quindi al pagamento di quanto dovuto per le spese sopra indicate;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti i documenti che comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002);

VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 555 del 6 giugno 2005 «Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione, Cultura, Alta Formazione, Università, Innovazione Tecnologica all'Arch. Andrea Iovene»;

SU CONFORME proposta del Dirigente del Settore competente, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di legittimità dell'atto resa dallo stesso;

#### DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero, di:

— di liquidare la somma di € 905,30 all'Azienda Agricola Gregorio Mazza – Agriturismo Il Pero Selvatico – P.I. 02154570796 – di Catanzaro;

— di liquidare al direttore artistico Antonio Panzanella la somma di € 1.162,92 a titolo di rimborso spese di viaggio per la compagnia Albertazzi;

— di liquidare alla ditta Pulice.It di Pulice Enrico di Lamezia Terme P.I. 02623840796 la complessiva somma di € 7.056,00;

— di liquidare alla ditta InRete soc. coop. P.I. 02361540798 la somma di € 2.070,00;

— di liquidare alla Mediatag s.r.l. la somma di € 625,94 per le inserzioni pubblicitarie sui quotidiani locali;

Far fronte agli oneri conseguenti, per un importo complessivo di € 11.820,16, all'attuazione del presente Decreto per come sopra indicato, con imputazione della spesa sul capitolo n. 52010109 del Bilancio regionale 2003, impegno n. 5208 del 4/12/2003 assunto con decreto n. 18376 del 9/12/2003 sul capitolo 52010109;

Di richiedere alla Ragioneria Generale l'emissione dei rispettivi mandati di pagamento.

Catanzaro, li 13 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10780 del 13 luglio 2005

**L.R. 16/85 art. 6 comma 3° – Iscrizione delle Fondazioni, Associazioni ed Istituti culturali – Provincia di Catanzaro.**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il 3° comma dell'art. 6 della L.R. 19/4/1985 n. 16 relativo all'istituzione del Registro delle Associazioni a carattere regionale;

VISTA la delibera n. 284 del 20/3/2000 con la quale la Giunta regionale ha formalmente istituito il Registro delle Associazioni, Fondazioni ed Istituti culturali;

VISTA la delibera n. 409 del 17/7/2000 con la quale la Giunta regionale ha integrato la citata delibera G.R. n. 284 del 20/3/2000;

VISTE l'istanza presentata intesa ad ottenere l'iscrizione al Registro di cui trattasi;

PRESO ATTO che a seguito dell'istruttoria compiuta dai competenti Uffici è risultato che l'Associazione «Biblioteca delle Donne» – sita nel Palazzo di Città – Piazza Maria Ausiliatrice – Soverato – ha tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni, Fondazioni ed Istituti culturali di cui all'art. 6 comma 3 della L.R. 16/85;

VISTO il decreto n. 2681 del 3/3/2005 con il quale si è dato seguito alla pubblicazione del Registro regionale delle Associazioni, Fondazioni ed Istituti Culturali, aggiornato al 31/12/2004, ai sensi della L.R. 16/85, nel quale, tra l'altro, è stato attribuito il numero progressivo di posizione;

VISTA la legge regionale 13/5/1996 n. 7;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999;

VISTA la D.G.R. n. 555 del 6/6/2005 con la quale è stato conferito al Dott. Andrea Iovene la nomina ad interim di Dirigente Generale del Dipartimento n. 11 «Istruzione, Cultura, Alta Formazione»;

SU CONFORME PROPOSTA dei Dirigenti del Servizio e del Settore competenti, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata nonché dall'espressa dichiarazione di legittimità dell'atto resa dagli stessi Dirigenti;

DECRETA

— L'Associazione «Biblioteca delle Donne» sita nel Palazzo di Città – Piazza Maria Ausiliatrice – 88068 – Soverato è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni, Fondazioni ed Istituti Culturali di cui al 3° comma dell'art. 6 della L.R. 16/85 con il relativo numero di posizione 567, assegnato all'interno del Registro;

— di autorizzare il Servizio n. 143 ad eseguire tutti gli adempimenti necessari.

Catanzaro, li 13 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dott. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10781 del 13 luglio 2005

**L.R. 16/85 – D.G.R. n. 445/04 – Sito «Musei Calabria» – Liquidazione alla ADN Kronos Libri S.p.A. della somma di € 30.987,00 IVA compresa, capitolo 3132101 del B.R. 2004.**

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO:

— che la Regione Calabria, con D.D.G. n. 88 del 22/3/2000, ha aderito alla proposta della Multimedia ADNKRONOS S.p.A. relativa alla sponsorizzazione, per anni tre, del segmento Musei di Calabria, inserito nel sito Internet siglato Musei on Line, che dispone di apposite sezioni dedicate all'informazione e alla promozione di iniziative regionali calabresi nel campo dei Beni Culturali arricchite anche da immagini di singoli musei calabresi;

— che, in data 10 maggio 2000, è stato stipulato il contratto per la realizzazione del progetto di cui sopra;

ATTESO, che con D.D.G. n. 5191 del 5/6/01, si è preso atto della successione della ADNKRONOS Libri nel contratto già in corso con la MAK Multimedia ADNKRONOS S.p.A. di Roma ai fini della prosecuzione del progetto di cui al D.D.G. n. 88/2000;

PRESO ATTO che, con successivo decreto n. 7205 del 24/7/01, si è stabilito di implementare il progetto Musei di Calabria prevedendo la presenza di una risorsa localizzata, presso il Dipartimento 10 della Regione Calabria, per lo stesso periodo di durata del contratto con la ADNKRONOS LIBRI ed è stato stipulato un contratto integrativo;

VISTO IL D.D.G. n. 9547 dell'11/7/03 ad oggetto Rinnovo contratto per sito «Musei di Calabria» alla ADNKRONOS Libri S.p.A. con il quale si è rinnovato, per la durata di anni tre, previa conferma annuale, il rapporto di collaborazione tra Regione Calabria e ADNKRONOS Libri SpA, relativo al mantenimento del sito Musei di Calabria nonché della postazione localizzata presso il Dipartimento 10, scaduto in data 30/6/03;

VISTO il contratto stipulato tra Regione Calabria e ADNKRONOS Libri S.p.A. in data 30/7/03 che, all'art. 4, pre-

vede che la Regione Calabria, per il mantenimento del sito Musei di Calabria, corrisponda alla ADNKRONOS Libri con corrispettivo annuale di € 30.987,00, IVA compresa;

VISTO il DDG n. 13516 dell'11 agosto 2004 ad oggetto sito Musei Calabria – Assegnazione all'ADNKRONOS Libri SpA della somma di € 30.987,00 IVA compresa, capitolo 3132101 del BR 2004 e della somma di € 18.000,00 IVA compresa, capitolo 3131204 del BR 2002;

CONSIDERATO che l'ADNKRONOS Libri S.p.A. ha inviato fattura n. 64 del 30/3/2005, quale canone annuale (1/8/04-31/7/05) per la sponsorizzazione del sito Musei di Calabria e ha inviato relazione dell'attività svolta;

TENUTO CONTO che si sono verificate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. n. 8/02);

VISTO l'impegno n. 2087 del 10/6/04 assunto con D.G.R. n. 445 del 28/6/04;

VISTA la L.R. 13/5/96, n. 7;

VISTA la L.R. n. 8/02;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 555 del 6 giugno 2005 «Nomina Dirigente Generale ad interim del Dipartimento n. 11 Istruzione, Cultura, Alta Formazione Dott. Andrea Iovene»;

SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente del Servizio e del Settore competenti, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dall'espressa dichiarazione di legittimità dell'atto resa dagli stessi

#### DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano per intero approvandole:

— di liquidare alla Società ADNKRONOS Libri S.p.A. con sede in Roma, piazza Mastai n. 9, P.I. 01407681004, la somma di € 30.987,00, IVA compresa, quale rata annuale relativa al mantenimento del sito Musei Calabria all'interno del sito Internet siglato «Musei on Line»;

— di chiedere alla Ragioneria Generale l'emissione del relativo mandato di pagamento gravando l'onere sull'impegno n. 2087/04, assunto con D.G.R. n. 445/04, capitolo 3132101;

— di autorizzare il Servizio 105 ad eseguire il presente decreto.

Catanzaro, lì 13 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10783 del 13 luglio 2005

**L.R. 16/85 – Piano annuale 2005 – Interventi diretti – Liquidazione di € 27.600,00 al Comune di Catanzaro, € 23.300,00 al Comune di Cosenza ed € 45.000,00 al Comune di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. 16/85 «Norme in materia di Promozione Culturale»;

VISTA la D.G.R. n. 985 del 14/12/2004 ad oggetto «L.R. 16/85. Piano annuale 2005. Proposta al Consiglio Regionale per i provvedimenti di competenza», resa esecutiva per silenzio assenso con D.G.R. n. 394 del 22/3/2005;

VISTA la D.D.G. n. 5009 del 4/4/2005 ad oggetto «L.R. 16/85. Spese e contributi in materia di promozione culturale sul capitolo 3132101 – Esercizio 2005 – Impegno della somma di € 1.425.000,00»;

#### RILEVATO

CHE il piano annuale 2005 di cui alla L.R. 16/85, per le attività da svolgersi nel corso dell'anno 2005 è distinto in contributi cosiddetti ordinari e interventi da destinare ad attività ed eventi diretti della Regione la cui individuazione è lasciata a determinazioni successive;

CHE nell'ambito degli interventi diretti, tra l'altro, si assegna il 40% della somma di € 340.000,00, pari ad € 136.000,00, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni capoluogo che hanno prodotto regolare istanza nei termini di legge;

VISTO il D.D.G. 6454 del 21/4/05 con il quale è stato assegnato un contributo di € 27.600,00 al Comune di Catanzaro, un contributo di € 23.300,00 all'Amministrazione Comunale di Cosenza e di € 45.000,00 al Comune di Reggio Calabria, per lo svolgimento di attività culturali nell'anno 2005;

TENUTO CONTO di poter liquidare, ai sensi dell'art. 158 del D.lgs. n. 267/2000, la somma spettante ai beneficiari di cui sopra;

TENUTO CONTO, quindi, che si sono verificate le condizioni per la liquidazione delle spese (art. 45 L.R. n. 8/02);

VISTA la Legge regionale 13/5/1996, n. 7;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge regionale n. 8/2002, art. 45;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 555 del 6/6/2005 ad oggetto: Conferimento incarico ad interim di Dirigente Generale al Dipartimento n. 11 «Istruzione, Cultura, Alta Formazione» al Dott. Andrea Iovene;

SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente del Servizio e del Dirigente del Settore competente, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata nonché dall'espressa dichiarazione di legittimità dell'atto resa dagli stessi;

#### DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano per intero approvandole:

— di liquidare le somme di € 27.600,00 al Comune di Catanzaro C.F. 00129520797, di € 23.300,00 all'Amministrazione Comunale di Cosenza C.F. 00347720781 e di € 45.000,00 al Comune di Reggio Calabria C.F. 00136380805, per lo svolgimento di attività culturali nell'anno 2005;

— di far carico ai Comuni di cui sopra, di presentare rendicontazione nei termini e nelle modalità di cui all'art. 158 del Dlgs n. 267/2000;



— di chiedere alla Ragioneria Generale l'emissione del relativo mandato di pagamento gravando l'onere sul capitolo 3132101, impegno n. 1037 dell'1/4/2005, assunto con D.D.G. n. 5009/05;

— di autorizzare il Servizio 105 ad eseguire il presente decreto.

Catanzaro, li 13 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10784 del 13 luglio 2005

**L.R. 16/85 – D.G.R. n. 684/04 – D.D.G. n. 1411 del 14/2/2005 – Attività 2004 – Liquidazione della somma di € 10.000,00 all'Associazione «Metrodora» di Dipignano.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. 16/85 «Norme in materia di Promozione Culturale»;

VISTA la D.G.R. n. 1127 del 29/12/2003 ad oggetto «L.R. 16/85. Piano annuale 2004. Proposta al Consiglio Regionale per i provvedimenti di competenza»;

VISTA la D.G.R. n. 233 del 13/4/2004 ad oggetto «L.R. 16/85. Piano annuale 2004. Presa d'atto silenzio assenso D.G.R. n. 1127 del 29/12/2003»;

VISTA la D.G.R. n. 445 del 28/6/2004 ad oggetto «L.R. 16/85. Piano 2004. Impegno sul capitolo 3132101 del B.R. 2004 della somma di € 1.990.000,00 e assegnazione somme ai beneficiari;

CONSIDERATO che, con L.R. n. 19/04, finanziaria regionale, è stato incrementato il relativo capitolo di spesa e che con D.G.R. n. 684 del 27 settembre 2004 è stata impegnata sul capitolo 3132101 del B.R. 2004 la somma di € 500.000,00 di cui alla L.R. n. 19/04, finanziaria regionale;

VISTA la D.G.R. n. 684 del 27 settembre 2004 ad oggetto «L.R. 16/85. L.R. 19/2004. Assestamento bilancio impegno sul capitolo 3132101 della somma di € 500.000,00»;

VISTO il D.D.G. n. 1411 del 14/2/2005 con il quale è stato assegnato per la realizzazione di attività culturale 2004 un contributo di € 10.000,00 all'Associazione «Metrodora» di Dipignano (CS);

CONSIDERATO che l'Associazione di cui sopra, ha presentato regolare richiesta di liquidazione delle spettanze per l'attività culturale 2004, per un ammontare complessivo di € 10.000,00;

VISTO l'impegno n. 4286 del 27/9/04;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 45 L.R. n. 8/02);

VISTA la Legge regionale 13/5/1996, n. 7;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 555 del 6/6/2005 ad oggetto: Conferimento incarico ad interim di Dirigente Generale al Dipartimento n. 11 «Istruzione, Cultura, Alta Formazione» al Dott. Andrea Iovene;

SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente del Settore e del Servizio competenti, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata nonché dall'espressa dichiarazione di legittimità dell'atto resa dagli stessi;

#### DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano per intero approvandole:

DI liquidare all'Associazione «Metrodora» di Dipignano (CS), P.I. 02225250782, la somma di € 10.000,00;

di chiedere alla Ragioneria Generale l'emissione del relativo mandato di pagamento gravando l'onere sul capitolo 3132101 del B.R. 2005, impegno n. 4286 del 27/9/2004, assunto con D.G.R. n. 684/04;

DI autorizzare il Servizio 105 ad eseguire il presente decreto.

Catanzaro, li 13 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10785 del 13 luglio 2005

**Liquidazione alla Fondazione «IMES», con sede in Catanzaro, del saldo del contributo regionale, concesso per l'anno 2003 come sostegno alle attività programmate, ai sensi della legge regionale 20/95 e successive modificazioni ed integrazioni.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che con legge regionale n. 20 del 19/4/1995 è stata promossa l'istituzione di Fondazioni che avvalendosi della collaborazione delle Istituzioni Universitarie, realizzano programmi di valorizzazione culturale per promuovere lo sviluppo del territorio, con particolare riferimento alle specificità di personalità di rilevanza culturale e sociale, dal cui nome le Fondazioni prendono la denominazione;

CONSIDERATO che, con delibera di G.R. n. 696 del 10/9/2003, si sono approvati gli indirizzi per la programmazione dei fondi regionali destinati al sostegno delle attività delle Fondazioni indicate nella L.R. 20/95 e successive modifiche ed integrazioni, impegnando il fondo di € 430.000,00, indicato al capitolo 3132134, del bilancio 2003;

CHE con la citata delibera alla Fondazione «IMES», con sede in Catanzaro, inclusa tra quelle destinatarie di risorse regionali, è stato destinato un contributo di € 25.822,84, come sostegno al programma di attività anno 2003/04;

RILEVATO che la citata Fondazione ha provveduto ad inviare alla struttura competente polizza fidejussoria sottoscritta in favore della Regione Calabria, a garanzia del 70% del contributo pari ad € 25.822,84 assegnatole come sostegno alla realizzazione del programma di attività culturali per l'anno 2003/04 e per come determinato al punto 5 della delibera sopra citata;

RITENUTO che con decreto n. .... del ..... si è autorizzata la liquidazione della somma di € 18.075,00 in favore della Fondazione stessa, come sostegno a tutte le attività, in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 45 comma 2 lettera b) L.R. 8/2002);

CHE la Fondazione IMES ha presentato il rendiconto di tutte le spese sostenute con il contributo assegnato per l'anno 2003 e che è necessario liquidare il saldo nella misura di € 7.747,84 in quanto si sono realizzate le condizioni per la liquidazione delle spese;

VISTA la Legge regionale n. 20/95, così come modificata ed integrata dalle successive leggi n. 14 del 24/5/1999 e n. 27 del 13/9/1999;

VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la delibera di G.R. n. 555 del 6/6/2005 di conferimento di incarico all'Arch. Andrea Iovene di Dirigente Generale del Dipartimento n. 11;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

SU conforme proposta del Dirigente del Settore competente, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dal responsabile dell'ufficio e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto, resa dallo stesso Dirigente

#### DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano per intero approvandole:

1. di erogare a favore della Fondazione «IMES» con sede in Catanzaro la somma di € 7.747,84, come sostegno alle attività realizzate per l'anno 2003/04;

2. di autorizzare, la liquidazione dell'importo di € 7.747,84 a saldo del contributo assegnato con delibera di G.R. n. 696 del 10/9/2003, sul c.c.b. n. 079013540165, codice ABI 03069 codice CAB 04401 - C.F. n. 97038230799;

3. di far fronte agli oneri conseguenti all'attuazione del presente decreto, ammontanti ad € 7.747,84 con la disponibilità, di cui alla delibera di giunta regionale n. 696 del 10/9/2003 impegno n. 3133 dell'1/9/2003, capitolo n. 3132134 del bilancio regionale per l'anno 2003;

4. di richiedere alla Ragioneria Generale l'emissione del relativo mandato di pagamento, in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 45 comma 2 lettera b) L.R. 8/2002).

Catanzaro, li 13 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10786 del 13 luglio 2005

**Liquidazione alla Fondazione «Mario Teti», con sede in S. Onofrio (VV) del contributo regionale, concesso per l'anno 2004 come sostegno alle attività programmate, ai sensi della legge regionale 20/95 e successive modificazioni ed integrazioni.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che con legge regionale n. 20 del 19/4/1995 è stata promossa l'istituzione di Fondazioni che avvalendosi della collaborazione delle Istituzioni Universitarie, realizzano programmi di valorizzazione culturale per promuovere lo sviluppo del territorio, con particolare riferimento alle specificità di personalità di rilevanza culturale e sociale, dal cui nome le Fondazioni prendono il nome;

CONSIDERATO che, con delibera di G.R. n. 578 del 26/8/2004, si sono approvati gli indirizzi per la programmazione dei fondi regionali destinati al sostegno delle attività delle Fondazioni indicate nella L.R. 20/95 e successive modifiche ed integrazioni, impegnando il fondo di € 430.000,00, indicato al capitolo 3132134, del bilancio 2004;

CONSIDERATO, inoltre, che con la citata delibera alla Fondazione «Mario Teti», con sede in S. Onofrio (VV), inclusa tra quelle destinatarie di risorse regionali, ai sensi della su citata legge regionale n. 20/95, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato destinato come sostegno al programma di attività 2004, un contributo di € 15.000,00;

CHE la Fondazione Mario Teti ha provveduto a presentare il rendiconto del fondo assegnato per le attività programmate per l'anno 2004;

RITENUTO di poter autorizzare la liquidazione della somma di € 15.000,00 a saldo del contributo assegnato per l'anno 2004, in favore della Fondazione «Mario Teti» con sede in S. Onofrio (VV) che ha prodotto pezze giustificative contabili a sostegno delle attività programmate, (art. 45 comma 2 lettera b) L.R. 8/2002);

VISTA la Legge regionale n. 20/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 555 del 6/6/2005 di conferimento di incarico all'Arch. Andrea Iovene di Dirigente Generale del Dipartimento n. 11;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999, recante «Adeguamento alle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla legge regionale 7/96 e dal decreto legislativo n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla «separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione»;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 206 del 15/12/2000;

SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente del Settore formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dallo stesso Dirigente

#### DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano per intero approvandole:

1. di erogare a favore della Fondazione «Mario Teti di S. Onofrio» la somma di € 15.000,00 a saldo, a sostegno delle attività programmate e realizzate per l'anno 2004, ai sensi della legge regionale n. 20/95, e successive modificazioni ed integrazioni;

2. di autorizzare, la liquidazione dell'importo di € 15.000,00 del contributo assegnato con delibera di G.R. n. 578 del 26/8/2004, sul c.c.b. n. 443/003447-6 c/o Credito Emiliano – Agenzia di Messina CAB 16500 – ABI 03032 – C.F. 02578900793;

3. di far fronte agli oneri conseguenti all'attuazione del presente decreto, ammontanti ad € 15.000,00 con la disponibilità, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 578 del 26/8/2004, impegno n. 3573 del 18/8/2004, capitolo n. 3132134 del bilancio regionale per l'anno 2004;

4. di richiedere alla Ragioneria Generale l'emissione del relativo mandato di pagamento, in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 45 comma 2 lettera b) L.R. 8/2002);

5. di pubblicare il presente decreto sul BUR della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 13 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10787 del 13 luglio 2005

**Liquidazione alla Fondazione «F. Seminara», con sede in Maropati, del saldo del contributo regionale, concesso per l'anno 2004 come sostegno alle attività programmate, ai sensi della legge regionale 20/95 e successive modificazioni ed integrazioni.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che con legge regionale n. 20 del 19/4/1995 è stata promossa l'istituzione di Fondazioni che avvalendosi della collaborazione delle Istituzioni Universitarie, realizzano programmi di valorizzazione culturale per promuovere lo sviluppo del territorio, con particolare riferimento alle specificità di personalità di rilevanza culturale e sociale, dal cui nome le Fondazioni prendono la denominazione;

CONSIDERATO che, con delibera di G.R. n. 578 del 26/8/2004, è stato programmato il fondo di € 430.000,00, indicato al capitolo 3132134 del bilancio 2004, in favore delle fondazioni indicate nella legge n. 20/95 e successive modifiche ed integrazioni;

CHE con la citata delibera alla Fondazione «Fortunato Seminara», con sede a Maropati, inclusa tra quelle destinatarie di risorse regionali, è stato destinato un contributo di € 36.596,00 come sostegno al programma di attività per l'anno 2004;

RILEVATO che alla citata Fondazione su presentazione di polizza fidejussoria a garanzia del 70% del contributo è stata anticipata la somma pari ad € 25.617,00, per come determinato al punto 5 della delibera sopra citata;

CHE la Fondazione ha provveduto a presentare il rendiconto dell'intero contributo concesso, pertanto, si può autorizzare la liquidazione della somma di € 10.979,00 a saldo, a sostegno di tutte le attività realizzate nel 2004, in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 45 comma 2 lettera b) L.R. 8/2002);

VISTA la Legge regionale n. 20/95, così come modificata ed integrata dalle successive leggi n. 14 del 24/5/1999 e n. 27 del 13/9/1999;

VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la delibera di G.R. n. 555 del 6/6/2005 di conferimento incarico all'Arch. Andrea Iovene di Dirigente Generale del Dipartimento n. 11;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

SU conforme proposta del Dirigente del Settore competente, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dal responsabile dell'ufficio e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto, resa dallo stesso Dirigente

#### DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano per intero approvandole:

1. di erogare a favore della Fondazione «F. Seminara» con sede in Maropati partita IVA 01050240801 la somma di € 10.979,00 quale saldo per le attività realizzate nell'anno 2004;

2. di autorizzare, la liquidazione del saldo di € 10.979,00 del contributo assegnato con delibera di G.R. n. 578 del 26/8/2004 sul c.c. b. n. 11114 Banca Antoniana Popolare Veneta – Polistena – CAB 81500 – ABI 5040, partita IVA 01050240801;

3. di far fronte agli oneri conseguenti all'attuazione del presente decreto, ammontanti ad € 10.979,00 con la disponibilità, di cui alla delibera di giunta regionale n. 578 del 26/8/2004, impegno n. 3573 del 18/8/2004, capitolo n. 3132134 del bilancio regionale per l'anno 2004;

4. di richiedere alla Ragioneria Generale l'emissione del relativo mandato di pagamento, in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 45 comma 2 lettera b) L.R. 8/2002);

5. di pubblicare sul BUR della Regione Calabria il presente provvedimento.

Catanzaro, lì 13 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10788 del 13 luglio 2005

**Liquidazione alla Fondazione «Michele Morelli», con sede in Crotona, del contributo regionale, concesso per l'anno 2004 come sostegno alle attività programmate, ai sensi della legge regionale 20/95 e successive modificazioni ed integrazioni.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che con legge regionale n. 20 del 19/4/1995 è stata promossa l'istituzione di Fondazioni che, avvalendosi della collaborazione delle Istituzioni Universitarie, realizzano programmi di valorizzazione culturale per promuovere lo sviluppo del territorio, con particolare riferimento alle specificità di personalità di rilevanza culturale e sociale, dal cui nome le Fondazioni prendono il nome;

CONSIDERATO che, con delibera di G.R. n. 578 del 26/8/2004, si sono approvati gli indirizzi per la programmazione dei fondi regionali destinati al sostegno delle attività delle Fondazioni indicate nella L.R. 20/95 e successive modifiche ed integrazioni, impegnando il fondo di € 430.000,00, indicato al capitolo 3132134, del bilancio 2004;

CONSIDERATO, inoltre, che con la citata delibera alla Fondazione «Michele Morelli», con sede in Crotona, inclusa tra quelle destinatarie di risorse regionali, ai sensi della su citata legge regionale n. 20/95, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato destinato come sostegno al programma di attività 2004, un contributo di € 31.316,00;

RITENUTO di poter autorizzare la liquidazione della somma di € 31.316,55 a saldo del contributo assegnato per l'anno 2004, in favore della Fondazione «Michele Morelli di Crotona», che ha prodotto pezze giustificative contabili a sostegno delle attività programmate, (art. 45 comma 2 lettera b) L.R. 8/2002);

VISTA la Legge regionale n. 20/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 555 del 6/6/2005 di conferimento di incarico all'Arch. Andrea Iovene di Dirigente Generale del Dipartimento n. 11;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999, recante «Adeguamento alle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla legge regionale 7/96 e dal decreto legislativo n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla «separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione»;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 206 del 15/12/2000;

SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente del Settore formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dallo stesso Dirigente

#### DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano per intero approvandole:

1. di erogare a favore della Fondazione «Michele Morelli di Crotona» – Partita IVA n. 02330810793 la somma di € 31.316,55 a saldo, come sostegno alle attività programmate per l'anno 2004, ai sensi della legge regionale n. 20/95, e successive modificazioni ed integrazioni;

2. di autorizzare, la liquidazione dell'importo di € 31.316,55 del contributo assegnato con delibera di G.R. n. 578 del 26/8/2004, sul c.c.b. n. 817878 Banca Popolare di Crotona CAB 05256 – ABI 222000;

3. di far fronte agli oneri conseguenti all'attuazione del presente decreto, ammontanti ad € 31.316,55 con la disponibilità, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 578 del 26/8/2004, impegno n. 3573 del 18/8/2004, capitolo n. 3132134 del bilancio regionale per l'anno 2004;

4. di richiedere alla Ragioneria Generale l'emissione del relativo mandato di pagamento, in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 45 comma 2 lettera b) L.R. 8/2002);

5. di pubblicare il presente decreto sul BUR della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 13 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10790 del 14 luglio 2005

**Liquidazione alla Fondazione «Alvaro» di San Luca della somma di € 75.303,00 anno 2004 ai sensi della legge regionale n. 20/95.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che la legge regionale n. 20 del 19/4/1995 ha promosso l'istituzione delle Fondazioni «C. Alvaro» con sede in San Luca, I.M.E.S. con sede in Catanzaro, «G. Morelli» con sede in Crotona, e «V. Padula» con sede in Aciri, le quali, avvalendosi della collaborazione delle Istituzioni Universitarie, realizzano programmi di valorizzazione culturale per promuovere lo sviluppo del territorio;

CONSIDERATO che, con delibera di G.R. n. 578 del 26/8/2004, si sono approvati gli indirizzi per la programmazione dei fondi regionali destinati al sostegno delle attività delle Fondazioni indicate nella L.R. 20/95 e successive modifiche ed integrazioni, impegnando il fondo di € 430.000,00, indicato al capitolo 3132134, del bilancio 2004;

CHE con la citata delibera alla Fondazione «C. Alvaro» è stato destinato un fondo pari ad € 75.303,00;

RITENUTO che la Fondazione ha presentato documenti contabili relativi al fondo spettante pari ad € 75.303,00 dell'attività svolta nell'anno 2004, per un importo pari ad € 75.303,00;

CHE è necessario liquidare la somma di € 75.303,00 in favore della Fondazione stessa, come sostegno alle attività realizzate nel 2004, che risultano documentate contabilmente e in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 45 comma 2 lettera b) L.R. 8/2002);

VISTA la Legge regionale n. 20/95, così come modificata ed integrata dalle successive leggi n. 14 del 24/5/1999 e n. 27 del 13/9/1999;

VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;



VISTA la delibera di G.R. n. 555 del 6/6/2005 di conferimento di incarico all'Arch. Andrea Iovene di Dirigente Generale del Dipartimento n. 11;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno 1999;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente del Settore competente, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dal responsabile dell'ufficio e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto, resa dallo stesso Dirigente

#### DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano per intero approvandole:

1. di erogare a favore della Fondazione «C. Alvaro» la somma di € 75.303,00, come saldo a sostegno alle attività realizzate nell'anno 2004 e che risultano documentate contabilmente, ai sensi della Legge regionale n. 20 del 19/4/1995, e successive modificazioni ed integrazioni;

2. di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 75.303,00 in favore della Fondazione «C. Alvaro»;

3. di far fronte agli oneri conseguenti all'attuazione del presente decreto, ammontanti ad € 75.303,00 con la disponibilità, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 578 del 26/8/2004, impegno n. 3573 del 18/8/2004, capitolo n. 3132134 del bilancio regionale per l'anno 2004;

4. di richiedere alla Ragioneria Generale l'emissione del relativo mandato di pagamento, sul c.c.b. n. 850745 ABI 08492 CAB 81300 CINP - C.F. n. 90012260809, in quanto si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 45 comma 2 lettera b) L.R. 8/2002);

5. di pubblicare il presente decreto sul BUR della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 14 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Arch. Andrea Iovene**

DECRETO n. 10816 del 14 luglio 2005

#### **Liquidazione all'Università «Dante Alighieri» di Reggio Calabria del saldo anno 2004.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che la L.R. n. 32/88 prevede un contributo a sostegno delle attività dell'Università per Stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria;

CHE il capitolo 3313116 del Bilancio regionale 2004 riporta uno stanziamento di € 500.000,00 in favore del suddetto Istituto;

CHE con decreto n. 18820 del 12/11/2004 è stato impegnato lo stanziamento previsto in Bilancio, impegno n. 5361 del 9/11/2004;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della L.R. 32/88 l'Istituto deve presentare entro il mese di maggio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, approvato dai revisori dei conti e corredato da una relazione sull'attività svolta e, che tale documentazione è stata acquisita agli atti del Dipartimento n. 11 con prot. n. 13971 del 25 luglio 2003;

PRESO ATTO che è stata già erogata una anticipazione pari ad € 221.870,88 sulla base delle spese per le attività già volte nei primi sei mesi dell'anno, con decreto n. 18820 del 12/11/2004;

CHE è stata trasmessa la documentazione contabile relativa al saldo pari ad € 278.129,12 e che è necessario, quindi, liquidare il saldo in quanto sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 45 comma 2 lettera b) L.R. 8/2002);

VISTA la Legge 32/88;

VISTO l'art. 45 della L.R. 8/02;

VISTA la Legge 7/01;

VISTA la delibera di G.R. n. 555 del 6/6/2005 di conferimento incarico al Dr. Andrea Iovene di Dirigente Generale del Dipartimento n. 11;

VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

SU conforme proposta del Dirigente di Settore competente, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dal responsabile dell'ufficio e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto, resa dallo stesso Dirigente.

#### DECRETA

Per le motivazioni dette in premessa che si richiamano e si approvano per intero:

DI accreditare la somma di € 278.129,12 quale saldo anno 2004 in favore dell'Università per Stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria, per le attività previste ai sensi della L.R. 32/88;

DI autorizzare la liquidazione di € 278.129,12 in favore dell'Università per Stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria;

DI autorizzare la Ragioneria generale a provvedere all'emissione del mandato di pagamento di € 278.129,12 con accreditamento sul c/c bancario intestato all'Università per Stranieri «Dante Alighieri» acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, sede centrale di Reggio Calabria n. 28632/27 - ABI 01030 CAB 16300 - C.F. 01409470802, tenuto conto che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto acquisito del creditore e si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione delle spese (art. 45 comma 2 lettera b) L.R. 8/200);

DI far fronte agli oneri conseguenti con l'impegno n. 5361 del 9/11/2004, assunto con decreto n. 18820 del 12/11/2004;

DI autorizzare la pubblicazione del presente decreto sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 14 luglio 2005

*Il Dirigente Generale*  
**Dr. Andrea Iovene**

## AVVOCATURA REGIONALE

DECRETO n. 9754 del 17 giugno 2005

**CT n. 832/2005 – Tribunale di Catanzaro – Atto di citazione: Morelli Roberto c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.**

### IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con atto di citazione notificato in data 9/3/2005 Morelli Roberto conveniva in giudizio la Regione Calabria al fine di ottenere: la dichiarazione del proprio diritto a percepire gli aiuti comunitari relativamente alle annate agrarie 1991/92, 1992/93, 1993/94 ammontanti ad € 25.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo; il risarcimento dei danni subiti per aver mantenuto a riposo ha 40.00.00 oltre la durata dell'impegno assunto e per tutto il mese di marzo 1995 oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo, con vittoria di spese e competenze;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese della controparte ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale (Dipartimento Agricoltura);

VISTI gli artt. 36, 43 e 50 dello Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. n. 25/2004;

VISTA la L.R. 13/5/1996 n. 7, avente ad oggetto «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» e, in particolare, l'art. 10 e ss.mm.ii., con il quale é stata istituita l'Avvocatura regionale, come modificato dall'art. 1, co. 10, della L.R. 3 giugno 2005, n. 12;

VISTO il Regolamento Regionale 8 marzo 2005, n. 3, pubblicato sul B.U.R. del 14 marzo 2005, suppl. straord. n. 10 al n. 4 dell'1 marzo 2004, inerente alle funzioni dell'Avvocatura regionale;

### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Catanzaro, per resistere alle pretese di Morelli Roberto contro la Regione Calabria

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 17 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 9756 del 17 giugno 2005

**CT n. 1132/2005 – Tribunale di Catanzaro – Atto di citazione: Catanoso Francesca c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.**

### IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con atto di citazione notificato in data 8/4/2005, Catanoso Francesca conveniva in giudizio la Regione Calabria ed il Consorzio di Bonifica Raggruppati di Catanzaro al fine di ottenere il pagamento in suo favore della parcella professionale per esecuzione del collaudo del progetto PF-99.VII-010 e/o l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. oltre interessi ex art. 9 l. 143/1949 o interessi legali, con vittoria di spese e competenze;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese della controparte ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale (Dipartimento Forestazione);

VISTI gli artt. 36, 43 e 50 dello Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. n. 25/2004;

VISTA la L.R. 13/5/1996 n. 7, avente ad oggetto «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» e, in particolare, l'art. 10 e ss.mm.ii., con il quale é stata istituita l'Avvocatura regionale, come modificato dall'art. 1, co. 10, della L.R. 3 giugno 2005, n. 12;

VISTO il Regolamento Regionale 8 marzo 2005, n. 3, pubblicato sul B.U.R. del 14 marzo 2005, suppl. straord. n. 10 al n. 4 dell'1 marzo 2004, inerente alle funzioni dell'Avvocatura regionale;

### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Catanzaro, per resistere alle pretese di Catanoso Francesca contro la Regione Calabria

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 17 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 9803 del 17 giugno 2005

**CT n. 678 del 2000 – Antonio Naturale contro la Regione Calabria ed altri – Ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR della Calabria n. 1756/04 del 7 settembre 2004 – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferimento incarico all'avv. Annamaria Costa.**

### IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE il dr. Antonio Naturale, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Sanino, ha notificato in data 23 aprile

2005 al procuratore costituito in primo grado della Regione Calabria, avv. Annamaria Costa, ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR della Calabria n. 1756 del 7 settembre 2004 al fine di ottenerne l'annullamento e, per l'effetto, l'accoglimento della domanda spiegata con il ricorso di primo grado relativa alla rideterminazione dei confini della 23° e 24° sede farmaceutica del Comune di Catanzaro;

CHE le motivazioni addotte non appaiono fondate e che, pertanto, appare necessario costituirsi nel giudizio di cui in premessa per resistere alle pretese del ricorrente ed al fine di tutelare gli interessi della Regione Calabria;

RITENUTO di dover conferire, anche per il presente giudizio di secondo grado, il relativo incarico professionale all'avv. Annamaria Costa al fine di assicurare la continuità della vittoriosa linea difensiva già approntata nell'interesse dell'Amministrazione regionale;

VISTA la deliberazione n. 481 del 28 febbraio 1998 avente ad oggetto «Criteri, modalità e limitazioni all'utilizzo dell'opera di avvocati esterni per la difesa della Regione»;

VISTA la deliberazione n. 835 del 24 settembre 2002 di modifica della citata delibera n. 481 del 28 febbraio 1998;

DATO ATTO che l'incarico professionale che viene conferito sarà regolamentato nei modi e nei termini di cui alla predetta delibera n. 481/98, così come modificata dalla delibera n. 835 del 24 settembre 2002;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L.R. n. 25 del 19 ottobre 2004;

VISTO la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio di appello in oggetto indicato, pendente dinanzi al Consiglio di Stato, vertente tra il dr. Antonio Naturale, la Regione Calabria ed altri;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Annamaria Costa del foro di Catanzaro con facoltà di domiciliata estera;

— di affidare al predetto professionista l'incarico nei modi e nei termini di cui alla delibera n. 481/98, così come modificata dalla delibera n. 835/02.

Catanzaro, li 17 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 9825 del 17 giugno 2005

**CTT nn. 1173 - 1758/2005 – Tribunale Civile di Crotone – Sezione lavoro – Giudizi promossi c/Regione Calabria ed altri da: Manetta Eugenia, Pittella Cunegonda – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con ricorsi notificati in data 14/4/05 Manetta Eugenia e Pittella Cunegonda convenivano in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., ed altri, dinanzi al Tribunale Civile di Crotone – sezione lavoro – al fine di ottenere la corresponsione degli interessi per il ritardo sulla erogazione dell'indennizzo di cui alla l. 210/92, oltre interessi legali e rivalutazione dalla messa in mora e la conseguente condanna delle amministrazioni convenute al pagamento di tali somme;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nei giudizi per resistere alle pretese delle controparti ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale (Dipartimento Sanità);

VISTI gli artt. 36, 43 e 50 dello Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. n. 25/2004;

VISTA la L.R. 13/5/1996 n. 7, avente ad oggetto «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» e, in particolare, l'art. 10 e ss.mm.ii., con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale, come modificato dall'art. 1, co. 10, della L.R. 3 giugno 2005, n. 12;

VISTO il Regolamento Regionale 8 marzo 2005, n. 3, pubblicato sul B.U.R. del 14 marzo 2005, suppl. straord. n. 10 al n. 4 dell'1 marzo 2004, inerente alle funzioni dell'Avvocatura regionale;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nei giudizi di cui in premessa, proposti davanti al Tribunale di Crotone – sezione lavoro – per resistere alle pretese di Manetta Eugenia e Pittella Cunegonda contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale, nonché quale procuratore solo domiciliatario e delegato, affinché svolga le attività processuali delegate di volta in volta da detta avvocatessa l'avv. Giovanni Iaconis, del foro di Crotone, con studio in Crotone alla via Mario Nicoletta, 49, al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, li 17 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10025 del 22 giugno 2005

**CT n. 2613 del 2004 – Tribunale di Catanzaro – Giudice del Lavoro – Paone Aristide c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all'avv. Domenico Gullo (Dipartimento Ambiente).**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con ricorso ex artt. 409 c.p.c., il prof. Paone Aristide ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro la Regione Calabria e l'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza nel territorio della Regione Calabria, per «il riconoscimento del diritto alla retribuzione delle ore di lavoro straordinario effettuato e delle spese di missione e la disapplicazione della nota n. 5919 datata 3 aprile 2003 dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza nel territorio della Regione Calabria»;

CONSIDERATO che appare sussistere il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio, per resistere alle pretese di parte ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione alla costituzione nel predetto giudizio;

VISTO il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004, n. 25;

VISTA la legge regionale 13/5/1996 n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, dinanzi al Tribunale di Catanzaro – Sezione Lavoro;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Domenico Gullo dell'Avvocatura Regionale.

Catanzaro, li 22 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10032 del 22 giugno 2005

**CT n. 1897/05 – Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione di Reggio Calabria – Ricorso – Vazzana Paolo c/Regione Calabria e azienda ospedaliera «Bianchi Melacrino Morelli» (Dipartimento Sanità) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 10/6/2005 con il quale il dr. Paolo Vazzana, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Caracciolo, ha

proposto ricorso previa sospensione al Tribunale Amministrativo Regionale sez. di Reggio Calabria, contro l'azienda ospedaliera «Bianchi Melacrino Morelli» di Reggio Calabria in persona del legale rappresentante pro tempore e la Regione Calabria in persona del Presidente della Giunta Regionale, al fine di ottenere l'annullamento della delibera n. 353 del 18/5/05, della determinazione contenuta nel predetto atto deliberativo e di ogni atto del procedimento presupposto, connesso e consequenziale;

CONSIDERATO che emerge l'opportunità di costituirsi in giudizio apparendo evidente l'infondatezza della domanda avanzata nei confronti della Regione per il difetto di legittimazione passiva della stessa;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all'uopo, l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43, e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;

VISTO, altresì, il regolamento di organizzazione inerente le funzioni dell'Avvocatura regionale, n. 3 dell'8 marzo 2005, pubblicato sul supplemento straordinario n. 10 del 14 marzo 2005 al B.U. della Regione Calabria n. 4 dell'1 marzo 2005;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al TAR di Reggio Calabria, per resistere alle pretese del dr. Paolo Vazzana;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, li 22 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10034 del 22 giugno 2005

**CT n. 1896/05 – Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione di Reggio Calabria – Ricorso – Malara Felicità Teresa c/ASL n. 11 di Reggio Calabria e Regione Calabria (Dipartimento Sanità) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE

VISTO il ricorso notificato alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 10/6/2005 con il quale la sig.ra Malara Felicità



Teresa, rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldo Calogero, ha proposto ricorso al TAR della Calabria – sez. di Reggio Calabria, contro l'Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Reggio Calabria e la Regione Calabria, avverso la comunicazione prot. 20037 del 26/5/2005 del Dipartimento Amministrativo dell'ASL n. 11, al fine di ottenere – previa concessione della misura cautelare – l'assunzione a tempo indeterminato presso il S.E.R.T. di Reggio Calabria;

RILEVATO che emerge l'opportunità di costituirsi in giudizio per eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria e, comunque, l'infondatezza, in fatto e diritto, della pretesa di controparte;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all'uopo, l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43, e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;

VISTO, altresì, il regolamento di organizzazione inerente le funzioni dell'Avvocatura regionale, n. 3 dell'8 marzo 2005, pubblicato sul supplemento straordinario n. 10 del 14 marzo 2005 al B.U. della Regione Calabria n. 4 dell'1 marzo 2005;

#### DECRETA

1) di costituirsi nel suindicato giudizio proposto davanti al TAR della Calabria – Sez. di Reggio Calabria, per resistere al ricorso proposto dalla sig.ra Malara Felicità Teresa;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, li 22 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10036 del 22 giugno 2005

**CT n. 1515/05 – Tribunale di Reggio Calabria – Decreto ingiuntivo n. 395/05 – Ditta Bova Raffaele & Figli c/Regione Calabria (Dipartimento LL.PP. ed Acque) – Determinazione di opposizione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE

VISTO il decreto ingiuntivo n. 395/05 pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 16/5/2005 con il quale su ricorso proposto dal sig. Bova Raffaele, n.q. di legale rappre-

sente pro tempore della ditta Bova Raffaele & Figli, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Vizzari, il giudice del Tribunale di Reggio Calabria, ha ingiunto alla Regione Calabria di pagare a favore del ricorrente la somma di € 175.598,41 per l'esecuzione di lavori di somma urgenza nei Comuni di Laganadi e San Roberto, come da fattura n. 28 dell'1/4/2004; oltre interessi di mora dalla data di emissione della fattura all'effettivo saldo nonché le spese di diritti e gli onorari del procedimento;

RILEVATO che emerge l'opportunità di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo medesimo, in quanto i motivi di fatto e di diritto esposti a sostegno del relativo ricorso appaiono infondati;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale opposizione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43 e 50 dello Statuto regionale approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;

VISTO, altresì, il regolamento di organizzazione inerente le funzioni dell'Avvocatura regionale, n. 3 dell'8 marzo 2005, pubblicato sul supplemento straordinario n. 10 del 14 marzo 2005 al B.U. della Regione Calabria n. 4 dell'1 marzo 2005;

#### DECRETA

1) di proporre formale opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo n. 895/05 emesso dal Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, in favore del sig. Bova Raffaele n.q.;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, li 22 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10037 del 22 giugno 2005

**CT n. 1604/05 – Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sez. di Reggio Calabria – Decreto ingiuntivo – Laganà Giorgio Santo c/Regione Calabria (Dipartimento Organizzazione e Personale) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE

VISTO il decreto ingiuntivo pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 20/5/05, con il quale il Tribunale

Amministrativo Regionale della Calabria sez. di Reggio Calabria, ha ingiunto alla Regione Calabria il pagamento in favore del sig. Laganà Giorgio Santo, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Aiello e Vincenzo Bombardieri, il pagamento della somma di € 52.863,66, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di emolumenti nascenti dal rapporto di lavoro;

CONSIDERATO che emerge l'opportunità di resistere in giudizio in quanto il ricorso è infondato in fatto ed in diritto;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale opposizione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all'uopo, l'incarico di rappresentanza e difesa dell'ente all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43, e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;

VISTO, altresì, il regolamento di organizzazione inerente le funzioni dell'Avvocatura regionale, n. 3 dell'8 marzo 2005, pubblicato sul supplemento straordinario n. 10 del 14 marzo 2005 al B.U. della Regione Calabria n. 4 dell'1 marzo 2005;

#### DECRETA

1) di proporre formale opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria sez. di Reggio Calabria, in favore del sig. Laganà Giorgio Santo;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 22 giugno 2005

*IL Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10039 del 22 giugno 2005

**CT n. 1607/05 – Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sez. di Reggio Calabria – Ricorso previa sospensiva – Nuova Radiodiagnostica Polifroni c/A.S.L. n. 9 di Locri, Assessorato Regionale alla Sanità e Regione Calabria (Dipartimento Sanità) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 20/5/05, la nuova Radiodiagnostica Polifroni in persona del legale rappresentante pro-tempore sig.ra Iemma Rosanna, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino

Pellicanò, ha proposto ricorso al TAR sez. di Reggio Cal., contro l'ASL n. 9 di Locri l'Assessorato Regionale alla Sanità e la Regione Calabria, al fine di ottenere l'annullamento previa sospensiva – della delibera n. 127 del 14/3/2005 adottata dall'Azienda Sanitaria n. 9 di Locri, nonché degli atti presupposti costituiti dal decreto della Regione Calabria n. 154 del 17/3/2004 e degli atti ad esso propedeutici, consequenziali o comunque connessi già impugnati;

CONSIDERATO che emerge l'opportunità di resistere in giudizio in quanto il ricorso appare infondato in fatto ed in diritto;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all'uopo, l'incarico di rappresentanza e difesa dell'ente all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43, e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;

VISTO, altresì, il regolamento di organizzazione inerente le funzioni dell'Avvocatura regionale, n. 3 dell'8 marzo 2005, pubblicato sul supplemento straordinario n. 10 del 14 marzo 2005 al B.U. della Regione Calabria n. 4 dell'1 marzo 2005;

#### DECRETA

1) per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio in oggetto indicato pendente dinanzi al TAR sez. di Reggio Cal., per resistere alle pretese della Nuova radiodiagnostica Polifroni di Iemma Rosanna S.a.s.;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 22 giugno 2005

*IL Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10041 del 22 giugno 2005

**CT n. 1718/05 – Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. di Reggio Calabria – Ricorso previa sospensiva – Laboratorio di Analisi Cliniche d.ssa G. Zoccali c/A.S.L. n. 11 di Reggio Cal. e la Regione Calabria (Dipartimento Sanità) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 27/5/05, il Laboratorio di analisi cliniche d.ssa G. Zoccali in persona del legale rappresentante

pro-tempore dr.ssa Giuseppa Zoccali, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Ricupero, ha proposto ricorso al TAR sez. di Reggio Calabria, contro l'ASL n. 11 di Reggio Calabria, e la Regione Calabria, al fine di ottenere l'annullamento previa sospensiva – del provvedimento del Dirigente di settore del Dipartimento «Sanità» della Regione Calabria prot. n. 4190 del 17/3/2005, nonché di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale;

CONSIDERATO che emerge l'opportunità di resistere in giudizio in quanto il ricorso appare infondato in fatto ed in diritto;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all'uopo, l'incarico di rappresentanza e difesa dell'ente all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43, e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;

VISTO, altresì, il regolamento di organizzazione inerente le funzioni dell'Avvocatura regionale, n. 3 dell'8 marzo 2005, pubblicato sul supplemento straordinario n. 10 del 14 marzo 2005 al B.U. della Regione Calabria n. 4 dell'1 marzo 2005;

#### DECRETA

1) per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio in oggetto indicato pendente dinanzi al TAR sez. di Reggio Cal., per resistere alle pretese del Laboratorio di analisi cliniche d.ssa G. Zoccali;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 22 giugno 2005

*IL Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10043 del 22 giugno 2005

**CT n. 1719/05 – Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. di Reggio Calabria – Ricorso previa sospensiva – Laboratorio di Analisi Cliniche Diagnostica Jonica c/A.S.L. n. 11 di Reggio Cal. e la Regione Calabria (Dipartimento Sanità) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 27/5/05, il Laboratorio di analisi cliniche Diagnostica Jonica S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore dr.ssa Ricupero Beatrice, rappresentata e

difesa dall'avv. Ugo Ricupero, ha proposto ricorso al TAR sez. di Reggio Calabria, contro l'ASL n. 11 di Reggio Calabria, e la Regione Calabria, al fine di ottenere l'annullamento previa sospensiva – del provvedimento del Dirigente di settore del Dipartimento «Sanità» della Regione Calabria prot. n. 3909 del 17/3/2005, nonché di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale;

CONSIDERATO che emerge l'opportunità di resistere in giudizio in quanto il ricorso appare infondato in fatto ed in diritto;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all'uopo, l'incarico di rappresentanza e difesa dell'ente all'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43, e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;

VISTO, altresì, il regolamento di organizzazione inerente le funzioni dell'Avvocatura regionale, n. 3 dell'8 marzo 2005, pubblicato sul supplemento straordinario n. 10 del 14 marzo 2005 al B.U. della Regione Calabria n. 4 dell'1 marzo 2005;

#### DECRETA

1) per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio in oggetto indicato pendente dinanzi al TAR sez. di Reggio Cal., per resistere alle pretese del Laboratorio di analisi cliniche Diagnostica Jonica S.r.l.;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Michele Rausei dell'Avvocatura regionale – sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 22 giugno 2005

*IL Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10047 del 22 giugno 2005

**CT n. 3176/04 – Consiglio di Stato Roma – Ricorso in appello sent. 533/05 – Scuola materna Villa Baby + 69 c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Benito Spanti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE

VISTA la sentenza n. 533/05 depositata il 25/5/05 del Tribunale Amministrativo Sez. di Reggio Calabria, intervenuta su ricorso n. 1831/04 proposto da «Scuola Materna Villa Baby + 69» tutte rappresentate e difese dagli avv. Francesco Manganaro e Antonio Labocetta Mazza contro Regione Calabria, e nei confronti

di: Comune di Reggio Calabria, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale, Scuola dell'Infanzia Comunale «Genovese Zerbi»;

VISTA la comunicazione del Dipartimento Cultura n. 13733 del 10/6/05;

RITENUTO che emerge l'opportunità di proporre appello avverso detta sentenza che non appare congruamente motivata sia in relazione all'applicazione della normativa in materia di parità scolastica;

RITENUTO, pertanto, di dover proporre atto di appello, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all'uopo, l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Benito Spanti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria, con elezione di domicilio in Roma presso lo studio dell'avv. Daniela Maurelli, via Lungotevere dei Mellini, n. 10 Roma;

VISTI gli artt. 36, 43, e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;

VISTO, altresì, il regolamento di organizzazione inerente le funzioni dell'Avvocatura regionale, n. 3 dell'8 marzo 2005, pubblicato sul supplemento straordinario n. 10 del 14 marzo 2005 al B.U. della Regione Calabria n. 4 dell'1 marzo 2005;

#### DECRETA

1) per i motivi sopra evidenziati, di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato, avverso la sentenza n. 533/05 del Tribunale amministrativo Regionale Sez. di Reggio Cal.;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Benito Spanti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria, eleggendo domicilio in Roma presso lo studio dell'avv. Daniela Maurelli, via Lungotevere dei Mellini, n. 10;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, li 22 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10052 del 22 giugno 2005

**CT n. 1626/05 – Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Reggio Calabria – Ricorso – Genoese Filippa Carmela c/Ministero delle Politiche Agricole nonché Regione Calabria (Dipartimento Agricoltura) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE

VISTO il ricorso notificato alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 23/5/2005 con il quale la sig.ra Genoese Filippa

Carmela, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Nucara, ha proposto ricorso al TAR della Calabria - Sez. di Reggio Calabria, contro il Ministero delle Politiche Agricole e la Regione Calabria, al fine di ottenere la dichiarazione:

— d'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta al rilascio di autorizzazione all'installazione di un centro di imballaggio uova presso i locali annessi all'azienda;

— del dovere della Pubblica Amministrazione di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, entro un termine non superiore a trenta giorni;

RILEVATO che emerge l'opportunità di costituirsi in giudizio per tutelare il comportamento della Regione in ordine all'applicazione corretta delle normative vigenti in tema di «semplificazione amministrativa e termini di durata e di conclusione del procedimento amministrativo di cui alla legge 241/90»;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43 e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;

VISTO, altresì, il regolamento di organizzazione inerente le funzioni dell'Avvocatura regionale, n. 3 dell'8 marzo 2005, pubblicato sul supplemento straordinario n. 10 del 14 marzo 2005 al B.U. della Regione Calabria n. 4 dell'1 marzo 2005;

#### DECRETA

1) di costituirsi nel suindicato giudizio proposto davanti al TAR della Calabria – Sez. di Reggio Calabria, per resistere al ricorso proposto dalla sig.ra Genoese Filippa Carmela;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, li 22 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**



DECRETO n. 10054 del 22 giugno 2005

**CT n. 1397/05 – Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Reggio Calabria – Ricorso – EN.E.R. Green S.p.A. e Idroelettrica Sud S.r.l. c/ Prefetto di Reggio Calabria, ANAS S.p.A., Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministro per i Beni Culturali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, CIPE, Provveditore alle Opere Pubbliche per la Calabria, Regione Calabria, Comune di Scilla, Impregilo S.p.A., Salerno-Reggio Calabria Società Consortile per Azioni, Società per Condotte d’Acque S.p.A. e SER.TAM S.r.l. (Dipartimento LL.PP. ed Acque) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE

VISTO il ricorso notificato alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 6/5/2005 con il quale la EN.E.R Green S.p.A. e Idroelettrica Sud S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dagli avv.ti Stefano Argnani, Riccarda Rondinini e Demetrio Battaglia, hanno proposto ricorso al TAR della Calabria – Sez. di Reggio Calabria, contro il Prefetto di Reggio Calabria, l’ANAS S.p.A. il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il CIPE, il Provveditore alle Opere Pubbliche per la Calabria, Regione Calabria, Comune di Scilla, Impregilo S.p.A., Salerno-Reggio Calabria Società Consortile per Azioni, Società Italiana per Condotte d’Acque S.p.A. e SER.TAM S.r.l., al fine di ottenere l’annullamento – previa sospensiva

– del decreto prot. n.747 del 10/1/05 del Prefetto della Provincia di Reggio Calabria, con il quale è stata autorizzata l’occupazione d’urgenza, nonché dell’avviso inviato alla EN.E.R. Green dalla Società Consortile per Azioni Salerno-Reggio Calabria;

– della delibera n. 24 del 20/3/2003 del Consiglio di Amministrazione dell’ANAS S.p.A. con la quale sono stati approvati l’avvio delle procedure di affidamento e la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di ammodernamento dell’Autostrada SA-RC relativi al 2° megalotto;

– del provvedimento del 20/3/2003 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero per i Beni e le attività culturali avente ad oggetto la dichiarazione di compatibilità ambientale e di ogni altro atto preordinato, connesso del procedimento di espropriazione nonché di occupazione;

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio per fare presente che con il ricorso vengono impugnati atti non emanati dalla Regione Calabria che viene chiamata in giudizio come controinteressata;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43 e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 24/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;

VISTO, altresì, il regolamento di organizzazione inerente le funzioni dell’Avvocatura regionale, n. 3 dell’8 marzo 2005, pubblicato sul supplemento straordinario n. 10 del 14 marzo 2005 al B.U. della Regione Calabria n. 4 dell’1 marzo 2005;

#### DECRETA

1) di costituirsi nel suindicato giudizio proposto davanti al TAR della Calabria – Sez. di Reggio Calabria, per resistere al ricorso proposto dalla EN.E.R Green S.p.A. e Idroelettrica Sud S.r.l.;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, li 22 giugno 2005

*Il Dirigente dell’Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10215 del 27 giugno 2005

**CT n. 1008 del 1986 – Sentenza n. 272/04 del Tribunale Civile di Rossano emessa nella controversia n. 569/86 vertente tra la Regione Calabria e l’Ente Parrocchia di San Nicola Vescovo in San Morello – Determinazione di proporre appello e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Alfonso Guglielmini.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con sentenza n. 272/04 il Tribunale Civile di Rossano definitivamente pronunciando nella controversia n. 569/86 vertente tra la Regione Calabria, rappresentata e difesa dall’avv. Alfonso Guglielmini, e l’Ente Parrocchia San Nicola Vescovo in San Morello accoglieva la domanda spiegata dal summenzionato Ente e, per l’effetto, condannava l’Amministrazione regionale al pagamento della somma di € 32.268,23 per l’occupazione del terreno specificato nell’atto di citazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT a far tempo dal 13/2/1988, nonché al pagamento delle spese di lite;

CHE le motivazioni addotte nella sopraccitata decisione non appaiono fondate e che, pertanto, appare necessario proporre appello al fine di tutelare gli interessi della Regione Calabria;

RITENUTO di poter confermare l’avvocato Guglielmini, già difensore della Regione nel primo grado di giudizio, anche per il proponendo giudizio di appello attesa la Sua conoscenza maturata in punto di fatto e di diritto della controversia de qua;

VISTA la deliberazione n. 481 del 28 febbraio 1998 avente ad oggetto «Criteri, modalità e limitazioni all’utilizzo dell’opera di avvocati esterni per la difesa della Regione»;

VISTA la deliberazione n. 835 del 24 settembre 2002 di modifica della citata delibera n. 481 del 28 febbraio 1998;

DATO ATTO che l'incarico professionale che viene conferito sarà regolamentato nei modi e nei termini di cui alla predetta delibera n. 481/98, così come modificata dalla delibera n. 835 del 24 settembre 2002;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L.R. n. 25 del 19 ottobre 2004;

VISTO la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

#### DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati, di proporre appello avverso la sentenza n. 272/04 del Tribunale di Rossano emessa nella controversia n. 569/86 vertente tra la Regione Calabria e l'Ente Parrocchia San Nicola Vescovo in San Morello;

di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Alfonso Guglielmini;

di affidare al predetto professionista l'incarico nei modi e nei termini di cui alla delibera n. 481/98, così come modificata dalla delibera n. 835/02.

Catanzaro, li 27 giugno 2005

*Il Dirigente Generale dell'Avvocatura*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10217 del 27 giugno 2005

**CT n. 2213 e 2299/04 – N. 2 ricorsi proposti al TAR Calabria – Catanzaro: O.P. Meridiana e OPOA c/Regione Calabria (Dipartimento Agricoltura) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Massimiliano Manna dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con 2 separati atti, entrambi notificati in data 6 aprile 2005, le società O.P. Meridiana s.c.ar.l. e OPOA, come rappresentate in atti, rappresentate e difese dagli avv.ti Anselmo Torchia e Francesco Vigna, hanno proposto ricorso dinanzi al TAR Calabria – Catanzaro contro la Regione Calabria, per l'esecuzione delle sentenze emesse dal T.A.R. precitato, rispettivamente n. 1798/04 e 1805/04;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. n. 25 del 19 ottobre 2004;

VISTO, la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, avente ad oggetto «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, davanti al TAR Calabria – Catanzaro, per resistere alle pretese delle società O.P. Meridiana e OPOA contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Massimiliano Manna dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, li 27 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10219 del 27 giugno 2005

**CT n. 2208/04 – Ricorso proposto al TAR Calabria – Catanzaro: O.P. Italica c/Regione Calabria (Dipartimento Agricoltura) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Massimiliano Manna dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 26 aprile 2005, le società O.P. Italica s.c.ar.l., come rappresentata in atti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anselmo Torchia e Francesco Vigna, hanno proposto ricorso dinanzi al TAR Calabria – Catanzaro contro la Regione Calabria, per l'esecuzione delle sentenze emesse dal T.A.R. precitato, rispettivamente n. 1796/04;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. n. 25 del 19 ottobre 2004;

VISTO, la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, avente ad oggetto «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, davanti al TAR Calabria – Catanzaro, per resistere alle pretese della società O.P. Italica S.c.ar.l. contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Massimiliano Manna dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, li 27 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10221 del 27 giugno 2005

**CT n. 1963/05 – Ricorso dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza – Tarantino Carmine c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con atto del 10/5/2005, notificato a mezzo posta alla Regione Calabria in data 12/5/2005, il sig. Tarantino Carmine ricorreva dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza avverso la Regione Calabria, chiedendo l'annullamento del provvedimento del Dipartimento Bilancio, Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico Settore Tributi e Contenzioso Tributario del 12/3/2005 con cui veniva rigettata l'istanza di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per l'autoveicolo GolfVolswagen trg. BF473AM;

CHE lo stesso ricorrente chiedeva la discussione del ricorso in pubblica udienza ai sensi dell'art. 33 D.Lgs 546/92;

CONSIDERATO che si appalesa la necessità di resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi in giudizio;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L.R. n. 25 del 19 ottobre 2004;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996 n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi in giudizio ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale e di eleggere domicilio presso l'Avvocatura regionale in Catanzaro al Viale de Filippis n. 280;

Catanzaro, li 27 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10223 del 27 giugno 2005

**CT n. 1785 del 2005 – Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro – Franco Caterina Rita + 4 c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico (Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca).**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con ricorso al Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro, la sig.ra Franco Caterina Rita, l'avv. Portaro Antonino, il sig. Portaro Francesco Massimo, la sig.ra Portaro Mariangela ed il sig. Portaro Carmelo, nella qualità di eredi del dott. Nicola Portaro, hanno chiesto «l'accertamento del diritto dei ricorrenti d'ottenere il risarcimento del danno da morte per infortunio sul lavoro occorso al loro congiunto, dott. Nicola Portaro» e la «condanna della Regione Calabria a risarcire ai ricorrenti tutti i danni subiti per l'effetto della morte del proprio congiunto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al sodisfo»;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate, e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio, per resistere alle pretese di parte ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione alla costituzione nel predetto giudizio;

RITENUTA l'opportunità di affiancare un procuratore solo domiciatiario al difensore dell'Avvocatura;

VISTO il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004, n. 25;

VISTA la legge regionale 13/5/1996 n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura Regionale nonché di eleggere domicilio in Vibo Valentia presso lo studio dell'avv. Olga Durante, alla quale potranno essere delegate le relative attività processuali.

Catanzaro, li 27 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10227 del 27 giugno 2005

**CT n. 3217/2005 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Pastore Salvatore c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio – Assegnazione incarico di difensore all'avv. Mariano Calogero dell'Avvocatura regionale.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con ricorso del 21/9/04, notificato in data 10/11/04, Pastore Salvatore ha convenuto dinanzi al Tribunale di

Catanzaro – Sezione lavoro – la Regione Calabria chiedendo il riconoscimento dell'asserito diritto a differenze retributive per lavoro straordinario prestato presso l'Ufficio del Commissario Straordinario per l'emergenza relativa all'alluvione verificatosi in Crotona nell'ottobre 1996;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa l'interesse dell'Amministrazione (Dipartimento Personale) a costituirsi nel giudizio per resistere alla pretesa della controparte;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. n. 25/2004;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, avente ad oggetto «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. 3 giugno 2005, n. 12;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, la costituzione della Regione Calabria nel giudizio di cui in premessa, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Sez. lavoro, per resistere alle pretese del ricorrente Pastore Salvatore contro la Regione Calabria;

— di assegnare, a tal fine, incarico quale difensore della Regione Calabria all'avv. Mariano Calogero, dell'Avvocatura Regionale.

Catanzaro, lì 27 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10228 del 27 giugno 2005

**CT n. 1753/2005 – Tribunale Civile di Catanzaro – Mazza Antonio Pietro c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico agli avv.ti Giuseppe Naimo e Roberta Ventrici (Dipartimento Lavori Pubblici).**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE il dott. Mazza Antonio Pietro, assumendo di essere proprietario e possessore di alcuni terreni posti in agro di Catanzaro in località Alli oggetto di lavori affidati in appalto dalla regione Calabria, ha richiesto con ricorso per accertamento tecnico preventivo al Tribunale Civile di Catanzaro la nomina di un CTU «perché provveda alla descrizione dello stato dei luoghi e dei danni sussistenti e fissi la data di inizio delle operazioni peritali ed il termine»;

CONSIDERATO che il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza del 29 giugno 2005 per la comparizione delle parti e dell'ing. Savarese Antonio per l'eventuale nomina a consulente tecnico d'ufficio;

RITENUTO che si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione alla costituzione nel predetto giudizio;

VISTO il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004, n. 25;

VISTA la legge regionale 13/5/1996 n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, dinanzi al Tribunale di Catanzaro;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria gli avv. Giuseppe Naimo e Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 27 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10229 del 27 giugno 2005

**CT n. 1076/2005 – Tribunale Civile di Catanzaro – Sezione lavoro – Domenico Commodaro c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico agli avv.ti Giuseppe Naimo e Roberta Ventrici (Dipartimento Lavori Pubblici).**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE il rag. Domenico Commodaro ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Catanzaro – Sez. lavoro, la Regione Calabria e l'ATERP di Catanzaro, chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire gli emolumenti retributivi relativi all'incarico di revisore dei conti per il periodo che va dal mese di aprile 2000 al mese di gennaio 2004, nonché la conseguente condanna delle amministrazioni resistenti alla corresponsione della somma complessiva di € 147.202,89 e del risarcimento dei danni e delle spese e competenze del giudizio;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione alla costituzione nel predetto giudizio;

VISTO il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004, n. 25;

VISTA la legge regionale 13/5/1996 n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, dinanzi al Tribunale di Catanzaro;



— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria gli avv. Giuseppe Naimo e Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, li 27 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10255 del 28 giugno 2005

**CT n. 1995/05 – Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione di Reggio Calabria – Ricorso – Versace Alfredo c/azienda ospedaliera «Bianchi Melacrino Morelli», Direttore Sanitario Aziendale e Regione Calabria (Dipartimento Sanità) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con atto pervenuto all'Avvocatura regionale in data 20/6/2005 il sig. Versace Alfredo, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Licastro, ha proposto ricorso previa sospensiva al Tribunale Amministrativo Regionale sez. di Reggio Calabria, contro l'azienda ospedaliera «Bianchi Melacrino Morelli» di Reggio Calabria in persona del legale rappresentante pro tempore e la Regione Calabria in persona del Presidente della Giunta Regionale e nei confronti del Direttore Sanitario Aziendale pro tempore dell'Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli, al fine di ottenere l'annullamento della delibera del Direttore Generale n. 276 del 19/4/05 e di tutti gli atti prodromici, connessi, conseguenti e consequenziali;

CONSIDERATO che emerge l'opportunità di costituirsi in giudizio essendo evidente il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all'uopo, l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43, e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

#### DECRETA

1) per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio in oggetto indicato proposto davanti al TAR di Reggio Calabria, per resistere alle pretese del sig. Versace Alfredo;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, li 28 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10256 del 28 giugno 2005

**CT n. 1191/05 – Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione di Reggio Calabria – Ricorso – Grillea Gaetano c/Comune di Rosarno e Regione Calabria (Dipartimento Politiche del Lavoro) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con atto pervenuto all'Avvocatura regionale in data 17/6/2005 il sig. Grillea Gaetano, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Salazar, ha proposto ricorso previa sospensiva al Tribunale Amministrativo Regionale sez. di Reggio Calabria, contro il Comune di Rosarno in persona del Sindaco in carica e pro tempore e la Regione Calabria, al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento con il quale il comune di Rosarno ha rifiutato di inserirlo nelle liste dei lavoratori da utilizzare nei progetti LSU e il risarcimento dei danni per il mancato inserimento e la mancata utilizzazione nei progetti ai quali non ha potuto partecipare;

CONSIDERATO che emerge l'opportunità di costituirsi in giudizio al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria e, comunque, l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa di controparte;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all'uopo, l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43, e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

#### DECRETA

1) per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio in oggetto indicato proposto davanti al TAR di Reggio Calabria, per resistere alle pretese del sig. Grillea Gaetano;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, li 28 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10257 del 28 giugno 2005

**CT n. 91/02 – Tribunale di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Atto di citazione per revoca della sentenza n. 8178/02 – Caruso Salvatore + altri (Dipartimento Organizzazione e Personale) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 16/6/2005 i sigg.ri Caruso Salvatore, Chilà Paolo, Di Bartolo Giancarlo, Malluzzo Fausto, Maviglia Giuseppa, Postorino Paolo, Poto Francesco, Ribera Carlo, Rosace Salvatore, Rosato Vincenzo, Surace Domenico, Tripodi Antonino, Tucci Vincenzo, Tuscano Michele, Umbro Antonino, Umbro Domenico Vittorio e Zumbo Giovanni Luigi, rappresentati e difesi congiuntamente e singolarmente dall'avv. Alfio Messina, hanno citato, dinnanzi al Tribunale civile di Reggio Calabria, il Presidente della Giunta Regionale della Regione Calabria e il Dirigente Generale pro tempore della Regione Calabria, al fine di ottenere la revoca della sentenza n. 8178/02 emessa in data 27/11/03 dal Tribunale di Reggio Calabria;

CONSIDERATO che emerge l'opportunità di costituirsi in giudizio per eccepire i profili di inammissibilità – improponibilità della domanda di revocazione della sentenza n. 8178/02 del Tribunale sessione Lavoro di Reggio Calabria;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all'uopo, l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli arti. 36, 43 e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Nonne sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

DECRETA

1) per i motivi sopra evidenziati, la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, per resistere alle pretese dei sigg.ri Caruso Salvatore, Chilà Paolo, Di Bartolo Giancarlo, Malluzzo Fausto, Maviglia Giuseppa, Postorino Paolo, Poto Francesco, Ribera Carlo, Rosace Salvatore, Rosato Vincenzo, Surace Domenico, Tripodi Antonino, Tucci Vincenzo, Tuscano Michele, Umbro Antonino, Umbro Domenico Vittorio e Zumbo Giovanni Luigi;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, li 28 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10264 del 29 giugno 2005

**CT n. 3695/04 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Ferraro Gabriele contro Comune di Oppido Mamertina e Regione Calabria (Dipartimento Politiche del Lavoro) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 21/12/2004 con il quale il sig. Ferraro Gabriele, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Maria Rosa Ferraro e dall'avv. Filippo Zito, ha proposto ricorso al Tribunale Civile di Palmi – Sezione Lavoro, contro il Comune di Oppido Mamertina e la Regione Calabria, al fine di ottenere il pagamento della somma di € 2.634,00 dovute a titolo di remunerazione per l'attività lavorativa svolta presso il Comune di Oppido Mamertina quale lavoratore LSU – oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;

RILEVATO che è necessario costituirsi in giudizio al fine di contestare la domanda ed eccepire l'inammissibilità e l'improponibilità nei confronti della Regione Calabria;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43 e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;

VISTO, altresì, il regolamento di organizzazione inerente le funzioni dell'Avvocatura regionale, n.3 dell'8 marzo 2005, pubblicato sul supplemento straordinario n.10 del 14 marzo 2005 al B.U. della Regione Calabria n. 4 dell'1 marzo 2005;

DECRETA

1) di costituirsi nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi – Sezione Lavoro, per resistere al ricorso del sig. Ferraro Gabriele;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, li 29 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10265 del 29 giugno 2005

**CT n. 815/05 – Tribunale Civile di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Stalteri Vincenzo c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10266 del 29 giugno 2005

**CT n. 658/05 RC – Tribunale di Reggio Calabria – Sentenza n. 222/04 – Talia Antonio c/Regione Calabria (Dipartimento Forestazione) – Determinazione di proposizione di appello nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE

VISTA la sentenza n. 222/04 emessa dal Giudice del Tribunale di Reggio Calabria in data 22/3/04, nella causa n. 1450/1991 RG promossa dalla Regione Calabria contro Talia Antonio con la quale ha rigettato l'opposizione confermando in ogni parte l'opposto decreto ingiuntivo e ha condannato l'ente Regione al pagamento delle spese processuali;

RILEVATO che emerge l'opportunità di proporre impugnazione avverso la sentenza medesima in quanto i motivi di fatto e di diritto esposti a sostegno della stessa, appaiono prima facie infondati;

CONSIDERATO che pertanto è necessario proporre appello avverso la suindicata sentenza, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43 e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTO la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;

VISTO, altresì, il regolamento di organizzazione inerente le funzioni dell'Avvocatura regionale, n. 3 dell'8 marzo 2005, pubblicato sul supplemento straordinario n. 10 del 14 marzo 2005 al B.U. della Regione Calabria n. 4 dell'1 marzo 2005;

#### DECRETA

1) di proporre impugnazione presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria – avverso la suindicata sentenza n. 222/04 emessa dal Giudice del Tribunale di Reggio Calabria in data 22/3/04, in favore del sig. Talia Antonio;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, li 29 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10267 del 29 giugno 2005

**CT n. 1028/05 – Tribunale Civile di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Grollino Giuseppa Teresa c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10268 del 29 giugno 2005

**CT n. 1374/05 – Tribunale Civile di Locri – Sez. di Siderno – Atto di citazione di terzo per integrazione del contraddittorio – Comune di Siderno c/Regione Calabria nonché Macrì Giuseppe (Dipartimento LL.PP. ed Acque) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE

VISTO l'atto di citazione pervenuto alla sede dell'Avvocatura regionale in data 3/5/2004 con il quale il Comune di Siderno, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Guttà, ha chiesto ed ottenuto al Giudice del Tribunale di Locri – Sez. di Siderno l'integrazione del contraddittorio citando la Regione Calabria a comparire davanti al predetto Giudice all'udienza del 7/7/2005 nel procedimento instaurato dal sig. Macrì Giuseppe;

RILEVATO che occorre costituirsi in giudizio in quanto i motivi di fatto e di diritto esposti a sostegno della chiamata in causa della Regione appaiono prima facie infondati;

RITENUTO pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avvocato Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43 e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;

VISTO, altresì, il regolamento di organizzazione inerente le funzioni dell'Avvocatura regionale, n. 3 dell'8 marzo 2005, pubblicato sul supplemento straordinario n. 10 del 14 marzo 2005 al B.U. della Regione Calabria n. 4 dell'1 marzo 2005;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Giudice del Tribunale civile di Locri – Sez. di Siderno, per resistere alla pretesa azionata dal Comune di Siderno;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 29 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10269 del 29 giugno 2005

**CT n. 1619/05 – Tribunale di Ravenna – Decreto ingiuntivo n. 1474/05 – Valvotubi Ind. S.r.l. c/Regione Calabria (Dipartimento LL.PP. ed Acque) – Determinazione di opposizione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE

VISTO il decreto ingiuntivo n. 1474/05 pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 23/5/2005 con il quale, su ricorso proposto dalla Valvotubi Ind. S.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Savini, il Giudice del Tribunale di Ravenna, ha ingiunto alla Regione Calabria di pagare a favore della ricorrente la somma di € 22.577.00 per la fornitura di materiale come da fatture n. 2181 del 31/10/2004; n. 2298 del 15/11/2004 e n. 2424 del 30/11/2004 oltre interessi di mora dalla scadenza delle singole fatture al saldo nonché le spese di diritti e gli onorari del procedimento;

RILEVATO che emerge l'opportunità di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo medesimo, in quanto i motivi di fatto e di diritto esposti a sostegno del relativo ricorso appaiono prima facie infondati;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale opposizione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43 e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;

VISTO, altresì, il regolamento di organizzazione inerente le funzioni dell'Avvocatura regionale, n. 3 dell'8 marzo 2005, pubblicato sul supplemento straordinario n. 10 del 14 marzo 2005 al B.U. della Regione Calabria n. 4 dell'1 marzo 2005;

#### DECRETA

1) di proporre formale opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo n. 1474/05 emesso dal Giudice del Tribunale di Ravenna, in favore della Valvotubi Ind. S.r.l.;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Roberto Fabbri, in Ravenna, alla Via Kennedy, n. 22;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 29 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10270 del 29 giugno 2005

**CT n. 1761/91 – Tribunale di Reggio Calabria – Sentenza n. 118/05 – Nucera Giuseppe c/Regione Calabria (Dipartimento Forestazione) – Determinazione di proposizione di appello nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE

VISTA la sentenza n. 118/05 emessa dal Giudice del Tribunale di Reggio Calabria in data 21/3/05, nella causa n. 2375/1991 RGAC vertente tra Regione Calabria contro Nucera Giuseppe con la quale ha rigettato l'opposizione confermando l'opposto decreto ingiuntivo e ha condannato l'ente Regione al pagamento a favore del sig. Nucera Giuseppe, titolare dell'omonima ditta, delle spese processuali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali;

RILEVATO che emerge l'opportunità di proporre impugnazione avverso la sentenza medesima in quanto i motivi di fatto e di diritto esposti a sostegno del rigetto dell'opposizione, appaiono prima facie infondati;

CONSIDERATO che pertanto è necessario proporre appello avverso la suindicata sentenza, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43 e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;



VISTO la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;

VISTO, altresì, il regolamento di organizzazione inerente le funzioni dell'Avvocatura regionale, n. 3 dell'8 marzo 2005, pubblicato sul supplemento straordinario n. 10 del 14 marzo 2005 al B.U. della Regione Calabria n. 4 dell'1 marzo 2005;

#### DECRETA

1) di proporre impugnazione presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria – avverso la suindicata sentenza n. 118/05 emessa dal Giudice del Tribunale di Reggio Calabria in data 21/3/05, in favore del sig. Nucera Giuseppe;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 29 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10271 del 29 giugno 2005

**CT n. 4744/96 – Corte di Appello di Reggio Calabria – Atto di Appello – Serra Anna c/ i sigg.ri Milasi Claudio e Martino Giuseppa, Ministero della Pubblica Istruzione, Assicurazioni Generali S.p.A. e Regione Calabria (Dipartimento Pubblica Istruzione) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE

VISTO il ricorso in appello pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 24/3/2005, con il quale la sig.ra Serra Anna, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Curatola, ha proposto ricorso in appello davanti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 361/2004 emessa dal Giudice del Tribunale di Reggio Calabria con la quale è stata dichiarata la responsabilità della ricorrente nonché di Gatto Giuseppe Renato, n.q. di genitori del minore, autore del fatto illecito contestato, e li condannava al pagamento dell'importo di € 9.306,55 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria in favore dei sigg.ri Milasi Claudio e Martino Giuseppina;

RILEVATO che è necessario costituirsi onde eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avvocato Antonio Ferraro dell'Avvocatura Regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43 e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTO la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;

VISTO, altresì, il regolamento di organizzazione inerente le funzioni dell'Avvocatura regionale, n. 3 dell'8 marzo 2005, pubblicato sul supplemento straordinario n. 10 del 14 marzo 2005 al B.U. della Regione Calabria n. 4 dell'1 marzo 2005;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, per resistere alla pretesa azionata dalla sig.ra Serra Anna;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 29 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10272 del 29 giugno 2005

**CT n. 370/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Penna Stella c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10274 del 29 giugno 2005

**CT n. 3054/04 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Leonardo Giuseppe c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10275 del 29 giugno 2005

**CT n. 3058/04 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Modafferi Concetta c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10277 del 29 giugno 2005

**CT n. 3211/04 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Tornatora Pasquale c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

---

DECRETO n. 10278 del 29 giugno 2005

**CT n. 3213/04 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Spanò Rosaria ed altri c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS, Commissione medica periferica di verifica e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

---

DECRETO n. 10279 del 29 giugno 2005

**CT n. 3214/04 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Gemelli Teresa c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS, Commissione medica periferica di verifica e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

---

DECRETO n. 10282 del 29 giugno 2005

**CT n. 3243/04 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Sorbara Maria ed altri c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

---

DECRETO n. 10283 del 29 giugno 2005

**CT n. 3269/04 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Maurici Francesco c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

---

DECRETO n. 10284 del 29 giugno 2005

**CT n. 3314/04 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Procopio Carmela c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

---

DECRETO n. 10285 del 29 giugno 2005

**CT n. 3275/04 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Nardi Maria Francesca c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Lucio Romualdo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

---

DECRETO n. 10287 del 29 giugno 2005

**CT n. 1014/05 – Tribunale Civile di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Lamberti Cosimo c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Lucio Romualdo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

---

DECRETO n. 10289 del 29 giugno 2005

**CT n. 243/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Larosa Carmela c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Lucio Romualdo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

---

DECRETO n. 10292 del 29 giugno 2005

**CT n. 107/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sez. lavoro – Ricorso – Matarozzo Carmelita c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Iolanda Mauro dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

---

DECRETO n. 10294 del 29 giugno 2005

**CT n. 1338/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sez. lavoro – Ricorso – Palamara Lina Carmela c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Iolanda Mauro dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

---

DECRETO n. 10296 del 29 giugno 2005

**CT n. 236/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sez. lavoro – Ricorso – Romeo Rita c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Fabio Postorino dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

---

DECRETO n. 10297 del 29 giugno 2005

**CT n. 1321/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sez. lavoro – Ricorso – Cimato M. Rosa + altri c/Ministero del Tesoro, INPS, Commissione Medica Periferica e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10300 del 29 giugno 2005

**CT n. 1499/05 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Basta Adelina c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10301 del 29 giugno 2005

**CT n. 1736/05 – Tribunale di Reggio Calabria – Decreto ingiuntivo n. 459/05 – Azzarà Paolo c/Regione Calabria (Dipartimento LL.PP. ed Acque) – Determinazione di opposizione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE

VISTO il decreto ingiuntivo n. 459/05 pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 30/5/2005 con il quale, su ricorso proposto dall'arch. Paolo Azzarà, titolare dell'omonima impresa di costruzioni, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Mafrici, il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, ha ingiunto alla Regione Calabria di pagare a favore del ricorrente la somma complessiva di € 75.348,00 – per lavori di somma urgenza «per la sistemazione idraulica della Fiumara Oliveto in agro del Comune di Motta San Giovanni» – come da contratto stipulato in data 23/12/2003. 1924 2/02 oltre interessi legali e moratori maturati e maturandi;

RILEVATO che emerge l'opportunità di resistere proponendo opposizione al decreto ingiuntivo, al fine di eccepire l'incompetenza territoriale del Giudice adito, alla stregua delle recentissime sentenze della S. Corte di Cassazione che si sono espresse favorevolmente nei confronti della Regione Calabria, nonché per eccepire quant'altro nell'interesse pubblico;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale opposizione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43 e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;

VISTO, altresì, il regolamento di organizzazione inerente le funzioni dell'Avvocatura regionale, n. 3 dell'8 marzo 2005, pubblicato sul supplemento straordinario n. 10 del 14 marzo 2005 al B.U. della Regione Calabria n. 4 dell'1 marzo 2005;

#### DECRETA

1) di proporre formale opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo n. 459/05 emesso dal Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, in favore dell'arch. Paolo Azzarà;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Dario Borruto dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 29 aprile 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10303 del 29 giugno 2005

**CT n. 2254/89 – Corte di Appello di Reggio Calabria – Atto di Appello – Consorzio di Bonifica di Caulonia c/Ditta Carè Aniello nonché Regione Calabria (Dipartimento Forestazione) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE

VISTO il ricorso in appello pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 18/4/2005, con il quale il Consorzio di Bonifica di Caulonia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Mancini e Umberto Ferrato, ha proposto ricorso in appello davanti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 181/2004 emessa dal Giudice del Tribunale di Reggio Calabria in data 9/4/04, nella causa promossa dalla ditta Carè Aniello;

RILEVATO che è necessario costituirsi in giudizio in quanto i motivi di fatto e di diritto esposti a sostegno dell'interposto gravame appaiono prima facie infondati;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avvocato Antonio Ferraro dell'Avvocatura Regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43 e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTO la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

## DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, per resistere alla pretesa azionata dal Consorzio di Bonifica di Caulonia;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, li 29 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10304 del 29 giugno 2005

**CT n. 235/91 – Corte di Appello di Reggio Calabria – Atto di Appello – Consorzio di Bonifica Versante Calabro Jonico Meridionale c/Ditta Rinaldo Rocco nonché Regione Calabria (Dipartimento Forestazione) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

## IL DIRIGENTE

VISTO il ricorso in appello pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 24/3/2005, con il quale il Consorzio di Bonifica del Versante Calabro Jonico Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Mancini e Umberto Ferrato, ha proposto ricorso in appello davanti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 140/2004 emessa dal Giudice del Tribunale di Reggio Calabria in data 12/3/04, nella causa promossa dalla ditta Rinaldo Rocco;

RILEVATO che è necessario costituirsi in giudizio in quanto i motivi di fatto e di diritto esposti a sostegno dell'interposto gravame appaiono prima facie infondati;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avvocato Antonio Ferraro dell'Avvocatura Regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43 e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTO la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

## DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, per resistere alla pretesa azionata dal Consorzio di Bonifica del Versante Calabro Jonico Meridionale;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, li 29 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10305 del 29 giugno 2005

**CT n. 3583/04 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Fiasché Maria Rosa c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10306 del 29 giugno 2005

**CT n. 1500/05 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Moio Salvatore c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10307 del 29 giugno 2005

**CT n. 369/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Gallo Gaetano c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10308 del 29 giugno 2005

**CT n. 1440/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Carella Antonia c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**



DECRETO n. 10310 del 29 giugno 2005

**CT n. 1215/05 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sez. lavoro – Ricorso – Sciarrone Maria Annunziata c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Ferdinando Mazzacuva dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10311 del 29 giugno 2005

**CT n. 1353/04 – Tribunale Civile di Palmi – Sez. lavoro – Ricorso – Nicolaci Rosa + altri c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Ferdinando Mazzacuva dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10312 del 29 giugno 2005

**CT n. 1355/04 – Tribunale Civile di Palmi – Sez. lavoro – Ricorso – Luci Vita Carmela c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Ferdinando Mazzacuva dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10314 del 29 giugno 2005

**CT n. 1620/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Labate Domenico c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10315 del 29 giugno 2005

**CT n. 1356/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sez. lavoro – Ricorso – Mazzotta Sebastiano c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Ferdinando Mazzacuva dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10316 del 29 giugno 2005

**CT n. 1621/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Barillaro Michele c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10317 del 29 giugno 2005

**CT n. 1519/05 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sez. lavoro – Ricorso – Rizzuto Ottavio c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Ferdinando Mazzacuva dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10318 del 29 giugno 2005

**CT n. 1520/05 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sez. lavoro – Ricorso – Nucera Maria Caterina c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Ferdinando Mazzacuva dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10319 del 29 giugno 2005

**CT n. 325/00 – Tribunale di Reggio Calabria – Sentenza n. 488/04 – Ottanà Giovan Vincenzo c/Regione Calabria (Dipartimento Sanità) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE

VISTA la sentenza n. 488/04 emessa dal Giudice del Tribunale di Palmi in data 21/5/04, nella causa n. 413/1992 N.R.G. vertente tra Regione Calabria contro Ottanà Giovan Vincenzo con la quale ha condannato l’ente Regione in solido con gli altri convenuti al pagamento in favore del sig. Ottanà Giovan Vincenzo, della somma di € 295.898,46 a titolo di risarcimento del danno nonché alle spese di lite sostenute dall’attore;

RILEVATO che emerge l’opportunità di proporre appello al fine di rilevare il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria;

CONSIDERATO che pertanto è necessario proporre appello avverso la suindicata sentenza onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avvocato Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43, e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

#### DECRETA

1) di proporre impugnazione presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria – avverso la suindicata sentenza n. 488/04 emessa dal Giudice del Tribunale di Palmi in data 21/5/04, in favore del sig. Ottanà Giovan Vincenzo;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Angela Marafioti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, li 29 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10320 del 29 giugno 2005

**CT n. 3273/04 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Iacopetta Maria c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amm.ne Prov.le di Reggio Calabria e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10321 del 29 giugno 2005

**CT n. 240/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Repaci Maria Concetta c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10322 del 29 giugno 2005

**CT n. 242/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Falletti Giuseppe c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10323 del 29 giugno 2005

**CT n. 1521/05 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sez. lavoro – Ricorso – Quattrocchi Margherita c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10324 del 29 giugno 2005

**CT n. 1786/05 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Neri Maria c/Regione Calabria (Dipart. Sanità) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE

VISTO l'atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura Regionale in data 6/6/2005 con il quale la sig.ra Neri Maria e difesa dagli avv.ti Antonia Lascala e Valentina Palamara, ha proposto ricorso al Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione Lavoro, contro la Regione Calabria, al fine di ottenere l'indennizzo, previsto dalla legge 210/92, nonché l'indennizzo aggiuntivo di cui alla L.641/96 per aver contratto l'Epatite cronica HCV in seguito a somministrazione di emoderivati;

RILEVATO che emerge l'opportunità di costituirsi in giudizio per eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione e l'infondatezza della domanda;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43 e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n.12 del 3 giugno 2005;

DECRETA

1) di costituirsi nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro, per resistere al ricorso della sig.ra Neri Maria;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, li 29 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10325 del 29 giugno 2005

**CT n. 1592/05 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sez. lavoro – Ricorso – Borrello Paola c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10326 del 29 giugno 2005

**CT n. 1517/05 – Tribunale di Reggio Calabria – Ricorso – Foti Bruno c/Regione Calabria (Dipartimento Organizzazione e Personale) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 16/5/2005 il sig. Foti Bruno, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Minniti, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria sez. lavoro, contro la Regione Calabria al fine di ottenere la corresponsione degli emolumenti spettantegli per avere espletato mansioni superiori nel periodo dall'11/2/2000 al 21/2/2001 oltre interessi e rivalutazione monetaria;

CONSIDERATO che emerge l'opportunità di costituirsi in giudizio poiché il ricorso appare infondato;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all'uopo, l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43, e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;

VISTO, altresì, il regolamento di organizzazione inerente le funzioni dell'Avvocatura regionale, n. 3 dell'8 marzo 2005, pubblicato sul supplemento straordinario n. 10 del 14 marzo 2005 al B.U. della Regione Calabria n. 4 dell'1 marzo 2005;

DECRETA

1) per i motivi sopra evidenziati, la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, per resistere al ricorso del sig. Foti Bruno;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, li 29 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10328 del 29 giugno 2005

**CT n. 1639/05 – Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione di Reggio Calabria – Ricorso – Fenice Immobiliare S.r.l. (Dipartimento Istruzione e Cultura, Presidenza della Giunta Regionale) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con atto notificato all'Avvocatura regionale in data 25/5/2005 la Fenice Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nadia Maria Aguglia, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sez. di Reggio Calabria, contro il Presidente della Provincia di Reggio Calabria, la Giunta Provinciale di Reggio Calabria, il Consiglio Provinciale di Reggio Calabria, la Provincia di Reggio Calabria, nonché nei confronti della Regione Calabria, della S.p.A. Ferrovie Real Estate, Ferservizi S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, Ferservizi S.p.A. in persona del suo responsabile territoriale, Ministero per i Beni e le attività Culturali Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Reggio Calabria, Ministero per i Beni e le attività Culturali Direzione Generale, Ministero per i Beni e le attività Culturali in persona del Ministro pro-tempore e Comune di Reggio Calabria, per l'annullamento dello «Atto di prelazione ex art. 59-60 e successivi D.Lgs. n. 42 del 22/1/2004» e di ogni altro atto preordinato, presupposto, pregresso, connesso, conseguente e/o consequenziale;

CONSIDERATO che emerge l'opportunità di costituirsi in giudizio essendo evidente il difetto di legittimazione passiva delle Regione Calabria;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all'uopo, l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43, e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;

VISTO, altresì, il regolamento di organizzazione inerente le funzioni dell'Avvocatura regionale, n. 3 dell'8 marzo 2005, pubblicato sul supplemento straordinario n. 10 del 14 marzo 2005 al B.U. della Regione Calabria n. 4 dell'1 marzo 2005;

DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al TAR di Reggio Calabria, per resistere alle pretese della Fenice Immobiliare S.r.l.;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 29 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10329 del 29 giugno 2005

**CT n. 1761/05 – Tribunale di Reggio Calabria – Ricorso – Barbera Giuseppe c/Regione Calabria (Dipartimento Organizzazione e Personale) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 1/6/2005 il dott. Barbera Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Iofrida, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria sez. lavoro, contro la Regione Calabria al fine di ottenere la corresponsione degli emolumenti spettantegli per avere espletato mansioni superiori nel periodo dal 15/9/2000 al 18/9/2003;

CONSIDERATO che emerge l'opportunità di costituirsi in giudizio poiché il ricorso appare infondato prima facie, infondato;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all'uopo, l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43, e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;

VISTO, altresì, il regolamento di organizzazione inerente le funzioni dell'Avvocatura regionale, n. 3 dell'8 marzo 2005, pubblicato sul supplemento straordinario n. 10 del 14 marzo 2005 al B.U. della Regione Calabria n. 4 dell'1 marzo 2005;

#### DECRETA

1) per i motivi sopra evidenziati, la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Reggio Calabria, per resistere al ricorso del dott. Barbera Giuseppe;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 29 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10330 del 29 giugno 2005

**CT n. 1617/05 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sez. lavoro – Ricorso – Puglia Nicola c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10332 del 29 giugno 2005

**CT n. 1618/05 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sez. lavoro – Ricorso – Laurenda Vincenzo c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10333 del 29 giugno 2005

**CT n. 1649/05 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sez. lavoro – Ricorso – Fedele Maria c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10334 del 29 giugno 2005

**CT n. 1591/05 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sez. lavoro – Ricorso – Canale Antonino c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10335 del 29 giugno 2005

**CT n. 1650/05 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sez. lavoro – Ricorso – Rito Giovanni c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**



DECRETO n. 10336 del 29 giugno 2005

**CT n. 1787/05 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sez. lavoro – Ricorso – Caserta Maria c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Ferdinando Mazzacuva dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10337 del 29 giugno 2005

**CT n. 1937/05 – Tribunale Civile di Palmi – Ricorso – Colosi Maria Rosa c/Ministero dell’Economia e Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Gianclaudio Festa dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10350 del 29 giugno 2005

**CT n. 1782/05 – Tribunale Civile di Locri – Ricorso – De Maria Sebastiano c/Ministero dell’Economia e Finanze, Ministero dell’Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Gianclaudio Festa dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10351 del 29 giugno 2005

**CT n. 3173/04 – Tribunale Civile di Roma – Atto di citazione – Agenzia Giornalistica Italia S.p.A. c/Regione Calabria (Dipartimento Sanità) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE

VISTO l’atto di citazione pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura Regionale in data 8/11/04 con il quale l’A.G.I. – Agenzia Giornalistica Italia – S.p.A. in persona del Presidente nonché legale rappresentante pro-tempore sig. Nicola Laine, rappresentata e difesa dall’avv. Silvia Gionfra, ha citato la Regione Calabria a comparire davanti al Tribunale civile di Roma all’udienza del 10/1/05 per sentirla condannare al pagamento, in favore dell’attore di € 14.460,80 oltre interessi e rivalutazione monetaria a far tempo dal trentesimo giorno successivo alla data delle fatture;

CONSIDERATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio al fine di eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito e l’infondatezza nel merito;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all’uopo, l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43, e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;

VISTO, altresì, il regolamento di organizzazione inerente le funzioni dell’Avvocatura regionale, n. 3 dell’8 marzo 2005, pubblicato sul supplemento straordinario n. 10 del 14 marzo 2005 al B.U. della Regione Calabria n. 4 dell’1 marzo 2005;

#### DECRETA

1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Roma, per resistere alle pretese dell’Agenzia Giornalistica Italia S.p.A.;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Antonio Curatola, via Francesco Caracciolo, 6 scala E, int. 16, 00192 Roma, con i poteri di cui al punto B) 2 All. B) del D.D.G. n. 620/04;

3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 29 giugno 2005

*Il Dirigente dell’Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10352 del 29 giugno 2005

**CT n. 1362/05 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Modafferi Giuseppina c/Regione Calabria (Dipartimento Organizzazione e Personale) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con atto pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 2/5/2005 la dr.ssa Giuseppina Modafferi, rappresentata e difesa dall’avv. Fulvio Mancini, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione del Giudice del lavoro, contro la Regione Calabria al fine di ottenere la restituzione di tutte le somme indebitamente ed illegittimamente trattenute, con rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;

CONSIDERATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio al fine di eccepire l’infondatezza del ricorso, sulla base dei precedenti giurisprudenziali in materia;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all’uopo, l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43, e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;

VISTO, altresì, il regolamento di organizzazione inerente le funzioni dell'Avvocatura regionale, n. 3 dell'8 marzo 2005, pubblicato sul supplemento straordinario n. 10 del 14 marzo 2005 al B.U. della Regione Calabria n. 4 dell'1 marzo 2005;

#### DECRETA

1) per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio in oggetto indicato pendente dinanzi al Tribunale civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, per resistere alle pretese della dr.ssa Giuseppina Modafferi;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, li 29 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10353 del 29 giugno 2005

**CT n. 1094/97 – Consiglio di Stato Roma – Ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 4249/03 – Foti Bruno + altri c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Benito Spanti dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con atto notificato all'Avvocatura regionale in data 18/5/05, i sigg. Bruno Foti, Demetrio Fulco, Salvatore Laganà, Angelo Quattrone, Giuseppe Chirico, Sebastiano Giuffrida, Giuseppe Mazzeo, Michele Manglaviti, Carmela Mincica, Antonia Anghelone, Gioconda Galluccio, Domenico Cambareri e Giovanni Chirico, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Salazar, hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 4249/03 dinanzi al Consiglio di Stato, contro la Regione Calabria, al fine di ottenere la nomina di un Commissario ad Acta per la liquidazione di tutti gli arretrati dovuti e la ricostruzione economica della carriera;

CONSIDERATO che emerge l'opportunità di resistere in giudizio in quanto il ricorso per ottemperanza appare inammissibile poiché la pronuncia del Consiglio di Stato è a contenuto processuale;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all'uopo, l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Benito Spanti dell'Avvo-

catura regionale – Sezione di Reggio Calabria, con elezione di domicilio in Roma presso lo studio dell'avv. Daniela Maurelli, via Lungotevere dei Mellini, n. 10 Roma;

VISTI gli artt. 36, 43, e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. n. 13 maggio 1996, n.7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;

VISTO, altresì, il regolamento di organizzazione inerente le funzioni dell'Avvocatura regionale, n. 3 dell'8 marzo 2005, pubblicato sul supplemento straordinario n. 10 del 14 marzo 2005 al B.U. della Regione Calabria n. 4 dell'1 marzo 2005;

#### DECRETA

1) per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi dinanzi al Consiglio di Stato, per resistere al ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 4249/03 proposto dai sigg. Bruno Foti, Demetrio Fulco, Salvatore Laganà, Angelo Quattrone, Giuseppe Chirico, Sebastiano Giuffrida, Giuseppe Mazzeo, Michele Manglaviti, Carmela Mincica, Antonia Anghelone, Gioconda Galluccio; Domenico Cambareri e Giovanni Chirico;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Benito Spanti dell'Avvocatura regionale – sez. di Reggio Calabria, eleggendo domicilio in Roma presso lo studio dell'avv. Daniela Maurelli, via Lungotevere dei Mellini, n. 10;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, li 29 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10354 del 29 giugno 2005

**CT n. 1209/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Casella Concetta c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10355 del 29 giugno 2005

**CT n. 792/05 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Desiderio Mancinelli c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di Costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

DECRETO n. 10356 del 29 giugno 2005

**CT n. 22/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Carlino Girolama Vincenza c/Ministero dell'Economia e Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10357 del 29 giugno 2005

**CT n. 463/2005 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Florangela Nicoletti c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di Costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

DECRETO n. 10358 del 29 giugno 2005

**CT n. 794/05 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Albano Pasquale c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di Costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

DECRETO n. 10359 del 29 giugno 2005

**CT n. 1597/05 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Carmela Martino c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di Costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

DECRETO n. 10360 del 29 giugno 2005

**CT n. 1622/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Ascone Antonio c/Ministero dell'Economia e Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10361 del 29 giugno 2005

**CT n. 1596/05 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Clara Miraglia c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di Costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

DECRETO n. 10362 del 29 giugno 2005

**CT n. 1507/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Larocca Giuseppe c/Ministero dell'Economia e Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10363 del 29 giugno 2005

**CT n. 1506/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Villari Nicola c/Ministero dell'Economia e Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10364 del 29 giugno 2005

**CT n. 1503/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Lamari Cosmo Antonio c/Ministero dell'Economia e Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10365 del 29 giugno 2005

**CT n. 1505/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Larosa Maria c/Ministero dell'Economia e Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10366 del 29 giugno 2005

**CT n. 1624/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Mezzatesta Isabella c/Ministero dell'Economia e Finanze, Commissione Medica di Verifica, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10367 del 29 giugno 2005

**CT n. 2004/05 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Mario Lo Fiego c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di Costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

DECRETO n. 10368 del 29 giugno 2005

**CT n. 1623/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Petullà Catena c/Ministero dell'Economia e Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10369 del 29 giugno 2005

**CT n. 799/05 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Maria Teresa Porpiglia c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

DECRETO n. 10370 del 29 giugno 2005

**CT n. 20/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Condoleo Rosina c/Ministero dell'Economia e Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10371 del 29 giugno 2005

**CT n. 798/05 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – De Rango Anna Maria + 1 c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di Costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

DECRETO n. 10372 del 29 giugno 2005

**CT n. 21/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – De Nava M. Orsola c/Ministero dell'Economia e Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10373 del 29 giugno 2005

**CT n. 797/05 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Giuseppe Spina c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di Costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

DECRETO n. 10374 del 29 giugno 2005

**CT n. 796/05 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Maddalena Arcaro c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di Costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

DECRETO n. 10375 del 29 giugno 2005

**CT n. 1530/05 – Tribunale Civile di Palmi – Ricorso – Seminara Domenico c/Ministero dell'Economia e Finanze, Commissione Medica di Verifica, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Michele Rauseri dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10376 del 29 giugno 2005

**CT n. 1899/05 – Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – Perri Maria c/Regione Calabria – Ricorso ex art. 700 c.p.c. – Determinazione di Costituzione in giudizio – Assegnazione incarico di difensore all'avv. Mariano Calogero dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 25/5/2005, notificato in data 10/6/2005, Perri Maria ha convenuto dinanzi al Tribunale di Catanzaro – Sezione lavoro – la Regione Calabria chiedendo in via cautelare l'emissione di provvedimenti d'urgenza finalizzati alla reinquadramento della stessa ricorrente nel ruolo regionale;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa l'interesse dell'Amministrazione (Dipartimento Personale) a costituirsi nel giudizio per resistere alla pretesa della controparte;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. n. 25/2004;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, avente ad oggetto «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. 3 giugno 2005, n. 12;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, la costituzione della Regione Calabria nel giudizio di cui in premessa, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Sez. lavoro, per resistere alle pretese della ricorrente Perri Maria contro la Regione Calabria;

— di assegnare, a tal fine, incarico quale difensore della Regione Calabria all'avv. Mariano Calogero, dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 29 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**



DECRETO n. 10377 del 29 giugno 2005

**CT n. 316/05 – Tribunale Civile di Palmi – Ricorso – Gallo Gaetano c/Ministero dell’Economia e Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10378 del 29 giugno 2005

**CT n. 1120/05 – Tribunale Civile di Palmi – Ricorso – Caratozzolo Carmela c/Ministero dell’Economia e Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10379 del 29 giugno 2005

**CT n. 1646 del 2005 – D.I. n. 221 del 2005 emesso dal Tribunale di Catanzaro in favore del sig. Francesco Rotundo contro la Regione Calabria – Determinazione di proporre opposizione e nomina di difensore – Conferimento incarico agli avv.ti R. Ventrici e Dianora de Nobili dell’Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE in data 25 maggio 2005 il sig. Francesco Rotundo, rappresentato e difeso dall’avv. Ernesto Mazzei, ha notificato presso l’Avvocatura regionale il D.I. n. 221 del 2005 emesso in suo favore dal Tribunale di Catanzaro – Sez. Lav., al fine di ottenere dell’Ente regionale Dipartimento LL.PP. – il pagamento della somma ivi ingiunta pari € 89.000, 00 oltre interessi e spese di giudizio, a titolo di compenso per l’attività prestata quale componente della Commissione costituita per l’aggiudicazione dell’appalto relativo ai lavori di realizzazione dell’Acquedotto «Santo Nocaio – Integrazione idrica dei Comuni di Papasidero, Santa Domenica Talao, San Nicola Arcella, Scalea e Praia a Mare»;

CHE le motivazioni addotte non appaiono fondate e che, pertanto, appare necessario costituirsi nel giudizio di cui in premessa per resistere alle pretese del ricorrente ed al fine di tutelare gli interessi della Regione Calabria;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L.R. n. 25 del 19 ottobre 2004;

VISTO la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

#### DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati, di proporre opposizione avverso il D.I. n. 221/2005 emesso dal Tribunale di Catanzaro – Sez. Lav., in favore del sig. Francesco Rotundo contro la Regione Calabria;

di nominare procuratori e difensori della Regione Calabria, con poteri anche disgiunti, gli avv.ti Roberta Ventrici e Dianora de Nobili dell’Avvocatura regionale.

Catanzaro, li 29 giugno 2005

*Il Dirigente dell’Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10380 del 29 giugno 2005

**CT n. 401/05 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Gennaro La Banca c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di Costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale.**

DECRETO n. 10381 del 29 giugno 2005

**CT n. 2003/05 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Filomena De Marco c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di Costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale.**

DECRETO n. 10386 del 30 giugno 2005

**CT n. 866/2005 – Ricorso ex art. 414 c.p.c. – Tribunale di Rossano – Sez. lavoro – Giovanni Semeraro c/Regione Calabria e altri (Politiche del Lavoro) – Determinazione di Costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale.**

DECRETO n. 10387 del 30 giugno 2005

**CT n. 864/2005 – Ricorso ex art. 414 c.p.c. – Tribunale di Rossano – Sez. lavoro – Gammetta Giuseppe Massimo c/Regione Calabria e altri (Politiche del Lavoro) – Determinazione di Costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 14/3/2005, Gammetta Giuseppe Massimo rappresentato e difeso dall’avv. Rossanna Mazzia ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Rossano – Sez. Lavoro nei confronti della Regione Calabria in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

— accertare e dichiarare che il ricorrente è addetto dal 1998 in qualità di LPU presso il Comune di Corigliano a funzioni di imbianchino;

— accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire le somme a titolo di assegni familiari per il periodo giugno 2001/dicembre 2002 illegittimamente non corrisposti dalla Regione;

— condannare la Regione Calabria in persona del l.r.p.t. al pagamento delle anzidette somme, con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c.

CHE l'udienza di comparizione è fissata per il 29/9/2005;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell'amministrazione Regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell'attore ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L.R. n. 25 del 19 ottobre 2004;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996 n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Rossano – Sez. Lavoro per resistere alle pretese di Gammetta Giuseppe Massimo contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale, nonché quale domiciliatario l'avv. Salvatore Di Marco, in Rossano (CS) alla Via Taranto n. 14 (c/o Studio Calió), al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore domiciliatario per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, li 30 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10390 del 30 giugno 2005

**CT n. 865/2005 – Ricorso ex art. 414 c.p.c. – Tribunale di Rossano – Sez. lavoro – Stumpo Filippo c/Regione Calabria e altri (Politiche del Lavoro) – Determinazione di Costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 14/3/2005, Stumpo Filippo rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Mazzia

ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Rossano – Sez. Lavoro nei confronti della Regione Calabria in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

— accertare e dichiarare che il ricorrente è addetto dal 1998 in qualità di LPU presso il Comune di Corigliano a funzioni di impiegato amministrativo;

— accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire le somme a titolo di assegni familiari per il periodo novembre 2001/dicembre 2002 illegittimamente non corrisposti dalla Regione;

— condannare la Regione Calabria in persona del l.r.p.t. al pagamento delle anzidette somme, con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c.

CHE l'udienza di comparizione è fissata per il 29/9/2005;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante la totale estraneità dell'amministrazione Regionale ai fatti per cui è causa e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell'attore ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L.R. n. 25 del 19 ottobre 2004;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996 n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Rossano – Sez. Lavoro per resistere alle pretese di Stumpo Filippo contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale, nonché quale domiciliatario l'avv. Salvatore Di Marco, in Rossano (CS) alla Via Taranto n. 14 (c/o Studio Calió), al quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore domiciliatario per le prestazioni professionali eseguite.

Catanzaro, li 30 giugno 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10391 del 30 giugno 2005

**CT n. 524/2005 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sez. lavoro e previdenza – Vigliaturo Sabatino + 3 c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di Costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

DECRETO n. 10392 del 30 giugno 2005

**CT n. 1588/2005 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Vincenzo Bevilacqua c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di Costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

DECRETO n. 10394 del 30 giugno 2005

**CT n. 1082/2005 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Filomena Amerise c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di Costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

DECRETO n. 10395 del 30 giugno 2005

**CT n. 1734/2005 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Ferraro Vincenzo +2 c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di Costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

DECRETO n. 10397 del 30 giugno 2005

**CT n. 1731/2005 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Rosario Misurelli c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di Costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

DECRETO n. 10398 del 30 giugno 2005

**CT n. 1732/2005 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Filomena Aita c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di Costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

DECRETO n. 10399 del 30 giugno 2005

**CT n. 1722/2005 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Antonio Gagliardi c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di Costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

DECRETO n. 10402 del 30 giugno 2005

**CT n. 1733/2005 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Attilio Verrino c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di Costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

DECRETO n. 10404 del 30 giugno 2005

**CT n. 1601/2005 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Giovanni Tisci c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di Costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

DECRETO n. 10405 del 30 giugno 2005

**CT n. 462/2005 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Vito Vittorio c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di Costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

DECRETO n. 10406 del 30 giugno 2005

**CT n. 795/05 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Maria Roberto c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di Costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

DECRETO n. 10407 del 30 giugno 2005

**CT n. 793/05 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Favale Vincenzo c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di Costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

DECRETO n. 10465 del 5 luglio 2005

**Rimborso spese legali in favore dell'avv. Donato Veraldi amministratore reg.le – Proc. pen. n. 352/96 – Trib. Catanzaro.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che l'on.le Donato Veraldi è stato implicato nel procedimento penale n. 352/96 R.G.N.R. Tribunale di Catanzaro;

VISTO il parere espresso in data 15/2/2005 da questa Avvocatura con il quale viene riconosciuta la somma di € 2.058,28 per rimborso spese legali;

VISTO il D.lgs n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 7/96 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99, così come modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

VISTA la nota dell'Avvocatura Regionale, relativa al rimborso spese legali in favore dell'on.le Donato Veraldi, amministratore regionale, ai sensi dell'art. 51 L.R. n. 14/88, rimborso pari a € 2.058,28 (compresi spese, onorari, CAP ed IVA) relative al procedimento penale n. 352/96 Tribunale di Catanzaro, in data 26/11/00 il GUP del Tribunale di Catanzaro ha emesso sentenza n. 247/01 di «non luogo a procedere per insussistenza del fatto»;

VISTO l'art. 51 della L.R. n. 14/88 e l'art. 2 – comma IV – della L.R. n. 10 del 22/9/98, che prevedono l'assunzione a carico dell'Amministrazione degli oneri di difesa sostenuti da dipendenti regionali o amministratori, connessi all'espletamento di compiti d'ufficio;

RITENUTO di dover procedere, pertanto, alla liquidazione dell'importo di che trattasi;

VISTI gli artt. 43 e 45 della L.R. n. 8 del 4/2/02;

VISTI gli artt. 55, 56 e 57 della L.R. n. 5/78.

#### DECRETA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente confermato:

— di liquidare la somma complessiva di € 2.058,28 in favore dell'on.le Donato Veraldi amministratore regionale, nato a Soveria Simeri (CZ) residente in via della Quercia n. 25, cod. fisc. VRLDNT41A12I875H;

— di imputare la spesa di € 2.058,28 sul capitolo 1002114 del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno n. 556 del 9/3/2005;

— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo ordinativo di pagamento.

Catanzaro, li 5 luglio 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10466 del 5 luglio 2005

**CT n. 1742/2005 – TAR Calabria – Catanzaro – Corallo Giovanni c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio – Assegnazione incarico di difensore all'avv. Mariano Calogero dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con atto notificato alla Regione Calabria in data 30/5/05 Corallo Giovanni ha impugnato dinanzi al T.A.R.

Calabria – Catanzaro gli atti e le operazioni del procedimento elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale svoltesi il 3 e 4 aprile 2005 e, segnatamente, i verbali di proclamazione degli eletti dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Catanzaro e dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Catanzaro, nella parte in cui è stato proclamato eletto alla carica di consigliere regionale il candidato Stancato Sergio, e la correzione dei risultati dei risultati elettorali e la proclamazione del ricorrente alla carica di consigliere;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell'attore;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione (Presidenza del Consiglio regionale) a costituirsi nel giudizio;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. n. 25/2004;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, avente ad oggetto «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. 3 giugno 2005, n. 12;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, la costituzione della Regione Calabria nel giudizio di cui in premessa, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, per resistere alle pretese del ricorrente Corallo Giovanni contro la Regione Calabria;

— di assegnare, a tal fine, incarico quale difensore della Regione Calabria all'avv. Mariano Calogero, dell'Avvocatura Regionale.

Catanzaro, li 5 luglio 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10467 del 5 luglio 2005

**CT n. 1645/2005 – Tribunale di Catanzaro – Senatore Raffaele Pietro c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio – Assegnazione incarico di difensore all'avv. Mariano Calogero dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con atto notificato alla Regione Calabria in data 25/5/05 Senatore Raffaele Pietro, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro, chiedendo, in relazione alle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale svoltesi il 3 e 4/4/2005, la declaratoria di nullità della proclamazione degli eletti dei candidati Giuseppe Gentile e Antonio Pizzini e la proclamazione, come eletti, in loro vece, del primo e del secondo dei non eletti della medesima lista;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell'attore;



EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione (Presidenza del Consiglio regionale) a costituirsi nel giudizio;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. n. 25/2004;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, avente ad oggetto «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. 3 giugno 2005, n. 12;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, la costituzione della Regione Calabria nel giudizio di cui in premessa, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, per resistere alle pretese del ricorrente Senatore Raffaele Pietro contro la Regione Calabria;

— di assegnare, a tal fine, incarico quale difensore della Regione Calabria all'avv. Mariano Calogero, dell'Avvocatura Regionale.

Catanzaro, lì 5 luglio 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10468 del 5 luglio 2005

**CT n. 1746/05 – Ricorso al TAR Catanzaro – D'Agostino Maria c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Assegnazione incarico di difensore all'avv. Mariano Calogero dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 30/5/2005 la dot.ssa D'Agostino Maria ha proposto ricorso al TAR di Catanzaro, contro la Regione Calabria impugnando il decreto dirigenziale n. 3847 del 18/3/2005 e proponendo, altresì, ed istanza cautelare;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'Ente (Dipartimento Sanità) con l'adozione del provvedimento oggetto del ricorso sopra specificato;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere il suddetto provvedimento amministrativo emanato;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. n. 25/2004;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, avente ad oggetto «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. 3 giugno 2005, n. 12;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, la costituzione della Regione Calabria nel giudizio di cui in premessa, instaurato davanti al TAR – Catanzaro, per resistere alle pretese della ricorrente D'Agostino Maria ed al ricorso dalla stessa proposto;

— di assegnare, a tal fine, incarico quale difensore della Regione Calabria all'avv. Mariano Calogero, dell'Avvocatura Regionale.

Catanzaro, lì 5 luglio 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10469 del 5 luglio 2005

**CT n. 1768/05 – Ricorso al TAR Catanzaro – Unione Regionale delle Bonifiche ed irrigazioni per la Calabria (U.R.B.I.) c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Assegnazione incarico di difensore all'avv. Mariano Calogero dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 1/6/2005 l'Unione Regionale delle Bonifiche ed irrigazioni per la Calabria (U.R.B.I.) ha proposto ricorso al TAR di Catanzaro, contro la Regione Calabria impugnando il decreto dirigenziale n. 3570 del 16/3/2005 e proponendo, altresì, ed istanza cautelare;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'Ente (Dipartimento Personale) con l'adozione del provvedimento oggetto del ricorso sopra specificato;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere il suddetto provvedimento;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. n. 25/2004;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, avente ad oggetto «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. 3 giugno 2005, n. 12;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, la costituzione della Regione Calabria nel giudizio di cui in premessa, instaurato davanti al TAR – Catanzaro, per resistere alle pretese della ricorrente Unione Regionale delle Bonifiche ed irrigazioni per la Calabria (U.R.B.I.) ed al ricorso dalla stessa proposto;

— di assegnare, a tal fine, incarico quale difensore della Regione Calabria all'avv. Mariano Calogero, dell'Avvocatura Regionale.

Catanzaro, li 5 luglio 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10470 del 5 luglio 2005

**CT n. 1767/05 – Ricorso al TAR Catanzaro – Consorzio di Bonifica «Alli – Punta di Copanello» c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Assegnazione incarico di difensore all'avv. Mariano Calogero dell'Avvocatura regionale.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 1/6/2005 il Consorzio di Bonifica «Alli – Punta di Copanello» ha proposto ricorso al TAR di Catanzaro, contro la Regione Calabria impugnando il decreto dirigenziale n. 3570 del 16/3/2005 e proponendo, altresì, ed istanza cautelare;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'Ente (Dipartimento Personale) con l'adozione del provvedimento oggetto del ricorso sopra specificato;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere il suddetto provvedimento;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. n. 25/2004;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, avente ad oggetto «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. 3 giugno 2005, n. 12;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, la costituzione della Regione Calabria nel giudizio di cui in premessa, instaurato davanti al TAR – Catanzaro, per resistere alle pretese del ricorrente Consorzio di Bonifica «Alli – Punta di Copanello» ed al ricorso dallo stesso proposto;

— di assegnare, a tal fine, incarico quale difensore della Regione Calabria all'avv. Mariano Calogero, dell'Avvocatura Regionale.

Catanzaro, li 5 luglio 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10471 del 5 luglio 2005

**CT n. 1744/2005 – Ricorso al TAR della Calabria – Catanzaro – Comune di Mileto c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina del difensore – Conferimento incarico all'avv. Sandro Boccucci.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 30 maggio 2005, il Comune di Mileto adiva il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, per chiedere l'annullamento, previa la sospensione cautelare, della deliberazione n. 315 del 14/2/2005, con la quale il Consiglio Regionale della Calabria approvava il Piano Energetico Ambientale Regionale, nonché della deliberazione della Giunta Regionale n. 98 del 9/2/2005, di «Presa d'atto della stipula dell'Accordo di Programma fra la Regione Calabria, Regione Campania, Regione Basilicata e Regione Sicilia con il Gestore della Rete di Trasmissione nazionale (CRTN), finalizzata alla applicazione della valutazione Ambientale Strategica per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale»;

CHE i motivi di ricorso non appaiono fondati e che, pertanto, appare necessario costituirsi nel giudizio di cui in premessa per resistere alle pretese del ricorrente, ai fini di tutelare gli interessi della Regione;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a sostenere in giudizio la legittimità dei provvedimenti regionali impugnati;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con legge regionale n. 25 del 19/10/2004 (in Supplemento Straordinario n. 6 al n. 19 del 16/10/2004 del B.U.R.C., pubblicato il 23/10/2004);

VISTO l'art. 10 della L.R. n. 7 del 13/5/1996, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce al Dirigente dell'Avvocatura regionale la competenza all'adozione delle determinazioni sulla costituzione in giudizio della Regione Calabria nelle liti attive e passive;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 71 del 2/5/2005, sul riordino della struttura della Giunta Regionale (in Supplemento Straordinario n. 4 al B.U.R.C. n. 8 del 30/4/2005, pubblicato il 6/5/05);

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, la costituzione della Regione Calabria nel giudizio di cui in premessa, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, per resistere alle pretese del Comune di Mileto nei confronti della Regione Calabria;

— di assegnare, a tal fine, incarico professionale, quale procuratore e difensore della Regione Calabria, all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, li 5 luglio 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10472 del 5 luglio 2005

**CT n. 184/05 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – De Santis Rosina c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale.**

---

DECRETO n. 10473 del 5 luglio 2005

**CT n. 170/05 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Adduci Vincenzo c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale.**

---

DECRETO n. 10474 del 5 luglio 2005

**CT n. 173/05 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Gatto Domenica c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale.**

---

DECRETO n. 10475 del 5 luglio 2005

**CT n. 175/05 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Rino Angela c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale.**

---

DECRETO n. 10476 del 5 luglio 2005

**CT n. 176/05 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Pesce Rosa c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale.**

---

DECRETO n. 10477 del 5 luglio 2005

**CT n. 180/05 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Barletta Caterina c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale.**

---

DECRETO n. 10478 del 5 luglio 2005

**CT n. 186/05 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Grigna Antonio c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale.**

---

DECRETO n. 10479 del 5 luglio 2005

**CT n. 183/05 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Donato Carmine c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale.**

---

DECRETO n. 10480 del 5 luglio 2005

**CT n. 1095/05 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Giannitelli Vincenzo c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale.**

---

DECRETO n. 10482 del 5 luglio 2005

**CT n. 1100/05 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Di Tommaso Maria Grazia c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale.**

---

DECRETO n. 10483 del 5 luglio 2005

**CT n. 167/05 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Todaro Rosa c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale.**

---

DECRETO n. 10485 del 5 luglio 2005

**CT n. 174/05 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Calotta Caterina c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale.**

---

DECRETO n. 10523 del 6 luglio 2005

**CT n. 1055/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Stillitano Grazia c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS, Commissione periferica e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10524 del 6 luglio 2005

**CT n. 1772/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Capua Vincenzo c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10525 del 6 luglio 2005

**CT n. 1774/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Spasaro Michele c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10526 del 6 luglio 2005

**CT n. 1760/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Ciccirello Rocco c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS, Commissione medica di verifica e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10527 del 6 luglio 2005

**CT n. 710/04 – Tribunale di Palmi – Sentenza n. 1062/05– Regione Calabria c/Giovinazzo Salvatore – Determinazione di proposizione di ricorso in appello nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con sentenza n. 1062 del 19/5/2005, il Tribunale di Palmi, pronunciandosi nel procedimento n. 2801/03 Ruolo Gen. Giovinazzo Salvatore c/Ministero della Salute e Regione Calabria, ha condannato la Regione Calabria alla corresponsione degli interessi legali sulle somme corrisposte a titolo di equo indennizzo fino all’effettivo pagamento;

CONSIDERATO che appare opportuno appellare la sentenza per insistere sul difetto di legittimazione passiva della Regione;

RITENUTO pertanto necessario proporre appello avverso la suindicata sentenza, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avvocato Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43, e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

DECRETA

1) per i motivi sopra evidenziati di proporre appello presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria avverso la suindicata sentenza n. 1062/05, emessa dal Tribunale di Palmi in data 19/5/05, in favore del sig. Giovinazzo Salvatore;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 6 luglio 2005

*Il Dirigente dell’Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10530 del 6 luglio 2005

**CT n. 1773/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Italiano Caterina c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10532 del 6 luglio 2005

**CT n. 3735/04 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Spanò Domenico c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Lucio Romualdo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**



DECRETO n. 10534 del 6 luglio 2005

**CT n. 3782/04 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Marchese Biagio c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Lucio Romualdo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10535 del 6 luglio 2005

**CT n. 3783/04 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Plateroti Luigi c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Lucio Romualdo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10536 del 6 luglio 2005

**CT n. 3784/04 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Saffioti Domenica c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Lucio Romualdo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10537 del 6 luglio 2005

**CT n. 239/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Franzè Vincenza c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Lucio Romualdo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10539 del 6 luglio 2005

**CT n. 241/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Plateroti Pasquale c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Lucio Romualdo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10540 del 6 luglio 2005

**CT n. 244/05 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Polito Cattolica c/Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Lucio Romualdo dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

DECRETO n. 10541 del 6 luglio 2005

**CT n. 1448/05 – Tribunale di Locri – Atto di citazione – Calderone Maria Santina c/Calderone Eleonora Beatrice nonché Regione Calabria (Dipartimento Sanità) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Iolanda Mauro dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con atto pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 10/5/2004 la dott.ssa Maria Santina Calderone, proprietaria in società con la sorella dott.ssa Eleonora Beatrice Calderone della «Farmacia Calderone», rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Giancarlo Perfetti, ha citato, dinnanzi al Tribunale di Locri, la dott.ssa Eleonora Beatrice Calderone nonché la Regione Calabria al fine di ottenere l’autorizzazione alla gestione tecnica della Farmacia in sostituzione della sorella come risulta pattuito all’art. 7 dell’atto costitutivo e 6 dello Statuto Sociale;

CONSIDERATO che emerge l’opportunità di costituirsi in giudizio poiché la domanda avanzata nei confronti della Regione Calabria appare destituita di fondamento;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all’uopo, l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Iolanda Mauro dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43, e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

#### DECRETA

1) per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio in oggetto indicato proposto davanti al Tribunale civile di Locri, per resistere alle pretese della dott.ssa Maria Santina Calderone;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Iolanda Mauro dell’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria, con elezione di domicilio c/o l’avv. Anna Rita Pancallo via Tevere, n. 36 Locri, come stabilito dal D.D.G. 620 del 26/1/04 All. B.1;

3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 6 luglio 2005

*Il Dirigente dell’Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10585 del 7 luglio 2005

**CT n. 399/05 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. lavoro e previdenza – Antonio Perrone c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di Costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.**

DECRETO n. 10588 del 7 luglio 2005

**CT n. 819/2005 – Ricorso al TAR Catanzaro – Giovanni Caccamo c/Regione Calabria (Demanio) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppina Maletta.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 18/1/05 il sig. Giovanni Caccamo adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria per ottenere l'annullamento della ingiunzione di sgombero e pagamento n. 26/04 emessa dalla Regione Calabria recante la richiesta di indennità di occupazione abusiva di area demaniale di mq. 4.983 per il periodo 4/7/2001-30/9/2004 di complessive € 66.259,70, nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell'attore ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L.R. n. 25 del 19 ottobre 2004;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996 n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al TAR – Catanzaro, per resistere alle pretese di Giovanni Caccamo contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Giuseppina Maletta dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 7 luglio 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10590 del 7 luglio 2005

**CT n. 1608/2005 – Ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza – Meringolo Domenico c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 2/5/2005, Meringolo Domenico ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza contro la Regione Calabria;

CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L.R. n. 25 del 19 ottobre 2004;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996 n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, per resistere alle pretese del ricorrente contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 7 luglio 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10593 del 7 luglio 2005

**CT n. .... del 2005 – Procedimento penale n. 3935/01 R.G.N.R. e n. 299/02 R.G.I.P. pendente dinanzi al Tribunale di Cosenza – Determinazione di costituzione di parte civile della Regione Calabria – Conferimento incarico all'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE relativamente al procedimento penale n. 3935/01 R.G.N.R. e n. 299/02 R.G.I.P., incardinato dinanzi al Tribunale Penale di Cosenza, il competente G.I.P. ha disposto, con decreto dell'11 maggio 2005, il rinvio a giudizi degli imputati, fissando all'uopo l'udienza dibattimentale del 5 luglio 2005;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L.R. n. 25 del 19 ottobre 2004;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996 n. 7 e, in particolare l'art. 10, così come modificato dalla L.R. 3 giugno 2005, art. 1 – comma 10, che dispone: «Per il migliore conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate, il Dirigente dell'Avvocatura regionale valuta l'opportunità della costituzione in giu-

dizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni e acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta Regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale. L'autorizzazione della Giunta Regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie»;

CONSIDERATO che la Giunta regionale con deliberazione n. 626 dell'1 luglio 2005 ha ritenuto di dover conferire al Dirigente dell'Avvocatura l'autorizzazione generale prevista dalla legge di cui al punto precedente;

RITENUTO CHE, attesa la gravità del reato contestato agli imputati, sussista l'interesse della Regione Calabria, di porre in essere, nel proc. pen. in parola, la costituzione di parte civile al fine di ottenere il risarcimento del danno subito;

SENTITO il competente Dipartimento delle attività produttive;

#### DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati, di porre in essere la costituzione di parte civile della Regione Calabria nel procedimento penale n. 3935/01 R.G.N.R., e n. 299/02 R.G.I.P., incardinato dinanzi al Tribunale Penale di Cosenza, la cui udienza dibattimentale avrà luogo in data 5 luglio 2005;

di conferire l'incarico di cui al punto all'avvocato Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 7 luglio 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10595 del 7 luglio 2005

**CT n. 2101/05 – Ati Mazzitelli Italimpianti Sud/Regione Calabria – Determinazione di ricasazione arbitro ex art. 815 c.p.c. e nomina di un difensore con delega e domiciliazione esterna – Conferimento incarico all'avv. Giuseppe Naimo (LL.PP.).**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO che con ricorso notificato in data 28 giugno 2005, l'Ati Mazzitelli Italimpianti Sud, rappresentato e difeso come in atti, ha convenuto avanti la Camera Arbitrale la Regione Calabria, nominando quale proprio arbitro l'avv. Giuseppe Gitto;

CONSIDERATO che tale nomina appare assunta in violazione degli artt. 51 c.p.c. e 151 D.P.R. 554/99 e che pertanto si appalesa la necessità di proporre ricorso per ricasare l'arbitro ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTO lo Statuto Regionale;

VISTO l'art. 10 della L.R. n. 7/96, così come modificato dall'art. 10 della L.R. 18/04 e dell'art. 1, c.10, L.R. 12/05 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di proporre ricorso ex art. 815 c.p.c. al Presidente del Tribunale di Roma, per ricasare l'arbitro nominato dalla controparte della Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l'Avvocato Giuseppe Naimo dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e domiciliatario l'avv. Antonio Maria Ribet, con studio in Roma, Via Cola di Rienzo, 44.

Catanzaro, lì 7 luglio 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10598 del 7 luglio 2005

**CT n. 4248 del 1993 – Sentenza n. 926/05 del Tribunale civile di Catanzaro – Sez. Stralcio – Emessa nella controversia n. 5497/93 vertente tra la Regione Calabria e il sig. Rocco Rinaldo – Determinazione di proporre appello e nomina di difensore – Conferimento incarico all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con sentenza n. 926/05 il Tribunale di Catanzaro – Sez. Stralcio – definitivamente pronunciando nella controversia n. 5497/93 vertente tra la Regione Calabria (convenuta), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, e il sig. Rocco Rinaldo (attore) accoglieva la domanda spiegata da parte attrice e, per l'effetto, condannava l'Amministrazione regionale al pagamento in favore del predetto sig. Rinaldo Rocco della somma di € 157.405,15 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda giudiziale fino all'effettivo esborso a titolo di arricchimento senza causa per la realizzazione di opere eseguite nell'interesse della Regione Calabria;

CHE le motivazioni addotte nella sopraccitata decisione non appaiono fondate e che, pertanto, appare necessario proporre appello al fine di tutelare gli interessi della Regione Calabria confermando l'incarico professionale all'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L.R. n. 25 del 19 ottobre 2004;

VISTO la L.R.13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

#### DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati, di proporre appello avverso la sentenza n. 926/05 del Tribunale di Catanzaro – Sez. Stralcio – emessa nella controversia R.G. n. 5497/03 vertente tra la Regione Calabria e il sig. Rocco Rinaldo;

di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro.

Catanzaro, li 7 luglio 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10601 del 7 luglio 2005

**CT n. 1737/05 ed altri – Ricorso per decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Catanzaro G.L. – Rocca Francesca Rita ed altri/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppe Naimo (Sanità).**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con ricorsi e pedissequi decreti notificati in data 30/5/05, i sigg.ri Rocca Francesca Rita, Raffaele Giuseppina, Guerriero Luigi, Pileggi Maria Giovanna, Orlanza Giovanna, rappresentati e difesi come in atti, hanno ottenuto dal Tribunale di Catanzaro l'ingiunzione nei confronti della Regione al pagamento di somme relative all'incarico di componente un gruppo di lavoro;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio e proporre opposizione per resistere alle pretese dei ricorrenti ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;

VISTO lo Statuto Regionale;

VISTO l'art. 10 della L.R. n. 7/96, così come modificato dall'art. 10 della L.R. 18/04 e dell'art. 1, c. 10, L.R. 12/05 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di proporre opposizione ai decreti ingiuntivi di cui in premessa, avanti al Tribunale di Catanzaro, per resistere alle pretese dei ricorrenti contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l'Avvocato Giuseppe Naimo dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, li 7 luglio 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10602 del 7 luglio 2005

**CT n. 4644/02 – Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro – Iontorno Eraldo + 2 c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura regionale.**

DECRETO n. 10604 del 7 luglio 2005

**CT nn. 3263 - 3266/04 – Ricorsi al Consiglio di Stato – ICAD/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore (LL.PP.) – Conferimento incarico all'avv. Giuseppe Naimo, con delega e domiciliazione esterna.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con sentenze nn. 548 e 549 del 2005 il TAR di CZ ha accolto i ricorsi proposto dai ricorrenti contro la Regione Calabria, e che con ricorsi ritualmente notificati le sentenze sono state appellate dalla controinteressata;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte nelle sentenze non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi in appello ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati, avendo peraltro l'Ente proposto autonoma impugnazione avverso le medesime sentenze;

VISTO lo Statuto Regionale;

VISTO l'art. 10 della L.R. n. 7/96, così come modificato dall'art. 10 della L.R. 18/04 e dell'art. 1, c. 10, L.R. 12/05 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nei giudizi di appello al Consiglio di Stato proposto avverso le sentenze n. 548 e 549 del 2005 del TAR CZ, per aderire alle pretese dell'appellante;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l'Avvocato Giuseppe Naimo, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliario l'avv. Daniela Maurelli, con studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 10.

Catanzaro, li 7 luglio 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10607 del 7 luglio 2005

**CT n. 2100/05 – Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro – Dattilo Francesco c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico (Dipartimento Organizzazione e Personale).**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE il sig. ing. Dattilo Francesco ha proposto ricorso al TAR Calabria – Catanzaro contro la Regione Calabria «per la dichiarazione di illegittimità e per l'annullamento del silenzio mantenuto dalla Regione Calabria sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dal ricorrente con lettera raccomandata pervenuta il 26 aprile 2005 nonché per l'accertamento del diritto di accesso del ricorrente e per la condanna con-



seguito della Regione Calabria ad esibire al ricorrente tutti gli atti e documenti di cui alla menzionata istanza di accesso, ivi compresi gli atti connessi, dipendenti, presupposti e conseguenti, ed a consentirgli l'estrazione di copia»;

CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio, per resistere alle pretese di parte ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione alla costituzione nel predetto giudizio;

VISTO il nuovo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004, n. 25;

VISTA la legge regionale 13/5/1996 n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Franceschina Talarico dell'Avvocatura Regionale.

Catanzaro, lì 7 luglio 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10663 dell'8 luglio 2005

**CT n. 1980/05 – Ordinanza-ingiunzione – Presidente Comunità Montana del Versante «Tirrenico Settentrionale» con sede in Cinquefrondi c/Regione Calabria (Dipartimento Org. e Personale) – Determinazione di opposizione all'ordinanza nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE

VISTA l'ordinanza – ingiunzione emessa ex art. 1 e segg. R.D. n. 639/1910 ed D.Lgs 446/1997 dal Presidente della Comunità Montana del Versante «Tirrenico Settentrionale» con sede in Cinquefrondi notificata il 16/6/05, esecutoria ai sensi del D.Lgs n. 51/98, con la quale veniva ingiunto alla Regione Calabria di pagare entro giorni 30 la complessiva somma di € 603.739,955 – a titolo di rimborso delle anticipazioni ai giovani ex L. 285/77 per le anzianità pregresse relative agli anni 2001, 2002, 2003 oltre gli interessi dalla data di scadenza delle somme dovute e sino al soddisfo;

RILEVATO che emerge l'opportunità di proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Presidente dell'Ente Locale, in quanto i motivi di fatto e di diritto esposti a sostegno dell'ordinanza medesima appaiono prima facie infondati;

RITENUTO pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale opposizione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della

Regione Calabria, conferendo, all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avvocato Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43 e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n.12 del 3 giugno 2005;

#### DECRETA

1) di autorizzare l'opposizione avverso la suindicata ordinanza ingiunzione emessa dal Presidente della Comunità Montana del Versante «Tirrenico Settentrionale»;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 8 luglio 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10664 dell'8 luglio 2005

**CT n. 1717/05 – Tribunale di Lecce – Sezione Casarano – Atto di citazione – Villa Giulia s.r.l. c/Comune di Gioia Tauro nonché Regione Calabria (Dipartimento Obiettivi Strategici) – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 27/5/2005 la Villa Giulia S.r.l., con sede legale in Miggiano alla via Verdi s.n., ha citato a comparire innanzi al Tribunale di Lecce sez. di Casarano, all'udienza del 19 luglio 2005, il Comune di Gioia Tauro in persona del Sindaco pro-tempore nonché la Regione Calabria in qualità di Ente che si è assunto l'onere a pagare le rette per la degenza e l'assistenza del disabile Pronestù Luigi a far data dall'1/1/95;

CONSIDERATO che emerge l'opportunità di resistere in giudizio, atteso che dalla documentazione inviata dal competente dipartimento, appare infondata la domanda di parte attrice;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all'uopo, l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria, rinviando ad un successivo provvedimento l'individuazione del procuratore domiciliatario;

VISTI gli artt. 36, 43, e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

#### DECRETA

1) per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio in oggetto indicato proposto davanti al Tribunale civile di Lecce sez. di Casarano, per resistere alle pretese di Villa Giulia S.r.l.;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria, rinviando ad un successivo provvedimento l'individuazione del procuratore domiciliatario;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 8 luglio 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10666 dell'8 luglio 2005

**CT n. 902/91 – Tribunale di Reggio Calabria – Sentenza n. 192/05 – Regione Calabria c/Luciano Giuseppe – Determinazione proposizione di ricorso in appello nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO che con sentenza n. 192 del 20/5/2005, il Tribunale di Reggio Calabria pronunciandosi nel procedimento n. 1584/91 R.G.A.C. Regione Calabria c/Lanciano Giuseppe, ha condannato la Regione Calabria al pagamento in favore di Lanciano Giuseppe della rivalutazione monetaria sull'importo di € 49.453,95 e degli interessi legali sulla somma via via rivalutata a far tempo dalla notifica del decreto ingiuntivo e fino all'effettivo soddisfo nonché al pagamento delle spese processuali;

CONSIDERATO che emerge l'opportunità di proporre appello, in quanto la motivazione contenuta nella sentenza non è condivisibile perché insufficiente e comunque erronea;

RITENUTO pertanto necessario proporre appello avverso la suindicata sentenza, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avvocato Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43, e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

#### DECRETA

1) per i motivi sopra evidenziati di proporre appello presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria avverso la suindicata sentenza n. 192/05, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 20/5/05, in favore del sig. Lanciano Giuseppe;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, lì 8 luglio 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10667 dell'8 luglio 2005

**CT n. 2370/04 – Tribunale di Catanzaro G.E. – Regione Calabria c/Co.Me.As. S.r.l. Compagnia appalti e servizi – Determinazione di opposizione all'esecuzione nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO che con atto pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 22/6/2005 la Co.Me.As. S.r.l. Compagnia appalti e servizi, in persona del suo Amministratore unico sig. Giuseppe Ponterio, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Morabito, ha proceduto a pignoramento, fino alla concorrenza di € 45.000,00, delle somme di pertinenza della Regione Calabria e giacenti presso la banca Carime;

CONSIDERATO che appare opportuno proporre opposizione all'esecuzione, in quanto le somme precettate risultano superiori a quelle effettivamente dovute;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale opposizione all'esecuzione, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all'uopo, l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

VISTI gli artt. 36, 43, e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

#### DECRETA

1) per i motivi sopra evidenziati di proporre opposizione all'esecuzione dinnanzi al Tribunale di Catanzaro G.E., di cui nell'atto di pignoramento formulato dalla Co.Me.As. S.r.l. Compagnia appalti e servizi, in persona del suo Amministratore unico sig. Giuseppe Ponterio, contro la Regione Calabria;

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l'avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, li 8 luglio 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10675 dell'8 luglio 2005

**CT n. 1619/05 – Tribunale di Ravenna – Decreto ingiuntivo n. 1474/05 – Valvotubi Ind. s.r.l. c/Regione Calabria (Dipartimento LL.PP. ed Acque) – Conferma determinazione di opposizione in giudizio e nomina difensore avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale, con facoltà di delega al procuratore domiciliatario avv. Francesco De Angelis del Foro di Ravenna.**

#### IL DIRIGENTE

VISTO il decreto ingiuntivo n. 1474/05 pervenuto alla sede centrale dell'Avvocatura regionale in data 23/5/2005 con il quale, su ricorso proposto dalla Valvotubi Ind. S.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Savini, il Giudice del Tribunale di Ravenna, ha ingiunto alla Regione Calabria di pagare a favore della ricorrente la somma di € 22.536,00 per la fornitura di materiale come da fatture n. 2181 del 31/10/2004 n. 2298 del 15/11/2004 e n. 2424 del 30/11/2004 oltre interessi di mora dalla scadenza delle fatture al saldo nonché le spese di diritti e gli onorari del procedimento;

VISTO il proprio decreto n. 10269 del 29 giugno 2005 con il quale è stata autorizzata la proposizione di formale opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente nel relativo giudizio all'avv. Antonio Ferraro della Sezione di Reggio Calabria di questa Avvocatura regionale;

CONSIDERATO che con atto del 27 giugno 2005 il predetto legale interno ha proposto rituale opposizione eleggendo domicilio, come per legge, in Ravenna presso lo studio dell'avv. Francesco De Angelis, alla via IX febbraio n. 2;

RITENUTO, pertanto, di dover confermare il proprio precedente decreto n. 10269 del 29 giugno 2005 relativo all'autorizzazione a proporre opposizione al suindicato decreto ingiuntivo e il conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria, nonché l'elezione da quest'ultimo fatta presso lo studio dell'avv. Francesco De Angelis, in Ravenna, alla via IX febbraio, n.2;

VISTI gli artt. 36, 43 e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

#### DECRETA

1) di confermare il proprio precedente decreto n. 10269 del 29 giugno 2005 con il quale è stata autorizzata la proposizione dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1474/05 emesso dal Tribunale di Ravenna in favore della Valvotubi Ind. S.r.l. e conferito all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria;

2) di confermare inoltre, la nomina di procuratore domiciliatario nonché delegato del predetto legale interno, all'avv. Francesco De Angelis con studio in Ravenna alla via IX febbraio, n. 2;

3) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, li 8 luglio 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10677 dell'8 luglio 2005

**CT n. 1619/05 – DDG n. 10269 del 29 giugno 2005 – Tribunale di Ravenna – Decreto ingiuntivo n. 147/05 – Valvotubi Ind. S.r.l. c/Regione Calabria (Dipartimento LL.PP. ed Acque) – Determinazione di opposizione in giudizio – Revoca.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO che con DDG n. 10269 del 29 giugno 2005 era stato eletto il domicilio presso lo studio all'avv. Roberto Fabbri, in Ravenna, nel procedimento instaurato presso il Tribunale di Ravenna dalla Valvotubi Ind. S.r.l.;

CONSIDERATO che è stata erroneamente eletta domiciliazione presso lo studio del suddetto avvocato;

RILEVATA, la necessità di revocare il predetto decreto nella parte in cui è stato eletto domicilio presso il suddetto avvocato e di demandare a successivo decreto la ratifica della domiciliazione correttamente eletta dal legale interno incaricato per l'opposizione con relativo atto di citazione;

VISTI gli artt. 36, 43 e 50 dello Statuto regionale, approvato con L.R. 25/04;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

#### DECRETA

1) di revocare il proprio decreto n. 10269 del 29 giugno 2005, nella parte in cui è stato eletto domicilio dell'avvocato indicato in premessa;

2) di dare mandato alla competente struttura dell'Avvocatura regionale per l'espletamento degli adempimenti preordinati all'esecuzione del presente decreto.

Catanzaro, li 8 luglio 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10678 dell'8 luglio 2005

**CT n. 3595/03 – Ricorso in appello dinanzi il Consiglio di Stato proposto dalla Regione Calabria avverso la sentenza n. 1080 dell'11 marzo 2005/14 giugno 2005 del TAR Calabria – Sez. Catanzaro – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore (Dipartimento Personale) – Conferimento incarico all'avv. Giuseppe Naimo dell'Avvocatura regionale, con delega e domiciliazione esterna.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con sentenza n. 1080 dell'11 marzo/14 giugno 2005, il T.A.R. Calabria – Sez. Catanzaro, sulla domanda proposta dal sig. Caserta Vincenzo, con ricorso notificato in data 21 novembre 2003, ha annullato il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale n. 14885 del 31 dicembre 2001, nella parte in cui non ha inserito il ricorrente nella graduatoria dei vincitori del concorso a 15 posti di dirigente dell'area socio culturale della Regione, con diritto ad esservi inserito in relazione al punteggio ottenuto all'esito delle espletate prove concorsuali;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che, pertanto, la Regione Calabria ha interesse ad impugnare la sentenza n. 1080/05 del T.A.R. Calabria – Sez. Catanzaro, ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 25 del 19 ottobre 2004;

VISTO, la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, avente ad oggetto «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di proporre ricorso in appello innanzi il Consiglio di Stato, avverso la sentenza n. 1080/05 del T.A.R. Calabria, Sez. Catanzaro;

— di nominare quale procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Giuseppe Naimo dell'Avvocatura Regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario il Prof. avv. Fabrizio Criscuolo, abilitato all'esercizio della professione davanti alle Magistrature Superiori, con studio in Roma alla via Barberini, n. 86.

Catanzaro, li 8 luglio 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10679 dell'8 luglio 2005

**CT n. 1962/2005 – Ricorso al TAR Catanzaro – Mercatante Giuseppe c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento personale) – Conferimento incarico all'avv. Antonella Coscarella.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 14 giugno 2005 Mercatante Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Giovina Marsco ha proposto ricorso al TAR di Catanzaro, contro la Regione Calabria affinché l'adito Tribunale dichiarasse l'annullamento, previa sospensiva del Decreto del Dirigente di Settore del Dipartimento Organizzazione e Personale della Regione Calabria la Delibera del 16 marzo 2005 prot. n. 374, comunicato al ricorrente in data 15 aprile 2005, con il quale veniva revocato il decreto n. 18660 dell'11 novembre 2004 avente ad oggetto: «Dipendente Mercatante Giuseppe nato il 6/3/40 – mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dal 1 aprile 2005» e deciso il collocamento a riposo del ricorrente, per superati limiti di età, con decorrenza 1 aprile 2005, nonché di tutti gli altri atti, presupposti e/o consequenziali o, comunque, connessi;

CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dei ricorrenti ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con la L.R. n. 25 del 19 ottobre 2004;

VISTO la L.R. 13 maggio 1996, n.7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005.

DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al TAR di Catanzaro, per resistere alle pretese di Mercatante Giuseppe contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, li 8 luglio 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10680 dell'8 luglio 2005

**CT n. 653/97 – Sentenza n. 856/05 del Tribunale di Catanzaro emessa nella causa promossa dalla MWH S.p.A. (già denominata Montgomery Watson s.p.A. ed in precedenza Dagh Watson S.p.A.) contro la Regione Calabria – Determinazione di promuovere appello dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro – Conferimento incarico all'avv. Dianora de Nobili dell'Avvocatura regionale.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con sentenza n. 856/05, depositata il 16/5/05 e notificata al procuratore costituito in data 21/6/2005, il



Tribunale di Catanzaro condannava la Regione Calabria, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., al pagamento in favore della società MWH S.p.A. della complessiva somma di € 91.803,27, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla predetta somma rivalutata anno per anno con decorrenza dal 31 maggio 1985 alla decisione, oltre interessi legali sull'importo complessivo dalla data della pronuncia al soddisfo nonché alle spese di giudizio pari a € 7.765,21;

CONSIDERATO che la suindicata Sentenza si appalesa errata e che pertanto si evidenzia la necessità di promuovere appello ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale (Dipartimento Ambiente);

VISTO lo Statuto regionale, approvato con L.R. n. 25/04;

VISTA la L.R. n. 7/96 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» e, in particolare l'art. 10 e ss.mm.ii, come modificato, in specifico, dall'art. 1, comma 10 della L.R. 3 giugno 2005, n. 12;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, di promuovere appello avverso la Sentenza n. 856/05 del Tribunale di Catanzaro, depositata il 16/5/05 e notificata al procuratore costituito il 21/6/2005, nella causa civile iscritta al n.r.g.c. 362/97 promossa dalla MWH S.p.A. (già denominata Montgomery Watson S.p.A. ed in precedenza Dagh Watson S.p.A.) contro la Regione Calabria;

— di assegnare, a tal fine, incarico professionale quale difensore della Regione Calabria all'avv. Dianora de Nobili dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 8 luglio 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10697 dell'11 luglio 2005

**CT n. 2117/2005 – Ricorso al TAR Catanzaro – C.I.F.A.P. c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Formazione Professionale) – Conferimento incarico all'avv. Antonella Coscarella.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 29 giugno 2005 il C.I.F.A.P., rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Manduca ha proposto ricorso al TAR di Catanzaro, contro la Regione Calabria, nonché Centro Formazione Vibonese - Associazione Onlus, C.I. S.O. Calabria, Farmaconsult Scarl, EFEI Calabria, ANAP Calabria, IAL Calabria, Ecipa, Ecoform Cital, affinché l'adito Tribunale dichiarasse l'annullamento, previa sospensiva del decreto dirigenziale prot. n. 194 del 2/5/2005, notificato il 14/5/2005 emesso dal Dirigente del dipartimento Formazione professionale della Regione Calabria pubblicato sul BUR n. 3 del 19 maggio 2005 avente ad oggetto «Bando Multimisura POR Calabria annualità 2002/2003 – approvazione modifiche graduatoria definitiva Progetti attuativi dei Piani Provinciali di Formazione Professionale ex L.R. n. 18/1985; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con la L.R. n. 25 del 19 ottobre 2004;

VISTO la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005.

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al TAR di Catanzaro, per resistere alle pretese di C.I.F.A.P., contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 11 luglio 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10703 dell'11 luglio 2005

**CT n. 1657/2005 – TAR Calabria – Catanzaro – Zampaglione Giuseppe c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio – Assegnazione incarico di difensore all'avv. Mariano Calogero dell'Avvocatura regionale.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con atto notificato alla Regione Calabria in data 26/5/05 Zampaglione Giuseppe ha impugnato dinanzi al TAR Calabria – Catanzaro la proclamazione degli eletti delle elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005, avvenuta da parte dell'Ufficio Centrale regionale presso la Corte d'Appello di Catanzaro in data 19/5/2005, chiedendone la correzione dell'assegnazione dei seggi nella maniera indicata nel ricorso medesimo;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell'attore;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione (Presidenza del Consiglio regionale) a costituirsi nel giudizio;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. n. 25/2004;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, avente ad oggetto «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. 3 giugno 2005, n. 12;

## DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, la costituzione della Regione Calabria nel giudizio di cui in premessa, dinanzi al TAR Calabria – Catanzaro, per resistere alle pretese del ricorrente Zampaglione Giuseppe contro la Regione Calabria;

— di assegnare, a tal fine, incarico quale difensore della Regione Calabria all'avv. Mariano Calogero, dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, li 11 luglio 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10704 dell'11 luglio 2005

**CT n. 1879/94 – Tribunale di Catanzaro – Sezione Stralcio: Varrà Antonio c/Regione Calabria – Sostituzione dell'avv. Paolo Falduto con l'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.**

## IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con atto notificato in data 7/6/2005 Varrà Antonio, riassumeva ex art. 303 c.p.c. il giudizio pendente davanti alla Sezione Stralcio del Tribunale di Catanzaro, instaurato dalla Regione Calabria in opposizione a decreto ingiuntivo; in tale giudizio veniva nominato difensore l'avv. Paolo Falduto in sostituzione dell'avv. Bernardo Bordino, ma l'avv. Paolo Falduto non fa più parte dell'Avvocatura Regionale e pertanto appare opportuno provvedere alla sostituzione del predetto professionista con altro avvocato attualmente facente parte del ruolo professionale dell'Avvocatura regionale;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell'ingiungente opposto ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale (Dipartimento Agricoltura);

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L.R. n. 25 del 19 ottobre 2004;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

## DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di sostituire l'avv. Paolo Falduto con l'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale, nel giudizio di cui in premessa, pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro – Sezione Stralcio – contro Varrà Pasqualino.

Catanzaro, li 11 luglio 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10706 dell'11 luglio 2005

**CT n. 1735/2005 – Giudice di Pace di Chiaravalle Centrale – Atto di citazione: Mattia Antonio c/Regione Calabria ed A.S.L. 7 Catanzaro – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.**

## IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con atto di citazione notificato in data 30/5/2005 Mattia Antonio conveniva in giudizio la Regione Calabria e l'A.S.L. n. 7 di Catanzaro, dinanzi al Giudice di Pace di Chiaravalle Centrale al fine di ottenere il pagamento della somma di € 429,71 richiesta all'ASL n. 7 CZ a titolo di rimborso spese ex L.R. n. 8/1999 e la conseguente condanna della Regione Calabria e/o dell'ASL 7 CZ al pagamento di tale somma;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese della controparte ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale (Dipartimento Sanità);

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L.R. n. 25 del 19 ottobre 2004;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale», così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

## DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di Chiaravalle Centrale per resistere alle pretese di Mattia Antonio contro la Regione Calabria;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'avv. Roberta Ventrici dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, li 11 luglio 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10707 dell'11 luglio 2005

**CT n. 915/05 – Atto di citazione davanti al Tribunale di Catanzaro – Dell'Aria avv. Cosimo c/Regione Calabria – Conferimento incarico all'avv. Dianora de Nobili dell'Avvocatura regionale.**

## IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con atto di citazione, notificato in data 17/3/2005, l'avv. Cosimo dell'Aria, rappresentato e difeso dall'avv. Veronica Pantalei, conveniva la Regione Calabria davanti al Tribunale di Catanzaro per sentire: «accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di una prestazione d'opera intellettuale resa da parte dell'avv. Dell'Aria in qualità di consulente esterno dell'Assessore Regionale alla presidenza a far data dal mese di novembre 2001; accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale p. t. e per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'avv.

Cosimo Dell'Aria della somma pari ad € 46.323,90, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi dalla data di scadenza al saldo.»;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale (Dipartimento Presidenza);

VISTO lo Statuto regionale, approvato con L.R. n. 25/04;

VISTA la L.R. n. 7/96 avente ad oggetto le «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» e, in particolare l'art. 10 e ss.mm.ii, come modificato, in specifico, dall'art. 1, comma 10 della L.R. 3 giugno 2005, n. 12;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Catanzaro, per resistere alle pretese dell'avv. Dell'Aria Cosimo contro la Regione Calabria;

— di assegnare, a tal fine, incarico professionale quale difensore della Regione Calabria all'avv. Dianora de Nobili dell'Avvocatura regionale.

Catanzaro, lì 11 luglio 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

DECRETO n. 10708 dell'11 luglio 2005

**CT n. 1574/05 – Impresa Condoleo/Regione Calabria – Determinazione di costituzione nel giudizio arbitrale e nomina di un difensore, con delega e domiciliazione esterna – Conferimento incarico all'avv. Giuseppe Naimo (LL.PP.).**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO che con ricorso notificato in data 18 maggio 2005, l'Impresa Condoleo Domenico, rappresentato e difeso come in atti, ha convenuto avanti la Camera Arbitrale la Regione Calabria;

CONSIDERATO che tale ricorso appare infondato e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi per contrastare le pretese dell'istante ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale;

EVIDENZIATO l'interesse dell'Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati;

VISTO lo Statuto Regionale;

VISTO l'art. 10 della L.R. n. 7/96, così come modificato dall'art. 10 della L.R. 18/04 e dell'art. 1, c.10, L.R. 12/05 con il quale è stata istituita l'Avvocatura regionale;

#### DECRETA

— per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio arbitrale di cui in premessa;

— di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l'Avvocato Giuseppe Naimo dell'Avvocatura regionale, nonché quale suo delegato e domiciliatario l'avv. Antonio Maria Ribet, con studio in Roma, Via Cola di Rienzo, 44.

Catanzaro, lì 11 luglio 2005

*Il Dirigente dell'Avvocatura regionale*  
**Avv. Giuseppe Filippelli**

---

**Vendita:**

fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad € 2,00; numero arretrato € 4,00;  
fascicolo di supplemento straordinario:  
prezzo di copertina pari ad € 1,50 ogni 32 pagine;  
fascicolo di Parte III costo pari ad € 1,50; numero arretrato € 3,00.

**Prezzi di abbonamento:**

Parti I e II: abbonamento annuale € 75,00;  
Parte III: abbonamento annuale € 35,00.

**Condizioni di pagamento:**

Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando, nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all'Amministrazione del B.U.R. - Calabria – Viale De Filippis, 98 – 88100 Catanzaro.**

I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

---

---

**Editore:**

REGIONE CALABRIA  
AUT. TRIBUNALE CATANZARO  
N. 31/1994

**Direttore responsabile:**

Dott. OLDANI MESORACA

**Redattore:**

FRANCESCO LE PERA

**Stampa:**

GRAFICHE ABRAMO S.p.A.  
CATANZARO

---